

RELAZIONE TECNICA

Sezione I

Titolo II

Riduzione della pressione fiscale e contributiva

Articolo 2

(Riduzione della pressione fiscale)

La disposizione incrementa di 6.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinando il predetto incremento alla riduzione della pressione fiscale. Pertanto, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, le risorse complessive disponibili per l'attuazione di interventi in materia di riforma fiscale ammontano a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Articolo 3

(Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax)

La disposizione alla lettera a) è volta a differire dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso di cui all'art. 1, commi 634-652, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160.

Pertanto, utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1085 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, che ha reso strutturale, a decorrere dal 2021, la misura per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato per la produzione delle bottiglie di cui all'articolo 13-ter, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, prevista inizialmente solo per l'anno 2021, si riportano gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla proposta di differimento dell'imposta in parola.

	Effetti finanziari				
	2022	2023	2024	2025	dal 2026
Imposta di consumo	-328,9	-92,2	0,0	0,0	0,0
IIDD	0,0	100,7	-14,9	-12,1	0,0
IRAP	0,0	24,4	-4,4	-3,1	0,0
Totale	-328,9	32,9	-19,3	-15,2	0,0

In milioni di euro

La disposizione alla lettera b) è volta a differire dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax) di cui all'art. 1, commi 661-676, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160.

Pertanto, utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria ed in quelle relative ai differimenti dell'efficacia della medesima norma, si riportano gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla proposta di differimento dell'imposta in parola.

	Effetti finanziari				
	2022	2023	2024	2025	dal 2026
Imposta di consumo	-321,5	-28,6	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	49,2	-16,7	-1,9	0,0
IRPEF	0,0	49,2	-16,7	-1,9	0,0
IRAP	0,0	23,8	-8,8	-0,9	0,0
Totale	-321,5	93,6	-42,2	-4,7	0,0

In milioni di euro



Articolo 4

(Aliquota IVA del dieci per cento per i prodotti per l'igiene femminile non compostabili)

La disposizione prevede la riduzione dell'IVA dall'attuale 22% al 10% degli assorbenti per donna diversi da quelli compostabili.

Sulla base di rilevazioni di settore e dei dati ISTAT, risulta che il consumo medio, in confezioni, di assorbenti per ogni donna in età fertile è di circa 1,5 con una spesa media di 5,8 euro al mese e una spesa totale annuale di circa 70 euro.

Scorporando l'attuale IVA al 22% e calcolando un differenziale di 12 punti percentuali, si ottiene un valore annuale di circa 7 euro per ogni donna in età fertile.

Dal censimento ISTAT della popolazione, è stato considerato il numero delle donne in età fertile, dai 10 anni fino ai 50 anni, per un totale di circa 14 milioni di donne a cui sono state sottratte 450.000 donne mediamente in stato interessante ogni anno e sottratto un ulteriore 5%, che rappresenta coloro che già utilizzano assorbenti compostabili (già con aliquota agevolata).

Moltiplicando il numero di donne interessate, circa 12,850 milioni, per il valore medio IVA pari a 7 euro, si stimano minori entrate IVA di 90 milioni di euro su base annua a decorrere dall'anno 2022.

Articolo 5

(Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione)

La disposizione, oltre alle modifiche di cui al **comma 1** relative alla governance di controllo di Agenzia delle entrate-Riscossione che non producono effetti finanziari, ha la finalità di assicurare le risorse per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione, in coerenza con la modifica apportata all'articolo 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999, che elimina l'aggio di riscossione calcolato percentualmente sulle somme riscosse, posto in parte a carico del contribuente debitore e in parte degli enti creditori (**commi da 2 a 6**).

Con riguardo all'adozione del provvedimento in parola, si ravvede l'esigenza di adottare lo stesso in funzione delle modifiche organizzative e di controllo dell'ente di riscossione nazionale, apportate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 193/2016, e anche alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale in una recente sentenza (n.120 del 2021) a proposito degli oneri di riscossione. In tale sede, la Consulta ha evidenziato al Legislatore l'opportunità di valutare se l'istituto dell'aggio mantenga ancora «una sua ragion d'essere – posto che rischia di far ricadere su alcuni contribuenti, in modo non proporzionato, i costi complessivi di un'attività ormai svolta quasi interamente dalla stessa amministrazione finanziaria e non più da concessionari privati – o non sia piuttosto divenuto anacronistico e costituisca una delle cause di inefficienza del sistema», precisando altresì che «... attinge, in ogni caso, alla discrezionalità del legislatore, secondo uno spettro di possibilità che varia dalla fiscalizzazione degli oneri della riscossione (così come lo sono già, del resto, quelli relativi all'attività di controllo e di accertamento), eventualmente escluse le spese di notifica della cartella e quelle esecutive...».

Alla luce di tali considerazioni risulta necessario procedere con un adeguamento del sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione - al pari delle altre Agenzie fiscali - attraverso una dotazione con oneri a carico del bilancio dello Stato che assicuri il funzionamento dell'ente e la copertura dei relativi costi.

In particolare, il sistema di remunerazione regolato dall'art. 17 del D.lgs. n. 112/1999, essenzialmente basato:

- sul cd. aggio, che è stato progressivamente ridotto e oggi è fissato al 6% delle somme riscosse (3% a carico ente creditore e 3% a carico del contribuente nel caso di pagamento entro i 60 gg dalla notifica della cartella di pagamento e totalmente a carico del contribuente nel caso di pagamento effettuato oltre il 60 gg dalla notifica della cartella di pagamento);
- sui rimborsi dei diritti di notifica della cartella di pagamento (previsti nella misura di euro 5,88) e delle spese per le procedure di recupero previsti in misura "forfettaria" secondo tabelle che risalgono all'anno 2000 e che non sono mai state attualizzate nonostante il loro aggiornamento fosse previsto dal D.lgs. n. 159 del 2015;

risulta quindi modificato tenendo conto dei seguenti aspetti:

1. fiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione mediante la copertura dei costi dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
2. contestuale soppressione del cd. "aggio di riscossione", sia per la parte a carico dell'ente creditore sia



per la parte a carico del contribuente;

3. quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, nonché all'attivazione di procedure cautelari ed esecutive, nella misura fissata con apposito decreto che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;
4. quota, a carico degli enti creditori della fiscalità territoriale, pari ad una percentuale delle somme rimosse;
5. quota in misura forfetaria (determinata con il decreto di cui al punto "3.") nel caso di emanazione da parte degli enti della fiscalità territoriale di un provvedimento di sgravio che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate.

A parziale copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato, si provvede tramite il riversamento al bilancio dello Stato, da parte dell'Agente della riscossione nazionale delle somme da questo incassate a titolo di oneri percentuali di riscossione dal contribuente sui ruoli emessi antecedentemente al 1° gennaio 2022, ovvero trattenute agli enti creditori secondo la disciplina previgente. Sono inoltre riversate le somme incassate dal contribuente a titolo di rimborso delle spese per l'attivazione delle procedure esecutive e cautelari, maturate successivamente alla data del 1° gennaio 2022, e per i diritti di notifica sempre incassati dai contribuenti, derivanti dalle notifiche eseguite successivamente alla stessa data del 1° gennaio 2022 (punto 3). Detti rimborsi spesa e diritti di notifica saranno dovuti dal contribuente nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso e gli altri atti della riscossione diversi dalle cartelle di pagamento a cui estendere i diritti di notifica. Sino ad emissione di detto DM, i rimborsi spesa e i diritti di notifica sono dovuti dal contribuente, nella misura previste dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, e continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 21 novembre 2000 e il Decreto interministeriale del 13 giugno 2007 riguardo l'importo dei diritti di notifica.

Partecipa alla copertura degli oneri a carico dello Stato, anche una quota, trattenuta all'atto del riversamento, pari all'1% delle somme rimosse sui ruoli consegnati a partire dal 1° gennaio 2022, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono degli agenti della riscossione (punto 4). Tale quota può essere annualmente rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione. I medesimi enti, in caso di emanazione di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme dagli stessi affidate in riscossione, partecipano alla copertura degli oneri a carico dello Stato con una ulteriore quota, la cui misura deve essere determinata con il sopra citato decreto non regolamentare (punto 5).

La valutazione sugli effetti finanziari dell'intervento ha, pertanto, tenuto in considerazione sia della stima del fabbisogno di spesa sia della stima delle quote a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato.

Con riferimento al fabbisogno di spesa, determinato in 990 milioni di euro, è stato preso a riferimento il valore dei costi previsti per l'anno 2022 nel budget dell'ente, che tiene già conto del subentro nel perimetro di gestione della regione Sicilia a decorrere dal 1° ottobre 2021, come disciplinato dall'articolo 76 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Fermo restando che per i successivi esercizi lo stanziamento spettante potrà essere rideterminato sulla base dell'andamento del contesto normativo di riferimento e degli effettivi oneri di gestione dell'Agenzia, incluse le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati.

Con riferimento alle quote a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato sono stati considerati i seguenti elementi, che concorrono alle somme oggetto di riversamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio:

- stima dei volumi di riscossione relativa a ruoli consegnati fino a tutto il 2021, per i quali continua a essere previsto l'incasso dell'aggio dal contribuente e la trattenuta all'ente creditore nel caso di riscossione entro i 60 giorni dalla notifica;
- stima dei volumi di riscossione relativa a ruoli consegnati a partire dal 1° gennaio 2022 dagli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali,



- sui quali è trattenuta, all'atto del riversamento, una somma pari all'1% del valore riscosso;
- stima delle somme incassate dal contribuente relativamente ai diritti di notifica e ai rimborsi spese per l'attivazione delle procedure esecutive e cautelari, maturati successivamente alla data del 1° gennaio 2022 e calcolati sulla base dei valori attualmente in vigore (decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 21 novembre 2000 per i rimborsi spese di procedura, e il Decreto Interministeriale del 13 giugno 2007 per i diritti di notifica).

Importi in milioni di euro	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Stima fabbisogno di spesa	-990,0	-990,0	-990,0	-990,0	-990,0	-990,0	-990,0	-990,0	-990,0	-990,0
Aggi incassati e trattenuti su ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2021	487,7	418,3	283,0	209,3	139,8	83,9	28,0	16,8	5,6	0,0
Quota 1% su riscossione ruoli consegnati dal 2022 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali	2,4	6,2	8,2	9,4	10,9	12,1	13,3	13,5	13,8	13,9
Diritti di notifica incassati dai contribuenti per notifiche effettuate dal 2022	10,9	18,7	26,8	34,8	42,8	50,8	58,9	58,9	58,9	58,9
Rimborsi spesa incassati dai contribuenti per procedure esecutive e cautelari effettuate dal 2022	7,0	12,3	17,2	22,1	27,0	31,9	36,8	36,8	36,8	36,8
Totale quote a copertura dei costi del bilancio dello Stato	508,0	455,5	335,2	275,6	220,5	178,7	137,0	126,0	115,1	109,6
Impatto finanziario	-482,0	-534,5	-654,8	-714,4	-769,5	-811,3	-853,0	-864,0	-874,9	-880,4

Gli aggi trattenuti dall'Agente della riscossione e ricompresi nelle somme riversate a titolo di copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato, includono le quote riferite ai ruoli emessi da enti Erariali sino al 31 dicembre 2021, che sono regolate contabilmente nell'esercizio successivo con gli stanziamenti previsti sul capitolo 3565, in progressiva riduzione dal 2023. Permangono gli stanziamenti previsti a favore dell'Agente della riscossione, sul capitolo 3557, per la liquidazione dei crediti maturati al 31 dicembre 2021 per le spese di procedura e i diritti e le spese di notifica.

Il **comma 7** interviene sul contributo previsto dall'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedendo la sua soppressione per l'esercizio 2022 in quanto sostituito dal nuovo meccanismo di remunerazione. La quota precedentemente prevista per l'anno 2022, pari a 38 milioni di euro, viene aggiunta a quella prevista per l'anno 2021 le cui previsioni di riscossione potrebbero subire variazioni conseguenti al grado di assolvimento delle scadenze di fine anno (30 novembre 2021) relative alle misure di definizione agevolata (Rottamazione-ter e "saldo e stralcio").

Infine, al pari delle previsioni del comma 1, non sono ascritti profili finanziari alle previsioni dei **commi 8 e 9**. Il **comma 10** prevede lo stanziamento sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di 990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Articolo 6 (Esenzione bollo su certificazioni digitali)

La disposizione modifica il comma 3 dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 disponendo l'esenzione fino al 31 dicembre 2022 dall'imposta di bollo per i certificati ANPR che attualmente è prevista fino al 31 dicembre 2021.

Si precisa che in base a quanto disposto dall'articolo 1 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, i certificati anagrafici sono assoggettati all'imposta di bollo con la marca da bollo di euro 16,00.

Sotto il profilo finanziario, si evidenzia che sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno relativi alle attuali certificazioni rilasciate dai Comuni, assoggettate all'imposta di bollo, e che saranno sostituite dalle certificazioni esenti rilasciate in modalità telematica da parte dello stesso Ministero tramite ANPR, in coerenza con la valutazione relativa alla medesima esenzione per il 2021, si stima una perdita di gettito di 39 milioni di euro nel 2022.



Articolo 7

(Proroga della detassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

La disposizione prevede per il 2022 l'esenzione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

La legislazione vigente stabilisce l'esenzione al 100 per cento di tali redditi dall'anno 2017 al 2021, pertanto per il 2022 è prevista la totale concorrenza di tali redditi alla base imponibile dei contribuenti interessati.

Ai fini della stima sono state condotte elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2019 dei soggetti interessati (ultimi dati disponibili in base ai quali è stato aggiornato il modello di micro simulazione). In base a tali elaborazioni si stima, per l'anno 2022, una perdita di gettito Irpef di competenza di circa -127,7 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -9,4 e -3,6 milioni di euro.

Considerando la validità della norma per l'anno 2022 si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2022	2023	2024	2025
IRPEF	0	-223,5	95,8	0
Addizionale regionale	0	-9,4	0	0
Addizionale comunale	0	-4,7	1,1	0
Totale	0	-237,6	96,9	0

In milioni di euro

Articolo 8

(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R.)

La disposizione modifica la disciplina dei PIR tradizionali intervenendo al comma 101 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aumentando il limite di investimento annuale nei suddetti piani dai vigenti 30 mila euro a 40 mila euro. Di conseguenza, il limite complessivo viene incrementato dagli attuali 150.000 euro a 200.000 euro.

Sulla base della medesima metodologia di stima e degli stessi dati presi a riferimento per la valutazione degli effetti finanziari della norma originaria, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2022	2023	dal 2024
Variazione di gettito	-26,7	-30,7	-30,9

in milioni di euro

Titolo III

Crescita e investimenti

Capo I

Misure per la crescita e per il sostegno alle imprese

Articolo 9

(Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, di sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)

Commi 1 e 2 - Superbonus

La disposizione di cui al comma 1 in esame modifica l'articolo 119 del DL 34 del 2020.

In particolare, proroga al 31 dicembre 2022 la detrazione al 110 per cento per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) che, alla data del 30 settembre 2021 risultano già iniziati.

La misura mira a garantire la possibilità di concludere i lavori per i contribuenti che hanno già adottato le procedure di inizio degli investimenti da realizzare sugli immobili unifamiliari. Tale misura non determina effetti rispetto a quelli già scontati nelle previsioni di bilancio, in quanto riguarda gli interventi avviati entro la



data del 30 settembre 2021, i quali sono considerati nell'ambito dell'ammontare complessivo delle spese preso a riferimento per gli effetti finanziari contenuti nei saldi di finanza pubblica.

L'intervento di cui al comma 5 dell'articolo 119 in materia di impianti fotovoltaici non determina effetti in quanto volto a conferire sistematicità alla misura in esame mediante una modifica che rende coerente tale comma con il resto della disciplina e in ogni caso in linea con le previsioni di Bilancio che già scontano gli effetti correlati agli investimenti in fotovoltaico fino al 30 giugno 2022.

La norma inoltre dispone per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119, su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate:

- Proroga con aliquota al 110% per le spese sostenute al 31 dicembre 2023;
- Proroga con aliquota al 70% per le spese sostenute al 31 dicembre 2024;
- Proroga con aliquota al 65% per le spese sostenute al 31 dicembre 2025;

La detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

La legislazione vigente prevede una detrazione con aliquota pari al 110%, da suddividere in 4 quote annuali di pari importo.

Sulla base dei dati e della metodologia contenuta nella relazione tecnica di introduzione della norma originaria, considerando la proroga stabilita, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
IRPEF/IRES	0,00	-127,40	-1437,80	-1768,50	-2160,00	-1866,70	-270,70	81,00	602,80	188,90	188,90	179,50	78,70	15,70	-37,80	0,00
Credito	0,00	0,00	-849,10	-1377,90	-1866,70	-1866,70	-1017,70	-488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRPEF/IRES	0,00	0,00	224,90	128,50	128,50	-96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP	0,00	0,00	37,50	21,40	21,40	-16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA	0,00	53,50	53,50	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	-73,90	-1971,00	-2943,00	-3876,80	-3845,90	-1288,40	-407,80	602,80	188,90	188,90	179,50	78,70	15,70	-37,80	0,00

In milioni di euro

La disposizione, inoltre, proroga al 31 dicembre 2022 la detrazione al 110 per cento per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dell'art. 119, a condizione che l'unità immobiliare oggetto dell'intervento sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.

Sulla base dei dati di Fiscalità Immobiliare, si stima che la spesa per interventi sulle abitazioni principali effettuati dalle persone fisiche di cui al suddetto comma, rappresenti il 75 per cento delle spese ipotizzate in sede di relazione tecnica di introduzione della norma originaria per i medesimi soggetti. Si stima inoltre, sulla base di elaborazioni effettuate tramite modello di microsimulazione Irpef, che la quota di soggetti con reddito ISEE fino a 25.000 euro potenzialmente interessati dalla norma sia pari al 67 per cento.

Sulla base della metodologia contenuta nella relazione tecnica di introduzione della norma originaria, considerando la proroga stabilita, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
IRPEF/IRES	-16,30	-174,00	-108,80	-108,80	-108,80	95,70	8,10	8,10	8,10	8,10	6,90	-4,80	0,00
Credito	0,00	-108,80	-108,80	-108,80	-108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRPEF/IRES	0,00	28,80	-12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP	0,00	4,80	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	-9,40	-249,20	-232,00	-217,60	-217,60	95,70	8,10	8,10	8,10	8,10	6,90	-4,80	0,00

In milioni di euro

La norma in esame dispone l'estensione delle agevolazioni dell'articolo 119 agli interventi effettuati dalle



Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, di cui al comma 9, lettera d), così come disposto per gli IACP. In particolare, l'estensione riguarda le spese sostenute fino a 30 giugno 2023. È prevista inoltre un'estensione ulteriore fino al 31 dicembre 2023 ove siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

Sulla base dei dati relativi agli interventi in oggetto programmati dalle cooperative a proprietà indivisa, si stima una ulteriore spesa per il 2022 di circa 37,5 milioni e di circa 62 milioni di euro per il 2023.

Applicando la metodologia consolidata si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
IRES	-0,70	-9,20	-18,20	-13,30	-13,30	-3,90	7,70	1,00	1,00	1,00	0,90	0,30	-0,40	0,00
Credito	0,00	-5,00	-13,30	-13,30	-13,30	-8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRPEF/IRES	0,00	1,30	1,60	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP	0,00	0,20	0,30	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA	0,30	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	-0,40	-12,20	-29,60	-27,70	-26,60	-12,20	7,70	1,00	1,00	1,00	0,90	0,30	-0,40	0,00

In milioni di euro

Di seguito gli effetti complessivi:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
IRPEF/IRES	-17,00	-310,60	-1564,80	-1890,60	-2282,10	-1774,90	-254,90	90,10	611,90	198,00	196,70	175,00	78,30	15,70	-37,80	0,00
Credito	0,00	-113,80	-971,20	-1500,00	-1988,80	-1875,00	-1017,70	-488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRPEF/IRES	0,00	30,10	214,20	127,60	128,50	-96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP	0,00	5,00	35,70	21,20	21,40	-16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA	7,20	54,00	53,50	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	-9,80	-335,30	-2232,60	-3188,30	-4121,00	-3762,40	-1272,60	-398,70	611,90	198,00	196,70	175,00	78,30	15,70	-37,80	0,00

In milioni di euro

La misura di cui al comma 2, modificando l'art. 121 del medesimo D.L. 34/2020 e ss.mm.ii., prevede, infine, la possibilità di cedere alcune detrazioni relative a spese sostenute (ristrutturazione, riqualificazione energetica, bonus facciate, impianti fotovoltaici, ecc.). Tenuto conto che viene mantenuto lo stesso profilo di fruizione dell'agevolazione anche in capo al cessionario, la disposizione non comporta effetti finanziari, con la sola eccezione del primo anno di applicazione in cui viene meno l'effetto saldo/acconto proprio dell'IRPEF in relazione all'ammontare della detrazione spettante dell'anno che, a seguito della cessione, verrà fruita dal cessionario sotto forma di credito d'imposta in compensazione. Tale effetto positivo prudenzialmente non viene stimato, anche perché legato ai comportamenti dei soggetti beneficiari (percentuale di soggetti che decidono di cedere la detrazione).

Comma 3

Proroga detrazioni riqualificazione energetica per gli anni 2022, 2023 e 2024

Per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per interventi di riqualificazione energetica, la norma in esame prevede una detrazione pari al 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per le altre tipologie di intervento, inclusi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A, (compresi anche apparecchi ibridi e generatori di aria calda a condensazione) è prevista un'aliquota pari al 65%. La detrazione deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state effettuate applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2021).

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2020, risulta una spesa effettuata per l'anno 2019 di circa 3.346 milioni di euro. Sulla base delle diverse aliquote di detrazione relative alle singole tipologie



di spesa si stima un'aliquota media ponderata di detrazione di circa il 57,6%.

Sulla base di questa metodologia, la spesa annua è considerata per la metà come spesa base (che sarebbe comunque effettuata anche con la detrazione del 36%) e per la restante metà come spesa aggiuntiva.

In relazione alla spesa base è stata considerata un'ulteriore percentuale di detrazione di 21,6 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa aggiuntiva, una percentuale di detrazione di 57,6 punti. Con queste assunzioni si stima un minor gettito IRPEF di competenza annua di circa 132 milioni di euro annui $((1.673 \times 21,6\% + 1.673 \times 57,6\%): 10)$.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva, stimato (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 335 milioni di euro per ciascuno dei tre anni, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 304,2 milioni di euro. Applicando ai predetti valori un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari a +30,4 milioni di IVA e +85,2 milioni di IRPEF/IRES/IRAP di competenza annua.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario; le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

L'andamento finanziario complessivo è riportato nella seguente tabella:

	2022	2023	2024	2025	2026	dal 2027 al 2032	2033	2034	2035	dal 2036
IRPEF/IRES	-19,90	-231,60	-364,00	-476,50	-397,00	-397,00	-165,40	-33,10	99,30	0,00
IRPEF/IRES	0,00	127,70	73,00	73,00	-54,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP	0,00	21,30	12,20	12,20	-9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA	30,40	30,40	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	10,50	-52,20	-248,40	-391,30	-460,80	-397,00	-165,40	-33,10	99,30	0,00

In milioni di euro

Proroga detrazione recupero edilizio per il 2022, 2023 e 2024

A decorrere dal 2022 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede per gli interventi di ristrutturazione edilizia una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo fino a un ammontare complessivo di spese non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

La norma in esame dispone una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 finalizzate a interventi di ristrutturazione edilizia (con un limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare).

Le stime della modifica proposta sono state effettuate applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2021).

La stima dell'ammontare della spesa annua si basa sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle spese in oggetto sostenute nel 2019 (ultimo anno disponibile). Sulla base di tali dichiarazioni risulta una spesa effettuata nel 2019 di circa 18.000 milioni di euro. Si assume che il 15% (2.700 milioni di euro) corrisponda alla spesa indotta dall'effetto incentivante della presente agevolazione.

Considerando quindi, per la parte di spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima un minor gettito IRPEF pari a 349 milioni di euro annui $((15.300 \times 14\% + 2.700 \times 50\%): 10)$.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimata su base annuale (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 675 milioni di euro, cui corrisponde, applicando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 613,6 milioni di euro. Applicando a tale base un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli



investimenti legato all'introduzione della norma pari annualmente a +61,4 milioni di IVA e +171,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Infatti le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario; le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto l'andamento finanziario complessivo riportato nella tabella seguente:

	2022	2023	2024	2025	2026	dal 2027 al 2032	2033	2034	2035	dal 2036
IRPEF	-52,40	-611,10	-960,30	-1257,10	-1047,60	-1047,60	-436,50	-87,30	261,90	0,00
IRPEF/IRES	0,00	257,70	147,30	147,30	-110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP	0,00	43,00	24,50	24,50	-18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA	61,40	61,40	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	9,00	-249,00	-727,10	-1085,30	-1176,50	-1047,60	-436,50	-87,30	261,90	0,00

In milioni di euro

Proroga detrazioni per spese relative ad interventi di rafforzamento di misure antisismiche per gli anni 2022, 2023 e 2024

La disposizione in esame prevede, per gli anni 2022, 2023 e 2024, una detrazione pari al 50% con riferimento alle spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 e per un importo complessivo pari a 96.000 euro per ciascun anno. La detrazione è elevata al 70% ovvero all'80% allorché gli interventi effettuati realizzino un miglioramento della classe di rischio, passando, rispettivamente, ad una classe o a due classi di rischio inferiori. Per gli interventi antisismici che riguardano le parti comuni degli edifici ricadenti nelle predette zone sismiche, la detrazione spetta nella misura del 75% ovvero dell'85%, a seconda dell'entità del miglioramento della classe di rischio. L'agevolazione compete con riferimento alle spese relative agli immobili adibiti ad abitazione e ad attività produttive ed è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

A decorrere dall'anno 2022, la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote di pari importo.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quelle utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2017).

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2020, risulta una spesa effettuata per l'anno 2019, su singole unità, di circa 283,4 milioni di euro, e su parti comuni di edifici condominiali di circa 38,8 milioni di euro.

Ai fini della stima è stata applicata, in via prudenziale, l'aliquota di detrazione massima prevista. Considerando le differenze di aliquote di detrazione e la rateizzazione, si stima un minor gettito Irpef riferito alla singola rata di competenza annua pari a 46,1 milioni di euro annui.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva. Questo effetto è stimato (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 40,3 milioni di euro per ciascuno dei tre anni, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 36,6 milioni di euro. Applicando ai predetti valori un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari a +3,7 milioni di IVA e +10,3 milioni di IRPEF/IRES/IRAP di competenza annua.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario; le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

L'andamento finanziario complessivo è riportato nella seguente tabella:



	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
IRPEF/I RES	-6,9	-80,8	-126,9	-166,1	-138,4	-138,4	-47,5	4,4	56,4	17,4	16,5	7,2	1,4	-3,5	0
IRPEF/I RES	0	15,4	8,8	8,8	-6,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	2,6	1,5	1,5	-1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	3,7	3,7	3,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	-3,2	-59,1	-112,9	-155,8	-146,1	-138,4	-47,5	4,4	56,4	17,4	16,5	7,2	1,4	-3,5	0

In milioni di euro

Proroga detrazioni per spese relative ad interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica per gli anni 2022, 2023 e 2024

Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, la norma dispone la proroga per gli anni 2022, 2023 e 2024 della detrazione dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiore, o dell'85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiore. L'aliquota si applica alle spese complessive degli interventi per un ammontare non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e va ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2020, risulta una spesa effettuata per l'anno 2019 di circa 3 milioni di euro ad aliquota dell'80% e 7,7 milioni di euro ad aliquota dell'85%.

Sulla base della metodologia di proroghe analoghe, tenuto conto del periodo di vigenza, si stima il seguente andamento finanziario:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
IRPEF	-0,1	-1,2	-1,9	-2,5	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-0,9	-0,2	0,5	0
IRPEF /IRES	0	0,5	0,3	0,3	-0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	-0,5	-1,5	-2,2	-2,3	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-0,9	-0,2	0,5	0

In milioni di euro

L'effetto complessivo nell'orizzonte temporale considerato delle disposizioni in esame risulta il seguente:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
IRPEF	-7	-82	-128,8	-168,6	-140,5	-140,5	-49,6	2,3	54,3	15,3	14,4	6,3	1,2	-3	0
IRPEF /IRES	0	15,9	9,1	9,1	-6,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	2,7	1,5	1,5	-1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	3,8	3,8	3,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	-3,2	-60	-114,4	-158	-148,4	-140,5	-49,6	2,3	54,3	15,3	14,4	6,3	1,2	-3	0

In milioni di euro

Proroga al 2024 della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione

La norma in esame dispone la proroga, per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 della detrazione al 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, fino a 5.000 euro, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Sulla base dei dati relativi alla spesa in oggetto indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2019, risulta un ammontare di spesa di circa 1.350 milioni di euro per il 2019. La stima, a fini



prudenziali, assume un ammontare di tale spesa di circa 1.700 milioni di euro per gli anni considerati. Mediante elaborazioni sugli stessi dati, si stima che il nuovo limite di 5.000 euro determini un decremento di spesa pari ad 1/3. Considerando le 10 quote annuali, si stima una spesa annua pari a 1.134 milioni di euro. La norma è inoltre suscettibile di determinare un effetto indotto incrementando gli investimenti nel settore, e che questo generi maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette.

L'andamento finanziario in termini di cassa risulta il seguente:

	2022	2023	2024	2025	2026	Dal 2027 al 2032	2033	2034	2035	2036
IRPEF	-8,50	-90,70	-155,90	-212,60	-170,10	-170,10	-70,90	-14,20	42,50	0,00
IRPEF/IRES	0,00	19,50	11,20	11,20	-8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP	0,00	3,30	1,90	1,90	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA	20,40	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	11,90	-47,50	-122,40	-199,50	-179,90	-170,10	-70,90	-14,20	42,50	0,00

In milioni di euro

Comma 4 – Bonus verde

La norma dispone, per gli anni 2022, 2023 e 2024, la proroga della detrazione ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche pari al 36 per cento delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali, per un tetto massimo di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

La detrazione in esame spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condominio nel limite della quota a lui imputabile a condizione che questa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei limiti di 5.000 euro sopra indicati devono intendersi ricomprese le connesse spese di progettazione e manutenzione.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi dell'anno di imposta 2019 si stima una spesa annua per gli interventi in oggetto di circa 104 milioni di euro. Si assume inoltre che la metà di tale spesa sarebbe stata comunque effettuata e che la restante metà sia una spesa indotta dall'agevolazione fiscale concessa dalla norma in esame. Considerando l'aliquota di detrazione del 36% e la ripartizione in 10 quote annue di pari importo, si stima una spesa di competenza annua di circa -3,7 milioni di euro.

La norma in esame è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per ciascun anno in circa 13 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 11,8 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per gli anni considerati a +1,2 milioni di IVA e +3,3 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.



Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari:

	2022	2023	2024	2025	2026	Dal 2027 al 2032	2033	2034	2035	2036
IRPEF	-0,60	-6,60	-10,30	-13,50	-11,20	-11,20	-4,70	-0,90	2,80	0,00
IRPEF/IRES	0,00	5,00	2,80	2,80	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP	0,00	0,80	0,50	0,50	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA	1,20	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,60	0,40	-5,80	-10,20	-13,70	-11,20	-4,70	-0,90	2,80	0,00

In milioni di euro

Comma 5 – Bonus facciate

Il comma 5 dispone, per le spese documentate sostenute nel 2022 relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, una detrazione dall'imposta lorda pari al 60 per cento da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Qualora i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di prestazione energetica e di trasmittanza termica di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e 26 gennaio 2010. Ai fini della stima si considera un ammontare delle spese oggetto degli interventi in esame pari a quanto indicato nella Relazione Tecnica di introduzione della norma, quindi pari a 4.000 milioni di euro.

Si stima, inoltre, che il 90% di tali spese (3.600 milioni di euro) sia sostenuto da persone fisiche ed il rimanente 10% (400 milioni di euro) dalle imprese. Si ipotizza inoltre che il 60% di tale spesa sarebbe stata comunque effettuata usufruendo della detrazione vigente e che solo il 40% rappresenti la spesa indotta dall'agevolazione fiscale concessa dalla norma in esame.

Il comma 5 è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato in circa 400 milioni di euro nel 2022, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 363,6 milioni di euro. Applicando un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28%, l'incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, risulta pari per il 2022 a +36,4 milioni di IVA e +101,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Gli effetti finanziari complessivi sono riportati nella Tabella seguente:

	2022	2023	2024	dal 2025 al 2032	2033	2034
IRPEF	-16,20	-172,80	-108,00	-108,00	81,00	0,00
IRPEF/IRES	-1,80	-19,20	-12,00	-12,00	9,00	0,00
IRPEF/IRES	0,00	152,70	-65,50	0,00	0,00	0,00
IRAP	0,00	25,50	-10,90	0,00	0,00	0,00
IVA	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	18,40	-13,80	-196,40	-120,00	90,00	0,00

In milioni di euro

Articolo 10

(Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0» e del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative)

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1064, della Legge 178/2020 hanno previsto la proroga e il potenziamento del credito d'imposta beni strumentali, del credito di imposta ricerca, sviluppo ed innovazione per gli anni 2021 e 2022.



La disposizione in esame prevede la proroga delle diverse misure come indicato nella tabella seguente che mostra le caratteristiche dell'agevolazione a legislazione vigente e la legislazione negli anni 2023-2025.

Credito INDUSTRIA 4.0		2022 Legislazione Vigente	2023	2024	2025
Beni materiali tradizionali (ex SUPER)	Credito d'imposta	6%			
	Limite investimenti	Fino a 2 mln di euro			
Beni immateriali tradizionali	Credito d'imposta	6%			
	Limiti investimenti	Fino a € 1 mln			
Beni materiali Industria 4.0 (ex IPER)	Credito d'imposta	- 40% fino a € 2,5 mln - 20% tra € 2,5 e € 10 mln - 10% tra € 10 e € 20 mln	- 20% fino a € 2,5 mln - 10% tra € 2,5 e € 10 mln - 5% tra € 10 e € 20 mln	- 20% fino a € 2,5 mln - 10% tra € 2,5 e € 10 mln - 5% tra € 10 e € 20 mln	- 20% fino a € 2,5 mln - 10% tra € 2,5 e € 10 mln - 5% tra € 10 e € 20 mln
	Limite investimenti	Fino a € 20 mln	Fino a € 20 mln	Fino a € 20 mln	Fino a € 20 mln
Beni immateriali Industria 4.0 (ex SOFTWARE)	Credito d'imposta	20%	20%	15%	10%
	Limite investimenti	€ 1 mln	€ 1 mln	€ 1 mln	€ 1 mln

Ai fini della valutazione degli effetti sul gettito conseguenti alle modifiche indicate in tabella, sono stati analizzati gli ultimi dati provvisori disponibili desumibili dalle dichiarazioni Redditi 2020 – anno di imposta 2019. In tale periodo di imposta la normativa prevedeva, rispetto all'attuale struttura dei crediti di imposta, una maggiorazione del costo deducibile degli investimenti, differenziato tra super ammortamento, iper ammortamento e software, che consentiva di fatto ai contribuenti di imputare ammortamenti fiscali superiori a quelli civilistici.

Dall'analisi delle informazioni presenti nelle dichiarazioni dei redditi, è stato quindi possibile individuare le variazioni in diminuzione relative alle quote di ammortamento conseguenti alle maggiorazioni sopra menzionate e ricostruire l'investimento agevolato per ogni anno di imposta dal 2016 al 2019.

Ai fini della ricostruzione dell'investimento, per ogni soggetto, è stato applicato un coefficiente di ammortamento medio associato al suo specifico settore di attività economica come rilevato dal Rapporto di Confindustria "Dove va l'industria italiana" di maggio 2019.

Utilizzando i dati dal 2016 al 2019 (dal 2017 anche relativi alle misure dell'iper ammortamento e del software), è stato stimato l'investimento medio del periodo, adottando la stessa metodologia di ripartizione utilizzata nel sopracitato Rapporto di Confindustria che indica una quota pari al 63,2% riferita agli investimenti effettuati nell'anno e il restante 36,8% relativa agli investimenti ordinati ma consegnati nel successivo periodo di imposta (ordine nel 2023 e consegna dei beni nell'anno 2024).

Gli investimenti così stimati sono stati successivamente distribuiti tenendo conto delle ipotesi oggetto di stima e della rateizzazione del credito in tre quote, come previsto dalla normativa vigente nel 2022.



Di seguito si riportano gli effetti finanziari della proroga per il triennio 2023-2025.

	Misura dell'agevolazione	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale
Beni materiali tradizionali (ex SUPER)									0
Beni immateriali tradizionali									0
Beni materiali Industria 4.0 (ex IPER)	2023: 20%-10%- 5% 2024: 20%-10%- 5% 2025: 20%-10%- 5%	-533,2	-1.199,8	-1.866,3	-1.466,3	-799,9	-133,3	0	-5.998,7
Beni immateriali Industria 4.0 (ex SOFTWARE)	2023: 20% 2024: 15% 2025: 10%	-103,6	-207,1	-278,3	-187,7	-84,1	-12,9	0	-873,8
Totale		-636,8	-1.406,9	-2.144,6	-1.654,0	-884,0	-146,2	0	-6.872,5

in milioni di euro

Credito di imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione

Di seguito le ipotesi di proroga per il credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione

Credito di imposta R&S innovazione e transizione ecologica e digitale		2022 Legislazione Vigente	2023	2024	2025
Ricerca e Sviluppo 9 anni	Credito d'imposta	20%	10%	10%	10%
	Limite credito	€ 4 mln	€ 5 mln	€ 5 mln	€ 5 mln
Innovazione tecnologica, nel design e nell'innovazione estetica	Credito d'imposta	10%	10%	5%	5%
	Limite credito	€ 2 mln	€ 2 mln	€ 2 mln	€ 2 mln
Transizione ecologica o digitale 4.0	Credito d'imposta	15%	10%	5%	5%
	Limite credito	€ 2 mln	€ 4 mln	€ 4 mln	€ 4 mln

Ai fini della valutazione degli effetti sul gettito è stata applicata la medesima metodologia della relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2021. Dai dati provvisori delle dichiarazioni Redditi 2020, anno di imposta 2019 sono stati desunti circa 11,6 miliardi di euro di spesa per investimenti in ricerca e sviluppo.

Il maggior credito annuo è stato stimato secondo la legislazione proposta, mantenendo l'inammissibilità delle spese commissionate da imprese estere ad imprese italiane e applicando la medesima ripartizione della spesa rilevata dai dati dichiarativi tra R&S (75%), Innovazione tecnologica, design e innovazione estetica (10%) e transizione ecologica o digitale 4.0 (15%).

Di seguito si riportano gli effetti finanziari, con l'ipotesi di proroga 2023-2031 per le spese di R&S, per quelle di innovazione tecnologica, design e innovazione estetica e per quelle di transizione ecologica o digitale 4.0 fino al 2025.



		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-32	2033	2034	2035	Totale
Ricerca e sviluppo	e 10% limite 5 mln € 9 anni	0	-249,9	-499,7	-749,6	-749,6	-749,6	-749,6	-499,7	-249,9	0	-6.746,4
Innovazione tecnologica, design e innovazione estetica	e 10% nel 2023, 5% nel 2024-25, limite sempre 2 mln €	0	-51,5	-78,1	-104,7	-53,1	-26,6	0	0	0	0	-313,9
Transizione ecologica digitale 4.0	o 10% nel 2023, 5% nel 2024-25, limite sempre 4 mln €	0	-35,9	-54,0	-72,1	-36,2	-18,1	0	0	0	0	-216,3
Totale		0	-337,3	-631,8	-926,4	-838,9	-794,3	-749,6	-499,7	-249,9	0	-7.276,6

in milioni di euro

Articolo 11

(Rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini")

La misura "Nuova Sabatini" costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali e persegue l'obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI attraverso il sostegno per l'acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuove di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo.

In particolare, a fronte della concessione di un finanziamento ordinario (bancario o in leasing) per la realizzazione di un programma di investimenti, il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo in conto impianti parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto pari al 2,75 per cento annuo per gli investimenti "ordinari" ed al 3,575 per cento per gli investimenti in "tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti" (c.d. investimenti 4.0).

La rilevanza dello strumento per il sistema produttivo è confermata dal forte interesse mostrato sia da parte delle PMI beneficiarie che dai soggetti finanziatori (banche/intermediari finanziari), fin dall'avvio dell'intervento (nel 2014) ma, in modo particolare, dall'apertura, nel 2017, del secondo sportello per la presentazione delle domande, con la possibilità di richiedere un contributo "maggiorato" del 30% (3,575%) rispetto al tasso base del 2,75%, a fronte di finanziamenti per investimenti 4.0.

Nel primo quadrimestre del 2021, l'assorbimento medio mensile di risorse pubbliche dedicate alla misura agevolativa – con una modalità di erogazione del contributo in un'unica soluzione – è stato pari a 83 milioni di euro, con un trend in apparente crescita.

La proposta di modifica normativa in questione, nel dare continuità alla misura, è volta a ripristinare il meccanismo di funzionamento ordinario della misura ante Covid 19, prevedendo l'erogazione in un'unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili, per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a euro 200.000 e prevedendo un rifinanziamento per 240 milioni di euro annui per 2022 e 2023, 120 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026 e 60 milioni di euro per il 2027.

Tale stanziamento aggiuntivo, consentir di dare continuità all'azione di sostegno alle PMI perseguita con la misura in questione, particolarmente rilevante anche considerato l'attuale contesto ancora negativamente segnato dagli effetti della crisi.

In particolare, la ripartizione per annualità dello stanziamento complessivo derivante dalla disposizione, in un limite complessivo di spesa di 900 milioni, è stata operata considerando il ripristino del meccanismo di funzionamento pluriennale della misura agevolativa, che prevede una ripartizione dell'importo complessivo dei flussi di erogazione su un periodo di sei anni, nonché l'erogazione del contributo in un'unica soluzione in caso di finanziamenti di importo non superiore ai 200.000 euro. A tale proposito, giova evidenziare come, in base alle esperienze passate, tale ultima tipologia di finanziamenti incida per circa un terzo sul complesso delle erogazioni dei contributi (cfr. RT dell'articolo 1, commi 95-96, legge 178/2020), che si concentra, ovviamente, nel primo biennio di implementazione della misura. Alla stregua di tale constatazione si ricava la ripartizione annuale indicativa delle risorse destinate all'agevolazione.



	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
finanziamenti sotto 200.000 euro	180	120					300
quote sopra soglia	60	120	120	120	120	60	600
Totale	240	240	120	120	120	60	900

La disposizione comporta oneri per la finanza pubblica, pari a 240 milioni di euro annui per 2022 e 2023, 120 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026 e 60 milioni di euro per il 2027.

Articolo 12

(Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese)

La lettera a) dispone il rifinanziamento per 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. Trattandosi, per espressa previsione della norma istitutiva, di un fondo rotativo destinato ad erogare unicamente crediti, la disposizione non ha effetti in termini di indebitamento netto, ma solo in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno per 1,5 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

La lettera b), rifinanzia per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 il fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La disposizione rifinanzia espressamente la sola componente di cui alla lettera d) del suddetto comma 1, quindi non si renderà necessario adottare un nuovo provvedimento di riparto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 72.

Trattandosi di componente a fondo perduto, il maggior onere della disposizione in esame, è pari a 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto.

Gli effetti complessivi sui saldi di finanza pubblica della disposizione sono quantificati dalle seguenti tabelle:

Effetti sui saldi di finanza pubblica nel quinquennio 2022-26 (in milioni di euro)

	Indebitamento netto (1)	Fabbisogno (2)	Saldo netto da finanziare (2)
2022	150	1.650	1.650
2023	150	1.650	1.650
2024	150	1.650	1.650
2025	150	1.650	1.650
2026	150	1.650	1.650

(1) Derivanti dalla sola lettera b), il rifinanziamento del fondo 394/81 disposto dalla lettera a) non ha effetto sull'indebitamento netto

(2) Somma degli effetti della lettera a) e della lettera b)

Articolo 13

(Cabina di regia per l'internazionalizzazione e unificazione fondi ICE)

La norma, al **comma 1, lettera a)** numero 1) non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di una disposizione procedurale che aggiorna la composizione della Cabina di regia per l'internazionalizzazione. Si prevede che l'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge n. 98/2011, nel testo già vigente, precisa che la cabina di regia è istituita e opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti di detta cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il **numero 2) della lettera a)** non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta



di una disposizione procedurale, da considerare come parte essenziale di una riforma complessiva del sistema promozionale pubblico delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane.

La **lettera b)** prevede che il fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione di cui all'articolo 14, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sia incrementato di 1.000.000 euro per l'anno 2024, 63.722.329 euro per l'anno 2025, 69.322.329 euro per l'anno 2026, 73.722.329 euro per l'anno 2027, 76.322.329 euro per l'anno 2028 e 81.322.329 euro a decorrere dall'anno 2029.

Le abrogazioni di cui alle successive **lettere c), d) ed e)**, nell'ottica di una riforma complessiva del sistema promozionale pubblico delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, sono necessarie ad una più efficiente allocazione delle risorse iscritte in bilancio e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo II

Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese

Articolo 14

(Fondo di garanzia per le PMI)

Per le garanzie di cui all'articolo 13 del DL Liquidità (a valere, cioè, sul Fondo di garanzia per le PMI) l'estensione delle misure al 30 giugno 2022, è disposta dal comma 1, conformemente alla proroga del regime di cui al *Temporary Framework*, disposta dalla Commissione europea con il sesto emendamento al Quadro temporaneo.

Al fine di disporre la proroga del regime emergenziale nel rispetto delle logiche di *phasing out*, la disciplina derogatoria di cui alla lettera m), che consente alle imprese di accedere gratuitamente a finanziamenti fino a 30.000 euro con copertura al 90%, è prorogata attraverso un abbassamento della copertura della garanzia all'80% a partire dal 1° gennaio 2022.

Sempre in tale ottica, la disciplina derogatoria è prorogata con il ripristino, a partire dal 1° aprile 2022, del pagamento della commissione *una tantum*, già prevista dal regime ordinario. Viene, infatti, eliminata la gratuità della garanzia introdotta con il regime derogatorio, tanto con riferimento alle operazioni di cui alla lettera m), quanto con riferimento alle altre operazioni di cui all'articolo 13.

In particolare, come previsto dalle disposizioni operative da ultimo modificate con Decreto interministeriale del 13 maggio 2021, entro 3 mesi dalla data della delibera di ammissione del Consiglio di gestione, deve essere versata al Fondo una commissione *una tantum*. Ad eccezione di alcuni beneficiari finali, per i quali il pagamento della commissione è escluso, la misura della commissione *una tantum* è variabile in funzione della tipologia di operazione finanziaria garantita, della dimensione e della localizzazione del soggetto beneficiario finale ed è calcolata in percentuale sull'importo oggetto della garanzia diretta ovvero della riassicurazione ovvero della controgaranzia.

In proposito, si rappresenta che l'attuale gratuità della garanzia, inverandosi in un aiuto di Stato ritenuto ammissibile perché ricondotto sotto l'operatività del regime "*Aiuti di importo limitato*" (*Temporary Framework* par. 3.1) pesa sul relativo plafond, in termini di equivalente sovvenzione lordo, per l'intero valore nominale del finanziamento garantito, erodendo pertanto l'entità delle risorse destinabili ad altre forme di finanza agevolata, diverse dalle garanzie.

In virtù di tali modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2022, il Fondo erogherà le garanzie di cui all'articolo 13 dietro pagamento di una commissione (a partire dal 1° aprile 2022) e le PMI avranno accesso ad una garanzia con ridotta copertura, relativamente alle operazioni di cui alla lettera m), con conseguente minor aggravio sulle risorse del Fondo, ferme restando le altre condizioni favorevoli previste per garanzie concesse dal Fondo, quali: importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro, durata dei prestiti garantiti fino a 15 anni per lettera m) o 8 anni per le altre operazioni, rilascio della garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore e, per le operazioni lettera m), rimborso del capitale non prima di 24 mesi dalla concessione del finanziamento.

La garanzia di cui alla lettera m), in forza dell'articolo 13, comma 12-bis, del D.L. n. 23/2020, comprende anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per consentire il rilascio della garanzia anche agli enti anzidetti, e poiché l'articolo 13, comma 12-bis opera



nell'ambito di operatività dei finanziamenti garantiti di cui alla lettera m), prorogati al 30 giugno 2022, si prevede di estendere la misura fissando il termine al 30 giugno 2022, similmente a quanto previsto per la generalità degli altri beneficiari.

Viene quindi specificato che, a partire dal 1° luglio 2022, alle nuove domande di accesso al Fondo di garanzia per le PMI non saranno più applicate le condizioni di cui all'articolo 13 del DL Liquidità in applicazione del *Temporary Framework*. Tuttavia, non essendo nota al momento la disciplina comunitaria che sarà vigente nel secondo semestre del 2022 e, al contempo, essendo comunque necessario predisporre un regime del Fondo che garantisca, da un lato, il graduale *phasing out* dal regime emergenziale e un ritorno alla ordinaria operatività, e, dall'altro, la sufficienza degli stanziamenti a copertura delle perdite attese connesse all'operatività del Fondo per tutto il 2022, è previsto che, fino al 31 dicembre 2022, il Fondo continui ad operare con un regime intermedio in cui: a) pur tornando ad applicarsi il modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, è fatta salva l'ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione; b) per le operazioni finanziarie concesse a imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione del merito di credito del Fondo in relazione a esigenze connesse a fabbisogni di capitale circolante o di liquidità aziendale, la copertura passa dall'attuale 80 per cento al 60 per cento; c) l'importo massimo garantibile per singola impresa è pari a 5 milioni di euro.

La norma, inoltre novella l'articolo 2, comma 100, lettera a) L. 662/96 introducendo nuove disposizioni relative alle modalità di funzionamento e operatività del Fondo di garanzia per le PMI prevedendo che, a regime esso opererà entro un limite massimo di impegni assumibile, fissati annualmente dalla legge di bilancio, sulla base: a) di un piano annuale di attività, che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie e le relative stime di perdita attesa; b) del sistema dei limiti di rischio che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello stock in essere e delle operatività considerate ai fini della redazione del piano annuale di attività, la misura, in termini percentuali ed assoluti degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonché l'indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

In merito all'iter di approvazione e trasmissione della suddetta documentazione, è previsto che sia il Consiglio di gestione del Fondo a deliberare il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio, i quali sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del CIPESS.

Tanto premesso, la norma prevede che per il 2022 il limite massimo di impegni assumibili dal fondo sia pari ad euro 50.000 milioni di euro. Tale limite si cumula con gli impegni in essere e che il Gestore stima di assumere entro il 31 dicembre 2021, pari a complessivi 160.000 milioni di euro, con un conseguente limite cumulato, in termini di impegni massimi assumibili fino al 31 dicembre 2022, pari a 210.000 milioni di euro.

Inoltre, si prevede che, ai fini dell'efficace e costante monitoraggio dell'entità dei rischi di escussione delle garanzie pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo impatto sui saldi di bilancio funzionale alla redazione dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico, su base semestrale una relazione volta a fornire una panoramica dei volumi e della composizione del portafoglio e delle relative stime di rischio e su base almeno trimestrale, e in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante l'indicazione del numero di operazioni effettuate, dell'entità del finanziamento residuo e del garantito in essere, della stima di perdita attesa e della percentuale media di accantonamento a presidio del rischio relativi al trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel trimestre precedente.

Nelle seguenti tabelle riepilogative vengono sintetizzati i regimi di operatività del Fondo che troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2022, fino al graduale ritorno alla ordinaria operatività:



Finanziamenti garantiti				
Periodo	Ammontare massimo garantibile	% massima di copertura	Commissioni	Valutazione del merito di credito
Dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022	5 milioni di euro	80%	No	No
Dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022	5 milioni di euro	80%	Si	No
Dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022	5 milioni di euro	80% per investimenti 60% per liquidità (imprese in fascia 1 e 2 del modello di valutazione del rating)	Si	Si, con ammissione delle imprese di fascia 5

Finanziamenti garantiti fino a 30.000 euro				
Periodo	Finanziamento massimo garantibile	% massima di copertura	Commissioni	Valutazione del merito di credito
Dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022	30.000 euro	80%	No	No
Dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022	30.000 euro	80%	Si	No
Dal 1° luglio 2022	-	-	-	-

Infine, la norma dispone lo stanziamento previsto a copertura delle perdite attese stimate in relazione all'operatività del Fondo per il 2022 e ripartite su base pluriennale.

Nel corso del 2020 e nei primi sei mesi del 2021, il Fondo ha rilasciato garanzie per circa 148 miliardi di euro (pari al 6% del PIL), di cui 131 miliardi connessi esclusivamente all'operatività derogatoria introdotta sotto *Temporary Framework* (oltre l'88%), per circa 196 miliardi di finanziamenti a favore di PMI e *mid-cap*. In particolare, le operazioni a valore sull'articolo 13, comma 1, lettera m) - che in fase di prima implementazione ha consentito al Fondo di rilasciare garanzie al 100%, gratuitamente, su prestiti fino a 30.000 euro - riguardano circa 22 miliardi di euro del portafoglio garantito.

A legislazione vigente, a copertura pluriennale dell'operatività del Fondo, già insistono risorse per circa 25 miliardi di euro (derivanti sia da residui di cassa del Fondo, sia da stanziamenti a bilancio) e, considerata la perdita attesa sul portafoglio garantito, al 31.12.2021 pari a circa 22 miliardi di euro, sono stimate risorse libere da impegni pari a circa 3,4 miliardi di euro.

La misura del rifinanziamento è basata sulle stime del fabbisogno finanziario elaborate dal soggetto gestore sulla base delle disponibilità finanziarie e delle dinamiche degli impegni ipotizzabili in presenza delle condizioni previste dalla norma.

Il fabbisogno finanziario oggetto della presente norma è calcolato tenendo conto della stima delle disponibilità libere da impegni al 31/12/2021 (quantificate in circa 3,4 miliardi di euro) e della distribuzione delle perdite attese tra gli anni dal 2022 al 2027. Il fabbisogno complessivo ammonta a circa 3 miliardi di euro; in particolare, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è incrementata di 520 milioni di euro per il 2024, 1,7 miliardi di euro per il 2025, 650 milioni di euro per il 2026 e 130 milioni di euro per il 2027.

Articolo 15

(Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese)

La proposta proroga al 30 giugno 2022 il regime di *Temporary Framework*, in linea con il Quadro temporaneo, per le garanzie disposte dall'articolo 1 e 1-bis.1 del decreto-legge liquidità (i.e.: Garanzia Italia rilasciata da SACE S.p.A.).

In particolare, la proroga di Garanzia Italia garantisce la complementarietà della disciplina a favore delle *mid-*



cap che, a partire da maggio 2021, accedono a Garanzia Italia alle stesse condizioni derogatorie previste dall'articolo 13 del DL Liquidità per il Fondo di garanzia per le PMI (complementarietà assicurata dal richiamo, operato dall'articolo 1-bis.1, del decreto-legge Liquidità, all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del DL Liquidità).

Nel corso del 2020 e nei primi sei mesi del 2021, SACE S.p.A. ha rilasciato garanzie per circa 24 miliardi di euro, di cui circa 800 milioni a favore di PMI. L'esposizione garantita è pari a circa l'1,4% del PIL con importo medio del garantito per operazione pari a circa 9 milioni di euro.

Con il D.L. 73/2021 ("D.L. Sostegni Bis") il regime di Garanzia Italia è stato prorogato al 31 dicembre 2021, e la durata dei prestiti garantiti è stata estesa ad 8 anni, conformemente al Quadro Temporaneo.

In base alle stime interne del Dipartimento del Tesoro, la perdita attesa sul portafoglio di garanzie in essere al 30 giugno 2021 ammonta a circa 600 milioni di euro. La perdita attesa stimata è molto contenuta rispetto al Fondo PMI, in quanto:

- le imprese che accedono al fondo pagano un premio per le garanzie (flusso in entrata);
- in caso di fallimento di una controparte, l'eventuale recupero (flusso in entrata) è rilevante a differenza di PMI;
- la qualità media delle imprese di Garanzia Italia è più alta delle imprese del fondo PMI (miglior rating).

In proposito, si rammenta che a copertura dell'operatività legata a Garanzia Italia è stato costituito un Fondo con uno stanziamento pari a 29,3 miliardi di euro. In particolare, si rappresenta che al 30 giugno 2021, SACE S.p.A. ha stimato un assorbimento del Fondo a copertura di Garanzia Italia - stima definita sulla base delle operazioni in essere e delle previsioni di perdita attesa e relativi recuperi -, pari a circa 1,2 miliardi di euro. Pertanto, la dotazione di liquidità del Fondo Garanzia Italia risulta adeguata ad assicurare l'adempimento degli esborsi attesi.

La misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto opera nei limiti dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, come rifinanziato dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. e, in ogni caso, entro il plafond massimo di esposizione, pari ad euro 200 miliardi di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del DL Liquidità.

Articolo 16 **(Garanzia green)**

Il **comma 1** introduce una semplificazione dell'iter per la determinazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 160/2019 da destinare alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A., prevedendo l'inserimento del relativo importo nella legge di bilancio annuale, come già previsto dal comma 2 dell'articolo 64 D.L. 76/2020 ("D.L. Semplificazioni") con riferimento al plafond massimo di impegni assumibile da SACE S.p.A.

Al **comma 2**, è quindi indicato il predetto importo per l'anno 2022, pari a 565 milioni di euro, a copertura di un limite massimo di esposizione da parte di SACE S.p.A. pari a 3 miliardi di euro.

Nel 2020, anno di introduzione dell'operatività Green, sono stati deliberati 325 milioni di euro di impegni.

Nel corso del 2021, fino al 31 agosto, sono stati deliberati circa 1 miliardo di euro di impegni e si prevede (in base alle stime condivise da SACE S.p.A.) che a fine 2021 il totale delle operazioni deliberate ammonterà a circa 2,4/2,5 miliardi di euro (in linea con il plafond previsto per l'anno 2021, pari a 2,5 miliardi di euro). Sempre in base alle stime condivise da SACE S.p.A., per il 2022, anche a seguito di una maggiore domanda di coperture SACE green in relazione all'emissione di cauzioni relative alla realizzazione di progetti nell'ambito del PNRR, si propone l'innalzamento del plafond da 2,5 a 3 miliardi di euro, ed un conseguente stanziamento di risorse a copertura delle esposizioni assunte da SACE S.p.A.

In particolare, poiché per il 2021, ai fini della copertura dell'operatività Garanzie green, a fronte di un plafond massimo di impegni assumibili da SACE S.p.A. pari a 2,5 miliardi, sono stati destinati con la L. 178/2020 470 milioni di euro, l'incremento del plafond richiede un aumento delle risorse destinate alla medesima operatività a 565 milioni di euro, al fine di mantenere invariata la leva finanziaria.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché le risorse destinate a copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. insistono sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della



legge n. 160/2019, che per il 2022 stanziava complessivamente 1.420 milioni di euro da destinarsi alle diverse tipologie di operazioni finanziarie, tra cui rientrano le garanzie oggetto della disposizione.

Articolo 17

(Proroga dell'operatività straordinaria del fondo Gasparrini)

La disposizione è volta ad estendere temporalmente fino al 31 dicembre 2022 l'operatività delle misure di deroga all'ordinaria vocazione del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa (c.d. Gasparrini) di cui all'art. 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Sulla base delle stime formulate allo stato dal Gestore del Fondo (si veda la tabella in calce), la disponibilità del Fondo stesso al 31 agosto 2021 è pari a 253,173 milioni di euro.

Poiché i dati storici evidenziano un andamento decrescente, negli ultimi mesi, del numero di domande pervenute, verosimilmente anche per via della graduale ripresa economica, e un importo medio accantonato pari a circa 965 euro, si stima in circa 24 milioni di euro la disponibilità che verrà impegnata per l'anno 2022. Ciò posto, sulla base delle stime del Gestore, non si rende necessario un rifinanziamento della misura per garantire l'operatività per tutto l'anno 2022. Pertanto, la proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato per la finanza pubblica. Tenuto conto del profilo atteso degli esborsi correlati ai predetti accantonamenti, esborsi che si realizzano al termine del periodo di sospensione, si può stimare un effetto sul fabbisogno e sull'indebitamento netto pari a 12 milioni di euro nell'anno 2023 e 12 milioni nell'anno 2024.

REPORT DISPONIBILITA' del FONDO SOSPENSIONE MUTUI (situazione dal 15 novembre 2010 al 31 agosto 2021)	
	Situazione al 31 agosto 2021
Numero pratiche PERVENUTE	253.736
a. accettate	177.912
b. non accettate	75.824
Numero pratiche ACCETTATE	177.912
di cui:	
- agevolazione conclusa	9.768
- in liquidazione	9.987
- chiusa con liquidazione	108.419
A) Accantonamento previsto e/o effettuato per pratiche ACCETTATE	
- accettato (*)	171.827 mln €
di cui (**):	
- agevolazione conclusa	9.827 mln €
- in liquidazione	0,185 mln €
- chiusa con liquidazione	91,763 mln €
B) Disponibilità iniziale del Fondo Sospensione Mutui	425,000 mln €
DISPONIBILITA' del FONDO al 31 agosto 2021 (B - A)	253,173 mln €

Articolo 18

(Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese)

La modifica al comma 234 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 di cui alla lettera b) prevede di considerare tra gli attivi per la definizione del limite quello rilevato dal bilancio consolidato, nel caso di partecipazione all'operazione di una capogruppo tenuta alla redazione dello stesso. In merito si evidenzia che:

- sono state individuate tutte le imprese coinvolte nelle operazioni straordinarie rilevate dai dati del quadro RV della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2018 (oltre 7.000 imprese);
- per i medesimi soggetti si è provveduto ad estrarre dal database ORBIS (Bureau Van Dijk) il totale attivo sia dei bilanci consolidati ove presenti che del bilancio singolo per l'esercizio precedente alle operazioni (2017);
- si è proceduto ad una nuova elaborazione per stimare le DTA trasformabili considerando ove disponibile il dato dell'attivo consolidato mantenendo sempre la condizione di esclusione dell'attivo maggiore per singola operazione.

Per effetto di tale limite la variazione stimata rispetto alla proposta base risulta molto limitata.

In particolare, come conseguenza della modifica proposta, il totale attivo complessivo che considera anche



l'attivo consolidato presenta un incremento del 15% rispetto agli attivi in assenza di modifica. Tale incremento, però risulta limitato quasi del tutto dalla previsione di esclusione dell'importo massimo, facendo ritenere che la modifica richiesta sia rientrante nel livello di prudenzialità applicata agli effetti finanziari della norma originaria, non determinando variazioni degli effetti finanziari.

La disposizione che modifica il comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 introduce una modifica in materia di credito DTA per aggregazioni aziendali prevedendo la possibilità, per imprese facenti parte di un consolidato fiscale, di convertire in DTA le perdite del gruppo sempre nei limiti del 2% degli attivi escludendo il maggiore.

Utilizzando la medesima metodologia della relazione tecnica della norma originaria, la disposizione così modificata produce un maggior ammontare di DTA su perdite potenzialmente convertibili. Di fatto, però, il limite del 2% degli attivi, escludendo sempre il maggiore, per i soggetti interessati dalla modifica neutralizza quasi completamente tale ammontare aggiuntivo, non determinando ulteriori effetti rispetto a quelli stimati per la norma originaria.

La modifica al comma 238 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020, che allunga da uno a due anni dopo la data di acquisizione del controllo il tempo entro il quale deve essere realizzata l'operazione di fusione, scissione o conferimento d'azienda, non comporta ampliamenti dell'agevolazione e, dunque, non determina effetti finanziari.

Il prolungamento di operatività dello schema al 30 giugno 2022 con la modifica dei commi 233 e 238 e l'introduzione con la modifica di cui alla lettera a) di un limite in termini assoluti oltre a quello commisurato alla somma delle attività, all'ammontare delle DTA trasformabili in credito d'imposta di 500 milioni di euro comporta effetti stimati nella tabella di seguito riportata. Ai fini della stima, sono stati analizzati gli stessi dati utilizzati in sede di RT originaria applicando la medesima metodologia ed estendendo il periodo di validità della norma alle operazioni eseguite fino al 30 giugno 2022 alle quali è stato applicato l'ulteriore limite di 500 milioni di euro.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Credito di imposta conversione DTA	-771,9	-2.546,9	-693,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Minori quote deduzioni future DTA - IRES	0	540,3	470,6	401,2	401,2	401,2	401,2	401,2	401,2	401,2	401,2	-139,1	-69,3	0,0
Commissione DTA	308,8	555,6	138,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
IRRS deducibilità commissione DTA	0	-82,1	-112,6	26,4	15,8	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
IRAP deducibilità commissione DTA	0	-22,8	-30,6	8,6	4,7	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Totale	-463,1	-1.555,9	-227,4	436,3	421,8	401,2	401,2	401,2	401,2	401,2	401,2	-139,1	-69,3	0,0

in milioni di euro



Effetti differenziali rispetto a LdB 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Credito di imposta conversione DTA	0	-231,2	-693,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minori quote deduzioni future DTA - IRES	0	0,0	161,8	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	-69,3	0
Commissione DTA	0	92,5	138,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRRES deducibilità commissione DTA	0	0,0	-24,6	-26,4	15,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP deducibilità commissione DTA	0	0,0	-6,8	-7,1	4,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	-138,7	-424,4	59,0	113,0	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	-69,3	0

in milioni di euro

La disposizione, infine, elimina dalla misura agevolativa di cui all'articolo 11 del DL 34/2019 le operazioni effettuate nel 2022.

In base ai primi dati disponibili relativi alle operazioni straordinarie effettuate nell'anno di imposta 2019, è possibile rilevare i primi effetti della normativa agevolativa che prevede una soglia di esenzione per l'affrancamento del disavanzo con un totale affrancato gratuitamente pari a circa 471 milioni di euro. Si evidenzia come tale dato sia riferibile al primo anno di applicazione della norma e data la novità dell'agevolazione potrebbe portare con sé un effetto indotto dalla stessa e non essere rappresentativo del 2022. In un'ottica prudenziale e considerando la mancanza di informazioni su quali e quanti valori saranno oggetto di esenzione nelle operazioni del 2022, si ritiene opportuno considerare come effetti conseguenti alla modifica normativa il recupero di quanto già indicato nella relazione tecnica originaria.

Il recupero di imposta sostitutiva così determinato è pari a circa 5,5 milioni di euro al quale si aggiunge il recupero dei maggiori ammortamenti.

Gli effetti di competenza sono i seguenti:

Competenza	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Imposta sostitutiva	5,5	0	0	0	0	0
IRES	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	0
IRAP	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0
Totale	10,8	5,3	5,3	5,3	5,3	0

Milioni di euro

In termini finanziari, con un acconto del 75% ai fini IRES, dell'85% ai fini IRAP e considerando la rateizzazione dell'imposta sostitutiva, si hanno i seguenti effetti finanziari.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Imposta sostitutiva	0	1,65	2,2	1,65	0	0	0	0	0
IRES	0	0	8,05	4,6	4,6	4,6	4,6	-3,45	0
IRAP	0	0	1,48	0,8	0,8	0,8	0,8	-0,68	0
Totale	0	1,65	11,73	7,05	5,4	5,4	5,4	-4,13	0

Milioni di euro



Complessivamente la proposta normativa produce i seguenti effetti finanziari:

Effetto complessivo norma dta	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Credito di imposta conversione DTA	0	-231,20	-693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commissione DTA	0	92,5	138,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imposta sostitutiva	0,00	1,65	2,20	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRES	0	0	145,25	70,7	112,9	97,1	97,1	89,05	92,5	92,5	92,5	92,5	-69,3	0
IRAP	0	0	-5,32	-6,3	5,5	0,8	0,8	-0,68	0	0	0	0	0	0
Totale	0	-137,05	-412,67	66,05	118,4	97,9	97,9	88,37	92,5	92,5	92,5	92,5	-69,3	0

Milioni di euro

Articolo 19

(Incremento del limite annuo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale)

L'incremento a 2 milioni di euro annui, dal 2022 (a regime), del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, previsto dalla disposizione in commento, non determinerà effetti finanziari negativi per gli anni 2022 e successivi, per le seguenti considerazioni.

L'articolo 22 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ha elevato a 2 milioni di euro, per il solo anno 2021, l'importo massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale. La richiamata disposizione, secondo la relazione tecnica, avrebbe prodotto effetti finanziari negativi solo per il 2021, pari a 1.607,1 milioni di euro, così suddivisi in base all'imposta a cui si riferiscono i crediti.

Effetti finanziari negativi (milioni di euro)	
IVA	1.498,4
IRAP	10,8
IRES	95,9
IRPEF	2,0
Totale	1.607,1

In proposito, si evidenzia che l'incremento del limite in questione, in generale, non determina l'aumento dell'ammontare complessivo dei crediti tributari, ma ne agevola lo smobilizzo, in quanto consente ai contribuenti di utilizzarne in compensazione, tramite modello F24, un importo maggiore rispetto alla legislazione vigente e di richiedere il rimborso solo dell'eventuale eccedenza rispetto al limite compensabile. Considerato che l'erogazione dei rimborsi è in genere completata entro l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emergono i crediti, la possibilità di utilizzare in compensazione un maggiore ammontare di crediti (entro lo stesso anno di presentazione della dichiarazione) determina solo un'anticipazione di oneri finanziari per il primo anno di applicazione della disposizione.

A titolo esemplificativo, in vigenza del limite annuo di 700 mila euro, avremmo il seguente ammontare di crediti IVA utilizzati in compensazione tramite F24 oppure rimborsati:



LIMITE ANNUO DI COMPENSABILITA' a 700 mila euro										
Anno presentazione dichiarazione IVA	Anno di compensazione o rimborso del credito (Fabbisogno di spesa)									
	X			X+1			X+2			TOTALE
	Comp.ne	Rimb.	TOT	Comp.ne	Rimb.	TOT	Comp.ne	Rimb.	TOT	
X-1	0	50	50	0	0	0	0	0	0	
X	100	50	150	0	50	50	0	0	0	200
X+1	0	0	0	100	50	150	0	50	50	200
X+2	0	0	0	0	0	0	100	50	150	
Totale	100	100	200	100	100	200	100	100	200	

Incrementando il limite annuo di compensabilità a 2 milioni di euro dall'anno X, si avrebbe un incremento del fabbisogno di spesa solo per lo stesso anno X. Negli anni seguenti, pur in costanza del nuovo limite annuo di compensabilità, il fabbisogno di spesa ritornerebbe al livello osservato in vigore del precedente limite (inferiore).

LIMITE ANNUO DI COMPENSABILITA' 2 milioni di euro dall'anno X										
Anno presentazione dichiarazione IVA	Anno di compensazione o rimborso del credito (Fabbisogno di spesa)									
	X			X+1			X+2			TOTALE
	Comp.ne	Rimb.	TOT	Comp.ne	Rimb.	TOT	Comp.ne	Rimb.	TOT	
X-1	0	50	50	0	0	0	0	0	0	
X	125	50	175	0	25	25	0	0	0	200
X+1	0	0	0	125	50	175	0	25	25	200
X+2	0	0	0	0	0	0	125	50	175	
Totale	125	100	225	125	75	200	125	75	200	

Pertanto, la disposizione di cui al citato articolo 22 del DL n. 73 del 2021, applicabile solo al 2021, avrebbe determinato effetti finanziari positivi per gli anni 2022 e seguenti (non contemplati dalla relazione tecnica, pari agli effetti negativi rilevati per il 2021), in quanto dal 2022 il limite di cui trattasi sarebbe ritornato a 700 milioni di euro e quindi l'ammontare dei crediti compensabili si sarebbe ridotto, a causa dell'anticipato utilizzo dei crediti nel 2021.

Tali effetti positivi bilanciano, dal 2022, gli effetti negativi dell'incremento a 2 milioni di euro, a decorrere dal medesimo anno (dunque a regime), del limite dei crediti compensabili tramite modello F24 previsto dalla disposizione in commento, come da tabella seguente.

Effetti finanziari (milioni di euro)		dal 2022
Minore spesa derivante dal ritorno a 700 mila euro annui, dal 2022, del limite di compensabilità (art. 22 del DL n. 73 del 2021)	(+)	1.607,1
Maggiore spesa derivante dall'incremento a 2 milioni di euro annui, dal 2022, del limite di compensabilità	(-)	1.607,1
Effetto netto (neutro)	(=)	0,0

In altre parole, l'estensione a regime dal 2022 dello stesso limite applicabile nel 2021 non determina ulteriori effetti negativi dal 2022, che sono stati già scontati interamente il primo anno di applicazione dello stesso limite (il 2021) in relazione all'articolo 22 del DL n. 73 del 2021.

Titolo IV Lavoro, famiglia e politiche sociali Capo I



Riordino della disciplina del reddito di cittadinanza

Articolo 20

(Rifinanziamento reddito di cittadinanza)

La disposizione incrementa l'autorizzazione di spesa per il finanziamento della misura di sostegno al reddito denominata "Reddito di cittadinanza" di 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro annui per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028, 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. Dalla disposizione derivano pertanto corrispondenti oneri in termini di maggiore spesa per prestazioni.

L'incremento è finalizzato a stabilizzare in termini nominali l'autorizzazione di spesa dal 2022 al livello del 2021 stabilito a normativa vigente, anche a seguito dell'ultimo rifinanziamento effettuato con il DL n. 146/2021, come evidenziato di seguito.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
autorizzazione articolo 12, comma 1, DL n. 4/2019 a normativa vigente	8.784,9	7.719,6	7.720,0	7.720,5	7.721,4	7.722,1	7.722,6	7.723,4	7.723,2
rifinanziamento previsto dalla disposizione in esame		1.065,3	1.064,9	1.064,4	1.063,5	1.062,8	1.062,3	1.061,5	1.061,7
autorizzazione articolo 12, comma 1, DL n. 4/2019 rideterminata a seguito del rifinanziamento stabilito dalla disposizione in esame	8.784,9	8.784,9	8.784,9	8.784,9	8.784,9	8.784,9	8.784,9	8.784,9	8.784,9

(valori in mln di euro)

Il rifinanziamento strutturale previsto dell'autorizzazione di spesa in esame risulterebbe idoneo a garantire il riconoscimento delle prestazioni ai relativi beneficiari anche in proiezione prospettica e tenuto conto della presumibile evoluzione dei soggetti beneficiari.

Infatti, la media dei nuclei beneficiari degli ultimi tre mesi sostanzialmente consolidati (luglio, agosto e settembre) si attesta a circa 1,37 mln di nuclei beneficiari (in crescita progressiva in corso d'anno 2021 rispetto ai nuclei beneficiari a dicembre 2020 pari a 1,23 mln) per un importo medio mensile attorno a 548 euro. La proiezione su base annua della spesa degli attuali beneficiari si attesterebbe quindi a circa 9 mld annui. Il rifinanziamento effettuato che porta il livello dell'autorizzazione di spesa a 8,8 mld di euro annui circa risulterebbe pertanto congruo anche nell'ipotesi di un parziale incremento dei nuclei beneficiari negli ultimi mesi dell'anno tenuto conto sia dell'operare dell'istituto del mese di sospensione del beneficio ogni 18 mesi di percezione della prestazione, sia di un prevedibile progressivo miglioramento del contesto economico e sociale anche a seguito degli interventi complessivamente previsti dalla presente legge e, infine, anche per effetto delle misure di cui all'articolo 21 comunque finalizzate ad agevolare lo possibilità di reimpiego dei soggetti beneficiari di RdC.

Articolo 21

(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza)

L'articolo in esame prevede una serie di disposizioni in materia del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Il **comma 1 lettera a)** introduce un piano di controlli, definito annualmente dall'INPS, per la verifica dei beni patrimoniali detenuti all'estero e dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, anche ai fini della verifica dei requisiti per l'RdC.



Il piano sarà definito dall'INPS in collaborazione con MIps, con l'AdE, e con il supporto della GdF e del MAECI. Tale piano di controlli si aggiungerà al meccanismo vigente (commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 2) in base al quale i cittadini di Stati non appartenenti all'EU devono produrre apposita certificazione relativa ai requisiti patrimoniali e reddituali, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero. Dalla disposizione non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1 lettera b) punto 1) introduce l'impignorabilità del reddito di cittadinanza.

Il comma 1 lettera b) punto 2) anticipa l'obbligo di comunicazione della variazione della condizione occupazionale (avvio attività di impresa o lavoro autonomo) dagli attuali 30 giorni dopo l'inizio della stessa al giorno antecedente l'inizio. Essendo una disposizione di carattere procedurale non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1 lettera c) punti 1) e 2) associa la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) alla domanda di RdC. L'invio della DID all'ANPAL è a cura dell'INPS ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIU). La domanda di RdC priva di DID è improcedibile. Essendo una disposizione di carattere procedurale non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera c), punto 3) lett. a) prevede che la ricerca attiva del lavoro prevista come obbligo del percettore di RdC all'articolo 4, comma 8, del d.l. n. 4/2019, sia verificata presso il centro per l'impiego in presenza con frequenza almeno mensile e che, in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo, si applichi la decadenza dal beneficio.

Il comma 1 lettera c) punti 3), lettera b), e 4) ridefiniscono la disciplina dell'offerta congrua di lavoro riducendo da 3 a 2 il numero delle offerte congrue tra le quali il percettore di RdC è tenuto ad accettare l'offerta di lavoro e riducendo in linea generale da 100 a 80 i km entro cui la prima offerta è congrua (uniformandosi alla disciplina NASPI ed eliminando anche il riferimento temporale: attualmente 12 mesi), per la seconda offerta ovunque collocata nel territorio italiano e disciplinando espressamente l'ipotesi di offerta congrua per il lavoro a tempo determinato o a tempo parziale (non dista più di 80 km dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta). La disposizione è finalizzata a favorire l'occupabilità dei beneficiari del reddito.

Il comma 1 lettera c) punto 5) modifica il comma 13 dell'articolo 4 prevedendo che il patto per l'inclusione sociale preveda in ogni caso la frequenza almeno mensile in presenza presso i servizi di contrasto alla povertà al fine della verifica dei risultati raggiunti e del rispetto degli impegni assunti nell'ambito del progetto personalizzato e che, in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo, si applichi la decadenza dal beneficio.

Il comma 1 lettera c) punto 6) prevede l'obbligo per i comuni, nell'ambito dei PUC, di avvalersi di almeno un terzo dei beneficiari di RdC residenti (attualmente sussiste solo l'obbligo da parte dei beneficiari di RdC a fornire la propria disponibilità a partecipare ai PUC). La disposizione mira ad impiegare per lavori di pubblica utilità i percettori di reddito di cittadinanza senza aggravio per la finanza pubblica.

Il comma 1 lettera c) punto 7) prevede che patti per il lavoro e quelli per l'inclusione prevedono necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività e colloqui da svolgersi in presenza. Dalla disposizione non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1 lettera d) punto 1) rafforza il sistema di "precompilazione" delle domande di RdC, affinché siano automaticamente inseriti nelle stesse i dati già in possesso dell'Amministrazione (e quindi già verificati). L'obiettivo è inserire in modalità precompilata i dati dichiarati a fini ISEE e i dati già in possesso di INPS (Anagrafe tributaria, Anagrafe dei conti di gioco, del Catasto, del PRA, registro delle imbarcazioni da diporto etc...). Dalla disposizione potrebbero derivare minori spese in termini di oneri per rimborso delle prestazioni dei centri di assistenza fiscale che tuttavia per prudenza non vengono considerati.

Il comma 1 lettera d) punto 3) prevede che i comuni effettuino controlli a campione sui requisiti per il RdC dei nuclei familiari, sia al momento della presentazione della domanda, sia dopo l'erogazione del beneficio (per verificare la permanenza di quei requisiti). La disposizione è tesa ad un maggior controllo anche da parte dei Comuni sulla sussistenza dei requisiti per la prestazione e non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1 lettera d) punto 4) prevede che l'INPS verifichi ex-ante i dati anagrafici di residenza, di soggiorno e di cittadinanza e comunichi ai Comuni i casi "sospetti" per i necessari controlli prima del pagamento. I



Comuni verificano entro 120 giorni e il pagamento del beneficio è sospeso durante i 120 giorni decorsi i quali, il pagamento delle somme è comunque corrisposto. La disposizione consente di rendere più efficienti i controlli sui dati anagrafici evitando di gestire prestazioni indebite per l'Inps, pertanto dalla disposizione non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1 lettera e) prevede, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, integrata anche con i dati dei beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria messi a disposizione dall'INPS, prevede parità di accesso ai centri per l'impiego e ai soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e opera in cooperazione con il Portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. La disposizione ha carattere procedurale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1 lettera f) punti 1) e 2) estendono la revoca del beneficio del RdC in caso di condanna penale definitiva ad ulteriori reati rispetto a quelli già contemplati e prevedono l'obbligo di comunicazione all'INPS da parte della cancelleria del giudice delle sentenze che comportano la revoca del RdC. Dalla disposizione derivano minori oneri difficilmente quantificabili e prudentemente non considerati.

Il comma 1 lettera f) punto 3) include tra i casi di decadenza dal RdC la mancata presentazione del soggetto beneficiario presso il Centro per l'impiego nel termine da questo indicato. La disposizione è di natura procedurale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1 lettera g) punto 1) Riconosce gli incentivi alle assunzioni previsti dall'articolo 8 anche ai datori di lavoro che assumano percettori di RdC con contratto anche a tempo determinato o a tempo indeterminato anche parziale (attualmente solo contratti a tempo pieno e indeterminato). Attualmente, l'articolo 8, comma 1, del DL n. 4 del 2019 riconosce al datore di lavoro privato che assuma a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di RdC, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, entro determinati limiti indicati dalla norma (in particolare, tale esonero è riconosciuto nel limite dell'importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità. Nel caso di licenziamento del beneficiario di RdC effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo, salvo licenziamento per giusta causa o giustificato motivo). La disposizione estende l'incentivo anche ai datori di lavoro privati che assumono a tempo determinato. L'incentivo nella configurazione prevista, che ricalca nell'impianto la configurazione della normativa vigente, non prevede oneri finanziari aggiuntivi a carico dello Stato.

Il comma 1 lettera g) punto 2) riconosce alle agenzie per il lavoro, in caso di assunzione di beneficiari di RdC, a seguito di specifica attività di mediazione, un incentivo pari al 20% di quello previsto per i datori di lavoro. Dalla disposizione non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo l'incentivo per l'attività di intermediazione decurtato dall'incentivo previsto per il datore di lavoro.

Circa le attività di monitoraggio svolte dall'ANPAL le stesse devono essere svolte nell'ambito della vigente convenzione.

Il comma 2 dispone che, nelle more di apposita convenzione, l'INPS trasmetta al Ministero della Giustizia l'elenco dei soggetti beneficiari di RdC, ai fini della verifica dei soggetti che risultino condannati con sentenza passata in giudicato da meno di 10 anni per i reati che comportano la revoca del RdC. La misura agevola l'accertamento delle situazioni nelle quali va revocato dall'INPS il RdC e potrebbe comportare effetti positivi per la finanza pubblica che prudenzialmente non vengono considerati.

Nei **commi da 3 a 7** si prevede, rispetto alla normativa vigente, la riduzione ogni mese dell'importo del Reddito di Cittadinanza, della sola parte che integra il reddito familiare (quindi senza effetto sulla quota relativa a mutuo/affitto), di un valore costante pari a 5 euro. La riduzione opera fino al raggiungimento di una soglia di 300 euro moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all'art.2 comma 4 della L.26/2019. La riduzione parte dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un'offerta congrua di lavoro. La riduzione dell'importo mensile di 5 euro prevista dalla norma presumibilmente porterà ad una diminuzione della spesa complessiva per il Reddito di Cittadinanza. Tale minor onere non è però quantificabile in quanto non si hanno a disposizione dati sull'offerte di lavoro congrue, accettate e non accettate e può essere riscontrato solo a posteriori.



Il **comma 8** modifica la disciplina dell'offerta congrua di lavoro prevedendo che la soglia retributiva minima (attualmente pari al 10% rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione) sia parametrata al beneficio mensile massimo fruibile (ovvero 10% rispetto al beneficio mensile massimo fruibile da un solo individuo) e riproporzionata in base all'orario di lavoro previsto nel contratto individuale di lavoro. La disposizione è di natura procedurale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 9** prevede l'integrazione del decreto di cui all'articolo 6 comma 1 del DL 4/2019 ai fini dell'applicazione del comma 1 lettera e).

Il **comma 10** prevede che l'INPS effettui una specifica attività di monitoraggio a cadenza trimestrale e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 7. Qualora dalla predetta attività di monitoraggio siano annualmente accertati, tramite la procedura della Conferenza di servizi, minori oneri anche in via prospettica ascrivibili all'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi da 3 a 7 i quali possano trovare, anche parzialmente, riscontro, sulla base degli andamenti della complessiva spesa, in una effettiva corrispondente minore esigenza finanziaria rispetto all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del DL n. 4/2019 la disposizione stabilisce che tali correlate accertate risorse possano essere destinate ad interventi di politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo n. 150/2015.

Dal complesso delle disposizioni di cui ai **commi da 3 a 10** non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Pertanto a conclusione, dall'articolo in esame (comma 1 - comma 10) non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, operando in ogni caso la clausola di salvaguardia di cui al **comma 11** che sancisce che le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dalla disposizione in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 22

(Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego)

Comma 1 Al fine di permettere l'incremento delle dotazioni organiche dei centri per l'impiego disposto dall'art. 1, comma 258, della legge n. 145 del 2018, nonché dall'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, è necessario provvedere alla copertura dei conseguenti maggiori oneri di funzionamento, che lo stesso art. 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019 ha rinviato a successivi provvedimenti a decorrere dal 2021. Con l'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono stati coperti i maggiori oneri per il solo 2021, stimati in 70 milioni di euro, pari al 15% del costo del nuovo personale, essendo stata complessivamente autorizzata per l'assunzione del medesimo personale una spesa di 464 milioni di euro a decorrere dal 2021. Considerata pertanto la previsione per il 2021, appare pertanto congrua una spesa di 70 milioni di euro a decorrere dal 2022.

Il **comma 2** autorizza a decorrere dall'anno 2022 la spesa nel limite di 20 milioni di euro per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego derivanti dalle attività connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione.

Capo II

Pensioni

Articolo 23

(Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata)

Comma 1. La disposizione è diretta a modificare la disciplina per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021 dall'articolo 14 decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, originariamente definita "pensione quota 100".

In particolare, la misura viene estesa all'anno 2022 con requisiti rideterminati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti.



La disposizione reca misure di necessario coordinamento volte ad adeguare la disciplina vigente ai nuovi requisiti disciplinati per il 2022, in particolare in materia di cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti (art. 14, comma 2 del d.l. n. 4/2019), di divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui (art. 14, comma 3 del d.l. n. 4/2019), di collocamento a riposo d'ufficio per i dipendenti pubblici (art. 14, comma 6, del d.l. n. 4/2019), di conseguimento della pensione per il personale del comparto scuola e AFAM (art. 14, comma 7, del d.l. n. 4/2019), di fondi di solidarietà bilaterali (art. 22 del d.l. n. 4/2019) e di corresponsione del TFS (art. 23 del d.l. n. 4/2019) al fine di evitare l'insorgenza di nuovi e maggiori oneri.

Sulla base della stima dei potenziali soggetti interessati, di una distribuzione comunque prudenziale delle adesioni e degli accessi al pensionamento, di un importo medio annuo di pensione pari a circa 26.000 euro derivano i seguenti maggiori oneri che tengono conto anche degli oneri per anticipo di TFR per i lavoratori dipendenti del settore privato per le aziende sopra 50 dipendenti per i quali la prestazione è a carico della finanza pubblica.

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (migliaia di unità)	Oneri(+)/risparmi(-) pensionistici	Oneri(+)/risparmi(-) TFR	Oneri(+)/risparmi(-) TFR	Oneri(+)/risparmi(-) oneri complessivi
		(milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	(milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	(milioni di euro al netto degli effetti fiscali)	(milioni di euro al netto degli effetti fiscali)
2022	16,8	129	62,2	46,7	175,7
2023	23,5	656	31	23,3	679,3
2024	15,1	566	-30,9	-23,2	542,8
2025	5,5	318	-40,6	-30,5	287,5
2026	1	13	-19,2	-14,4	-1,4

Comma 2. Dalla disposizione in esame derivano i seguenti effetti positivi per la finanza pubblica.

Minori oneri/effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro	
2022	9,2
2023	0,9
2024	1.819,6
2025	2.791,2
2026	3.852,2
2027	3.364,5
2028	3.859,5
2029	3.849,5
2030	3.841,5
2031	3.831,5
dal 2032	3.931,5

Articolo 24

(Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi)

La disposizione prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro per l'anno 2024, destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle predette risorse.

Dalla disposizione derivano pertanto maggiori oneri per 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di



euro per l'anno 2023 e per 200 milioni di euro per l'anno 2024.

Articolo 25

(Modifica della normativa sull'APE sociale)

La disposizione, al comma 1, lett. a), prevede di rinnovare l'APE sociale fino al 2022.

Il comma 1, lett. b), prevede l'eliminazione, ai fini dell'accesso alla misura, della condizione che siano passati 3 mesi dalla fine del godimento dell'intera prestazione previdenziale di disoccupazione (NASPI) di cui alla lettera a) del comma 179 della L. 232/2016.

Il comma 1, lett. c), estende l'accesso alla misura ad altre categorie professionali, mediante l'integrazione dell'elenco dei codici di professioni individuati come rideterminato dal relativo allegato alla presente legge

Il comma 2 prevede il conseguente incremento dell'autorizzazione di spesa per la proroga in esame relativa al 2022. Trattasi, infatti, di beneficio riconosciuto nell'ambito del limite di spesa complessivamente programmato. Di seguito è indicato il procedimento per la determinazione dell'incremento dell'autorizzazione di spesa in esame.

	(valori in mln di euro)						
	(maggiore spesa per la finanza pubblica)						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
prestazione c.d. "ape sociale" - PROROGA SOLO 2022							
Incremento autorizzazione spesa "ape sociale" PROROGA SOLO PER 2022	141,4	275,0	247,6	185,2	104,5	16,9	0,0

Per l'eliminazione della condizione che siano passati 3 mesi dalla fine del godimento dell'intera prestazione previdenziale di disoccupazione (NASPI) di cui alla lettera a) del comma 179 della L. n. 232/2016 si è stimato, sulla base degli andamenti storici e delle evidenze amministrative relative alla specifica tipologia di soggetti, l'accesso di circa 1.500 soggetti.

Per quanto attiene l'integrazione di alcuni codici di professioni sia sulla base degli indicatori di gravosità determinati dall'INAIL che sulla base delle domande di Ape respinte riferibili ad attività affini a quelle attualmente presenti nelle attuali categorie dei gravosi si è stimato l'accesso di ulteriori circa 1.700 soggetti (anche in questo caso le valutazioni sono state effettuate sulla base delle informazioni desunte dalle liquidazioni storiche relative ai soli gravosi e degli ultimi elementi di monitoraggio. Dall'analisi della numerosità dei collettivi distinti per codice professione con età compresa tra 56 e 63 forniti dall'ISTAT e da ulteriori analisi condotte sulle comunicazioni obbligatorie è stato desunto, il rapporto tra numero di soggetti con codici di professioni già previsti dall'attuale normativa e i nuovi codici. Nell'ipotesi che la propensione all'accesso all'indennità rimanga simile a quella rilevata nel passato si è stimato che la revisione dei codici delle professioni porterebbe ad un incremento delle liquidazioni della categoria in esame di circa il 120%). Per la proroga 2022 della prestazione si è stimato l'accesso di circa 18.000 soggetti, determinati sulla base degli andamenti storici e tenuto conto del venir meno del canale di accesso al pensionamento con 62 anni di età e 38 anni di contributi (in luogo del quale sono previsti requisiti più elevati e pari a 64 anni di età e 38 anni di contributi)

Complessivamente, pertanto, si stima un accesso alla prestazione c.d. "ape sociale" per il 2022 per circa 21.200 soggetti.

Articolo 26

(Opzione donna)

L'articolo 16 del dl 4/2019 ha riaperto la possibilità di optare per il regime sperimentale (precedentemente chiuso) alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi (almeno 35 anni) entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data. In particolare, la norma al comma 1 indica i seguenti requisiti anagrafici:

- almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti;
- almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome.

Il regime delle decorrenze prevede un differimento pari a 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome) dalla maturazione del requisito.

Successivamente, l'articolo 1 comma 476 della Legge 160/2019 ha esteso l'esercizio del diritto all'opzione prorogando i termini per la maturazione dei requisiti previsti dal dl 4/2019 fino al 31 dicembre 2019. Infine, l'articolo 1 comma 336 della Legge 178/2020 ha esteso il diritto all'opzione con una nuova proroga dei termini



fino al 31 dicembre 2020.

La disposizione in esame prevede di estendere la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2021.

Le valutazioni sono state effettuate sulla base delle risultanze dei monitoraggi predisposti dalla DC Pensioni dell'INPS.

Si ricorda che l'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004 consentiva di accedere al regime sperimentale alle lavoratrici che maturavano i requisiti minimi e la decorrenza entro il 31.12.2015.

Si osserva che la proroga del regime sperimentale concessa dalla L. 208/2015 aveva le seguenti peculiarità:

- i requisiti anagrafici e contributivi rimanevano inalterati rispetto alla normativa originaria;
- veniva consentito il pensionamento anche a coloro che avevano maturato il requisito precedentemente al 1° gennaio 2015, ma che per effetto del regime delle decorrenze sarebbero usciti a partire dal 1° gennaio 2016;
- l'eliminazione della speranza di vita scattata nel 2013 (tre mesi) incrementava di un quarto la generazione delle lavoratrici che maturavano il diritto alla maturazione del solo requisito di età (avendo già maturato il requisito di anzianità).

La proroga introdotta dal dl. 4/2019, così come modificato dalla Legge 160/2019 ha invece le seguenti caratteristiche:

- il requisito contributivo è inalterato mentre il requisito anagrafico è incrementato di un anno;
- viene consentito il pensionamento a coloro che maturano il requisito anagrafico e contributivo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2019;
- il regime delle decorrenze ed il sistema di calcolo della prestazione sono quelli previsti dall'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004.

Alla data di oggi può ritenersi conclusa la proroga introdotta dalla L. 208/2015; ad essa hanno aderito circa 31.500 lavoratrici (16.200 del settore privato, 7.700 del settore pubblico e 7.600 lavoratrici autonome). Ovviamente a tale numerosità vanno aggiunte le oltre 60.000 pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2015 relative alla sperimentazione originaria.

Il monitoraggio presentato a settembre u.s. sulla norma introdotta dal dl 4/2019, che include senza possibilità di distinzione le prestazioni erogate secondo l'estensione concessa dalla Legge n.160/2019, evidenzia fino ad ora un numero stimabile in circa 52.400 lavoratrici aderenti (il numero risulterà necessariamente in crescita sulla base dei monitoraggi successivi), ripartite tra 32.200 lavoratrici dipendenti da privati, 9.100 del settore pubblico e 11.100 autonome.

Complessivamente si può stimare dall'inizio dell'introduzione della possibilità di pensionamento in esame, dapprima sperimentale e poi oggetto di successive proroghe, un accesso al pensionamento per circa 150.000 lavoratrici con conseguente onere previdenziale a carico della finanza pubblica per l'accesso al pensionamento in via significativamente anticipata.

Si consideri inoltre che la proposta normativa:

- consente l'accesso al regime sperimentale per le lavoratrici che maturano i requisiti nel corso dell'anno 2021;
- implica che, dato il regime delle decorrenze per le lavoratrici autonome, la prima decorrenza utile sarà il 1° agosto 2022 e potranno uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi cinque mesi dell'anno 2021.

Quindi sulla base delle distribuzioni delle posizioni assicurative per età ed anzianità contributiva e dell'andamento storico dei pensionamenti registrati nel regime sperimentale fino a settembre 2021, desumibili dai monitoraggi previsti per legge, sono stati considerati i seguenti contingenti numerici:

- numero di lavoratrici dipendenti del settore privato che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi tra il 1.1.2021 ed il 31.12.2021 pari a 17.000 unità;
- numero di lavoratrici dipendenti del settore pubblico che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi tra il 1.1.2021 ed il 31.12.2021 pari a 5.000 unità;
- numero di lavoratrici autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi tra il 1.1.2021 ed il 31.12.2021 pari a 7.500 unità.

La distribuzione delle decorrenze è stata stimata dai dati di monitoraggio, così come il numero medio di mesi



di anticipo rispetto al requisito ordinario, pari a 52 mesi per le lavoratrici dipendenti e 47 per le autonome. In coerenza con le prestazioni liquidate nel regime sperimentale negli ultimi tre anni si è inoltre ipotizzato:

- un importo medio della pensione contributiva di 1.100 euro mensili per le lavoratrici dipendenti da privati (a fronte di una rilevazione di 1.070), di 1.250 euro mensili per le dipendenti del settore pubblico (1.250 euro rilevato) e di 810 euro mensili per le lavoratrici autonome (800 euro rilevato);
- una riduzione degli importi medi di pensione per effetto del calcolo contributivo mediamente pari al 6% per le lavoratrici dipendenti e al 13% per le lavoratrici autonome.

Nella tabella seguente è riportata la stima degli effetti finanziari complessivi.

**Maggiore spesa per le lavoratrici dipendenti del settore privato,
pubblico e autonome che maturano i requisiti anagrafici
e contributivi entro il 31 dicembre 2021**

(valori in mln di euro)

Anno	Maggiore numero di (mgl. di unità)	Onere (+) /risparmio (-) Pensioni (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	Onere (+) /risparmio (-) TFS (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	Onere (+) /risparmio (-) TFS (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)	Onere (+) /risparmio (-) Totale (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	Onere (+) /risparmio (-) Totale (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)
2022	17,0	111,2	0,0		111,2	111,2
2023	28,2	317,3	0,0		317,3	317,3
2024	29,1	384,6	115,1	95,5	499,7	480,1
2025	24,2	383,4	78,4	65,1	461,8	448,5
2026	15,0	243,8	29,5	24,5	273,3	268,3
2027	7,6	160,3	6,3	5,2	166,6	165,5
2028	1,1	57,0	-28,9	-24,0	28,1	33,0
2029	0,0	-30,1	-121,9	-101,2	-152,0	-131,3

Articolo 27

(Istituzione di un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Istituisce un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, finalizzato all'adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del relativo regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso l'introduzione di misure compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo, nonché integrative delle forme pensionistiche complementari, alle quali sono destinate almeno il 50% delle risorse.

La disposizione comporta un onere pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Articolo 28

(Applicazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092)

L'intervento estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile l'applicazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, in attuazione dell'interpretazione delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, contenuta nelle sentenze nn. 1 e 12 del 2021, secondo cui la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, in favore del personale militare cessato dal servizio e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 18 anni, va calcolata tenendo conto



dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. Si tratta di una interpretazione che rende attuale la mancata espressa estensione al personale della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, applicato al medesimo personale, già militare, fino alla legge di riforma dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (legge 1° aprile 1981, n. 121). La predetta mancata estensione, inoltre, non troverebbe giustificazione nemmeno nella natura non militare del personale escluso in quanto lo stesso art. 61 del D.P.R. del 1973, estende l'efficacia del citato art. 54 al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, entrambi ad ordinamento civile.

Per la quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione (Polizia di Stato e Polizia penitenziaria) è stato fatto ricorso ai seguenti criteri, considerando quattro qualifiche rappresentative dei ruoli:

- è stata fatta una distinzione tra il personale interessato dalla prima sentenza n. 1 del 2021 delle Sezioni Riunite (>15 e <18 anni al 31/12/1995) e quello interessato dalla seconda sentenza n. 12 del 2021 (<15 anni al 31/12/1995);
- per queste due distinte categorie è stato calcolato l'incremento medio della pensione per effetto dell'applicazione della percentuale del 2,44%, anziché quella vigente;
- per la determinazione dell'incremento per il personale già cessato è stato ridotto l'incremento medio annuale considerato per le cessazioni dal 2022, sulla base della percentuale media calcolata considerando gli aumenti retributivi intervenuti dal 1996 ad oggi;
- è stato calcolato l'onere per le due categorie, relativo al decennio 2022/2031, considerando sia i pensionamenti dal 2022, sia l'onere relativo al personale cessato entro il 2021.

RIEPILOGO ONERE PER ANNO PER APPLICAZIONE ART. 54 D.P.R. 1092/1973										
Anno	Onere 2022	Onere 2023	Onere 2024	Onere 2025	Onere 2026	Onere 2027	Onere 2028	Onere 2029	Onere 2030	Onere 2031
2022	€ 28.214.311,28	€ 28.214.311,28	€ 28.214.311,28	€ 28.214.311,28	€ 28.214.311,28	€ 28.214.311,28	€ 28.214.311,28	€ 28.214.311,28	€ 28.214.311,28	€ 28.214.311,28
2023	€ -	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40
2024	€ -	€ -	€ 4.236.948,89	€ 4.236.948,89	€ 4.236.948,89	€ 4.236.948,89	€ 4.236.948,89	€ 4.236.948,89	€ 4.236.948,89	€ 4.236.948,89
2025	€ -	€ -	€ -	€ 3.075.776,91	€ 3.075.776,91	€ 3.075.776,91	€ 3.075.776,91	€ 3.075.776,91	€ 3.075.776,91	€ 3.075.776,91
2026	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.159.886,95	€ 3.159.886,95	€ 3.159.886,95	€ 3.159.886,95	€ 3.159.886,95	€ 3.159.886,95
2027	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.386.977,78	€ 3.386.977,78	€ 3.386.977,78	€ 3.386.977,78	€ 3.386.977,78
2028	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.861.233,69	€ 2.861.233,69	€ 2.861.233,69	€ 2.861.233,69
2029	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.678.365,75	€ 2.678.365,75	€ 2.678.365,75
2030	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.794.442,72	€ 2.794.442,72
2031	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.746.801,31
TOTALI	€ 28.214.311,28	€ 32.527.982,68	€ 36.764.931,58	€ 39.840.708,49	€ 43.000.595,44	€ 46.387.573,22	€ 49.248.806,91	€ 51.927.172,65	€ 54.721.615,38	€ 57.468.416,68

La disposizione comporta oneri valutati in 28.214.312 euro per l'anno 2022, 32.527.983 euro per l'anno 2023, 36.764.932 per l'anno 2024, 39.840.709 euro per l'anno 2025, 43.000.596 euro per l'anno 2026, 46.384.574 euro per l'anno 2027, 49.248.807 per l'anno 2028, 51.927.173 per l'anno 2029, 54.721.616 per l'anno 2030 e 57.468.417 euro a decorrere dall'anno 2031.

Articolo 29

(Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti)

La disposizione in esame prevede il passaggio, a partire dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) in regime di sostitutività delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Il passaggio prevede l'iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Inps (FPLD), con evidenza contabili separata, dei soggetti già assicurati alla gestione sostitutiva dell'INPGI.

Le regole della suddetta gestione sostitutiva sono uniformate a quelle del FPLD a partire dalla stessa data con il criterio del pro-rata. In particolare, per i lavoratori già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI, l'importo della pensione viene calcolato, per le quote corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, applicando, nel calcolo le regole vigenti nella medesima gestione sostitutiva, mentre per la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive dopo il 1° luglio 2022 le regole vigenti per il FPLD. Restano acquisiti i diritti al pensionamento maturati prima del 30 giugno 2022 nella gestione sostitutiva



dell'INPGI anche se non previsti nel FPLD.

Con riferimento ai dati del 2020, gli iscritti alla gestione sostitutiva dell'INPGI sono circa 29.000, mentre il numero di contribuenti nello stesso anno è pari a circa 16.500 con una retribuzione media di circa 59.000 euro. Nel periodo 2008-2020 a fronte di un numero di iscritti quasi costante si è registrata una contrazione dei contribuenti di circa il 19% con una contrazione dell'imponibile retributivo di circa il 21%.

- Tali andamenti hanno creato uno squilibrio finanziario che ha costretto la cassa previdenziale dei giornalisti a modificare progressivamente i requisiti pensionistici, un tempo più favorevoli per i propri iscritti, fino a uniformarli a quelli previsti dalla riforma del 2011 dalla cd legge Fornero per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti all'INPS.
- Ad oggi, i requisiti dall'INPGI prevedono l'accesso al pensionamento con la vecchiaia all'età di 67 anni e 20 anni di contributi e indipendentemente dall'età con i 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne di anzianità contributiva. Dunque, almeno per quanto riguarda i lavoratori senza contribuzione al 31 dicembre 1995, i requisiti sono praticamente allineati a quelli del FPLD. Tuttavia, l'Istituto prevede tuttora un requisito di accesso alla pensione di anzianità con 40 anni di contributi e 5 mesi di anzianità contributiva (anzianità da maturarsi tutta nella gestione sostitutiva) e almeno 62 anni e 5 mesi di età con degli abbattimenti sul calcolo della pensione. Possono pertanto accedere al pensionamento nella gestione sostitutiva INPGI i lavoratori che risultano aver acquisito alla data del 31 dicembre 2016:
 - 62 anni d'età con almeno 35 anni di contribuzione;
 - almeno 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età;
 - 57 anni d'età con almeno 35 anni di contribuzione con abbattimenti sul calcolo della pensione.
- Nel FPLD invece esistono dei requisiti agevolati per particolari categorie di lavoratori che nel passaggio della gestione sarebbero garantiti anche agli iscritti della stessa, come ad esempio "Quota 100", "Opzione donna" e le discipline speciali applicabili ai lavoratori cd "precoci" o impegnati in lavorazioni usuranti. L'APE sociale e i lavoratori precoci sono invece istituti non esclusi per la gestione sostitutiva.
- Dunque, agli iscritti INPGI si applica già la quasi totalità delle prestazioni previste per i lavoratori assicurati presso l'INPS. Le uniche prestazioni di rilievo non previste nel regime INPGI e che, quindi, potrebbero generare un aumento di spesa sono rappresentate dalla possibilità di pensionamento anticipato attraverso le cosiddette "Quota 100" e "Opzione donna". Per quanto riguarda il pensionamento con "Quota 100", va evidenziato che tale forma di pensionamento anticipato – introdotto nel sistema generale nel 2019, in via sperimentale per tre anni – è destinato a cessare i suoi effetti con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2021. In ogni caso, con i medesimi requisiti di età e contributivi anche i giornalisti iscritti all'INPGI potevano accedere al pensionamento anticipato. Infatti, nel regime INPGI, il giornalista che a fine 2016 vantava almeno 57 anni di età e 35 anni di contribuzione poteva accedere alla pensione anticipata anche negli anni successivi. Di conseguenza, tali soggetti avrebbero oggi i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata con "Quota 100" e non costituirebbero un'ulteriore platea di assicurati prepensionabili.

Riguardo, invece, ad "Opzione donna" va rilevato che la tipologia di pensionamento risulta talmente penalizzante nel calcolo, prevedendo il regime INPGI il calcolo retributivo fino a tutto il 2016, che il ricorso a tale forma di pensionamento – anche nel caso venisse prorogata per i periodi successivi al 2021 – sarebbe verosimilmente residuale. Peraltro, il numero delle giornaliste con più di 58 anni e 35 anni di contribuzione è esiguo e l'eventuale aumento di spesa sarebbe trascurabile. Per quanto riguarda invece le prestazioni di favore per i lavoratori c.d. precoci o che svolgono lavori usuranti, i giornalisti con rapporto di lavoro dipendente non rientrano in tali fattispecie: accedono alla professione solo attraverso un percorso di praticantato effettuato oggi alla fine di un percorso di studio universitario, mentre il lavoro giornalistico non è classificato tra quelli usuranti. Dal punto di vista della pensione ai superstiti le regole dell'INPGI sono più favorevoli rispetto a quelle del FPLD; pertanto il passaggio all'INPS genera una minor spesa pensionistica.

Dalle considerazioni effettuate si può ritenere prudenzialmente che la minor spesa pensionistica per il superamento del canale di uscita per pensionamento anticipato a 62 anni e 5 mesi e 40 anni e 5 mesi di contributi e per le diverse regole delle prestazioni ai superstiti compensi le maggiori spese pensionistiche per i canali di



uscita potenzialmente utilizzabili nel FPLD.

Dal lato della contribuzione, la gestione sostitutiva INPGI ha una aliquota di contribuzione IVS allineata a quella del Fondo pensione lavoratori dipendenti 33% (di cui 9,19% a carico del lavoratore).

A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni (non serve) sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 31 dicembre 2021. Dal 1° gennaio 2024 rientrano nella normativa vigente per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al FPLD.

Dal lato delle assicurazioni minori, si registra un sostanziale allineamento tra la gestione sostitutiva e le gestioni Inps afferenti con eccezione dell'assicurazione contro la disoccupazione che prevede la stessa aliquota contributiva 1,61% (1,40% aggiuntiva per i rapporti a tempo determinato), ma prestazioni sostanzialmente diverse. Attualmente l'indennità di disoccupazione INPGI risulta pari al 60% della retribuzione media degli ultimi dodici mesi lavorati entro il limite del massimale dell'indennità di disoccupazione (per il 2021 pari a 1.745,30 euro). Per quanto riguarda la durata, nel caso di contributi settimanali accreditati nell'ultimo biennio compresi tra 13 e 51 l'indennità di disoccupazione ordinaria viene corrisposta per un periodo corrispondente ai giorni di effettiva durata del rapporto di lavoro, con un massimo di giorni indennizzabili pari a 360, mentre nel caso risultino accreditati almeno 52 contributi settimanali, l'iscritto ha diritto al sussidio ordinario per una durata massima di 360 giorni e al sussidio straordinario per ulteriori 360 giorni. A decorrere dal 181° giorno, l'indennità giornaliera di disoccupazione è progressivamente ridotta del 5% ogni 30 giorni, fino ad una percentuale del 50%. Le contribuzioni figurative possono essere riconosciute solo sui trattamenti ordinari (quindi al massimo per 12 mesi), e la retribuzione massima di riferimento per l'accredito ammonta nel 2021 a 3.381 euro mensili.

Per quanto riguarda invece l'indennità prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS (NASpI), essa è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento pari a 1.227,55 euro per il 2021, mentre se la retribuzione media è superiore al predetto importo la misura della prestazione è pari al 75% dell'importo di riferimento sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo. In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare un limite massimo (pari per il 2021 a 1.335,40 euro). Per quanto attiene alla durata della NASpI, essa viene erogata mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni, e la sua misura decresce del 3% ogni mese a partire dal 4° mese di erogazione.

Ai fini della determinazione degli effetti finanziari dovuti al passaggio dall'indennità di disoccupazione (ordinaria e straordinaria) INPGI alla NASpI a partire dal 2024, si è presa a riferimento la generazione di licenziati INPGI del 2019, dalla quale sono stati ricavati i valori medi di riferimento utili per la stima. Quindi sono state poste a confronto le spese per prestazioni e per contribuzioni figurative dei due diversi regimi, utilizzando per il calcolo dell'importo NASpI lo stesso parametro retributivo della prestazione INPGI, ed ipotizzando per entrambe le indennità la medesima durata, pari all'effettiva durata della generazione di riferimento, mentre per il decalage si è tenuto conto delle diverse discipline previste.

Nel prospetto che segue sono riportati i parametri medi di riferimento utilizzati per la proiezione, ricavati dai calcoli effettuati sulla generazione di riferimento.

	numero nuovi trattamenti	durata media teorica	durata media effettiva	prima prestazione media	retribuzione media mensile	ctr fig.medio mensile	n. medio mesi coperti da ctr fig.
DIS-INPGI	530	22	14	1.500	3.000	860	14
NASPI				1.335		617	9

Ai fini della determinazione degli effetti finanziari si è fatto riferimento al documento del bilancio tecnico della gestione sostitutiva INPGI presentato in data 22 giugno 2021 al consiglio di amministrazione dello stesso Istituto.

A partire dalle previsioni in esso contenute si stimano gli effetti finanziari del trasferimento al FPLD della gestione previdenziale INPGI decurtando degli effetti del saldo totale gli effetti finanziari delle proposte di riforma mai applicate i cui effetti sono contenuti nelle stime dal bilancio tecnico.



*Effetti finanziari passaggio della gestione sostitutiva Inpgi nel FPLD Inps
(- effetti negativi; + effetti positivi – in milioni di euro)*

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Disavanzo di esercizio INPGI		-110,5	-234	-239	-252	-253	-273	-273	-282	-287	-294
Effetto passaggio Naspi	<i>prestazioni</i>			0,7	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	<i>contrib. figur.</i>			0,6	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Effetto totale		-110,5	-234	-237,7	-251,2	-252,4	-272,4	-272,4	-281,4	-286,4	-293,4
Risorse disponibili ai sensi dell'art. 16-quinquies, comma 2 del DL 34/2019			159	163	167	171	175	179	183	187	191
Differenza		-110,5	-75	-74,7	-84,2	-81,4	-97,4	-93,4	-98,4	-99,4	-102,4

Per quanto riguarda il personale dell'Inpgi che transita nei ruoli Inps, il costo annuo lordo relativo alle 100 unità previste dalla norma ammonta a 10 milioni di euro annui. Tale costo si riferisce sia al trattamento economico fisso - così come derivante alla somma delle voci stipendiali tabellari e indennitarie aventi natura fissa e continuativa, previste dalle disposizioni contrattuali - che alle voci variabili, legate agli obiettivi raggiunti ovvero riconosciute in forma forfettaria o di premialità. L'ammontare delle voci fisse è pari ad euro 6,8 milioni annui, mentre la componente variabile ammonta ad euro 3,2 milioni annui. Il comma 10 prevede che i dipendenti dell'INPGI, che saranno trasferiti all'INPS all'esito della selezione, mantengano il trattamento economico fisso percepito alla data dell'inquadramento e nel caso in cui il suddetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello in godimento al personale già dipendente dell'INPS, ai dipendenti trasferiti è riconosciuto, per la differenza, un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il predetto costo complessivo pari a 10 milioni di euro è coperto a valere sulle risorse di cui al comma 13.

La norma comporta un onere in termini di saldo netto da finanziare pari alla differenza di cui alla precedente tabella, al fine di far fronte al maggior fabbisogno finanziario dell'INPS.

Capo III

Altre misure in materia di lavoro, famiglia, politiche sociali e giovanili, sport e coesione territoriale

Articolo 30

(Esoneri contributivi per lavoratori provenienti da imprese in crisi e sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale)

Comma 1. La disposizione estende l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile) anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori subordinati da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del Ministero dello sviluppo economico.



Gli oneri sono stati quantificati mediante la metodologia già utilizzata per la quantificazione degli oneri relativi al comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, cui la presente disposizione accede.

In particolare, ipotizzando un importo medio di sgravio pari a circa 2.700 euro e lo sgravio al tetto su base annua pari a 6.000 euro si stima un maggior onere annuo di sgravio contributivo pro-capite pari a 3.300 euro (circa 254 euro su base mensile). Tenuto presente il numero di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa del Ministero, di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed il numero di lavoratori presumibilmente interessati dalla disposizione, assumendo una stima di 1.500, l'onere complessivo è di euro 15 milioni calcolati sulla base di 5 milioni per ciascun anno di decontribuzione nel triennio.

Il profilo delle minori entrate contributive, che costituisce limite di spesa, risulta il seguente:

2022: -2,5 mln di euro

2023: -5 mln di euro

2024: -5 mln di euro

2025: -2,5 mln di euro

Gli effetti finanziari complessivi risultano pertanto i seguenti:

*(valori in mln di euro; + effetti positivi per la finanza pubblica;
- effetti negativi per la finanza pubblica)*

	minori entrate contributive al lordo degli effetti fiscali	effetti fiscali indotti	Effetto complessivo
2022	-2,5	0,0	-2,5
2023	-5,0	0,9	-4,1
2024	-5,0	1,4	-3,6
2025	-2,5	1,0	-1,5
2026	0,0	0,2	0,2
2027	0,0	-0,4	-0,4

Comma 2. Dalla disposizione in esame derivano maggiori oneri per 700 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di saldo netto da finanziare e per 490 mln di euro per l'anno 2022 in termini di fabbisogno e indebitamento netto per maggiori prestazioni di integrazione salariale.

Articolo 31

(Rifinanziamento Fondo sociale per occupazione e formazione)

Comma 1 La disposizione prevede il rifinanziamento, pari 350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, del Fondo sociale per occupazione e formazione istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

La disposizione comporta i seguenti maggiori oneri:

Saldo Netto da Finanziare

2022: 350 mln di euro;

a decorrere dal 2023: 300 mln di euro annui

Indebitamento netto (maggiori prestazioni)

2022: 245 mln di euro;

dal 2023: 210 mln di euro annui

Commi da 2 a 9. Nel dettaglio:

- commi 2 e 3 - prevedono che una quota pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022 sia destinata al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro per l'anno 2022, per ciascun



lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e che una quota pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022 invece sia destinata al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva dei lavoratori della pesca in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.

- comma 4 - prevede la proroga, per l'anno 2022, delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per tale anno;
- comma 5 - prevede la proroga, per gli anni 2022 e 2023, dell'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e del contributo, per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, con oneri pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;
- comma 6 - prevede, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale, ulteriori risorse, per un importo pari a 60 milioni di euro da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- comma 7 - prevede la proroga, per l'anno 2022, l'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, nel limite di spesa di 19 milioni di euro;
- comma 8 - prevede la ulteriore proroga, per gli anni 2022, 2023 e 2024, delle disposizioni di cui all'articolo 22-bis del dlgs n. 148/2015 nel limite di spesa rispettivamente di 130 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024. Le disposizioni che vengono prorogate prevedono nel limite delle ulteriori risorse assegnate la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, che abbiano esaurito la disponibilità di utilizzo della CIGS prevista dalla normativa vigente, in presenza di complessità dei processi di riorganizzazione o di risanamento aziendale o anche di gestione degli esuberi occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di CIGS, in deroga ai limiti di durata di cui agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015. La proroga può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale. Rimane invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in disamina.
- comma 9 - prevede l'incremento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2024 delle risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro.

Le disposizioni prevedono proroghe di trattamenti e di rifinanziamenti nei limiti di spesa indicati e i cui relativi oneri sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione che, anche per effetto del rifinanziamento del comma 1, presenta le necessarie disponibilità. Pertanto, dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 9 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 32

(Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria)

La norma in esame, al comma 1, prevede per i lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria la proroga di ulteriori 12 mesi rispetto a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga dei trattamenti è riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 193,6 milioni di euro per l'anno 2023.

Il **comma 2** stabilisce che la prestazione di integrazione salariale di cui al comma 1 sia integrata, con onere a carico del Fondo di Solidarietà del trasporto aereo, di una quota che garantisca al lavoratore un trattamento complessivo pari al 60% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma 1 nell'anno 2019, con



esclusione dei compensi per lavoro straordinario. Il medesimo comma pone a carico del fondo i programmi formativi per il mantenimento e l'aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa. A tal fine il fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementato di 132,6 milioni di euro di cui 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023. È inoltre prevista la possibilità di innalzare il massimale della prestazione fino a un massimo del 80% con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze se dal monitoraggio della prestazione dovessero emergere risparmi di spesa rispetto allo stanziamento, fermo in ogni caso il predetto limite di spesa.

Il **comma 3** prevede, per Le società Alitalia Sai e Alitalia Cityliner che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, l'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012.

In linea con le valutazioni effettuate nel decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 si è ipotizzato il termine della cassa concessa ai sensi dell'articolo 10 del decreto a settembre 2022, pertanto la proroga di ulteriori dodici mesi porterebbe il periodo di cassa fino a settembre 2023. Il trattamento di integrazione salariale riguarderebbe un numero di dipendenti stimato in 8.300 lavoratori con una retribuzione media mensile di pari a 4.060 euro.

Di seguito i relativi oneri derivanti dai commi 1 e 2 che in ogni caso costituiscono limiti di spesa.

ALITALIA - ONERI PER PROROGA CIGS

(Importi in milioni di euro)

Anni	Oneri CIGS (limite di spesa) – comma 1			Prestazione integrativa FdS Trasporto Aereo periodo 10/2022-10/2023 (60% retr.) – limite di spesa – comma 2	Onere per esonero versamento quote di accantonamento TFR prestazioni	Onere per esonero versamento ticket licenziamento Minori entrate contributive
	Prestazioni + ANF	Coperture figurative	Totale			
2022	29,8	33,7	63,5	32,7	7,9	
2023	90,8	102,8	193,6	99,9	24,0	25,6

Articolo 33

(Congedo di paternità)

L'istituto in esame (congedo di paternità) ha subito dalla relativa introduzione un progressivo ampliamento che ha avuto riverbero anche sull'utilizzo dello stesso e sulla conseguente spesa.

Sulla base dei bilanci consuntivi 2013-2019 INPS si sono registrati i seguenti oneri:

- **2013:** 6,2 milioni di euro (di cui 1,5 milioni di euro per contribuzione figurativa e 4,7 milioni di euro per prestazioni), primo anno di applicazione;
- **2014:** 11,7 milioni di euro (di cui 2,9 milioni di euro per contribuzione figurativa e 8,8 milioni di euro per prestazioni)
- **2015:** 12,8 milioni di euro (di cui 3,2 milioni di euro per contribuzione figurativa e 9,6 milioni di euro per prestazioni)
- **2016:** 23,8 milioni di euro (di cui 5,9 milioni di euro per contribuzione figurativa e 17,9 milioni di euro per prestazioni)
- **2017:** 28,1 milioni di euro (di cui 7 milioni di euro per contribuzione figurativa e 21,1 milioni di euro per prestazioni)
- **2018:** 54,2 milioni di euro (di cui 13,4 milioni di euro per contribuzione figurativa e 40,8 milioni di euro per prestazioni), di cui 1 mln di euro (0,2 mln di euro per contribuzione figurativa e 0,8 mln di euro per prestazioni) per la parte di congedo facoltativo di 1 giorno in alternativa alla madre. Per il 2018 il numero di giornate per il congedo obbligatorio è stato raddoppiato rispetto al 2017 (da 2 giornate a 4 giornate, dopo che a sua volta per il 2017 il congedo obbligatorio era stato portato da 1 giornata a 2 giornate)
- **2019:** 75,8 milioni di euro (di cui 18,8 milioni di euro per contribuzione figurativa e 57 milioni di euro per prestazioni), di cui 1,2 mln di euro (0,3 mln di euro per contribuzione figurativa e 0,9 mln di euro per prestazioni) per la parte di congedo facoltativo di 1 giorno in alternativa alla madre. Per l'anno 2019



il numero di giornate per il congedo obbligatorio è stato elevato da 4 a 5

- **2020:** 96,3 milioni di euro (di cui 23,7 milioni di euro per contribuzione figurativa e 76,6 milioni di euro per prestazioni), di cui 1,3 mln di euro (0,3 mln di euro per contribuzione figurativa e 0,97 mln di euro per prestazioni) per la parte di congedo facoltativo di 1 giorno in alternativa alla madre. Per l'anno 2020 il numero di giornate per il congedo obbligatorio è stato elevato da 5 a 7.

La messa a regime dal 2022 del congedo di paternità con la conferma a 10 giorni come già previsto per il 2021, sulla base degli elementi di consuntivo e di monitoraggio determina maggiori oneri per dal 2022 di seguito valutati (tenuto anche conto che il consuntivo 2020 non ingloba gli oneri su base annua dell'estensione del congedo da 5 a 7 giorni) in termini di maggiori prestazioni e contribuzione figurativa:

	(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica; valori in mln di euro)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Congedo paternità 10 gg (messa a regime)										
in e fb (maggiori oneri per prestazioni)	-114,0	-116,6	-119,3	-122,0	-124,8	-127,7	-130,6	-133,6	-136,7	-139,8
snf (maggiori oneri per prestazioni e contribuzione figurativa)	-(151,6)	-(155,1)	-(158,7)	-(162,3)	-(166,0)	-(169,9)	-(173,8)	-(177,8)	-(181,9)	-(186,1)

Articolo 34

(Fondo povertà educativa)

Il comma 1 prevede il rifinanziamento anche nel 2024, nella misura di 25 milioni di euro, del Fondo per la povertà educativa. A tale fine, considerata l'entità delle risorse del Fondo nell'anno 2024 si è proceduto all'aumento della percentuale del contributo da erogare sotto forma di credito d'imposta dal 65 al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo.

Il comma 2 prevede la proroga del Fondo del quale è previsto il rifinanziamento nel 2024. La proroga al 2023 era stata già disposta con l'art. 5, comma 3, lett. a) e b), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105.

Articolo 35

(Decontribuzione lavoratrici madri)

La disposizione in esame prevede, in via sperimentale per l'anno 2022, un esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre, nella misura del 50%, a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

La stima degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione è stata predisposta sulla base dei dati desunti dagli archivi gestionali dell'INPS dai quali risulta che sono circa 190.000 le maternità obbligatorie che finiscono nell'anno.

La stima è stata altresì basata sui seguenti parametri:

- Percentuale di rientro la lavoro: 100%
- Retribuzione media mensile 2021: 1.900 euro
- Aliquota contributiva media a carico della lavoratrice: 9,19%
- Durata esonero: 12 mesi.

È stato inoltre considerato il minor onere di esonero contributivo derivante dalla fruizione del congedo parentale nel periodo oggetto di esonero contributivo ai sensi della disposizione in esame. A tal fine la stima è stata predisposta sulla base delle risultanze dei dati Inps dai quali risulta, un periodo medio di congedo parentale di mezzo mese fruito nel primo anno di vita del bambino.

Si è inoltre ipotizzata l'invarianza delle platee e l'uniforme distribuzione dei rientri nel posto di lavoro per tutte le maternità. Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2021 (deliberato il 29 settembre 2021).

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando un'aliquota media fiscale del 25%.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame.

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)



(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere per esonero al lordo effetti fiscali	Minori oneri per esonero dovuti all'utilizzo del congedo parentale	Effetti fiscali	Onere per esonero al netto degli effetti fiscali
2022	-93,9	5,6	22,1	-66,2
2023	-112,8	2,8	27,5	-82,5

Articolo 36

(Finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere)

La disposizione mira ad incrementare la dotazione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere ampliandone le finalità di impiego e prevedendo, inoltre, che sia destinato al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure incentivanti per gli operatori economici che assicurino la parità di genere. In coerenza con quanto previsto dal PNRR (Missione 5 "Inclusione e coesione – Politiche per il lavoro"), mira altresì a garantire la creazione del Sistema nazionale di certificazione della parità di genere aperto a tutte le imprese al fine di accompagnarle e incentivarle nel processo di adozione di policy adeguate a ridurre il gap di genere in tutte le aree maggiormente "critiche" (opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere, tutela della maternità).

La disposizione comporta un onere finanziario pari a euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2023.

Articolo 37

(Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere)

Con la norma in esame si intende dare immediata attuazione ad una delle priorità trasversali del PNRR, che individua le politiche per le donne e la promozione delle pari opportunità quali leve fondamentali per la ripresa del Paese.

Tali politiche hanno trovato un recente punto di caduta nella Strategia Nazionale per la parità di genere 2021-2026, anch'essa inserita tra le misure previste dal PNRR, presentata in Consiglio dei ministri il 5 agosto 2021 previa informativa in Conferenza Unificata.

Tenuto conto degli obiettivi ambiziosi posti dalla Strategia in stretta correlazione con quelli del PNRR, tra i quali l'incremento del tasso di occupazione femminile, l'incremento della percentuale di imprese femminili, la riduzione del gender pay gap e l'incremento della percentuale di studentesse che si iscrivono ai corsi di laurea in discipline STEM, si ritiene necessario dare carattere strutturale alla Strategia, a regime "Piano strategico Nazionale per la parità di genere", dotandola al contempo di risorse adeguate e stabili nel tempo.

Tali risorse, che si connotano quali oneri aggiuntivi, sono quantificate in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da destinare al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano e alla realizzazione delle misure ivi previste, tenendo conto anche delle indicazioni della Cabina di Regia e delle proposte formulate dall'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere.

Le risorse sono state quantificate avuto riguardo alle numerose misure di natura trasversale che ricadono nella titolarità della presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento pari opportunità, quali iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione, rivolte sia alla collettività che a target specifici, da realizzare anche in collaborazione con altre amministrazioni centrali, progetti sperimentali, diffusione di buone pratiche, analisi studi e ricerche, definizione di linee guida, misure per il potenziamento delle statistiche ufficiali.

Per la quantificazione si è tenuto conto dello storico dei costi sostenuti dall'Amministrazione per analoghe iniziative, tra le quali, a titolo esemplificativo, il recente bando STEM 2020, solo per il quale sono stati messi a disposizione 8 milioni di euro.

Si evidenzia infine che gli oneri aggiuntivi sopra indicati non sono destinati al funzionamento degli organismi di governance.

L'istituzione dell'Osservatorio di cui al comma 3 e del Tavolo di lavoro permanente di cui al comma 7 non comportano oneri aggiuntivi tenuto conto che si prevede espressamente che ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.



Articolo 38

(Disposizioni in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza di genere)

In attuazione degli impegni presi con la recente ratifica della *Convenzione di Istanbul* (legge 77 del 2013) ed in sinergia con le politiche dell'Unione Europea, l'articolo 5 del D.L. 14 agosto 2013 n. 93, così come modificato, prevede l'adozione da parte del Ministro delegato per le pari opportunità di un *Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*.

Il suddetto piano straordinario persegue le finalità di prevenzione del fenomeno della violenza alle donne mediante *una pluralità di azioni* in diversi ambiti: campagne di pubblica informazione e sensibilizzazione, promozione in ambito scolastico delle corrette relazioni tra i sessi nonché di tematiche anti-violenza e antidiscriminazione negli stessi libri di testo; potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza e protezione delle vittime di violenza di genere e di *stalking*, formazione specializzata degli operatori, collaborazione tra istituzioni, raccolta ed elaborazione dei dati, previsione di specifiche azioni positive, configurazione di un sistema di *governance* del fenomeno tra i diversi livelli di governo sul territorio.

Al fine di definire un sistema strutturato di *governance* tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. La composizione, il funzionamento e i compiti della Cabina di Regia e dell'Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza sulle donne e di genere saranno disciplinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata. Ai componenti della Cabina di Regia e dell'Osservatorio di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 in relazione al finanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 39

(Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione, nonché misure per l'apprendistato dei giovani lavoratori sportivi)

Commi 1, lett. a), 2 e 3. Sulla base dei dati allo stato disponibili, forniti dal Gestore del Fondo, alla data del 20 settembre 2021 la dotazione dello stesso è pari a 359 milioni di euro e si stima una disponibilità residua al 31 dicembre 2021 pari a 212,5 milioni di euro (vedasi tabella n. 1).

Premesso che il Fondo è unico e copre sia l'attività ordinaria (quella, cioè, relativa alla garanzia fino al 50%) sia l'attività straordinaria (quella, cioè, con garanzia fino all'80%), i dati rilevati nel suddetto periodo di riferimento evidenziano un andamento crescente sia delle domande formulate nell'ambito della "ordinaria" operatività del Fondo (n. 41.546 istanze ammesse nei primi otto mesi del 2021, pari a circa il 33% in più rispetto allo stesso periodo del 2020) sia di quelle di accesso all'operatività "straordinaria" dello stesso, attiva dal 24 giugno 2021 (n. 2.943 istanze ammesse in poco meno di tre mesi di vigenza della nuova misura) (vedasi tab. n. 2).

Sulla base dei dati forniti dal Gestore, che tengono conto sia delle domande pervenute al 20 settembre 2021 sia di quelle che si stima perverranno entro il 31 dicembre 2021, il numero di garanzie con operatività "ordinaria" è pari a 58.959, mentre il numero di garanzie con operatività "straordinaria" è pari a 13.443, per un totale complessivo di n. 72.402 operazioni (vedasi tab. 3).

Per l'anno 2021, l'importo garantito medio (b/c in tabella 3) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia "ordinaria" è pari ad euro 53.342, per un **importo garantito totale pari ad euro 3,145 miliardi**, cui corrispondono finanziamenti erogati per euro 6,290 miliardi (vedasi tab. n. 3).

Per i finanziamenti assistiti dalla garanzia "straordinaria", invece, l'importo garantito medio (b/c in tab. 3), è pari ad euro 101.242, per un **importo garantito totale pari ad euro 1,361 miliardi**, cui corrispondono finanziamenti erogati per euro 1,701 miliardi (vedasi tab. 2).



Come riportato dal Gestore, a fronte delle predette n. 2943 operazioni ammesse alla garanzia "straordinaria" nei primi tre mesi di vigenza di tale misura, è stato effettuato un accantonamento di euro 23,955 milioni (vedasi tab. 2).

Per l'anno 2022, invece, il Gestore stima che saranno attivate al 31.12.2022 circa n. 59.500 garanzie con operatività "ordinaria" e circa n. 61.500 garanzie con operatività "straordinaria", per un totale di circa 121.000 garanzie erogate (vedasi tab. 3).

Per i finanziamenti assistiti dalla garanzia "ordinaria" l'importo garantito medio (b/c in tab. 3) è pari ad euro 56.910, per un **importo garantito totale pari ad euro 3,386 miliardi**, cui corrispondono finanziamenti erogati per euro 6,772 miliardi (vedasi tab. 2).

Per i finanziamenti assistiti dalla garanzia "straordinaria", invece, l'importo garantito medio (b/c in tab. 3), è pari ad euro 98.360, per un **importo garantito totale pari ad euro 6,049 miliardi**, cui corrispondono finanziamenti erogati per euro 7,561 miliardi (vedasi tab. 2).

In definitiva, come ampiamente illustrato dai dati finora riportati, gli elevati volumi di operazioni assistite da garanzia "ordinaria" e di quelle con garanzia "straordinaria", attesi anche per i restanti mesi dell'anno corrente e per tutto l'anno successivo, comportano la necessità di rifinanziamento del Fondo per ulteriori 242 milioni di euro, rispetto a quanto già previsto dall'art. 64 comma 4 del DL 73/2021, al fine di assicurarne, oltre all'operatività "ordinaria", la continuità dell'operatività "straordinaria" fino al 31 dicembre 2022 (vedasi tab. 1).

Tabella n. 1

FONDO GARANZIA PRIMA CASA		
Stima incremento della dotazione per il 2022		
IPOTESI 2	% Accantonamento	
	0,5% (Vecchio decreto)	3% (DL n. 73/2021 art. 64)
Disponibilità al 20 set 2021 (*)	359,0 mln €	
Fabbisogno al 31 dic 2021	61,6 mln € (**)	85,0 mln € (**)
Stima disponibilità al 31 dic 2021 (a-b)	212,5 mln €	
Fabbisogno al 31 dic 2022	220,1 mln € (***)	483,9 mln € (***)
Dotazione Fondo 2022	250,0 mln €	
Incremento dotazione 2022 (d.c.e)	241,6 mln €	

Dati CONSAP

(*) comprensivo dei 290 mln € previsti dal DL n. 73/2021, art. 64

(**) pari a circa n. 16.700 garanzie (Vecchio decreto) e a circa n. 10.500 garanzie (DL n. 73/2021, art. 64)

(***) pari a circa n. 59.500 garanzie (Vecchio decreto) e a circa n. 61.500 garanzie (DL n. 73/2021, art. 64)

N.B. le stime di previsione sono state effettuate applicando gli andamenti osservati del numero di garanzie ammesse nel 2019.

Per quanto riguarda la previsione relativa al numero di nuove garanzie previste dal DL n. 73/2021, art. 64, si ipotizza l'andamento osservato per il Fondo Prima Casa nel 2019, riparametrato al numero di potenziali famiglie/individui interessati a sottoscrivere un mutuo prima casa tra gli under 36 e con ISEE previsto dal Decreto.

Tabella n. 2



REPORT DISPONIBILITA' del FONDO PRIMA CASA				
	Situazione al 20 settembre 2021			
	Riepilogo totale		di cui: allargamento della concessione della garanzia (DL n. 73 del 25 maggio 2021, art. 64, convertito nella Legge n. 106 del 23 luglio 2021)	
	Accantonamento alla data (mln €) (**)	Numero pratiche	Accantonamento alla data (mln €) (**)	Numero pratiche
1. Garanzie ammesse al Fondo	731,939	207.046	23,955	2.943
- in istruttoria	15,077	2.880	7,404	909
- emesse non ancora erogate	61,395	13.940	15,576	1.919
- in bonis arrivate	655,467	190.226	0,974	115
2. Garanzie sospese e/o sofferenti (*)	16,009	2.227		
3. Garanzie effettivamente escusse	9,134	175		
A) Totale FONDO PRIMA CASA (1+2+3)	757,082	209.448	23,955	2.943
B) Altro (**)	3,470			
C) TOTALE (A + B)	760,552			
	Importi stanziati (mln €)			
D) Importi versati al FONDO	1.119,586			
DISPONIBILITA' del FONDO (D - C)	359,034			

(*) Attualmente ogni garanzia sospesa/sofferente ha una percentuale di accantonamento doppia rispetto a quella prevista per le garanzie ammesse come inizialmente concordato con il Mef
 (**) Uscite per il Fondo Giovani Coppie e spese sostenute dal Fondo Prima Casa

(***) La percentuale di accantonamento è dell'8% per le garanzie previste dal DL n. 73 del 25 maggio 2021, art. 64, convertito nella Legge n. 106 del 23 luglio 2021. Per le altre garanzie è il 6,5%

LEGENDA

1. Garanzia ammessa; mutui ammessi ad usufruire della garanzia del Fondo Prima Casa (50% e 80%)
2. Garanzia sospesa; mutui ammessi al Fondo con rata non pagata
3. Garanzia sofferente; mutui ammessi al Fondo con più di una rata non pagata (alta probabilità di escussione)
4. Garanzia escussa; mutui ammessi al Fondo che hanno usufruito della garanzia del Fondo

Dati CONSAP

Tabella n. 3

FONDO GARANZIA PRIMA CASA			
Stima numero garanzie ammesse, importo erogato e garantito per il 2021 e 2022			
	Vecchio decreto	DL n. 73/2021, art. 64	Totali
Anno 2021			
a) Erogato (mln €)	6.290,1	1.701,2	7.991,30
b) Garantito (mln €) (*)	3.145,0	1.361,0	4.506,00
c) Stima numero garanzie ammesse (**)	58.959	13.443	72.402,00
Anno 2022			
a) Erogato (mln €)	6.772,3	7.561,5	14.333,80
b) Garantito (mln €) (*)	3.386,2	6.049,2	9.435,40
c) Stima numero garanzie	59.500	61.500	121.000,00

(*) 50% dell'erogato per le garanzie ammesse del Vecchio Decreto e 80% dell'erogato per le garanzie ammesse come da DL n. 73/2021, art. 64

(**) Somma tra il numero di garanzie ammesse osservato dal 1° gennaio al 20 settembre 2021 e quello stimato per il restante periodo del 2021

Nota: Per quanto riguarda la previsione relativa al numero di nuove garanzie ai sensi del DL n. 73/2021, art. 64, si ipotizza l'andamento osservato per il Fondo Prima Casa nel 2019 (prima del periodo emergenziale), riparametrato al numero di potenziali famiglie/individui interessati a sottoscrivere un mutuo prima casa tra gli under 36 e con ISEE non superiore ad € 40.000.

Si fa riserva di rivedere la previsione relativa al numero di garanzie ammesse ai sensi del DL n. 73/2021, art. 64, in presenza di un periodo congruo di osservazione.

Comma 1 lettera b). La disposizione prevede la proroga dell'esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, a favore dei giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato, che acquistano la "prima casa di abitazione" e che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro. Nel caso in cui la transazione sia assoggettata ad IVA, oltre all'esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, è previsto inoltre un ristoro pari all'IVA pagata.

La legislazione vigente prevede l'esenzione per gli atti di compravendita di immobili stipulati fino al 30 giugno 2022; la proroga porta il termine al 31 dicembre 2022.

Mediante l'elaborazione degli atti contenuti nell'archivio del Registro 2020 sono stati individuati circa 193 mila



negozi che beneficiano dell'agevolazione per la prima casa, stipulati da acquirenti interessati dalla misura. L'esenzione dall'imposta di registro comporta una perdita di gettito pari a circa 218 milioni di euro su base annua mentre l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale genera una perdita di circa 26 milioni di euro su base annua.

La Tabella seguente riporta le stime dei seguenti effetti relativi agli atti assoggettati a imposta di registro:

	2022
Imposta di registro	-108,77
Imposta ipotecaria	-6,47
Imposta catastale	-6,44
Totale	-121,68

in milioni di euro

In relazione alle transazioni assoggettate ad IVA, sono stati individuati circa 20 mila negozi riferibili a soggetti interessati dalla misura. La perdita di gettito in termini di imposte di registro, ipotecaria e catastale è stimata pari a circa 11,5 milioni di euro su base annua, mentre il ristoro IVA è valutato in circa 181 milioni di euro su base annua.

Si stimano pertanto i seguenti effetti relativi agli atti assoggettati ad IVA:

	2022
Imposta di registro	-1,86
Imposta ipotecaria	-1,96
Imposta catastale	-1,96
Ristoro IVA	-90,52
Totale	-96,3

in milioni di euro

La disposizione che si proroga prevede, inoltre, l'esenzione dall'imposta sui finanziamenti sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, pari all'0,25 per cento dell'ammontare complessivo del finanziamento. L'agevolazione riguarda i finanziamenti relativi agli immobili abitativi già interessati dalla presente disposizione.

Il gettito dell'imposta sostitutiva sui mutui immobiliari è di circa 354,4 milioni di euro annui, di cui circa 283,5 milioni di euro sono riferibili ai mutui sottoscritti per l'acquisto della prima casa. La quota di gettito relativa all'imposta sostitutiva sui mutui per l'acquisto della prima casa dei soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato e che hanno un valore dell'ISEE non superiore a 40.000 euro è di circa 85 milioni di euro su base annua. La Tabella seguente riporta la stima degli effetti finanziari:

	2022
Imposta sostitutiva	-42,5

in milioni di euro

Nel complesso si hanno i seguenti effetti finanziari:

	2022
Imposta di registro	-110,63
Imposta ipotecaria	-8,43
Imposta catastale	-8,4
Ristoro IVA	-90,52
Imposta sostitutiva	-42,5
Totale	-260,48

in milioni di euro



Comma 4. Il comma 4 mira a circoscrivere la possibilità per le società ed associazioni sportive professionistiche di procedere con il contratto di apprendistato di secondo livello o professionalizzante a favore di soggetti fino al 23esimo anno di età. Tale possibilità in realtà già a legislazione vigente è data sebbene con uno spettro di platea maggiore che la norma di bilancio circoscrivere solo per l'età.

La disciplina generale di tutti i livelli di apprendistato è contenuta nel Capo V del decreto legislativo 81 del 2015; in tale contesto si inserisce una disciplina speciale che è quella dell'art. 30 del decreto legislativo 36 del 2021 che per i lavoratori sportivi introduce alcune deroghe rispetto ai soli apprendistati di primo e terzo livello per gli sportivi. IMMUTATA resta invece la disciplina generale del contratto di apprendistato di secondo livello anche per gli sportivi.

Pertanto, la disposizione si pone essa stessa come mera deroga alla disciplina generale contenuta nell'art. 44 del dlgs 81/2015 e non impatta quindi in alcun modo su altre e diverse deroghe contenute nel dlgs 36/2021.

La disposizione si configura pertanto come una restrizione dell'attuale disciplina e dunque da essa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 40

(Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani)

La norma in esame dispone la modifica dell'articolo 16, comma 1-ter, del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, stabilendo che ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi quattro anni, una detrazione dall'imposta lorda pari a euro 991,6, ovvero, se superiore, pari al 20 per cento dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000 di detrazione.

La legislazione vigente prevede per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni una detrazione fiscale, per le spese sostenute per la locazione di immobile adibito ad abitazione principale nella misura di 991,6 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.

In base ai dati relativi al modello Registrazione Locazioni Immobili (RLI) si stima un ammontare di maggiori canoni di locazione, il cui 20 per cento è superiore a 991,6 euro ed inferiore al suddetto limite massimo, di circa 200 milioni di euro. Applicando l'aliquota del 20% si stima una perdita di gettito IRPEF, di competenza annua, pari a **-40 mln di euro**.

Considerando la decorrenza dall'anno 2022 si stima il seguente andamento finanziario:

	2022	2023	Dal 2024
IRPEF	0,0	-70	-40

Milioni di euro

L'onere stimato per il 2024 (-40 milioni di euro) è confermato anche per le annualità successive. In particolare, dai dati relativi alla tipologia di contratti di locazione interessati dalla misura risulta che gli stessi presentano durate brevi, per cui il dato relativo ai canoni di locazione su base annuale è stato approssimato anche in un'ottica prudenziale a quello riferibile al flusso dei canoni di locazione relativi ai nuovi contratti. Sulla base di questa ipotesi, l'ammontare dei canoni interessati dalla detrazione si considera costante negli anni, con un conseguente onere su base annuale altrettanto costante negli anni a regime.

Art. 41

(Anno europeo dei giovani e Fondo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni)

Il comma 1, ai fini della celebrazione dell'Anno europeo dei giovani del 2022, autorizza la spesa di 5 milioni di euro nel 2022 per la realizzazione di iniziative di valenza nazionale ispirate ai principi guida della strategia dell'Unione europea per la gioventù e volte a favorire l'attivazione e la più ampia partecipazione dei giovani.



Demanda a un decreto del Ministro per le politiche giovanili la definizione degli indirizzi e delle modalità di utilizzo delle risorse⁴ del fondo.

Il comma 2, in considerazione delle conseguenze causate dall'emergenza epidemiologica da Covid – 19 istituisce il Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, allo scopo di finanziare politiche pubbliche volte a supportare l'attività di promozione, indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze nelle giovani generazioni.

Le nuove generazioni, infatti, sono state profondamente colpite dalle conseguenze della pandemia e i numeri, già preoccupanti prima dell'emergenza, sono decisamente peggiorati. L'isolamento prolungato, il mancato confronto con i coetanei, la didattica a distanza, anche in contesti familiari problematici, sono fattori che hanno inciso negativamente, provocando l'aumento di disturbi comportamentali e di forme di dipendenza patologica. Si reputa quindi necessario intervenire dando un impulso immediato, finanziando, attraverso il Fondo, la realizzazione di progetti a valenza ed impatto nazionale per prevenire e contrastare le dipendenze da sostanze e comportamentali.

Secondo gli ultimi dati contenuti nella Relazione al Parlamento 2020 sul fenomeno delle Tossicodipendenze in Italia e quelli relativi all'indagine ESPAD Italia elaborata dal CNR, infatti, la popolazione under 25 resta in assoluto la più esposta all'adozione di comportamenti a rischio di dipendenza. Negli ultimi anni, tra i giovani si è diffuso il consumo delle cosiddette NPS-Nuove Sostanze Psicoattive, droghe sintetiche, create in laboratorio e difficili da identificare anche per le loro caratteristiche velocemente modificabili. Il 9,5% degli studenti riporta di averle utilizzate almeno una volta nella vita e, la maggior parte, sotto forma di pasticche (42%) e in forma liquida (30%), ma anche di polveri (23%), di miscele di erbe (22%) o di cristalli da fumare (15%), riferendo anche della facilità di reperimento, sia attraverso i luoghi tradizionali del mercato illegale sia online. Ugualmente allarmanti risultano i dati relativi alle dipendenze comportamentali legate al gioco d'azzardo favorito dalla costante connessione a internet: il 10,4% degli studenti tra i 15 e i 19 anni ha puntato soldi reali nel mondo virtuale accedendo attraverso lo smartphone, senza esclusione per i minorenni i quali riescono a superare le restrizioni imposte dalla legge. Al gioco d'azzardo risultano dati altrettanto allarmanti anche sulle cosiddette dipendenze digitali, come quella dei videogiochi e di Internet (l'11% degli studenti risulta essere a rischio).

Al fine di porre in essere ogni azione utile a contrastare e prevenire tali dipendenze comportamentali e da sostanze, che mettono a rischio la salute psico-fisica dei giovani ed il loro futuro, alla realizzazione dei progetti finanziati dal Fondo potranno concorrere i servizi pubblici, gli enti di ricerca pubblici e privati, le università e gli enti del privato sociale. Per dare immediato impulso alle prime attività progettuali, inoltre, la dotazione finanziaria del Fondo è costituita con 2 milioni di euro di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e con decreto del Ministro delle politiche giovanili, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse.

Articolo 42

(Istituzione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale con sede a L'Aquila)

In coerenza e continuità con le finalità e gli obiettivi assegnati al servizio civile universale e al fine di sostenere compiutamente il progetto di potenziamento del servizio medesimo come previsto nel PNRR, la norma dispone l'istituzione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale, con sede nel comune dell'Aquila. A tal fine il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022.

Le risorse stanziare sono volte a coprire i costi di gestione e di funzionamento del Centro, che sarà realizzato nell'ambito del progetto "Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016" del Piano nazionale per gli investimenti complementari (art. 1, co. 2, lettera b), del decreto-legge n. 59/2021) attraverso il coordinamento della struttura di missione della Presidenza del Consiglio appositamente dedicata con il Comune dell'Aquila e con il Dipartimento delle politiche giovanili e il servizio civile universale.

Le modalità di fruizione delle unità immobiliari destinate saranno oggetto di specifica convenzione tra il Comune dell'Aquila, la Struttura di missione dedicata al processo di ricostruzione e il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'importo stimato è stato determinato mutuandolo, in via preliminare, in analogia a stime di costi indicate per i Centri Nazionali con caratteristiche simili (ad esempio - Centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei



vigili del fuoco) e considerandone il carattere residenziale delle strutture messe a disposizione per il Centro Nazionale medesimo, che nel suo funzionamento a regime raggiungerà una dotazione pari a circa 2.500 alloggi, destinati a ragazze e ragazzi che si alterneranno nell'ambito di un reclutamento nazionale che prevede, per ciascun anno del prossimo triennio, circa 50.000 unità su tutto il territorio nazionale.

Articolo 43

(Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza)

La seguente tabella contiene le risorse economiche che si ipotizzano necessarie a copertura degli interventi sui LEPS per la non autosufficienza (commi 4-10) mentre non necessitano copertura né i commi 1-3 né i commi 11-13, relativi agli altri LEPS in ambito sociale, per i quali è espressamente previsto che siano perseguiti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Oneri aggiuntivi previsti per il finanziamento dei LEPS non autosufficienza				
	2022	2023	2024	DA 2025
DOMICILIARITA' (SAD) E SERVIZI DI SOSTEGNO	80	150	200	250
Unità Valutazione Multidimensionali - Professionalità	20	50	50	50
Totale	100	200	250	300

LEPS anziani non autosufficienti (commi 4-10)

- **Comma 4.** Aumento livello di prestazioni rese da servizi di assistenza sociale domiciliare (SAD) anche mediante servizi di sollievo alle famiglie (interventi di emergenza e sostituzioni care givers) (a valere su Fondo Nazionale Non Autosufficienti) e attivazione servizi di sostegno alle famiglie mediante assistenza legale e supporto alla qualificazione dei percorsi di incontro tra domanda e offerta di lavoro di cura dei care givers e dei c.d. badanti in collaborazione con i centri per l'impiego. Si prevede un onere pari a **euro 80 milioni per l'anno 2022, 150 milioni per il 2023, 200 per il 2024 e 250 a decorrere dal 2025.**
- A fronte di una spesa complessiva per il SAD nel 2018 pari a 347 milioni sono stati assistiti 128.285 anziani insieme ad altri 57.685 anziani che hanno ricevuto la stessa assistenza domiciliare integrata con quella sanitaria, per un totale di anziani che ricevono l'assistenza domiciliare socioassistenziale anche integrata con i servizi domiciliari pari a 185.970, pari all'1,3% di tutti gli anziani. Si tratta, di un numero estremamente contenuto, anche in relazione al peso che già hanno gli anziani nella popolazione italiana e al processo di invecchiamento in corso. Gli oneri previsti sono relativi alla spesa necessaria a portare gradualmente tutti gli ambiti sociali territoriali al raggiungimento di un livello minimo di poco superiore alla media nazionale e al successivo aumento di tale tasso di copertura fino al 2,6% a decorrere dal 2025.
- **Comma 5 (escluso ultimo periodo),** punti unici di accesso integrati e Unità di valutazione multidimensionale integrate. È previsto un aumento delle risorse professionali (impiegate direttamente o esternalizzate) relative agli operatori sociali dedicati alla collaborazione nell'ambito delle équipe integrate sociale-sanitario. In considerazione del carico di lavoro prevedibile si considera l'onere relativo ad un potenziamento di risorse professionali di almeno 2 unità (dei profili professionali assistenti sociali, psicologi, educatori) per ciascuno degli ambiti territoriali sociali (c.a. 585) **per una spesa pari a 20 milioni per l'anno 2022 e a 50 milioni a decorrere dal 2023** (con un costo unitario annuo a regime di circa 40mila euro annui).
- Le attività di cui all'ultimo periodo del comma 5 e di cui ai commi 6, 7, 8, 9 non comportano oneri finanziari aggiuntivi. Al raccordo informatico di cui all'**ultimo periodo del comma 5** è previsto che l'INPS provveda con le risorse disponibili a legislazione vigente, mentre il **comma 6** prevede che i contributi aggiuntivi che gli ATS volessero erogare sarebbero finanziati con risorse proprie degli stessi ATS. Il **comma 7** prevede che le attività formative volte a riqualificare il lavoro di cura siano realizzate con i fondi già disponibili per la formazione ovvero nell'ambito delle attività previste nei programmi finanziati dai fondi strutturali europei e col PNRR (si ricorda, ad esempio, che nella componente MSC1, politiche attive del lavoro e formazione, con dotazione pari a 4,4 miliardi di euro). Infine (**comma 8**), è previsto che gli strumenti e i modelli di supporto agli interventi di cui al comma 4 lett. c e alle attività



di formazione vengano definiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da Anpal, previa intesa in Conferenza Unificata, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

- Il **comma 9** prevede esplicitamente che l'attuazione dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti avvenga nell'ambito degli stanziamenti vigenti inclusi quelli di cui al comma 10.. Il **comma 10** prevede che il finanziamento avvenga a carico del Fondo per le non autosufficienze, fermi restando gli interventi a valere sullo stesso Fondo già destinati al sostegno delle persone in condizioni di disabilità gravissima (50% dello stanziamento complessivo annuo di circa 670 milioni di euro, integrato a legislazione vigente di ulteriori 40 milioni per il solo anno 2022). *A tali fini il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a 100 milioni per l'anno 2022, 200 milioni per l'anno 2023, 250 milioni per l'anno 2024 e 300 milioni a partire dal 2025, che, come da tabella, costituiscono l'onere finanziario aggiuntivo dell'intervento.*

B) Altri LEPS (commi 11-13)

Questi commi non richiedono copertura finanziaria in quanto si prevede che i LEPS siano perseguiti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

E' esplicitamente previsto che al conseguimento di tali LEPS "concorrono le risorse nazionali già destinate per le medesime finalità dal Piano di cui al comma 12, insieme alle risorse dei fondi comunitari e del PNRR destinate a tali scopi".

A tal riguardo, il Piano Sociale Nazionale richiamato al comma 12 ha previsto i seguenti finanziamenti a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali con riferimento ai LEPS di cui all'articolo 12: 10 milioni annui per quello di cui alla lettera b); 10 milioni annui per quello di cui alla lettera c); 4 milioni annui per quello di cui alla lettera d). Lo stesso Piano Sociale Nazionale ha previsto i seguenti finanziamenti a carico del Fondo Povertà: 22,5 milioni annui per quello di cui alla lettera a); 2,5 milioni annui per quello di cui alla lettera e). Sempre il Piano Sociale Nazionale prevede che al finanziamento del LEPS di cui alla lettera f) (progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente) concorrano l'apposito Fondo per il dopo di noi (76,1 milioni annui) e la specifica componente dedicata del Fondo non autosufficienze (15 milioni annui, integrati con ulteriori 20 milioni nel 2020 e 40 milioni nel 2022 ai sensi dell'art. 37-bis del DL 73/2021).

Alle suddette risorse si aggiungono le risorse già definite nella programmazione attualmente in corso del PON Inclusione e del PNRR. In particolare, per il LEPS di cui al comma 12 lett a) ed e) è previsto un finanziamento di 90 milioni a valere sul PON Inclusione (componente REACT EU), mentre al finanziamento del LEPS di cui alla lettera b) concorrono per 42 milioni risorse PNRR (componente inserita nell'Investimento I.1 della componente M5C2). Parimenti, al LEPS di cui alla lettera c) e d) concorrono rispettivamente 66 milioni e 84,5 milioni relative ad altre due componenti inserite nell'Investimento I.1 della componente M5C2 del PNRR. Il LEPS di cui alla lettera e) rientra anche fra le attività che gli ambiti potranno attivare nell'ambito del progetto I.3, sui senza fissa dimora, della stessa componente M5C2 (valore complessivo del progetto 475 milioni), mentre il LEPS di cui alla lettera f) è oggetto dell'investimento I.2, con 500 milioni di budget.

E' esplicitamente previsto, al comma 11, che tali LEPS "si raccordano con gli obiettivi di servizio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 luglio 2021 recante "Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali", dunque con le risorse esplicitamente destinate al rafforzamento dei servizi sociali territoriali stanziati nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale. Va precisato che tali obiettivi di servizio sono stabiliti nell'ambito della Commissione fabbisogni standard, organo che opera presso il MEF, il cui Ministro concerta i decreti di individuazione dei LEPS, e che il raccordo fra il percorso del Fondo di solidarietà comunale e quello della programmazione sociale nazionale qui delineato, già avviato nel corso del 2021 con la partecipazione di dirigenti ministeriali alle riunioni rilevanti del comitato tecnico della Commissione si delinea anche attraverso tale via. D'altra parte, con riferimento a quelli contenuti nel DPCM 1 luglio 2021, va richiamato come essi, come da allegato 1 al DPCM, permettano agli enti locali di utilizzare le risorse per la realizzazione, a discrezione, di un ampio ventaglio di attività che vanno dall'assunzione di assistenti sociali (se sotto il rapporto di 1:6500 con la popolazione), assunzione di altre figure professionali del sociale, incremento del numero



di utenti serviti, miglioramento dei servizi sociali comunali, aumento dei trasferimenti agli ambiti che possono permettere agli enti locali di modularne l'utilizzo con riferimento alle attività che più necessitano. In tal senso, coerentemente con lo spirito del Fondo di solidarietà comunali, tali attività integrano quelle previste nell'ambito dei LEPS (anche con riferimento ai commi 4-10) permettendo di rafforzare l'azione per il loro perseguimento anche da parte degli enti che si trovano in condizioni di maggiore debolezza.

Articolo 44

(Livello essenziale della prestazione riferito ai servizi educativi per l'infanzia)

La norma che comporta il correlato incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale disposto dall'articolo 172, determina un onere di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 25 milioni di euro per l'anno 2023, di 30 milioni di euro per l'anno 2024, di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro per l'anno 2026 e di 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, in misura corrispondente all'incremento delle risorse destinate al potenziamento dei posti disponibili negli asili nido, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore al livello minimo prestabilito. Ciò in linea con la nota di aggiornamento del Documento Economia e Finanza (Nadef) che, con riferimento agli asili nido, evidenzia la necessità di aumentare i posti e "assicurare che almeno il 33% della popolazione di bambini residenti nella fascia di età da 3 a 36 mesi possa usufruire in prospettiva del servizio su base locale". La misura è, peraltro, correlata a garantire la gestione del servizio asili nido, una volta realizzate le infrastrutture previste nell'ambito del PNRR (M4 C1 – Inv. 1.1).

Il comma 2, invece, risulta finanziariamente neutrale in quanto stabilisce l'esclusione dei costi di gestione degli asili nido dal costo dei servizi individuali che i comuni strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire per almeno il 36% con i proventi tariffari.

Articolo 45

(Livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili)

La norma, che comporta il correlato incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale disposto dall'articolo 172, determina un onere di 30 milioni di euro per l'anno 2022, di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 80 milioni di euro per l'anno 2024, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

In particolare, premesso che nell'anno 2018 il numero di utenti trasportati si attesta a circa 15.193 (a fronte di 184.026 alunni disabili) e considerato che SOSE S.p.A. stima un costo standard di euro 4.138,8 per utente trasportato, il contributo annualmente previsto consentirebbe, sulla base delle informazioni allo stato disponibili, un incremento del livello di servizio rispetto all'anno 2018 come evidenziato nel prospetto di seguito riportato.

ANNI	INCREMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DISABILI RISPETTO ALL'ANNO 2018
2022	+ 7.248 utenti (+3,9% di ragazzi con disabilità nella fascia 3-14 anni trasportati)
2023	+ 12.081 utenti (+6,6% di ragazzi con disabilità nella fascia 3-14 anni trasportati)
2024	+ 19.325 utenti (+10,5% di ragazzi con disabilità nella fascia 3-14 anni trasportati)
2025 e 2026	+ 24.162 utenti (+13,1% di ragazzi con disabilità nella fascia 3-14 anni trasportati)
Dal 2027	+ 28.994 utenti (+15,8% di ragazzi con disabilità nella fascia 3-14 anni trasportati)

Articolo 46

(Credito d'imposta mezzogiorno)

La disposizione riscrive il perimetro "geografico" della misura secondo quanto sarà previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale. Nello specifico la modifica del perimetro coinvolge il Molise e ciò comporta l'applicazione agli investimenti di un'intensità del credito superiore, secondo la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, rispetto alla situazione attuale.



Ai fini della stima, sulla base dei dati relativi alle compensazioni effettuate con le deleghe F24 nel 2020 per il codice tributo 6869 "Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno articolo 1, commi 98-108 legge 28 dicembre 2015, n. 208", limitatamente alla regione Molise, si rileva un importo pari a circa 11 milioni di euro.

Dall'analisi dei dati di dettaglio per regione a partire dall'anno di riferimento 2019 è stato stimato un tasso di crescita del 56% conseguente alle nuove intensità degli aiuti applicabili al Molise, da cui un maggior credito per il 2022 pari a circa **6,1 milioni di euro**.

In termini finanziari, considerando la compensazione del credito di imposta nello stesso anno di maturazione, gli effetti finanziari sono i seguenti:

	2022	2023
<i>Credito di imposta</i>	-6,1	0

in milioni di euro

Articolo 47

(Interventi per l'offerta turistica in favore di persone con disabilità)

Al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, la presente norma istituisce un Fondo presso il Ministero del Turismo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per la realizzazione di misure per lo sviluppo del turismo accessibile e inclusivo volte ad agevolare la presenza di turisti con disabilità e dei loro accompagnatori, e la realizzazione di infrastrutture e l'organizzazione di servizi accessibili.

L'accessibilità realizza concretamente il principio di uguaglianza espresso dalla nostra Costituzione all'art. 3 comma 2 per consentire la partecipazione dell'individuo alla vita sociale con parità di diritti e doveri.

Dà inoltre attuazione all'articolo 30 della Convenzione Onu delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità approvata il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con la Legge 3 marzo 2009, n. che dispone che gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura.

Il secondo comma del presente articolo dispone che le norme di attuazione sono emanate con un decreto del ministro del turismo di concerto con il ministro per le disabilità.

Articolo 48

(Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità)

La legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza" con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, a completamento della manovra di bilancio 2020-2022, il Governo ha dichiarato, fra i collegati alla legge di bilancio, il disegno di legge in materia di disabilità.

Le misure e gli interventi previsti dal disegno di legge delega verranno finanziati dal Fondo per la disabilità e la non autosufficienza nei limiti previsti dalla relativa dotazione finanziaria.

La presente disposizione normativa mira a trasferire, dal 1° gennaio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il suddetto Fondo, al fine di conferire maggiore ordine sistematico alle risorse destinate alle politiche in favore di persone con disabilità e consentire una migliore allocazione delle risorse a copertura del processo di riforma in materia di disabilità. A tal fine, il predetto Fondo è incrementato di 50 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2026. Inoltre, il Fondo viene ridenominato in "Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità" al fine di evitare una sovrapposizione terminologica con il Fondo nazionale per la non autosufficienza presso il Min. del Lavoro.



Articolo 49

(Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità)

Ai fini del potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità", con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.

In Italia gli alunni con disabilità sono circa 268.671 (Fonte Ministero Istruzione Focus "Principali dati della scuola – Avvio Anno Scolastico 2020/2021" settembre 2020 in tutti gli ordini di scuola).

Secondo l'ultimo report annuale dell'ISTAT del 9 dicembre 2020, riferito all'anno scolastico 2019/2020 risulta che gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione sono più di 57.000 in tutta Italia (con una media 1 assistente ogni 4,6 alunni con disabilità) ma non è specificato se gli addetti operano a tempo pieno oppure a tempo parziale.

Il costo medio lordo annuo per ogni addetto è stimato in 33.545 euro.

Tale dato è stato ricavato prendendo a riferimento il Decreto direttoriale del 17 febbraio 2020 del Ministero del Lavoro, avente ad oggetto la Determinazione del costo del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di inserimento lavorativo con decorrenza dai mesi di novembre 2019, aprile 2020, settembre 2020. Dalle tabelle allegate a tale decreto, possiamo ricavare il costo aziendale per i livelli di nostro interesse che sono A2, B1, C1, C2, C3/B1, i cui importi annui sono, rispettivamente, di euro/anno 27.465, 28.867, 31.092, 32.045 e 33.011. Non avendo le informazioni sui variegati inquadramenti richiesti per gli assistenti, da parte degli enti territoriali, è necessario calcolare la media tra queste cinque cifre, che è pari a euro 30.496 annui. A tale costo annuo "lordo azienda" si deve aggiungere un ricarico di costi generali, che viene effettuato dalle cooperative che forniscono il servizio agli enti, che può essere stimato nel 10%, arrivando così ad un costo annuo di 33.545 euro per ogni addetto.

Seguendo la stessa metodologia si può stimare un costo orario di 21 euro.

Secondo un'indagine conoscitiva condotta da ANCI (intervistando alcuni comuni particolarmente impegnati nei servizi di cui trattasi) si ritiene che molti degli assistenti abbiano un contratto a tempo parziale, orizzontale o verticale, oppure un contratto a tempo determinato per i soli mesi scolastici. Si ritiene che, prudenzialmente, si possa considerare, per ogni assistente, i due terzi del costo annuo complessivo come sopra calcolato (33.545 euro), sostanzialmente come se tutti fossero part time al 66%.

Inoltre, secondo un'indagine condotta dall'ISTAT sull'inclusione degli alunni con disabilità per l'anno scolastico 2018-2019, il numero di alunni con sostegno che non usufruiscono di alcun assistente all'autonomia e alla comunicazione ma ne avrebbero bisogno è pari a 10.459. Sempre sulla base del medesimo rapporto, il numero medio di ore di assistenza per alunno con sostegno che ha l'assistente all'autonomia e alla comunicazione è pari a 8,8.

Articolo 50

(Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità)

La disposizione in esame intende prorogare, per l'anno 2022 e 2023, la dotazione finanziaria del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per un importo di 50 milioni di euro per ciascuna annualità 2022 e 2023.

Il Fondo in oggetto è finalizzato a dare attuazione a politiche territoriali di inclusione, accessibilità e sostegno delle persone con disabilità. In particolare, gli interventi interessano ambiti quali la promozione e la realizzazione di infrastrutture (anche digitali o destinate alle attività ludico-sportive), l'inclusione lavorativa e il turismo accessibile.

La proroga del Fondo anche al 2022 mira a dare continuità alle azioni intraprese e a garantire che l'investimento in progetti sperimentali e settoriali possa caratterizzarsi in termini di maggiore incisività.

In relazione al comma 2, in sede di conversione del suddetto decreto-legge, attraverso l'inserimento del comma 2 bis, sono stati specificati, gli ambiti di intervento verso cui orientare gli specifici progetti da finanziare con le risorse del Fondo. In particolare, gli interventi interessano ambiti quali la promozione e la realizzazione di



infrastrutture (anche digitali o destinate alle attività ludico-sportive), l'inclusione lavorativa e il turismo accessibile.

La proposta normativa in esame intende specificare ulteriormente tali ambiti di intervento, aggiungendo i progetti settoriali dedicati alle persone con disturbo dello spettro autistico.

Articolo 51

(Agevolazioni per lo sviluppo dello sport)

Commi da 1 a 3. La disposizione prevede, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, la non concorrenza degli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale alla formazione del reddito ai fini IRES e del valore della produzione netta ai fini IRAP per le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Il criterio di accesso a tale agevolazione è che in ciascun anno le Federazioni destinino almeno il 20% degli stessi allo sviluppo delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.

Ai fini della stima sono stati individuati i contribuenti interessati dalla proposta in commento. Assumendo che tutti i soggetti considerati abbiano i requisiti di accesso per fruire dell'agevolazione, per valutare l'esclusione dell'utile, dai dati dichiarativi anno di imposta 2019 (dati provvisori) sono stati individuati gli importi IRES e IRAP dovuti dagli stessi soggetti ipotizzando che la misura determini una perdita di gettito per l'Erario corrispondente all'intero importo delle suddette imposte.

Considerando la vigenza dal 2022 al 2024, un acconto IRES del 75% e un acconto IRAP dell'85%, gli effetti finanziari sono i seguenti:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IRES	0	-11,8	-6,7	-6,7	5,1	0
IRAP	0	-10,7	-5,8	-5,8	4,9	0
Totale	0	-22,5	-12,5	-12,5	10,0	0

in milioni di euro

Il **comma 4** rfinanzia di 50 milioni di euro, anche per l'anno 2023, il fondo istituito dall'articolo 1, comma 34, della legge di bilancio 2021 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico del settore sportivo dilettantistico.

Comma 5 (Sport bonus)

La norma in esame dispone la proroga per l'anno 2022 del cosiddetto "Sport Bonus", il credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, introdotto dalla legge di bilancio 2019 (commi da 621 a 626) per l'anno 2019 e successivamente prorogato per l'anno 2020, ma limitatamente ai titolari di reddito d'impresa nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro. Il credito d'imposta è fruito esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ripartito in tre quote annuali di pari importo secondo quanto previsto dal comma 623 della legge 145 del 2018. Esso non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

La misura comporta oneri, in termini di cassa, per 4,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Di seguito l'andamento finanziario:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Credito d'imposta	-4,4	-4,4	-4,4	0	0	0

In milioni di euro

Titolo V

Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali

Capo I

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro



Integrazioni salariali CIGO e CIGS (articoli 52-65)

Integrazioni salariali straordinarie (CIGO)

La disposizione apporta modifiche al Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dal 1° gennaio 2022, relativamente ai seguenti aspetti:

- ✓ Inclusione nuovi assicurati aziende già assicurate (modifica artt. 1 e 2, D. Lgs. 148/2015): lavoratori a domicilio e i collaboratori etero-organizzati di cui all'art. 2 del D. Lgs n. 81/2015, lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca;
- ✓ Requisito anzianità minima di effettivo lavoro per il diritto alla prestazione (modifica art. 1, D. Lgs. 148/2015): trenta giorni anziché i novanta attualmente previsti;
- ✓ Misura (modifica art. 3 del D.Lgs 148/2015): eliminazione tetto basso con previsione di un solo tetto della prestazione pari a quello alto.

La stima degli effetti finanziari derivanti delle modifiche normativa fin qui sintetizzate è stata predisposta sulla base delle informazioni desunte dagli archivi gestionali dell'INPS. Nella tabella seguente sono riportati i dati 2019 relativi ai lavoratori a domicilio, agli apprendisti con alta formazione e ricerca e ai lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore dipendenti di aziende assicurate per aziende assicurate CIGO.

	AZIENDE ASSICURATE CIGO		
	N° aziende	N° dipendenti	Monte retributivo (mln euro)
lav. A domicilio		4031	50
lav. Apprendisti AFeR		626	14
lav. Apprendisti dipl.prof ecc		2945	37

L'aliquota contributiva utilizzata ai fini della determinazione delle maggiori entrate contributive dovute all'estensione della platea è stata ipotizzata prudenzialmente pari all'1,70%.

Sono stati inoltre osservati i dati economici di bilancio consuntivo, con riferimento alle entrate contributive e alle uscite per prestazione. Nella tavola seguente è riportata la media nel decennio 2010-2019.

Periodo	Oneri medi annui per prestazioni CIGO (mln euro)			Entrate contributive medie annue CIGO (mln euro)
	Prestazioni	Copertura figurativa	Totale	
2010-2019	440,3	306,1	746,4	1.895,3

Dalla tavola precedente si evince che il rapporto uscite (prestazioni e coperture figurative) ed entrate contributive è pari nel periodo 2010-2019 a circa il 40% (23,2% se consideriamo le sole prestazioni). Ai fini della stima degli effetti finanziari si è deciso di utilizzare i dati medi relativi al periodo osservato. Il dato relativo al quadriennio 2016-2019 hanno un rapporto più basso anche se le aliquote contributive sono state ridotte del 10% dal D.lgs. 148/2015.

Si è, inoltre, considerato un incremento delle prestazioni pari al 15% per tener conto dell'abolizione del tetto basso della CIGO. Si è poi considerato che negli ultimi anni osservati le entrate per contribuzione addizionale hanno rappresentato circa il 13% delle spese per prestazioni (si ricorda l'effetto della modifica al contributo addizionale operato dal D.lgs. 148/2015).

Con riferimento alle aziende già assicurate CIGO si è inoltre quantificato il maggior onere derivante dall'eliminazione del tetto basso maggiorando del 15% le spese medie stimate sulla base delle risultanze medie annue del periodo 2016-2019 (Rendiconti GPT).



Nello sviluppo degli oneri per prestazione è stato ipotizzato un incremento delle prestazioni per gli anni 2022 e 2023 rispetto alle medie considerate, per tener conto del probabile effetto di trascinamento in questi anni della crisi economica derivante dalla pandemia da Covid19. Le prestazioni pertanto sono state incrementate rispetto al valore medio del quadriennio considerato del 100% nel 2022 e del 30% nel 2023.

Nel prospetto riepilogativo sono riportati i relativi effetti in termini di prestazioni e entrate contributive derivanti dalle disposizioni in esame.

Integrazioni salariali straordinarie (CIGS) e contratti di solidarietà

Campo di applicazione CIGS (modifica art. 20, D. Lgs. 148/2015):

- ✓ imprese che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente **più di quindici dipendenti**, inclusi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere da a) a c-ter);
- ✓ a prescindere dal numero dei dipendenti, imprese del **trasporto aereo e di gestione aeroportuale** e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere da a) a c-bis).
- ✓ a prescindere dal numero dei dipendenti, partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere da a) a c-bis), a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

Estensione platea dei beneficiari (modifica artt. 1 e 2, D. Lgs. 148/2015): lavoratori a domicilio e i collaboratori etero-organizzati di cui all'art. 2 del D. Lgs n. 81/2015, lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca;

- ✓ **Requisito anzianità minima di effettivo lavoro per il diritto alla prestazione (modifica art. 1, D. Lgs. 148/2015):** trenta giorni anziché i novanta attualmente previsti.
- ✓ **Misura (modifica art. 3, c. 5, D. Lgs. 148/2015):** eliminazione tetto basso con previsione di un solo tetto della prestazione pari a quello alto (importo massimo mensile di cui al comma 5 lettera b))
- ✓ **Durata complessiva (modifica art. 4, D. Lgs. 148/2015):** resta ferma la durata prevista per le imprese che occupano più di 15 dipendenti.

✓ **Causali di intervento CIGS (modifica art. 21, D. Lgs. 148/2015):**

- ✓ **riorganizzazione aziendale** anche per “*realizzazione di processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto*”; il programma di riorganizzazione aziendale deve presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva “*ovvero a gestire processi di transizione*” e deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull'eventuale attività di formazione dei lavoratori. Tale programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro “*anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze*”.
- ✓ **contratto di solidarietà (CDS) stipulati dal 1° gennaio 2022:** la riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati al CDS e la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 80 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il CDS è stipulato. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022 la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il CDS è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione



aziendale. Gli accordi di cui al primo periodo devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.

• Durata massima CIGS (modifica art. 22, D. Lgs. 148/2015):

- ✓ *riorganizzazione aziendale*: 24 mesi nel quinquennio mobile;
- ✓ *crisi aziendale*: 12 mesi anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.

La stima degli effetti finanziari derivanti delle modifiche normativa fin qui sintetizzate è stata predisposta sulla base delle informazioni desunte dagli archivi gestionali dell'INPS. Nella tabella seguente sono riportati i dati 2019 relativi alle aziende assicurate e non assicurate per la CIGS con riferimento a tutti i lavoratori (indipendentemente dalla qualifica con esclusione dei dirigenti) per dimensione aziendale.

Dimensione aziendale	ANNO 2019					
	AZIENDE ASSICURATE CIGS			AZIENDE NON ASSICURATE CIGS		
	N° aziende	N° dipendenti	Monte retributivo (mln euro)	N° aziende	N° dipendenti	Monte retributivo (mln euro)
0-5	911	2.006	44			
6-15	410	3.678	95			
16-50	41.615	1.120.835	29.835	56.139	1.370.452	27.985
oltre 50	20.106	3.899.964	128.491	12.039	3.284.607	77.825
Totale	63.042	5.026.483	158.465	1.675.678	9.909.742	193.216

I dati 2019 relativi ai lavoratori a domicilio, agli apprendisti con alta formazione e ricerca e i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sono riportati nella tabella seguente.

lav a domicilio	AZIENDE ASSICURATE CIGS			AZIENDE NON ASSICURATE CIGS		
	N° aziende	N° dipendenti	Monte retributivo (mln euro)	N° aziende	N° dipendenti	Monte retributivo (mln euro)
6-15*		6	-			
oltre 15		3.429	43		925	12
totale lav. A domicilio		3.435	43		925	12
Apprendisti AFer	AZIENDE ASSICURATE CIGS			AZIENDE NON ASSICURATE CIGS		
	N° aziende	N° dipendenti	Monte retributivo (mln euro)	N° aziende	N° dipendenti	Monte retributivo (mln euro)
6-15*		2	-			
oltre 15		558	13		270	6
totale lav. Apprendisti AFer		560	13		270	6
Apprendisti qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione secondaria di II grado e specializz. tecnica	AZIENDE ASSICURATE CIGS			AZIENDE NON ASSICURATE CIGS		
	N° aziende	N° dipendenti	Monte retributivo (mln euro)	N° aziende	N° dipendenti	Monte retributivo (mln euro)
6-15*						
oltre 15		1.886	24		6	0
totale lav. Apprendisti AFer		1.886	24		6	0

* per le aziende assicurate cigs sono incluse anche le dimensioni inferiori a 6

Sulla base delle risultanze relative al numero delle ore autorizzate 2019 per classi di settimane di prestazione,



relativa alle aziende attualmente assicurate CIGS, si è arrivati a definire un'aliquota contributiva imponibile per i datori di lavoro, attualmente non coperti dalla CIGS, distintamente per dimensione aziendale:

Aziende oltre 15 dipendenti: 0,90%

Sono stati inoltre osservati i dati economici di bilancio consuntivo, con riferimento alle entrate contributive e alle uscite per prestazione. Nella tavola seguente è riportata la media sia nel decennio 2010-2019 che nel quadriennio 2016-2019.

Periodo	Oneri medi per prestazioni al netto deroghe (mln euro)			Entrate contributive medie (mln euro)
	Prestazioni	Copertura figurativa	Totale	
2010-2019	1.339,9	1.071,3	2.411,2	1.129,1
2016-2019	762,3	666,7	1.429,0	1.238,6

Dalla tavola precedente si evince che il rapporto uscite (prestazioni e coperture figurative) ed entrate contributive è pari nel periodo 2010-2019 al 214% (119% se consideriamo le sole prestazioni). Tale indicatore risente sia degli effetti della grave crisi economica che ha investito l'economia del nostro paese negli anni successivi al 2010 e non tiene conto nella maggior parte degli anni della revisione dello strumento della CIGS apportate dal D.Lgs 148/2015. Per tale motivo si è deciso di utilizzare, ai fini della presente stima, i dati medi relativi al quadriennio 2016-2019 in cui si osserva che il rapporto è pari al 115% (61,5% se consideriamo le sole prestazioni) più in linea con l'aliquota a normativa vigente pari allo 0,90%.

Ai fini della stima si è considerato un incremento delle prestazioni pari al 15% per tener conto dell'abolizione del tetto basso della CIGS. Si è inoltre considerato che nel quadriennio osservato le entrate per contribuzione addizionale hanno rappresentato circa il 15% della spesa per prestazioni.

I parametri fin qui esposti sono stati applicati alle aziende che attualmente non sono assicurate per la CIGS e per quanto riguarda i lavoratori a domicilio, agli apprendisti con alta formazione e ricerca e i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sono state considerate sia le aziende assicurate che quelle non assicurate in quanto categorie attualmente escluse dallo strumento.

Nello sviluppo degli oneri per prestazione è stato ipotizzato un incremento delle prestazioni per gli anni 2022 e 2023 rispetto alle medie considerate, per tener conto del probabile effetto di trascinamento in questi anni della crisi economica derivante dalla pandemia da Covid19. Le prestazioni pertanto sono state incrementate rispetto al valore medio del triennio considerato del 40% nel 2022 e del 15% nel 2023.

Nel prospetto riepilogativo sono riportati i relativi effetti in termini di prestazioni e entrate contributive derivanti dalle disposizioni in esame.

Modifiche al contratto di solidarietà

La norma prevede che, per i CdS stipulati dal 1° gennaio 2022, la riduzione media oraria non possa essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al CDS e la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 80 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il CDS è stipulato.

Riduzione del contributo addizionale CIGO-CIGS (articolo 55)

La disposizione prevede una riduzione della contribuzione addizionale per le prestazioni CIGO e CIGS di un terzo rispetto alle attuali aliquote fino a 24 mesi per le aziende che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi dall'ultima richiesta. Da una analisi del ricorso delle aziende nel biennio 2018-2019 in area CIGO e CIGS si è determinata una stima prudente delle aziende che non utilizzano la cassa in due anni pari all'85% del totale delle aziende pertanto le minori entrate derivanti dall'abbassamento del contributo addizionale possono essere stimate attraverso l'applicazione della riduzione dell'85% dei contributi addizionali previsti (stimati come percentuale delle prestazioni CIGO e CIGS: 13% per la CIGO e 15% per la CIGS). La stima degli effetti finanziari delle due misure è riportata nel prospetto sintetico degli oneri.



Accordo di transizione occupazionale (articolo 62)

La disposizione in esame consente ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti può essere concesso, in deroga agli articoli 4 e 22, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili. L'intervento è subordinato ad un accordo collettivo che indichi le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali. La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale. Ipotizzando un ricorso a tale misura per 16.000 lavoratori a zero ore con numero medio di mesi di integrazione pari a 10 con importo medio orario della prestazione 7,5 euro e una retribuzione oraria di 12 euro. La stima degli effetti finanziari delle due misure è riportata nel prospetto sintetico degli oneri.

Fondi di solidarietà bilaterali (articoli 66-70)

La disposizione apporta modifiche al Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dal 1° gennaio 2022, relativamente ai seguenti aspetti:

- ✓ Inclusione nuovi assicurati aziende già assicurate ai fondi (modifica artt. 1 e 2, D. Lgs. 148/2015): lavoratori a domicilio, agli apprendisti con alta formazione e ricerca e i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- ✓ Requisito anzianità minima di effettivo lavoro per il diritto alla prestazione (modifica art. 1, D. Lgs. 148/2015): trenta giorni anziché i novanta attualmente previsti;
- ✓ Estensione della copertura alle aziende non coperte nei fondi: estensione della copertura del FIS ad aziende fino a 5 dipendenti, eliminazione dell'assegno di solidarietà e riconoscimento dell'assegno ordinario per una durata differenziata:
 - a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile;
 - b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di sei dipendenti, una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile;
- ✓ Eliminazione del limite rispetto ai contributi versati: viene eliminato il limite delle prestazioni per ciascuna azienda di 10 volte i contributi versati dall'azienda tenuto conto delle prestazioni già percepite.

Per quanto riguarda il primo punto, i lavoratori coinvolti dal provvedimento sono circa 6.300 che rappresentano meno dello 0,1% del monte retributivo. Il costo per il 2022 tenendo in conto delle ipotesi formulate nel successivo punto a), comporta una spesa di circa 1,5 milioni per il 2023, e di 0,2 milioni circa per gli anni successivi.

Fondo di integrazione salariale (articolo 68)

Per definire la nuova platea di lavoratori costituenti il nuovo FIS ed effettuare una valutazione delle variazioni normative proposte si è proceduto nel seguente modo: si sono determinati 4 gruppi di lavoratori e si è provveduto a confrontare i costi nelle situazioni precedenti e successive le variazioni normative proposte.

Il primo gruppo è costituito da 784.588 aziende con 5 o meno dipendenti nel 2019, con un totale di 1,531 milioni di dipendenti con un monte retributivo di 20,6 miliardi di euro.

Il secondo gruppo è costituito dalle 215.321 aziende con più di 5 dipendenti e fino a 50 dipendenti, con 2,596 milioni di lavoratori impiegati e un monte retributivo di 46,0 miliardi di euro.

Un terzo gruppo è costituito da 14.500 aziende con più di 50 dipendenti, con 2,916 milioni di lavoratori impiegati e un monte retributivo di 60,6 miliardi di euro.

Un quarto gruppo è costituito da 4.135 aziende con più di 50 dipendenti, provenienti dalla Cassa Integrazione Ordinaria, con 0,984 milioni di lavoratori impiegati e un monte retributivo di 25,8 miliardi di euro.

Il FIS, considerando l'inclusione del primo gruppo, arriva ad una consistenza di 1.018.544 aziende, con 8,028 milioni di lavoratori e un monte salariale di 153,0 miliardi di euro.

Le proiezioni sono state effettuate per i tre gruppi separatamente:



- a) per il primo gruppo, che costituisce una nuova entrata nel fondo, è stata effettuata la proiezione considerando le variazioni normative proposte.

Nella stesura delle proiezioni si è considerata una aliquota dello 0,50%. Tali aliquote comprendono la maggiorazione del 15% per effetto dell'eliminazione del tetto basso delle prestazioni.

Per quanto attiene il ricorso al fondo si è ipotizzato ricorso medio al fondo del 10% delle aziende con il 35% dei lavoratori coinvolti. La durata media della prestazione è stata ipotizzata pari a 1,5 mesi.

Per quanto riguarda le proiezioni si è ipotizzato un ricorso maggiore per il 2022 e il 2023 per effetto della crisi economico-sanitaria e i suoi effetti a lungo termine (50% delle aziende con il 50% dei lavoratori coinvolti per il 2022 e 16% delle aziende con il 50% dei lavoratori coinvolti per il 2023).

Si intende che deve essere messo in atto un attento meccanismo di monitoraggio dell'andamento prestazioni al fine di verificare la congruità dell'aliquota di equilibrio, soprattutto nel caso in cui si elimini il vincolo di pareggio in bilancio.

Il contributo addizionale è stato calcolato sulla base del 4% delle retribuzioni perse.

L'inclusione del presente gruppo conduce ad un disavanzo del fondo negli anni 2022 e 2023. Per gli anni successivi come per gli altri gruppi è stato ipotizzato il mantenimento dell'equilibrio di bilancio. Questo vincolo opera per il complesso del Fondo quindi vi potranno essere parziali disavanzi di bilancio compensati da avanzi di bilancio di altri gruppi, fermo restando l'equilibrio di bilancio del fondo.

- b) Per il secondo gruppo, già presente nel FIS, è stata effettuata una proiezione a normativa vigente e una considerando le variazioni normative proposte.

b1) Lo sviluppo a normativa vigente è stato effettuato utilizzando le aliquote vigenti (0,45% e 0,65% rispettivamente per le aziende con più o meno di 15 dipendenti).

Per quanto attiene il ricorso al fondo si è ipotizzato ricorso medio al fondo del 10% delle aziende con il 35% dei lavoratori coinvolti. La durata media della prestazione è stata ipotizzata pari a 3 mesi.

Per quanto riguarda il 2022 e il 2023 il vincolo di bilancio presente nella normativa vigente limita le prestazioni al livello dei contributi incassati.

Il contributo addizionale è stato calcolato sulla base del 4% delle retribuzioni perse.

b2) Per quanto riguarda la proiezione a nuova normativa, nella stesura delle proiezioni si è considerata una aliquota dello 0,80%. Tale aliquota comprende la maggiorazione del 15% per effetto dell'eliminazione del tetto basso delle prestazioni.

Per quanto attiene il ricorso al fondo si è ipotizzato ricorso medio al fondo del 10% delle aziende con il 35% dei lavoratori coinvolti. La durata media della prestazione è stata ipotizzata pari a 3 mesi.

Per quanto riguarda le proiezioni si è ipotizzato un ricorso maggiore per il 2022 e il 2023 per effetto della crisi economico-sanitaria e i suoi effetti a lungo termine (30% delle aziende con il 40% dei lavoratori coinvolti per il 2022 e 18% delle aziende con il 33% dei lavoratori coinvolti per il 2023).

Il contributo addizionale è stato calcolato sulla base del 4% delle retribuzioni perse.

Le differenze fra le situazioni vigenti e quelle prospettate dalla variazione normativa conducono ad un disavanzo del fondo negli anni 2022 e 2023. Per gli anni successivi come per gli altri gruppi è stato ipotizzato il mantenimento dell'equilibrio di bilancio. Questo vincolo opera per il complesso del Fondo quindi vi potranno essere parziali disavanzi di bilancio compensati da avanzi di bilancio di altri gruppi, fermo restando l'equilibrio di bilancio del fondo.

- c) Per il terzo gruppo, anch'esso già presente nel FIS, è stata effettuata una proiezione a normativa vigente e una considerando le variazioni normative proposte.

c1) Nella stesura delle proiezioni a normativa vigente si è considerata una aliquota dello 0,65% (aliquota vigente).

Per quanto attiene il ricorso al fondo si è ipotizzato ricorso medio al fondo del 10% delle aziende con il 35% dei lavoratori coinvolti. La durata media della prestazione è stata ipotizzata pari a 3 mesi.

Per quanto riguarda il 2022 e il 2023 il vincolo di bilancio presente nella normativa vigente limita le prestazioni al livello dei contributi incassati.

Il contributo addizionale è stato calcolato sulla base del 4% delle retribuzioni perse.



c2) Per quanto riguarda la proiezione a nuova normativa, nella stesura delle proiezioni si è considerata una aliquota di equilibrio dello 0,80%. Tali aliquote comprendono la maggiorazione del 15% per effetto dell'eliminazione del tetto basso delle prestazioni.

Per quanto attiene il ricorso al fondo si è ipotizzato ricorso medio al fondo del 10% delle aziende con il 35% dei lavoratori coinvolti. La durata media della prestazione è stata ipotizzata pari a 3 mesi.

Per quanto riguarda le proiezioni si è ipotizzato un ricorso maggiore per il 2022 e il 2023 per effetto della crisi economico-sanitaria e i suoi effetti a lungo termine (15% delle aziende con il 35% dei lavoratori coinvolti per il 2022 e 12% delle aziende con il 35% dei lavoratori coinvolti per il 2023).

Si intende che deve essere messo in atto un attento meccanismo di monitoraggio dell'andamento prestazioni al fine di verificare la congruità dell'aliquota di equilibrio, soprattutto nel caso in cui si elimini il vincolo di pareggio in bilancio.

Il contributo addizionale è stato calcolato sulla base del 4% delle retribuzioni perse.

Le differenze fra le situazioni vigenti e quelle prospettate dalla variazione normativa conducono ad un leggero disavanzo del fondo nell'anno 2022. Per gli anni successivi come per gli altri gruppi è stato ipotizzato il mantenimento dell'equilibrio di bilancio. Questo vincolo opera per il complesso del Fondo quindi vi potranno essere parziali disavanzi di bilancio compensati da avanzi di bilancio di altri gruppi, fermo restando l'equilibrio di bilancio del fondo.

d) Per il quarto gruppo, che costituisce una nuova entrata nel fondo, è stata effettuata la proiezione considerando le variazioni normative proposte.

Lo sviluppo di detto gruppo è stato effettuato con le stesse ipotesi del gruppo precedente con la nuova normativa.

Come detto precedentemente le stime effettuate mettono in luce un disavanzo globale negli anni 2022 e 2023, cui si provvede in deroga all'obbligo di pareggio di bilancio tra contributi e prestazioni mediante un trasferimento a carico del bilancio dello Stato al fondo per garantire il pareggio di bilancio pari a 1.676,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 400,4 milioni di euro per l'anno 2023 (**articolo 86**).

Fondi di solidarietà bilaterali (articoli 66 e 70)

Per quanto riguarda i fondi di solidarietà bilaterali di natura negoziale, va ricordato che il recepimento della nuova normativa deve avvenire seguendo la strada della negoziazione, ovvero attraverso gli accordi fra le principali organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro del comparto interessato dal fondo, che conducono ad una modifica dei decreti che regolano la gestione dei fondi. Considerato inoltre che l'equilibrio finanziario di tali fondi deve essere garantito annualmente gli effetti finanziari potranno essere calcolati nel momento della modifica degli accordi. Per questa ragione si rimanda a detti accordi per quanto riguarda la modifica dei decreti istitutivi di ciascun Fondo e per la valutazione della sostenibilità finanziaria.

Contratto di espansione (articolo 72)

La norma in esame al comma 1 lettera a) prevede che il contratto di espansione, di cui all'art. 41 del D. Lgs 148/2015 e ss. mm. E ii. salvo quanto previsto al comma 1-bis, possa essere stipulato anche per gli anni 2022-2023. Alla lettera b) la norma estende, per il medesimo periodo, la possibilità di stipulare il contratto in esame alle aziende con almeno 50 dipendenti, calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi.

Modifica comma 1

La norma proposta, in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015, prevede la possibilità nel periodo 2022-2023, di un intervento straordinario di integrazione salariale che può essere richiesto dalle aziende che occupino almeno 50 dipendenti per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

Di seguito sono elencate le basi tecniche e le ipotesi di lavoro utilizzate al fine di individuare la numerosità della potenziale platea rientrante nel campo di applicazione della norma in esame.

Basi tecniche desunte dagli archivi dell'INPS per l'anno 2019

- N° aziende con n° dipendenti superiore a 50 = 20.139
- N° complessivo di lavoratori in aziende con n° dipendenti superiore a 50 = 4.322.000



- Retribuzione media annua = 35.600 euro
- N° aziende con n° dipendenti superiore a 50 che hanno utilizzato CIGS = 684
- N° complessivo di lavoratori in aziende con n° dipendenti superiore a 50 che hanno utilizzato CIGS = 321.700

Ipotesi di lavoro

Ai fini della riqualificazione professionale dei lavoratori dipendenti dalle aziende sopra individuate, sono stati considerati come rientranti nel campo di applicazione solo i lavoratori con una età compresa tra i 45 e i 57 anni che sono risultati pari a circa 1.643.600. Sono pertanto stati esclusi sia i lavoratori più giovani, che presumibilmente da un punto di vista professionale risultano più aggiornati, che gli ultra 57-enni che rientrerebbero nel campo di applicazione del comma 5 dell'art 26-quater del DL 34/2019.

Sia le retribuzioni riferite alla specifica classe di lavoratori (35.600 euro annui per l'anno 2019) che gli importi massimi di integrazione salariale sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella NADEF 2021 deliberata a settembre 2021. Si è ipotizzata una percentuale di adesione del 2,5% considerando che, plausibilmente, le aziende di piccole dimensioni ricorreranno con una frequenza minore allo strumento rispetto alle aziende più grandi. Sulla base di quanto sopra riportato, si è potuto quindi individuare una platea massima rientrante nel campo di applicazione della norma in esame stimata in circa 41.000 lavoratori (considerando il 30% di riduzione media dell'orario di lavoro) cui corrispondono i seguenti effetti finanziari.

Riforma Ammortizzatori sociali - Contratto di espansione

Maggiori oneri per prestazioni e coperture figurative

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(importi in milioni di euro)

Anno	Numero beneficiari	Maggiori oneri		
		Prestazioni	Coperture figurative	totale
2022	41.000	-84,6	-70,0	-154,6
2023	41.000	-255,1	-213,9	-469,0
2024	41.000	-171,8	-145,3	-317,1
2025		0,0	0,0	0,0
2026		0,0	0,0	0,0

Modifica comma 5-bis

Esclusivamente per gli anni 2022 e 2023 viene ampliato il limite per le aziende che possono richiedere l'accesso al trattamento di agevolazione all'esodo: il limite minimo di unità lavorative in organico non può essere inferiore a 50 unità calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi.

Stima degli oneri

Il quadro macroeconomico di riferimento è quello delineato sulla base dei parametri contenuti nella NADEF 2021 deliberata a settembre 2021.

Si prevedono nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'ampliamento della platea delle aziende e dell'estensione temporale dell'applicazione della norma.

Ai fini della valutazione si è ipotizzata una platea complessiva di 11.600 lavoratori rientranti nel campo di applicazione del comma 5-bis, articolo 41 del d.lgs. 148/2015, che a partire da giugno 2022 dà luogo ai seguenti contingenti annuali: 1.000 lavoratori per un periodo di spettanza teorica della NASPI di 24 mesi, e 4.800 lavoratori appartenenti ad aziende con più di 1.000 addetti per un periodo di spettanza teorica della NASPI di 36 mesi. Per questi ultimi di fatto si suppone che le aziende di appartenenza si impegnino ad effettuare almeno una assunzione ogni tre lavoratori che abbiano prestato consenso al contratto di espansione, e che pertanto possano ottenere la riduzione dei versamenti per ulteriori 12 mesi. La platea dei lavoratori è stata individuata selezionando complessivamente una percentuale di circa il 4% dei lavoratori delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti e che si trovano ad oggi a non più di 60 mesi dal raggiungimento dei requisiti di pensionamento.



Con riferimento al collettivo in esame la retribuzione media mensile considerata è pari a circa 2.800 euro e l'importo della prestazione è pari all'importo massimo teorico di NASPI rivalutata al tasso di inflazione desunto dal quadro macroeconomico programmatico, per ciascuno degli anni di applicazione della norma (dal 2022 al 2023). L'importo massimo teorico di NASPI iniziale (anno 2022) è pari a 1.355,43 euro, il corrispondente valore iniziale della copertura figurativa (art. 12 D.Lgs 22/2015) utilizzato per le proiezioni è pari a 626,20 euro.

I maggiori oneri per la finanza pubblica in milioni di euro sono riportati nella tabella che segue:

Stima degli oneri derivanti dall'applicazione del Contratto di espansione ad aziende con organico superiore a 50 addetti dal 2022 al 2023 (+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(Importi in milioni di euro)

Anno	Prestazione	Copertura Figurativa	Totale
2022	-55,0	-25,4	-80,4
2023	-150,2	-69,4	-219,6
2024	-180,7	-83,5	-264,2
2025	-118,7	-54,9	-173,6
2026	-33,1	-15,3	-48,4
2027	0,0	0,0	0,0

Per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni previste dal comma 5-bis, al termine del periodo di NASPI non emergono nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica essendo le stesse totalmente a carico del datore di lavoro.

Riepilogo effetti finanziari Contratto di espansione

(Indebitamento netto; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per finanza pubblica; valori in mln di euro)						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Maggiori oneri per prestazioni						
(a) CIGS	-84,6	-255,1	-171,8	0,0	0,0	0,0
(b) NASPI	-55,0	-150,2	-180,7	-118,7	-33,1	0,0
(c= a+b) Totale maggiori oneri IN	-139,6	-405,3	-352,5	-118,7	-33,1	0,0

(saldo netto da finanziare; -effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica; valori in mln di euro)						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Maggiori oneri per prestazioni e contribuzione figurativa						
(a) CIGS	-154,6	-469,0	-317,1	0,0	0,0	0,0
(b) NASPI	-80,5	-219,7	-264,2	-173,6	-48,3	0,0
(c= a+b) Totale maggiori oneri SNF	-235,1	-688,7	-581,3	-173,6	-48,3	0,0

Disposizione transitorie (articolo 73)

La disposizione prevede a disposizione modifica l'art. 44 del D. Lgs 148/2015 stabilendo che:

- per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti di straordinaria integrazione salariale, sia riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22 del medesimo dlgs n. 148/2015, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni di euro per l'anno 2023, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento,



- anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. I relativi effetti finanziari sono indicati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari;
- b) per i fondi bilaterali di cui all'articolo 26 costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, il termine di adeguamento di cui all'articolo 30, comma 1-bis sia fissato al 30 giugno 2023. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CISOA lavoratori della pesca e della piccola pesca (articolo 74)

La proposta di modifica normativa in esame prevede che venga esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il campo di applicazione della CISOA, di cui all'art. 8 della L 457/1972, anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, della pesca delle acque interne ed ai soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestiti, per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

Dagli archivi dell'Istituto sono state estrapolate, con riferimento all'anno 2019, le seguenti informazioni relative alla platea oggetto della norma in esame che hanno, parimenti a quanto richiesto dalla normativa vigente per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, un numero di giornate lavorative svolte annualmente presso la stessa azienda superiore a 180:

- Lavoratori a tempo indeterminato imbarcati su navi adibite alla pesca marittima:
 - N° lavoratori: 6.800;
 - Monte retributivo 120,5 milioni di euro
 - Giornate lavorate: 1,9 milioni
 - Retribuzione media giornaliera: 65,1 euro
 - Giornate medie lavorate nell'anno: 271,8
- Lavoratori a tempo indeterminato nel settore della pesca delle acque interne e lagunari:
 - N° lavoratori: 930;
 - Monte retributivo: 8,0 milioni di euro
 - Giornate lavorate: 0,3 milioni
 - Retribuzione media giornaliera: 27,1 euro
 - Giornate medie lavorate nell'anno: 290,0
- Soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 250/1958:
 - N° lavoratori: 7.600;
 - Monte retributivo 59,6 milioni di euro
 - Giornate lavorate: 2,1 milioni
 - Retribuzione media giornaliera: 27,8 euro
 - Giornate medie lavorate nell'anno: 282,3

Il numero di armatori e proprietari armatori rilevati dagli archivi gestionali è risultato pari a circa 1.200 unità. Il numero medio ponderato di giornate lavorate nell'anno per tutte le categorie sopra riportate risulta pari a 278 pertanto si è ipotizzato il ricorso alla CISOA per un numero medio di giornate pari a 30 per tutti i lavoratori in esame (16.530 lavoratori).

Ai fini della quantificazione dell'onere derivante dalla norma in esame si è tenuto conto di un importo medio mensile ANF pari a 50 euro e dell'aliquota FPLD pari al 33% per la quantificazione dell'onere connesso alla contribuzione figurativa per i periodi di CISOA. A tal proposito si ricorda che il contingente dei soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 250/1958 presenta la peculiarità di avere un imponibile contributivo costituito dal salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutato annualmente sulla base dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 160/1975.

Sono inoltre state quantificate le entrate contributive derivanti dall'imposizione dell'aliquota contributiva CISOA, pari all'1,50% a carico del datore di lavoro, anche alle platee oggetto della prestante norma.

Le retribuzioni di riferimento sono state sviluppate nel decennio sulla base delle ipotesi di sviluppo economico-finanziario formulate nell'ambito:



- della Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2021 deliberato il 29 settembre 2021 per il periodo 2020-2024;
- della Conferenza dei Servizi tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tenutasi in data 5 novembre 2020, per il periodo 2025-2031.

Gli effetti finanziari della disposizione sono riportati nel riepilogo degli effetti finanziari

Disposizioni transitorie di sostegno alle imprese (articolo 75)

La disposizione prevede la riduzione per l'anno 2022 di aliquote contributive a finanziamento delle prestazioni a carico del FIS e delle prestazioni CIGS limitatamente riferimento alle nuove iscrizioni e alle rideterminazioni di aliquota contributiva.

L'effetto finanziario è riportato nella tavola riassuntiva degli effetti finanziari.

In particolare, in coerenza con le basi tecniche precedentemente esposte, dal comma 1 derivano minori entrate contributive valutate in 370,5 milioni di euro per l'anno 2022 e al conseguente disavanzo derivante per il Fondo FIS, al fine di garantire il pareggio di bilancio, si provvede, in deroga all'obbligo di pareggio di bilancio tra contributi e prestazioni, mediante un trasferimento a carico del bilancio dello Stato pari a 370,5 milioni di euro per l'anno 2022 (articolo 86).

Dal comma 2 derivano minori entrate contributive valutate in 689,4 milioni di euro per l'anno 2022.

NASPI (articolo 76)

La presente relazione riporta le stime degli oneri derivanti dalla disposizione di cui all'Allegato, che prevede le seguenti variazioni rispetto alla normativa vigente, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022:

- 1) Estensione della NASPI agli operai agricoli a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi esercenti attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici di cui alla legge 240/1984.
- 2) Disapplicazione del requisito di cui all'art. 3 comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il quale dispone che per accedere alla NASPI è necessario far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
- 3) Modifica del decalage: riduzione dell'importo del trattamento del 3 per cento ogni mese, anziché dal 4° mese, dal 6° mese di fruizione per i beneficiari che alla data di presentazione della domanda non abbiano compiuto 55 anni di età, e dall'8° mese di fruizione per i beneficiari ultra55enni.

In merito al **punto 1)**, è utile precisare che gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative agricole e loro consorzi, di cui alla legge n. 240 del 1984, in caso di sospensione del rapporto di lavoro hanno accesso ai trattamenti di integrazione salariale propri del settore industriale (cioè non accedono alla CISOA ma alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria), mentre in caso di interruzione del rapporto di lavoro accedono al trattamento di disoccupazione previsto per il settore agricolo. La disciplina attualmente vigente nei casi di cessazione del rapporto di lavoro agricolo, per la generalità degli operai agricoli a tempo indeterminato, consente di fatto al lavoratore l'accesso al trattamento di disoccupazione solo nel caso in cui l'evento di assunzione e/o di licenziamento avvenga nel corso dell'anno, poichè la prestazione è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno di competenza entro il limite delle 365(/366). In particolare, se l'assunzione è avvenuta nel corso dell'anno i mesi per i quali si ha diritto al trattamento di disoccupazione sono quelli che precedono l'assunzione, ed in caso di licenziamento quelli che lo seguono. Tuttavia, se l'assunzione non è avvenuta nel corso dell'anno e viene svolta attività lavorativa per un periodo inferiore all'anno, con copertura contrattuale per l'anno intero, cioè non c'è licenziamento, il lavoratore non ha diritto ad accedere al trattamento di disoccupazione agricola.

Dagli archivi relativi alla disoccupazione agricola, si è rilevato che i disoccupati provenienti dai lavoratori con contratto a tempo indeterminato, sono circa 4.000 l'anno, con mediamente 82 giornate indennizzate ed un importo medio indennizzato giornaliero pari a 24 euro. Il loro salario medio giornaliero è risultato pari a 75 euro, ed inoltre, con riferimento ai dati degli ultimi 4 anni, utili per il calcolo della durata della NASPI, si è rilevato un numero di giornate medie lavorate pari a 602 e di giornate indennizzate medie pari a 266: la



differenza tra questi due valori (giornate lavorate al netto delle indennizzate negli ultimi 4 anni) riportato in termini mensili determina una durata media della NASpI pari a circa 6 mesi $[(602-266)/30]/2$.

Considerando che i lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato nel 2019 sono risultati poco più di 100mila, la percentuale di disoccupati agricoli riferibile a questo tipo di lavoratori risulta pari al 4% annuo.

In merito alla platea di riferimento, gli operai agricoli che risultano avere un contratto a tempo indeterminato nell'anno 2019 nelle aziende indicate dalla norma sono circa 5.000, e applicando una percentuale di disoccupazione pari al 4% annuo, si determina un numero di disoccupati pari a 200 l'anno.

Nel prospetto che segue sono riportati gli oneri annui, comprensivi delle contribuzioni figurative, derivanti dalla modifica normativa che riguarda gli eventi di disoccupazione che avverranno a partire dal 2022: in merito al primo anno di proiezione, si precisa che gli eventi di disoccupazione relativi al 2021 verranno pagati regolarmente (come indennità di disoccupazione agricola) nel 2022 anche nel caso entrasse in vigore dal 2022 la norma proposta, e quindi l'onere del primo anno di applicazione è costituito per intero dall'onere NASpI. Per la stima degli oneri si è inoltre considerata una applicazione del decalage del 3% del trattamento a partire dal 6^a mese, così come indicato nella proposta normativa in esame.

Per gli anni successivi al 2022 si è ipotizzata una costanza del numero di nuovi trattamenti ed un incremento costante della prestazione di prima liquidazione pari all'1% annuo.

MAGGIOR ONERE PER PRESTAZIONI E CONTRIBUZIONI FIGURATIVE

(Estensione della NASpI agli operai agricoli a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi esercenti attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici di cui alla legge 240/1984)

Norma vigente (Disoccupazione agricola)			Norma variata (NASpI)			Maggior onere		
Prestazione	Contribuzione figurativa	TOTALE	Prestazione	Contribuzione figurativa	TOTALE	Maggior onere per prestazioni	Maggior onere per contribuzioni figurative	TOTALE
<i>oneri annui in migliaia di euro</i>								
2022	-	-	1.136,0	622	1.758	1.136,0	622,0	1.758,0
2023	405,0	275,0	1.447,3	792	2.240	1.042,3	517,4	1.559,7
2024	409,1	277,8	1.461,8	800	2.262	1.052,7	522,6	1.575,3
2025	413,2	280,6	1.476,4	808	2.285	1.063,2	527,8	1.591,0
2026	417,3	283,4	1.491,2	817	2.308	1.073,9	533,1	1.607,0
2027	421,5	286,2	1.506,1	825	2.331	1.084,6	538,4	1.623,0
2028	425,7	289,1	1.521,2	833	2.354	1.095,5	543,8	1.639,3
2029	430,0	292,0	1.536,4	841	2.378	1.106,4	549,2	1.655,6
2030	434,3	294,9	1.551,8	850	2.402	1.117,5	554,8	1.672,3
2031	438,6	297,8	1.567,3	858	2.426	1.128,7	560,4	1.689,1

Per quanto concerne il **punto 2)**, la stima si basa su una platea di beneficiari 2018 costituiti da circa 139.000 lavoratori che, in base alle informazioni presenti negli archivi amministrativi Uniemens, risultavano cessati nel 2018 senza fruizione di NASpI, con almeno 13 settimane di contribuzione nell'ultimo quadriennio, ma con meno di trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti il licenziamento: tale platea è stata assunta come generazione-tipo per le stime. La fruizione dell'indennità per questi lavoratori, vista l'esiguità dei periodi lavorati e tenendo conto dei periodi presumibilmente già indennizzati nei 4 anni precedenti, è stata imposta pari a un mese. La loro prestazione NASpI, calcolata sulla base delle retribuzioni percepite nei 4 anni precedenti, è risultata nel 2018 pari a 600 euro, a fronte di una retribuzione media mensile pari a 910 euro. Per questo collettivo sono state valutate le contribuzioni figurative di pertinenza e si è ipotizzato il pagamento di assegni famigliari pari a 50 euro mensili. Per questo collettivo la modifica del decalage proposta nella disposizione in esame non ha effetto.

MAGGIOR ONERE PER PRESTAZIONI E CONTRIBUZIONI FIGURATIVE

(Disapplicazione del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, per l'accesso alla NASpI)



(importi in milioni di euro)

anno	Eliminazione requisito 30 giornate		
	Maggior onere per prestazioni (compresi anf)	Maggior onere per contribuzioni figurative	TOTALE
2022	82,9	38,2	121,1
2023	91,2	42,1	133,3
2024	92,1	42,1	134,2
2025	93,1	42,5	135,6
2026	94,0	42,9	136,9
2027	94,9	43,4	138,3
2028	95,9	43,8	139,7
2029	96,8	44,2	141,0
2030	97,8	44,7	142,5
2031	98,8	45,1	143,9

Per quanto riguarda il **punto 4)**, la stima è stata condotta sulla base degli oneri calcolati su una generazione-tipo: si è presa a riferimento la generazione di licenziati 2018, in quanto si tratta della generazione più recente per la quale si sono completamente conclusi gli effetti finanziari al momento della valutazione. Tale generazione, per la quale si è imposta una data di inizio della prestazione pari all'inizio del mese successivo al licenziamento ed è stato considerato il pagamento della prestazione senza sospensioni, è stata opportunamente integrata per poterla riferire agli ingressi in NASPI del 2022 tenendo conto degli effetti della pandemia sia in termini di maggior numero di disoccupati, sia in termini di maggiore difficoltà al reimpiego: rispetto alla generazione-tipo 2018, nel 2022 si è ipotizzato un numero di ingressi del 30% superiore, un aumento della misura della prestazione media, rispetto a quella rilevata per la generazione 2018, pari complessivamente al 4% e una durata effettiva del trattamento, se inferiore alla durata teorica, superiore del 20%. Nelle stime il blocco del decalage di cui al punto 4) è stato applicato a tutti gli individui con età in anni compiuti al momento dell'ingresso in Naspi pari o superiore a 55 anni.

Per gli anni successivi al 2022 si è ipotizzata una costanza del numero di nuovi trattamenti ed un incremento costante della prestazione di prima liquidazione pari all'1% annuo.

Conseguentemente l'onere connesso alla norma proposta di cui al punto 4, calcolato come differenziale rispetto alla spesa calcolata secondo la norma vigente, risulta esposto nel prospetto che segue.

MAGGIOR ONERE PER PRESTAZIONI

(Decalage a decorrere dal 6^a mese di fruizione, per i beneficiari di età inferiore ai 55 anni e a decorrere dall'8^a per gli ultra55enni).

(importi in milioni di euro)

anno	Spostamento decalage dal 4 ^a al 6 ^a mese	Spostamento decalage dal 4 ^a al 8 ^a mese	ONERE TOTALE MODIFICA DECALAGE
	inferiori 55 anni	ultra55enni	
2022	96,1	27,1	123,2
2023	357,3	120,5	477,8
2024	416,0	147,7	563,7
2025	420,2	149,2	569,4
2026	424,4	150,7	575,1
2027	428,7	152,2	580,9
2028	432,9	153,7	586,6
2029	437,3	155,2	592,5
2030	441,6	156,8	598,4
2031	446,1	158,3	604,4

Gli oneri stimati per il complesso delle disposizioni esaminate, risulta esposto nel prospetto che segue:

MAGGIOR ONERE PER PRESTAZIONI E CONTRIBUTIONI FIGURATIVE



(importi in milioni di euro)

anno	Spostamento decalage dal 4° al 6° mese per Inf.55enni e dal 4° al 8° mese per ultra55enni	Eliminazione requisito 30 giornate			Estensione NASpi OTI consorzi agrari			Totale		
	Maggior onere per prestazioni	Maggior onere per prestazioni	Maggior onere per contribuzioni figurative	TOTALE	Maggior onere per prestazioni	Maggior onere per contribuzioni figurative	TOTALE	Maggior onere per prestazioni	Maggior onere per contribuzioni figurative	TOTALE
2022	123,2	82,9	38,2	121,1	1,1	0,6	1,7	207,2	38,8	246,0
2023	477,8	91,2	42,1	133,3	1,0	0,5	1,5	570,0	42,6	612,6
2024	563,7	92,1	42,1	134,2	1,1	0,5	1,6	656,9	42,6	699,5
2025	569,4	93,1	42,5	135,6	1,1	0,5	1,6	663,6	43,0	706,6
2026	575,1	94,0	42,9	136,9	1,1	0,5	1,6	670,2	43,4	713,6
2027	580,9	94,9	43,4	138,3	1,1	0,5	1,6	676,9	43,9	720,8
2028	586,6	95,9	43,8	139,7	1,1	0,5	1,6	683,6	44,3	727,9
2029	592,5	96,8	44,2	141,0	1,1	0,5	1,6	690,4	44,7	735,1
2030	598,4	97,8	44,7	142,5	1,1	0,6	1,7	697,3	45,3	742,6
2031	604,4	98,8	45,1	143,9	1,1	0,6	1,7	704,3	45,7	750,0

Modifica DIS-COLL (articolo 77)

La presente relazione riporta le stime degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, che prevede le seguenti variazioni rispetto alla normativa vigente, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022:

- 1) La DISCOLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di 12 mesi.
- 2) La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione.
- 3) Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile di cui all'articolo 15 comma 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 entro un limite pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso.
- 4) A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la Naspi.

Per quanto riguarda i primi tre punti, la stima che segue è stata condotta sulla base degli oneri calcolati su una generazione-tipo: si è presa a riferimento la generazione di licenziati 2018, in quanto si tratta della generazione più recente per la quale si sono completamente conclusi gli effetti finanziari al momento della valutazione. Tale generazione, per la quale si è imposta una data di inizio della prestazione pari all'inizio del mese successivo al licenziamento ed è stato considerato il pagamento della prestazione senza sospensioni, è stata opportunamente integrata per poterla riferire agli ingressi in DISCOLL del 2022.

In particolare, per la generazione di licenziati del 2022 si è ipotizzato un numero di ingressi pari a quello relativo all'anno 2019 (15.900 unità) ed un incremento della misura media della prestazione, rispetto a quella rilevata per la generazione 2018, pari complessivamente al 2%. Per gli anni successivi si è ipotizzata una costanza del numero di nuovi trattamenti ed un incremento costante della prestazione di prima liquidazione pari a 1% annuo. Ai fini della stima degli oneri, per i soggetti per i quali la durata effettiva è risultata pari a quella teorica, la nuova durata della prestazione è stata imposta pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, al netto di quelli già precedentemente indennizzati, con un massimo di 12 mensilità. Il meccanismo di decalage adottato nella stima è stato impostato prevedendo un decremento del 3% dell'importo della prestazione a partire dal sesto mese di fruizione anziché dal quarto.

Conseguentemente l'onere connesso alla norma proposta, calcolato come differenziale rispetto alla spesa calcolata secondo la norma vigente, risulta esposto nel prospetto che riporta gli effetti finanziari con dettaglio dell'onere relativo alle contribuzioni figurative calcolate con imposizione di un tetto massimo pari a 1,4 volte il massimale DISCOLL vigente nell'anno.

Per quanto riguarda il punto 4) si è ipotizzato un monte redditi per gli assicurati DISCOLL per l'anno 2022 pari



a 10,2 miliardi, e si è incrementato per gli anni successivi con un tasso pari all'1% annuo. Le maggiori entrate secondo la norma proposta, deriverebbero dall'incremento dell'aliquota contributiva dall'attuale 0,51%, previsto per la gestione separata, alla misura del 1,31%, aliquota prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti assicurati per la NASpI, al netto della contribuzione al Fondo di Rotazione.

Sostegno in caso di maternità (articolo 78)

Con riferimento alla disposizione in esame relativa all'indennità di maternità si rappresenta la situazione quale stabilita dalla normativa in vigore.

L'indennità di maternità è riconosciuta per un periodo di 5 mesi, solitamente collocati due mesi prima del parto e tre mesi successivi al parto. L'assicurato può, tuttavia, optare per una diversa collocazione temporale dei 5 mesi.

Ai fini dell'erogazione della prestazione, la retribuzione di riferimento per gli assicurati alle tre gestioni speciali dei lavoratori autonomi – CDCM, artigiani e commercianti – è posta pari all'80% della retribuzione giornaliera stabilita per l'anno.

L'indennità giornaliera di maternità, per l'anno 2021, è pari a:

- per gli iscritti alla gestione dei CDCM: euro 34,86,
- per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti: euro 39,18.

Per gli iscritti alla gestione separata l'indennità giornaliera di maternità è pari all'80% di 1/365-mo del reddito derivante dall'attività di collaborazione coordinata e continuativa o del reddito professionale a seconda che l'iscritto sia un collaboratore o un professionista. Il periodo da prendere come riferimento è quello costituito dai 12 mesi solari che precedono l'inizio del periodo indennizzabile.

La disposizione si propone di incrementare di 3 mesi, a partire dal terzo mese dopo il parto, il periodo di percepimento dell'indennità di maternità nel caso in cui il reddito della richiedente sia, nell'anno precedente la domanda, inferiore a 8.145 euro. Tale limite di reddito viene rivalutato annualmente del 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dell'Istat.

Si ipotizza che la normativa proposta entri in vigore dal 1° gennaio 2022.

Con riferimento alla gestione separata, sulla base dei dati osservati negli archivi dell'INPS, sono state corrisposte negli ultimi tre anni in media circa 6.400 prestazioni all'anno.

Tavola 1 – Ripartizione per fascia di reddito del beneficiario delle indennità di maternità corrisposte dalla gestione separata

Beneficiarie	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Con reddito inferiore a € 8.145	1.617	1.920	2.435
Con reddito superiore a € 8.145	4.629	4.586	3.960
Totale	6.246	6.506	6.395

La tavola sopra riportata evidenzia un incremento del numero delle persone beneficiarie con reddito inferiore al limite indicato dal legislatore.

Nei tre anni in esame, si è osservato che il reddito medio giornaliero delle persone con reddito annuo inferiore alla suddetta soglia è risultato pari a 15 euro.

Nell'ipotesi che, nel corso del 2022, vi siano 2.500 domande di indennità di maternità presentate da iscritti – 1.500 professionisti e 1.000 collaboratori – con reddito inferiore alla soglia sopra riportata e che il reddito medio giornaliero nei dodici mesi precedenti l'inizio del percepimento della prestazione sia pari a 15 euro, si stima in 2,70 milioni di euro, per il 2022, il maggior onere per la gestione separata derivante dall'articolo 29 in esame. Inoltre si stima in 960 mila euro l'onere per la relativa copertura figurativa.

Con riferimento alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell'Inps, sulla base dei dati osservati negli anni immediatamente precedenti, si rappresenta la situazione nella tavola che segue:

Tavola 2. Beneficiarie di indennità di maternità nel triennio 2018-2020

Gestione	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
----------	-----------	-----------	-----------



CDCM	1.846	1.857	1.327
Artigiani	5.970	5.645	5.010
Commercianti	10.009	9.310	8.080
Totale	17.825	16.812	14.417

Osservata la situazione, si ipotizza il seguente scenario di beneficiari di indennità di maternità:

- 1.600 per la gestione dei CDCM,
- 5.500 per la gestione degli Artigiani,
- 9.000 le domande provenienti da iscritti alla gestione dei Commercianti.

Nell'ipotesi che la percentuale delle richiedenti delle tre suddette gestioni con un reddito annuo inferiore ai 8.145 euro indicati sia pari prudenzialmente pari al 10% (da una statistica sui dati reddituali dell'anno 2019 ne risultavano circa il 5%), si ottiene la seguente stima degli oneri:

Tavola 3 – Maggiori oneri per il 2022 derivanti dalla proposta contenuta nell'articolo 26 per le gestioni CDCM, Artigiani e Commercianti

Gestione	Beneficiarie	Importo complessivo annuo (in milioni di euro)
CDCM	160	0,51
Artigiani	550	1,96
Commercianti	900	3,20
Totale	1.610	5,67

Per cui, per l'anno 2022, per le tre gestioni dei lavoratori autonomi e per la gestione separata, si stima un onere complessivo derivante dalla norma in esame pari a **9,33** milioni di euro (compresi gli oneri per la contribuzione figurativa per la gestione separata). Pertanto, nell'ipotesi che:

- la norma entri in vigore il 1° gennaio 2022;
 - il numero dei richiedenti aventi diritto alla prestazione aggiuntiva rimanga costante (pari a 4.110 persone);
 - rimanga altresì costante la ripartizione tra le quattro gestioni interessate dal provvedimento;
 - l'andamento dei parametri macroeconomici sia quello delineato nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2021 deliberato il 29 settembre 2021,
- si ottengono gli oneri esposti nel prospetto riepilogativo.

Disposizione in materia di Fondi Paritetici Interprofessionali (articoli 79 e 80)

La disposizione prevede che al fine di favorire percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro orientati al mantenimento occupazionale nell'impresa, per gli anni 2022 e 2023, ai Fondi paritetici interprofessionali che finanziano percorsi di incremento delle professionalità dei lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria o dell'assegno ordinario dei fondi di solidarietà è annualmente rimborsato il versamento previsto dall'articolo 1 comma 722 della Legge n.190 del 23 dicembre 2014, previo monitoraggio dell'andamento del costo dei programmi formativi. Tenendo conto che la Legge n.190 del 23 dicembre 2014, di cui all'art.1 comma 722, ha stabilito che il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, tali risorse sono potenzialmente utilizzabili per la il rimborso ai fondi interprofessionali previsto dalla presente disposizione. Il maggior onere per la finanza pubblica è di 120 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.

Misure in favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria (articoli 81 e 82)

Articolo 81

La norma in esame prevede, in favore del datore di lavoro che assuma con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale per accordo



di transizione occupazionale, la concessione, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'ammontare trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività autorizzato ai sensi di cui all'articolo 25, comma 7-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici.

È previsto, inoltre, che il beneficio sopra descritto sia riconosciuto pro quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale costituiscano una cooperativa ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

La disposizione in esame modifica il comma 4 dell'articolo 47 del D. Lgs 81/2015 prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione per accordo di transizione occupazionale.

Di seguito sono elencate le basi tecniche e le ipotesi di lavoro utilizzate al fine di individuare la numerosità della potenziale platea rientrante nel campo di applicazione della norma in esame.

- N° annuo lavoratori in CIGS per accordo di transizione occupazionale = 16.000;
- Ipotesi fruizione di misure GOL: 70%
- Ipotesi assunzione lavoratori fruitori di misure GOL: 20%
- Importo medio mensile CIGS = 1.100 euro. Tale importo tiene conto dell'effetto determinato dall'abolizione del tetto basso della CIGS.
- Ipotesi n° mesi di CIGS residua dei lavoratori al momento dell'assunzione/ costituzione cooperativa: 9
- Decorrenza della norma gennaio 2022
- Ipotesi lavoratori non assunti che costituiscono cooperative: 5%

I relativi effetti sono riportati nel prospetto riepilogativo.

Articolo 82

Gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione si identificano nelle minori entrate contributive dovute al regime contributivo agevolato dell'apprendistato rispetto alle aliquote a carico del datore di lavoro per l'assunzione con un contratto a tempo indeterminato. Ai fini della stima, facendo riferimento alle basi tecniche utilizzate per la relazione tecnica dell'articolo precedente si è pervenuti alla definizione di una platea di assunti annualmente di circa 2.240 lavoratori beneficiari di CIGS per accordo di transizione occupazionale con una retribuzione media mensile di circa 1.400 euro. La durata media del contratto di apprendistato professionalizzante di 4 anni. L'aliquota media contributiva ordinaria è stata ipotizzata pari al 31% a carico del datore di lavoro e 9,49% a carico del lavoratore mentre l'aliquota contributiva per il contratto di apprendistato professionalizzante è pari al 11,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico del lavoratore. L'ipotesi di base adottata prudenzialmente è che tutti i lavoratori percettori di cassa integrazione straordinaria sarebbero comunque stati assunti con un contratto diverso da quello di apprendistato professionalizzante.

I relativi effetti sono riportati nel prospetto riepilogativo.

Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale (articolo 83)

La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Politiche attive per i lavoratori autonomi (articolo 84)

La disposizione prevede l'estensione anche ai lavoratori autonomi titolari di partita Iva che cessano definitivamente la propria attività professionale alle misure di assistenza intensiva all'inserimento occupazionale del programma Garanzia accusabilità dei lavoratori. Dalla disposizione non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica avendo il programma GOL un apposito finanziamento dal 2022 della missione 5 componente 1 del PNRR.

Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori (articolo 85)

La disposizione prevede un esonero contributivo a favore delle società cooperative costituite ai sensi



dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine di salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali.

Più nello specifico, è previsto un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa stessa e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Ai fini della valutazione dell'onere connesso a tale disposizione normativa, è stata fatta una apposita rilevazione negli archivi dell'Istituto relativamente alle nuove società cooperative costituite negli anni 2018 e 2019 (non è stato considerato il più recente anno 2020 per gli effetti negativi apportati dalla situazione epidemiologica).

Si è così potuto osservare come ci siano state mediamente circa 5.000 nuove società cooperative per ciascuno dei due anni in esame, con un numero medio annuo di lavoratori pari a circa 40.000 individui ed una retribuzione media annua di 20.000 euro.

Purtroppo, le informazioni a disposizione non permettono di individuare nello specifico le sole cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Si è quindi ipotizzato che soltanto il 5% della platea rilevata rientri nella casistica in esame.

Nell'ipotesi che la norma si applichi alle nuove cooperative che si costituiranno a decorrere dal 1° gennaio 2022, si è considerata l'uniforme distribuzione delle stesse all'interno di ciascun anno e si è mantenuta costante la numerosità di tali nuovi contingenti in tutto il decennio oggetto di analisi.

Alla luce dei dati rilevati dagli archivi dell'Istituto, dai quali si evince che solo una piccola percentuale di cooperative cessa definitivamente la propria attività nel corso dei primi due anni, ed in considerazione del beneficio contributivo riconosciuto dalla norma in esame al datore di lavoro, si è ipotizzato che nessuna di queste nuove cooperative cessi la propria attività nei 24 mesi previsti per la fruizione dello sgravio.

Per quanto concerne infine le retribuzioni, sono state sviluppate alla luce delle indicazioni contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2021 deliberato il 29 settembre 2021, con riferimento agli anni 2020-2024, e sulla base delle ipotesi di sviluppo economico-finanziario individuate nell'ambito della Conferenza dei Servizi interministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze), con riferimento agli anni successivi.

Nel prospetto riepilogativo sono riportati gli oneri a carico della finanza pubblica, al lordo ed al netto degli effetti fiscali, derivanti dall'applicazione del dettato normativo in esame

Finanziamento del fondo di integrazione salariale (articolo 86)

Comma 1. La disposizione riconosce, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, primo periodo del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al fondo di integrazione salariale di cui al medesimo articolo un trasferimento a carico dello Stato nel limite massimo di 2.047,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400,4 milioni di euro per l'anno 2023 per assicurare le prestazioni di assegno di integrazione salariale in base alle effettive necessità, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 68 e 75, comma 1. I relativi effetti di onerosità sul SNF sono indicati con riferimento ai predetti articoli.

Comma 2. La disposizione prevede la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis, comma 6, del decreto-legge n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021. Dalla disposizione in esame deriva una minore spesa per prestazioni in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno pari a 1.497,75 milioni di euro per l'anno 2022.

Osservatorio (articolo 87)

La disposizione prevede l'istituzione di un osservatorio per il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai cui componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti comunque denominati. La disposizione pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Effetti finanziari interventi in materia di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali - Titolo V
(- costi; + risparmi/incremento entrate)

(valori in mln di euro)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1) Revisione dell'Istituto della integrazione salariale per eventi ordinari										
1.1) Inclusione nuovi assicurati aziende già assicurate CIGO - CIGO - Articolo 52 per CIGO										
contributi ordinari	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
contributi addizionali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
prestazioni e relativi anf	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1
contribuzione figurativa	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
totale	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5
1.2) Inclusione nuova platea assicurati FIS (aziende 1-5 dip) - articolo 68										
contributi ordinari	105,4	110,2	114,5	76,2	79,2	82,3	85,6	88,9	92,4	96,1
contributi addizionali	24,3	9,2	3,7	3,8	4,0	4,2	4,3	4,5	4,7	4,8
prestazioni e relativi anf	-443,9	-166,1	-81,1	-54,8	-56,9	-59,0	-61,2	-63,5	-65,9	-68,4
contribuzione figurativa	-200,7	-75,5	-37,1	-25,2	-26,3	-27,5	-28,7	-29,9	-31,2	-32,5
(trasferimento statale, quota parte di trasferimento articolo 86)										
totale	-(514,9)	-(122,2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3) Variazione normative su platea assicurati FIS (maggiore di 5 dipendenti) - articolo 68										
contributi ordinari	213,0	222,7	231,5	240,6	250,1	259,9	270,1	280,8	291,8	303,3
contributi addizionali	50,4	14,6	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0	-1,1	-1,1	-1,2	-1,2
prestazioni e relativi anf	-959,8	-365,7	-193,1	-199,5	-206,3	-213,1	-220,0	-227,2	-234,3	-241,7
contribuzione figurativa	-443,7	-149,8	-37,5	-40,1	-42,8	-45,8	-49,0	-52,5	-56,3	-60,4
(trasferimento statale, quota parte di trasferimento articolo 86)										
totale	-(1.140,1)	-(278,2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4) Inclusione nel FIS della nuova platea assicurati di aziende con più di 50 dipendenti - articolo 68										
contributi ordinari	210,9	220,5	229,2	238,2	247,6	257,4	267,5	278,0	289,0	300,4
contributi addizionali	12,8	10,7	9,3	9,6	10,0	10,4	10,8	11,2	11,7	12,1
prestazioni e relativi anf	-140,2	-131,6	-135,3	-140,2	-145,3	-150,6	-156,0	-161,6	-167,5	-173,5
contribuzione figurativa	-105,4	-99,6	-103,2	-107,6	-112,3	-117,2	-122,3	-127,6	-133,2	-139,0
(trasferimento statale, quota parte di trasferimento articolo 86)										
totale	-(21,9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5) Modifiche all'importo della prestazione (tetto della prestazione) per le aziende già assicurate CIGO - articolo 54										
contributi ordinari										
contributi addizionali										
prestazioni e relativi anf	-135,1	-89,0	-69,4	-70,2	-71,6	-73,0	-74,4	-75,8	-77,3	-78,8
contribuzione figurativa										
totale	-135,1	-89,0	-69,4	-70,2	-71,6	-73,0	-74,4	-75,8	-77,3	-78,8
2) Revisione dell'Istituto della CIGS										
2.1) Estensione platea assicurati - Articolo 60, 61 e 63 (e 62 per dgs)										
contributi ordinari	984,9	1.002,6	1.020,6	1.039,0	1.057,7	1.076,7	1.096,1	1.115,8	1.135,9	1.156,3
contributi addizionali	124,9	104,0	91,7	92,8	94,6	96,4	98,3	100,2	102,2	104,1
prestazioni e relativi anf	-957,7	-797,7	-703,4	-711,5	-725,3	-739,4	-753,7	-768,3	-783,2	-798,4
contribuzione figurativa	-582,9	-485,6	-428,2	-433,1	-441,5	-450,1	-458,8	-467,7	-476,7	-486,0
totale	-430,8	-176,7	-19,3	-12,8	-14,5	-16,4	-18,1	-20,0	-21,8	-24,0
2.2) Modifiche all'importo della prestazione (tetto della prestazione) per le imprese già assicurate CIGS - articolo 54										
contributi ordinari										
contributi addizionali										
prestazioni e relativi anf	-163,8	-136,4	-120,3	-121,7	-124,0	-126,4	-128,9	-131,4	-133,9	-136,5
contribuzione figurativa										
totale	-163,8	-136,4	-120,3	-121,7	-124,0	-126,4	-128,9	-131,4	-133,9	-136,5
2.3) Contratto di espansione - Articolo 72										
contributi ordinari										
contributi addizionali										
prestazioni	-139,6	-405,3	-352,5	-118,7	-33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
contribuzione figurativa	-95,4	-283,4	-228,8	-54,9	-15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
totale	-235,0	-688,7	-581,3	-173,6	-48,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4) Accordo di transizione occupazionale - Articolo 62										
contributi ordinari										
contributi addizionali	5,6	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	10,0	10,1	10,2
prestazioni e relativi anf	-117,7	-198,1	-200,0	-202,0	-204,1	-206,1	-208,2	-210,2	-212,3	-214,5
contribuzione figurativa	-62,3	-104,9	-106,0	-107,0	-108,1	-109,2	-110,3	-111,4	-112,5	-113,6
totale	-174,4	-293,6	-296,5	-299,4	-302,5	-305,5	-308,6	-311,6	-314,7	-317,9
2.5) Misure in favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria per accordo di transizione occupazionale (beneficio cassa residua) - articolo 81										
contributi ordinari	-9,5	-14,3	-14,3	-14,3	-14,4	-14,4	-14,4	-14,4	-14,4	-14,4
contributi addizionali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
prestazioni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
contribuzione figurativa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
totale	-9,5	-14,3	-14,3	-14,3	-14,4	-14,4	-14,4	-14,4	-14,4	-14,4
2.6) Apprendistato professionalizzante per lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria per accordo di transizione occupazionale - articolo 82										
contributi	-4,4	-13,2	-22,1	-30,9	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3



(segue)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(valori in mln di euro)	
									2030	2031
3) Disposizioni comuni integrazioni salariali										
3.1) Finanziamento CIG in deroga per aziende oltre i limiti di durata - articolo 73										
contributi ordinari										
contributi addizionali	9,7	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
prestazioni	-97,0	-97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
contribuzione figurativa	-53,0	-53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
totale	-140,3	-140,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2) Riduzione contributo addizionale CIGO CIGS - articolo 65										
contributi ordinari										
contributi addizionali	-155,7	-121,4	-102,8	-104,0	-105,9	-107,9	-109,9	-111,9	-114,0	-116,1
prestazioni										
contribuzione figurativa										
totale										
3.3) Riduzione requisito delle giornate di anzianità minima in azienda (da 90 a 30 giornate) - Articolo 62, comma 1, lettera b)										
contributi ordinari										
contributi addizionali	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5
prestazioni	-9,0	-9,1	-9,2	-9,3	-9,5	-9,7	-9,9	-10,1	-10,3	-10,5
contribuzione figurativa	-4,8	-4,8	-4,9	-5,0	-5,1	-5,2	-5,3	-5,4	-5,5	-5,6
totale	-12,5	-12,6	-12,8	-12,9	-13,2	-13,5	-13,8	-14,0	-14,3	-14,6
4) Integrazioni salariali operai agricoli (CISOA) - articolo 74										
contributi ordinari	3,8	3,9	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,5	4,6	4,7
contributi addizionali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
prestazioni e relativi anf	-17,9	-18,2	-18,5	-18,8	-19,3	-19,8	-20,3	-20,9	-21,4	-22,1
contribuzione figurativa	-7,1	-7,3	-7,5	-7,7	-8,1	-8,5	-8,9	-9,3	-9,7	-10,3
totale	-21,2	-21,6	-22,1	-22,5	-23,3	-24,1	-24,9	-25,7	-26,5	-27,7
5) Stumenti di sostegno al reddito in caso di cessazione del rapporto di lavoro										
5.1) Interventi sulla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI) - articolo 76										
contributi ordinari										
contributi addizionali										
prestazioni e relativi anf	-207,2	-570,0	-656,9	-663,6	-670,2	-676,9	-683,6	-690,4	-697,3	-704,3
contribuzione figurativa	-38,8	-42,6	-42,6	-43,0	-43,4	-43,9	-44,3	-44,7	-45,3	-45,7
totale	-246,0	-612,6	-699,5	-706,6	-713,6	-720,8	-727,9	-735,1	-742,6	-750,0
5.2) Interventi sulla DISCOLL - articolo 77										
contributi ordinari	81,6	82,4	83,2	84,1	84,9	85,8	86,6	87,5	88,4	89,2
contributi addizionali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
prestazioni e relativi anf	-7,1	-27,5	-27,7	-28,0	-28,3	-28,6	-28,9	-29,2	-29,4	-29,7
contribuzione figurativa	-21,8	-42,7	-43,1	-43,5	-44,0	-44,4	-44,8	-45,3	-45,7	-46,2
totale	52,7	12,2	12,4	12,6	12,6	12,8	12,9	13,0	13,3	13,3
6) Riduzione aliquota finanziamento per anno 2022 - articolo 75										
fis contributi ordinari (comma 1)	-370,5									
(trasferimento statale, quota parte di trasferimento articolo 86)	-(370,5)									
cigs contributi ordinari (comma 2)	-689,4									
totale	-1.059,9									
7) Sostegno maternità autonomi - articolo 78										
contributi ordinari										
contributi addizionali										
prestazioni	-8,4	-8,5	-8,6	-8,7	-8,9	-9,0	-9,1	-9,3	-9,4	-9,5
contribuzione figurativa	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
totale	-9,4	-9,5	-9,6	-9,7	-9,9	-10,0	-10,2	-10,4	-10,5	-10,6
8) Fondi interprofessionali - articolo 80										
maggiori oneri	-120,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9) Sostegno alle cooperative di lavoratori - articolo 85										
Entrate contributive	-6,0	-18,0	-24,0	-24,0	-24,0	-24,2	-24,7	-25,4	-26,1	-26,9
10) effetto fiscale indotto articoli Titolo V										
	-39,4	-285,9	-456,3	-357,1	-359,7	-372,3	-383,0	-392,8	-402,8	-412,9
11) concorso alla copertura finanziaria degli interventi Titolo V, articolo 86 comma 2										
minori oneri per soppressione autorizzazione di spesa articolo 11-bis, comma 6, DL 73/2021	1.497,75									



(segue)

Sintesi effetti totali

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(valori in mln di euro)	
									2030	2031
Saldo netto da finanziare	-3.088,65	-3.140,6	-2.436,5	-1.945,7	-1.846,2	-1.829,6	-1.859,8	-1.889,3	-1.919,4	-1.950,9
Indebitamento netto	-1.471,55	-1.790,3	-1.396,5	-1.077,5	-998,3	-976,7	-986,2	-994,3	-1.002,1	-1.010,4
di cui:										
prestazioni (d62)	-1.906,95	-3.020,4	-2.576,2	-2.347,2	-2.303,0	-2.311,8	-2.354,4	-2.398,0	-2.442,3	-2.488,0
spesa non d62	-120,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
contribuzione figurativa	-1.617,1	-1.350,3	-1.040,0	-868,2	-847,9	-852,9	-873,6	-895,0	-917,3	-940,5
totale oneri	-3.644,1	-4.490,7	-3.616,2	-3.215,4	-3.150,9	-3.164,7	-3.228,0	-3.293,0	-3.359,6	-3.428,5
entrate contributive ordinarie	1.601,3	1.644,0	1.684,6	1.683,8	1.725,3	1.768,0	1.811,9	1.857,2	1.903,8	1.951,7
entrate contributive addizionali	73,3	37,5	11,8	12,2	12,8	13,3	13,7	14,4	15,0	15,4
benefici contributivi	-1.079,8	-45,5	-60,4	-69,2	-73,7	-73,9	-74,4	-75,1	-75,8	-76,6
totale entrate contributive	594,8	1.636,0	1.636,0	1.626,8	1.664,4	1.707,4	1.751,2	1.796,5	1.843,0	1.890,5
effetto fiscale indotto	-39,4	-285,9	-456,3	-357,1	-359,7	-372,3	-383,0	-392,8	-402,8	-412,9

Titolo VI

Sanità

Articolo 88

(Incremento Fondo sanitario nazionale)

Il presente articolo definisce il livello del finanziamento del SSN a partire dall'anno 2022:

- innalzandolo dai 122,061 miliardi del 2021 ai 124,061 del 2022, 126,061 del 2023 e 128,061 a decorrere dal 2024 (comma 1), con ciò assicurando al SSN un incremento nel triennio di 2, 4 e 6 miliardi di euro rispetto al valore dell'anno 2021. Il comma 1 precisa, allo scopo di escludere dubbi interpretativi in sede applicativa, che nell'ambito di tale finanziamento il SSN attua le disposizioni di cui agli articoli **89, 92, 93, comma 1, 94, 95, 96, 98, 100, 101 e 102**, restando ferme le norme in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria delle autonomie speciali, a meno che non sia diversamente stabilito (si ricorda che invece le autonomie speciali hanno beneficiato, ai sensi della relativa legislazione, dei finanziamenti statali di contrasto all'emergenza covid-19 negli anni 2020 e 2021).
- integrandolo ulteriormente di 100 (anno 2022), 200 (anno 2023) e 300 milioni (dall'anno 2024) per incrementare il fondo (già previsto a legislazione vigente nella misura di 1.000 milioni di euro annui, compresi nel livello del finanziamento sanitario standard) per il concorso statale al finanziamento dei farmaci innovativi (comma 2);
- integrandolo ulteriormente di 194 milioni di euro per l'anno 2022, 319 milioni di euro per l'anno 2023, 347 milioni di euro per l'anno 2024, 425 milioni di euro per l'anno 2025, 517 milioni di euro per l'anno 2026 e 543 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 allo scopo di stabilizzare il numero di medici ammissibili alla formazione specialistica. Si rappresenta che il finanziamento complessivo disponibile a legislazione vigente per la formazione specialistica dei medici è il risultato di numerose disposizioni succedutesi nel tempo che hanno determinato un valore di importo variabile (colonna 1 della tab. seguente), con conseguente variabilità del numero di ammissibili da un anno all'altro. Con la presente disposizione si tende alla stabilizzazione del finanziamento (colonna 3 della tab.) e, tenuto conto dei costi annuali dei medici già avviati alla formazione (colonna 4 della tab.), il presente comma consente l'ammissione di nuovi medici alla formazione specialistica in un numero pari a circa 12.000 unità (si ricorda che il costo pro capite annuo è di 25.000 euro per i primi due anni di formazione e di 26.000 euro per gli anni successivi). Nell'anno 2027 si raggiunge il finanziamento a regime.



	finanziamento vigente	integrazione finanziamento	finanziamento totale	finanziamento assorbito dal medici già ammessi negli anni precedenti e ancora in formazione (stima)	finanziamento libero	n. medici ammissibili (valori arrotondati)
	mln (1)	mln (2)	mln (3)	mln (4)	mln (5)=(3)-(4)	(6)=(5)/25.000
2022	1.076	194	1.270	969,2	300,4	12.000
2023	1.094	319	1.413	1112,0	300,6	12.000
2024	1.097	347	1.444	1144,1	300,4	12.000
2025	988	425	1.413	1112,8	300,5	12.000
2026	879	517	1.396	1095,6	300,5	12.000
2027	853	543	1.396	1095,6	300,5	12.000

Si precisa in ogni caso che per ogni singolo anno accademico la determinazione del numero di ammissibili alla formazione specialistica è fatta tenendo conto dei costi dei medici già inseriti nella formazione e dunque nel rispetto della sostenibilità finanziaria attuale e prospettica della coorte che si intende avviare alla formazione stessa, garantendo così il rispetto dei limiti di spesa fissati legislativamente.

Gli effetti in termini di indebitamento netto, fabbisogno e saldo netto da finanziare dei commi 1 e 2 sono riportati nella seguente tabella. Tali effetti, inferiori per gli anni 2023 e 2024 all'incremento in valore assoluto del finanziamento, tengono conto anche degli incrementi già scontati a legislazione vigente.

Valori in milioni di euro

2022	2023	a decorrere dal 2024
2.100	3.432	4.518

In termini complessivi di indebitamento netto e fabbisogno, inoltre, occorre tenere che misure in materia di personale, che determinano un effetto positivo in termini di maggiori entrate pari a circa 643, 415 e 478 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Circa il comma 3, gli effetti in termini di indebitamento netto, fabbisogno e saldo netto da finanziare corrispondono per ciascun anno all'autorizzazione di spesa indicata nel medesimo comma.

Articolo 89

(Finanziamento del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023)

La norma proposta intende autorizzare la spesa di 200 milioni di euro per finanziare le prime azioni contenute nei Piani pandemici regionali in attuazione di quanto previsto dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, adottato dal Ministero della salute. La spesa, quantificata sulla base di una ricognizione effettuata presso le regioni e le province autonome, è determinata al netto degli oneri conseguenti agli interventi di carattere strutturale previsti dal medesimo Piano nazionale, per i quali è previsto un finanziamento a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. La spesa pari a 200 milioni di euro è finanziata a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2022. Analogamente, è autorizzata una spesa nella misura massima di 350 milioni di euro, per completare il livello del finanziamento necessario per l'attuazione del Piano. La spesa pari a 350 milioni di euro è finanziata a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2023. Al finanziamento relativo ad entrambi gli anni accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.

Articolo 90



(Risorse per vaccini anti SARS-CoV-2 e per farmaci per la cura del COVID-19 e Continuità operativa del sistema di allerta COVID)

Comma 1 La proposta normativa in esame è volta ad autorizzare la spesa, a cura del Ministero della salute, per l'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 per l'anno 2022 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19. Quanto all'importo della spesa pari a euro 1.850.000.000 per l'anno 2022, si precisa che la stima dell'onere è stata elaborata in considerazione del costo dei farmaci e delle dosi di vaccino prodotte dalle aziende farmaceutiche per le quali sono stati già assunti impegni a livello comunitario, nell'ambito delle procedure di acquisto centralizzate gestite dalla commissione europea.

Comma 2. La disposizione, a carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*Articolo 91
(Edilizia sanitaria)*

Il presente articolo innalza da **32 a 34 miliardi di euro il programma straordinario di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico** di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 e successivi rifinanziamenti. Nel contempo fissa, ai commi 2 e 3, due finalizzazioni a valere sul finanziamento vigente (ancora ampiamente inutilizzato dalle regioni e in parte non assegnato) per la costituzione di una scorta nazionale di beni sanitari in attuazione del Piano strategico operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale, nonché per lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, prevedendo che al relativo finanziamento, in deroga all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, accedano anche le province autonome di Trento e di Bolzano.

I commi 4 e 5 contengono norme di natura procedimentale.

Tenuto conto del fatto che le regioni e le province autonome saranno fortemente impegnate nella realizzazione di interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico a valere sulle ingenti risorse disponibili per il PNRR (fino al 2026), le integrazioni degli stanziamenti di bilancio relativi al finanziamento di cui trattasi, effettuati in Sezione II, sono pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni di euro per l'anno 2025, 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034 e 150 milioni di euro per l'anno 2035.

Articolo 92

(Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario)

La disposizione di cui al **comma 1** prevede la possibilità per gli enti del Servizio sanitario nazionale di avvalersi, anche nell'anno 2022, delle misure previste dall'art. 2-bis, comma 1 lett. a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ai medici specializzandi iscritti all'ultimo ed al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché delle misure previste dall'art. 2-ter, commi 1 e 5, del citato decreto-legge n. 18/2020, anche mediante proroga degli incarichi già conferiti ai sensi delle medesime disposizioni vigenti, non oltre il 31 dicembre 2022.

Inoltre la disposizione prevede la possibilità per i predetti enti di assumere a tempo indeterminato, dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'art. 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, che abbia maturato al 30 giugno 2022 almeno 18 mesi di servizio di cui almeno 6 nel corso dell'emergenza pandemica.

L'impatto potenziale in termini di spesa, delle suddette disposizioni è valutabile in circa **690 milioni di euro** per l'anno 2022 ed in circa 625 milioni di euro a decorrere dal 2023, sulla base dei dati di spesa rilevabili dai modelli di conto economico e in relazione all'incremento dei limiti di spesa previsti dal presente articolo.

La proroga delle predette misure e le stabilizzazioni previste dalla norma avvengono nel rispetto dei limiti di spesa consentiti dall'*articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 giugno 2019, n. 60, come rideterminati ai sensi del comma 2 della presente disposizione*.

Il **comma 2** dispone la rideterminazione del limite di spesa di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, da calcolarsi sull'incremento del Fondo sanitario nazionale rispetto all'esercizio precedente, nella misura del 10 per cento a regime.



Il medesimo **comma 2** dispone inoltre l'ulteriore incremento di spesa del 5 per cento di cui al quarto periodo del citato articolo 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2022, subordinandolo all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale anche ai fini di una graduale revisione della vigente disciplina assunzionale da attuare nell'ambito del valore complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario nazionale come rideterminata ai sensi dei precedenti periodi dello stesso articolo 11. Si prevede, altresì, che le regioni sulla base della predetta metodologia predispongano il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale che sono valutati e approvati dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA anche al fine di salvaguardare l'invarianza della spesa complessiva.

Il complesso delle disposizioni previste dalla norma in esame, ivi comprese quelle relative al comma 1 (proroghe e stabilizzazioni), si attuano nel rispetto della cornice finanziaria ridefinita come sopra indicato valutata per il complesso delle regioni, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard.

Il **comma 3** prevede che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 riguardanti le citate proroghe e stabilizzazioni possano essere applicate, nell'ambito delle risorse dei rispettivi bilanci, anche dalle autonomie speciali senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 93

(Rafforzamento dell'assistenza territoriale, dell'attività di prevenzione contro i tumori, nonché modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233)

Comma 1

La definizione di standard organizzativi, qualitativi e tecnologici costituisce una condizione abilitante per gli interventi della Componente 1 Missione 6 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale" del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR). Tale Riforma mira alla definizione di un nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza sanitaria territoriale che individua standard uniformi su tutto il territorio nazionale e per tale ragione è da considerarsi un intervento che integra e rafforza gli investimenti previsti dal Pnrr. Tale riforma introduce standard aggiuntivi e ulteriori rispetto a quelli previsti dal Pnrr.

La suddetta riforma costituisce inoltre, la prima *milestone* nell'ambito della Componente 1 Missione 6. Essa, oltre a definire standard e modelli relativamente a strutture, servizi e professionisti già esistenti ed operanti nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN), introduce e definisce le modalità operative di servizi innovativi, quale ad esempio la Centrale Operativa Territoriale, l'impiego della telemedicina nell'erogazione delle prestazioni ai pazienti assistiti presso il proprio domicilio, lo sviluppo di strumenti basati sulla tecnologia dell'intelligenza artificiale, il potenziamento dei flussi informativi e del fascicolo sanitario elettronico su tutto il territorio nazionale. In sinergia con i principali investimenti previsti nell'ambito della Missione 6 Salute.

Al fine di consentire una completa attuazione della riforma è necessario valorizzare i costi operativi connessi alle assunzioni di personale, finalizzate alla garanzia degli standard organizzativi previsti dalla stessa riforma. Tali standard sono stati calcolati sulla popolazione italiana al 1° gennaio 2020 pari a 59.641.488 e, al fine di ridurre al minimo gli errori conseguenti ad una sottostima della presente valutazione, i valori sono stati arrotondati per eccesso.

È necessario, pertanto, stimare la valorizzazione dei suddetti standard che non trovano copertura nelle fonti di finanziamento a valere sul DL 34/2020 (comma 4 e comma 5) o nel Fondo Next Generation EU, come riportato nell'allegato al Pnrr "Appendix 1 - Personnel cost and sustainability plan aimed at financing the activities - Strengthening health care and the territorial health network" relating to M6C1".

Le stime sono state effettuate tenuto conto del documento oggetto di condivisione nell'ambito della Cabina di regia per il Patto per la salute 2019-2021, nelle more della definizione puntuale del regolamento che sarà adottato nel rispetto della cornice finanziaria definita con la presente disposizione.

Si precisa che la Riforma dell'Assistenza Territoriale prevede l'introduzione di standard e servizi che non sono oggetto di investimento del Pnrr e la realizzazione di ulteriori strutture per garantire il rispetto degli standard previsti nella Riforma stessa (es. ulteriori Ospedali di Comunità). Inoltre è stato necessario stimare il personale aggiuntivo rispetto a quanto stimato nell'Appendix 1.

Di seguito le ipotesi di potenziamento dell'assistenza territoriale utilizzata per la stima degli oneri. Al fine di garantire il rispetto del tetto di spesa indicato al comma 1, tale ipotesi di potenziamento è soggetta a rimodulazione qualora gli oneri connessi risultassero superiori.



Per la valorizzazione della spesa relativa ad ogni singola annualità è stato utilizzato il costo unitario medio del personale desunto dal conto annuale anno 2019, così come riportato nella Tabella che segue.

Tabella. Sintesi del costo unitario medio per figura professionale così come considerato nella presente relazione.

Figura Professionale	Costo unitario medio annuo
Medico	119.500 €
Infermiere	49.100 €
Personale Sanitario (funz. riabilitative)	44.000 €
Personale Tecnico-Sanitario	47.800 €
Personale ruolo tecnico	39.100 €
Personale Amministrativo	40.500

Al fine di favorire lo svolgimento dell'attività dei MMG presso le Case di Comunità, secondo il modello organizzativo descritto nella Riforma, sono state stimate risorse aggiuntive nell'ambito del nuovo Accordo Collettivo Nazionale di categoria.

Il numero complessivo degli interventi relativamente a Case della Comunità *hub* e Centrali Operative Territoriali coincide con quello previsto e finanziato dal Pnrr stesso.

Relativamente agli Ospedali di Comunità 400 strutture verranno realizzate nell'ambito del finanziamento Pnrr mentre le ulteriori 200 strutture, necessarie per raggiungere lo standard minimo previsto dalla riforma (1:100.000) troveranno la relativa copertura finanziaria nell'ambito dei fondi dell'ex art. 20, Legge 11 marzo 1988 n. 67.

Negli Allegati 1, 2, 3 e 4 di seguito, sono riportate sinteticamente le stime prudenziali del fabbisogno di personale complessivo per ciascuno degli interventi secondo gli standard di personale previsti dalla riforma dell'assistenza territoriale.



Allegato 1: Casa della Comunità hub

Standard Case della Comunità			2022	2023	2024	2025	2026
Numero CdC				50	300	700	1.350
Già valorizzati Aggiuntivi** nel PNRR			Valorizzazione per personale Aggiuntivo				
Num. Coordinatori Inf.	1		Num. Coordinatori Inf.	-	-	-	-
Num. Infermieri	7	4	Num. IFeC	-	200	1.200	5.400
Num. Personale di supporto	5	3	Num. Personale di supporto	-	150	900	4.050
Ore / MMG/ anno (42,009)		104	Ore aggiuntive MMG	-	161.812	970.875	4.368.936
			Costo comples. Coord. Inf.	-	-	-	-
			Costo comples. IFeC	-	9.820.000	58.920.000	137.480.000
			Costo comples. Personale di supporto	-	5.865.000	35.190.000	82.110.000
			Costo comples. MMG	-	9.708.747	58.252.480	135.922.453
			COSTO COMPLESSIVO		5.393.747	152.362.480	555.512.453
						685.631.160	

(*) Il costo del Personale di supporto non è stato caricato sulla fonte relativa al DL 34

(**) Personale aggiuntivo rispetto agli standard definiti nel PNRR e valorizzati nella presente tabella

Allegato 2: Unità di Continuità Assistenziale

Standard Personale per		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Numero UCA		400	600	600	600	600
Num. Infermieri	1	Num. Infermieri	400	600	600	600
Num. Medici	1	Num. Medici	400	600	600	600
		Costo comples. Infermieri	19.640.000	29.460.000	29.460.000	29.460.000
		Costo comples. Medici	47.800.000	71.700.000	71.700.000	71.700.000
		COSTO COMPLESSIVO	67.440.000	101.160.000	101.160.000	101.160.000

Allegato 3: Centrali Operative



Standard Personale per GOS			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Numero GOS			400	400	400	400	400
Con Valutazioni Aggiunte** nel PNRR			Valutazioni per personale Aggiuntivo				
Num. Coordinatori Inf.	1	0	-	-	-	-	-
Num. Infermieri	4	0	-	-	-	-	-
Num. Personale di supporto	1	1	400	400	400	400	400
			Costo compless. Coord. Inf.				
			Costo compless. Infermieri				
			Costo compless. Personale di supporto				
			21.450.000	22.450.000	23.450.000	23.450.000	23.450.000
COSTO COMPLESSIVO			22.450.000	23.450.000	23.450.000	23.450.000	23.450.000

(*) Il costo del Personale di supporto non è stato caricato sulla forma relativa al DL 34

(**) Personale assunto rispetto agli standard definiti nel PNRR e valutazioni in presenza attività

Allegato 4: Ospedali di Comunità

Standard Personale per Ospedali di Comunità			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Numero OGC			-	-	100	300	400
Con Valutazioni Aggiunte** nel PNRR			Valutazioni per personale Aggiuntivo				
Num. Infermieri	2	-	-	-	-	-	-
Num. Infermieri per Dia.	4	-	-	-	-	-	-
Num. Personale di supporto	4	-	-	-	-	-	-
Num. Altri Personale Sanitario	1	-	-	-	300	400	400
			Costo compless. Infermieri				
			Costo compless. OGC				
			Costo compless. Altri Personale Sanitario				
			-	-	8.900.000	34.400.000	35.200.000
COSTO COMPLESSIVO			-	-	8.900.000	36.400.000	36.200.000

Ospedali di Comunità aggiunti (per raggiungere lo standard di 1 OGC ogni 100.000)

Standard Personale per Ospedali di Comunità			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Numero OGC			-	-	50	100	200
Con Valutazioni Aggiunte** nel PNRR			Valutazioni per personale Aggiuntivo				
Num. Infermieri	2	-	-	-	450	900	1.800
Num. Infermieri per Dia.	4	-	-	-	900	1.800	3.600
Num. Personale di supporto	4	-	-	-	300	600	1.200
Num. Altri Personale Sanitario	1	-	-	-	100	200	400
			Costo compless. Infermieri				
			Costo compless. Personale di supporto				
			Costo compless. Altri Personale Sanitario				
			-	-	4.450.000	8.900.000	17.800.000
			-	-	22.250.000	44.500.000	89.000.000
			-	-	11.750.000	23.500.000	47.000.000
			-	-	4.400.000	8.800.000	17.600.000
COSTO COMPLESSIVO			-	-	32.850.000	65.700.000	169.400.000
COSTO TOTALE			-	-	31.250.000	111.300.000	254.200.000

(*) Il costo del Personale di supporto non è stato caricato sulla forma relativa al DL 34

(**) Personale assunto rispetto agli standard definiti nel PNRR e valutazioni in presenza attività

Nella tabella 2 sono riportate le stime del fabbisogno aggiuntivo di risorse con riferimento al personale



Tabella 2. Stima del fabbisogno finanziario aggiuntivo

		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
FABBISOGNO COMPLESSIVO INCREMENTALE (Valorizzazione Risorse Umane)	<i>di cui</i>					
	Casa di Comunità	- €	25.393.747 €	152.362.480 €	355.512.453 €	685.631.160 €
	UCA	67.440.000 €	101.160.000 €	101.160.000 €	101.160.000 €	101.160.000 €
	Centrali Operative Territoriali	23.460.000 €	23.460.000 €	23.460.000 €	23.460.000 €	23.460.000 €
	Ospedali di Comunità	- €	- €	51.250.500 €	111.301.000 €	205.002.000 €
SALDO da FINANZIARE	Totale	90.900.000 €	150.013.747 €	328.232.980 €	591.433.453 €	1.015.253.160 €

Personale Convenzionato

		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
FABBISOGNO COMPLESSIVO INCREMENTALE (Valorizzazione Risorse Umane)	<i>di cui</i>					
	Casa di Comunità	- €	9.708.747 €	58.252.480 €	135.922.453 €	262.136.160 €
	UCA	- €	- €	- €	- €	- €
	Personale per Assistenza Domiciliare	- €	- €	- €	- €	- €
	Centrali Operative Territoriali	- €	- €	- €	- €	- €
	Ospedali di Comunità	- €	- €	- €	- €	- €
SALDO da FINANZIARE	Totale	- €	9.708.747 €	58.252.480 €	135.922.453 €	262.136.160 €

Personale dipendente



		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
FABBISOGNO COMPLESSIVO INCREMENTALE (Valorizzazione Risorse Umane)	di cui					
	Casa di Comunità	- €	15.685.000 €	94.110.000 €	219.590.000 €	423.495.000 €
	UCA	67.440.000 €	101.160.000 €	101.160.000 €	101.160.000 €	101.160.000 €
	Centrali Operative Territoriali	23.460.000 €	23.460.000 €	23.460.000 €	23.460.000 €	23.460.000 €
	Ospedali di Comunità	- €	- €	51.250.500 €	111.301.000 €	205.002.000 €
SALDO da FINANZIARE	Totale	90.900.000 €	140.305.000 €	269.980.500 €	455.511.000 €	753.117.000 €

Gli oneri derivanti dal comma 1 sono posti a valere sul fabbisogno sanitario standard.

Comma 2. La disposizione prevede a favore della Lega italiana per la lotta ai tumori un contributo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da destinare alle attività proprie della Lega nell'ambito della Prevenzione Primaria (con campagne informative, educative, pubblicazioni di opuscoli, interventi nelle scuole e nei luoghi di lavoro, aventi, dibattiti, incontri), della Prevenzione Secondaria (attraverso esami e controlli clinici-strumentali periodici effettuabili anche presso gli ambulatori delle Associazioni Provinciali), della Prevenzione Terziaria (che si prende carico della problematiche che insorgono durante il percorso di chi abbia vissuto l'esperienza cancro (riabilitazione fisica, psicologica, sociale, occupazionale) e dei suoi familiari), nonché delle attività di ricerca e formazione.

Il **comma 3** non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'art. 1, comma 3, lett. b), del d.lgs.C.P.S. 233/1946 stabilisce, infatti, che gli Ordini e le relative Federazioni nazionali "sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica". L'art. 3, comma 1, lettera g), attribuisce al Consiglio direttivo degli Ordini territoriali il compito di "proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione". Inoltre, con riferimento agli enti nazionali, l'art. 8, comma 13, del medesimo d.lgs.C.P.S. 233/1946 prevede che sia il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale, a stabilire il contributo annuo che ciascun Ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione. Si tratta, pertanto, di un apparato normativo che riconosce la piena autonomia economico-finanziaria degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazione nazionali, che peraltro non sono neppure inseriti nell'elenco delle pubbliche amministrazioni predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Conseguentemente, la proposta emendativa prevede che le spese per la realizzazione della rete informatica gravino esclusivamente sugli Ordini e sulle relative Federazioni nazionali, nei limiti delle risorse a loro disposizione derivanti dalla riscossione dei contributi sopra richiamati. L'impegno finanziario, quindi, per tale attività sarà tarato in funzione delle relative disponibilità economiche.

Articolo 94

(Disposizioni in materia di liste di attesa Covid)

Il **comma 1** prevede la proroga al 31 dicembre 2022 delle disposizioni previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al fine di consentire il recupero delle liste d'attesa. Il comma 2 dispone che per tale recupero le regioni e le province autonome possano coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Si stima che l'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2022 possa consentire un significativo recupero di prestazioni, tenuto anche conto del potenziamento di personale del SSN derivante dalle proroghe di personale e dalle stabilizzazioni previste dall'articolo 86. Una quota massima pari a 150 milioni di euro, dei suddetti 500 milioni,



può essere utilizzata per l'acquisto di prestazioni da erogatori privati accreditati.
Il relativo onere è posto a valere sul fabbisogno sanitario standard.

Articolo 95

(Aggiornamento tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera)

Trattasi di disposizione che prevede che entro il 30 giugno 2023, con Decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni siano aggiornate le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario nazionale congiuntamente all'aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera. Tale aggiornamento è effettuato nei limiti delle risorse previste per il finanziamento del SSN. Il relativo onere è posto a valere sul fabbisogno sanitario standard.

Articolo 96

(Tetti di spesa farmaceutica)

La disposizione prevede l'adeguamento dei tetti vigenti della spesa farmaceutica, anche al fine di tenere conto dell'evoluzione del mercato. La norma prevede:

- l'incremento del tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti, che per l'anno 2021 è fissato al livello del 7,85 per cento del complessivo fabbisogno sanitario nazionale, al valore dell'8 per cento per l'anno 2022, 8,15 per l'anno 2023 e 8,30 per cento a decorrere dall'anno 2024;
- conseguentemente, fermo restando il tetto della spesa farmaceutica convenzionata al valore dell'7 per cento, un incremento della complessiva quota di spesa farmaceutica del 14,85 per cento, che nel 2022 passa al 15 per cento, nel 2023 al 15,15 e nel 2024 al 15,30.

Tale incremento comporta una maggiore spesa dell'ordine di circa 185 milioni di euro per l'anno 2022, circa 375 milioni di euro per l'anno 2023 e circa 575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Il relativo onere è posto a valere sul fabbisogno sanitario standard.

Articolo 97

(Deroga alla disciplina dei tetti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici in ragione dell'emergenza COVID)

La disposizione prevede, che per gli anni 2020 e 2021 i dispositivi medici correlati alle azioni di contrasto all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus SARS-COV-2, siano esclusi dal computo della spesa ai fini del rispetto del tetto previsto dalla normativa vigente. Trattandosi di acquisti per i quali sono stati previsti specifici finanziamenti, la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 98

(Finanziamento aggiornamento LEA)

La norma proposta dispone l'accantonamento, a partire dall'anno 2022, della somma annua di 200 milioni di euro a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale. Essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a destinare a specifiche finalità una quota limitata del finanziamento corrente dello Stato al Servizio Sanitario Nazionale che resta invariato nel suo ammontare complessivo.

Articolo 99

(Ripartizione quote premiali a valere sulle risorse previste per il finanziamento del SSN)

Le risorse di cui all'art. comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 rappresentano una componente del finanziamento del Servizio sanitario nazionale annuo, e pertanto non determinano una spesa ulteriore rispetto alle risorse già preordinate dallo Stato per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Il testo della norma sopra esposta, come già avvenuto nel corso degli ultimi anni, affida al Ministero della salute, in via transitoria e nelle more della emanazione del citato decreto, o di nuovi interventi legislativi, il



compito di ripartire le rispettive quote premiali “tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome”.

Articolo 100

(Proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica di cui all'articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

La norma proposta intende prorogare anche per il 2022 le risposte dell'articolo 33 del decreto-legge n. 73/2021, previste attraverso due linee di intervento, agli effetti della pandemia sulla salute e sul benessere psicologico di bambini ed adolescenti, e, attraverso il reclutamento straordinario di psicologi, è diretto a tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo dei cittadini, in particolare dei minori, nonché degli operatori sanitari.

Tale proroga determina la previsione di un finanziamento anche per l'anno 2022 della somma di 8 milioni di euro da impiegare per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali, utilizzando forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, e della somma di 19,932 milioni di euro per conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale.

Gli oneri derivanti dalla norma proposta sono a valere sul fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato per l'anno 2022 come determinato dall'articolo 88.

La ripartizione delle somme è riportata nelle tabelle allegate; la somma riferita all'anno 2022 è ripartita sulla base delle quote di accesso individuate nel riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2021 (quote ultime disponibili).

Con la norma viene altresì prorogato al 2022 il fondo di cui all'art. 33 comma 6-bis del DL 73/2021, destinato a promuovere il benessere e la persona che favorisce l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione del valore di 10 milioni di euro per l'anno 2022, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato per l'anno 2022.

Articolo 101

(Indennità di pronto soccorso dirigenza medica e personale del comparto sanità)

La disposizione introduce una specifica indennità da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, al personale della dirigenza medica e al personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del SSN ed operante nei servizi di Pronto Soccorso, con decorrenza 1 gennaio 2022. La definizione della disciplina di tale indennità avverrà nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla base delle procedure previste dal D.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni anche per quanto concerne la verifica dei rispettivi oneri nel rispetto dei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità, per un valore complessivo di 90 milioni di euro annui, alla cui copertura si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Articolo 102

(Proroga Unità speciali di continuità assistenziale)

Utilizzando il medesimo criterio di stima già applicato in sede di predisposizione del decreto-legge n. 18/2020 nonché in sede di proroga con la legge n. 178/2020, il limite di spesa per il 2022, indicato nell'allegato 6 annesso alla presente legge, pari a 105 milioni di euro per un periodo di sei mesi, può essere stimato calcolando lo stesso monte ore di 12 ore al giorno per 7 giorni alla settimana al costo di 40 euro/ora per 1.200 USCA (pari a 1 ogni 50.000 abitanti). All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, stimato in euro 105 milioni di euro, si fa fronte a valere sul fabbisogno sanitario standard per l'anno 2022.

TITOLO VII

Scuola, Università e ricerca

Articolo 103



(Misure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione superiore)

Comma 1. La disposizione incrementa il Fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, 515 milioni di euro per l'anno 2023, 765 milioni di euro per l'anno 2024, di 815 milioni di euro per l'anno 2025 e di 865 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Lettera a). La disposizione vincola a misure di reclutamento del personale 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per il 2023, di 640 milioni di euro per l'anno 2024, di 690 milioni di euro per l'anno 2025 e di 740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

Si prevede, inoltre, che le risorse aggiuntive indicate possano essere impiegate per l'assunzione di RTDB ovvero, con riferimento ai professori ordinari e associati, solo attraverso procedure competitive ex art. 18 della legge 240/2010 (con, peraltro, un vincolo di almeno il 20 % di chiamate di docenti al di fuori degli atenei che bandiscono la procedura).

Sulla base delle risorse disponibili, si rendono pertanto attivabili piani straordinari di reclutamento nei termini seguenti:

- 1) uno di 300 milioni, con decorrenza 1° ottobre 2022, e, pertanto, con oneri, sul 2022 pari ad un rateo di un quarto rispetto agli oneri previsti, a regime, dal 2023 (e, dunque, pari a 75 milioni di euro sul 2022); a tal riguardo si fa presente che la decorrenza 1° ottobre è determinata dalla necessità di provvedere, preliminarmente, all'adozione del DM di riparto e di lasciare il tempo necessario agli atenei per le conseguenti deliberazioni degli organi collegiali e dell'avvio, nonché dell'espletamento, delle procedure concorsuali. In relazione a tale piano straordinario, fermo restando che i criteri di riparto di tali risorse sono demandate ad un decreto del Ministro, nell'ipotesi che le stesse possano essere destinate all'assunzione, per il 20%, di professori ordinari, per il 30%, rispettivamente, di professori associati e di RTDB, e, per il 20%, di personale tecnico amministrativo, tenuto conto dei costi medi relativi a tali figure (116.000 euro circa per i PO, 95.000 per i PA, 60.000 per RTDB e 35.000 per PTA), si ritiene che potranno essere assunti circa 517 PO, 947 PA, 1.500 RTDB e 1.715 PTA;
- 2) uno di 340 milioni, con decorrenza 1° gennaio 2024. In relazione a tale piano, sulla base delle considerazioni svolte sopra, si ritiene potranno essere assunti 590 Professori Ordinari, 1.050 Associati, 1.706 RTDB e 1984 unità di personale PTA;
- 3) uno di 50 milioni, con decorrenza 1° gennaio 2025. In relazione a tale piano, sulla base delle considerazioni svolte sopra, si ritiene potranno essere assunti circa 86 Professori Ordinari, 158 Associati, 250 RTDB e 286 unità di personale PTA.
- 4) uno di 50 milioni, con decorrenza 1° gennaio 2026. In relazione a tale piano, sulla base delle considerazioni svolte sopra, si ritiene potranno essere assunti circa 86 Professori Ordinari, 158 Associati, 250 RTDB e 286 unità di personale PTA.

Il costo a regime dall'anno 2026 per l'attuazione dei predetti piani di reclutamento straordinario è dunque pari a 739.944.000 euro. La Tabella seguente contiene la dimostrazione delle quantificazioni effettuate, in coerenza con le risorse individuate dal comma 1, lettera a).

Anno 2023	Costo Unitario	Unità Assumibili	Costo Totale
Professori Ordinari	116.000	517	59.972.000
Professori Associati	95.000	947	89.965.000
RTDB	60.000	1.500	90.000.000
PTA	35.000	1.715	60.025.000
		4.679	299.962.000
Anno 2024	Costo Unitario	Unità Assumibili	Costo Totale
Professori Ordinari	116.000	590	68.440.000
Professori Associati	95.000	1.050	99.750.000



RTDB	60.000	1.706	102.360.000
PTA	35.000	1.984	69.440.000
		5.330	
			339.990.000
Anno 2025	Costo Unitario	Unità Assumibili	Costo Totale
Professori Ordinari	116.000	86	9.976.000
Professori Associati	95.000	158	15.010.000
RTDB	60.000	250	15.000.000
PTA	35.000	286	10.010.000
		780	49.996.000
Anno 2026	Costo Unitario	Unità Assumibili	Costo Totale
Professori Ordinari	116.000	86	9.976.000
Professori Associati	95.000	158	15.010.000
RTDB	60.000	250	15.000.000
PTA	35.000	286	10.010.000
		780	49.996.000

Lettera b). La disposizione reca un'autorizzazione, che costituisce limite di spesa, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Con tale disposizione si intende destinare risorse aggiuntive alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo delle università. L'impianto normativo vigente prevede, infatti, che gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale relativi all'aumento contrattuale del personale delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, calcolato in base a quanto stanziato per le amministrazioni statali, siano posti interamente a carico dei bilanci delle singole amministrazioni. Tale circostanza ha reso gli incrementi contrattuali per tale personale comparativamente minori rispetto agli aumenti ottenuti da altri comparti. A tal fine, si prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca siano individuati i criteri di riparto delle risorse tra le singole istituzioni, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo, che è conclusivamente rimessa ai criteri definiti nell'ambito della contrattazione integrativa.

Lettera c). Con tale disposizione si intende vincolare una quota dell'incremento del FFO, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, ad una specifica finalità, ovvero quella di incentivare, a titolo di cofinanziamento, le chiamate di ricercatori e professori dall'estero (secondo le procedure ex lege n. 230/2005, art. 1, comma 9, primo periodo).

Lettera d). Con tale disposizione si intende vincolare una quota dell'incremento del FFO ad una specifica finalità del Fondo- già prevista e di cui, dunque, si dispone ex lege un incremento – rappresentata dalla valorizzazione delle Scuole superiori ad ordinamento speciale. Nell'ambito dell'incremento di cui al presente comma, si prevede, altresì, un vincolo delle risorse necessarie a completare il processo di definitivo consolidamento della Scuola superiore meridionale, istituita con la legge di bilancio del 2020.

Sotto il profilo della quantificazione indicata nella norma, si fa presente che, come indicato già in sede di relazione tecnica all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si ritengono necessari, a regime, 19 milioni di euro annui. Tenuto conto delle risorse già assicurate fino al 2025 dalla L. 145/2019 (art. 1, comma 412), le risorse necessarie per anno sono pertanto ripartite nel seguente modo: 1,2 ml nel 2022; 5,4 ml nel 2023, 9,7 ml nel 2024; 16,5 ml nel 2025; 19 ml dal 2026.

Lettera e). Con tale disposizione si intende adeguare l'importo delle borse di dottorato in modo da raggiungere quanto meno il minimale contributivo INPS. Occorre, pertanto, innalzare la borsa di dottorato annuale della cifra minima necessaria per farla arrivare al minimale contributivo INPS, pari a 15.878 euro lordi. Per realizzare questo obiettivo la cifra necessaria è di 540 euro per ciascun dottorando in corso percettore di borsa oggi in Italia: ciò poiché l'attuale importo delle borse di dottorato, attuato con DM in attuazione della legge bilancio 2018, art. 1, commi 639-640, è pari a 15.343,28 euro. Si rammenta che per raggiungere tale obiettivo vanno considerati ulteriori oneri connessi a detto aumento, come da seguente tabella – declinata in relazione al



numero attuale dei dottorandi (pari a 26.190). Gli oneri complessivi sono pertanto, pari a € 25.849.530, che tuttavia potranno aumentare in relazione alle attuali politiche di promozione dell'istituto del dottorato di ricerca, anche alla luce delle misure contenute nel PNRR, e che si ritiene, dunque, di stimare in via prudenziale in 30 milioni di euro annui. Per il 2022, attesi i tempi necessari per l'adozione del decreto attuativo, e considerata l'opportunità che l'incremento valga per il prossimo ciclo di dottorato, che avrà inizio nel secondo semestre dell'anno, gli oneri sono pertanto calcolati in relazione ai ratei del secondo semestre medesimo.

tipologia		Importo
a	incremento importo annuale lordo percipiente	€ 540
b	Oneri previdenziali a carico Ateneo	€ 123
c	Incremento quota 10% budget ricerca	€ 54
d	Incremento integrazione borsa soggiorno all'estero (6 mesi)	€ 270
e=a+b+c+d	TOTALE	€ 987
f	totale dottorandi	26.190
g=exf	costo complessivo annuale incremento borsa a regime	€ 25.849.530
H=g/2	costo complessivo per un semestre	€ 12.924.766

Gli oneri derivanti dall'attuazione della lettera e) risultano pari a 15 milioni di euro per il 2022 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2023, tenuto conto prudenzialmente del previsto incremento del numero di dottorandi.

Comma 2. Con tale disposizione si incrementa il fondo destinato a finanziare le residenze universitarie ed i collegi universitari di merito di un importo pari a 2 milioni di euro per ciascuno gli anni 2022 e 2023.

Comma 3. La disposizione in esame destina alla Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e al Museo Galileo di Firenze contributi di funzionamento annuali pari a euro 1.500.000 per ciascun ente a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 della legge n. 113 del 1991. In sede di riparto di tali risorse una quota pari a 4,5 milioni di euro viene destinata al funzionamento dei sopraindicati enti.

Comma 4. Il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, all'art. 5 comma 1, prevede che *"Il Presidente è rappresentante legale dell'istituzione... Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno"*. La legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), e, in particolare, l'articolo 1, comma 342, ha previsto che *"A decorrere dal 1° gennaio 2015 e anche per gli incarichi già conferiti, l'incarico di presidente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, è svolto a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese sostenute. I compensi e le indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle suddette istituzioni sono rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura tale da determinare risparmi di spesa, inclusivi di quelli derivanti dal primo periodo, pari a 1.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015"*. La normativa in esame da un lato prevede che il Presidente, quale rappresentante legale dell'Istituzione e datore di lavoro nonché responsabile per la sicurezza, sia il soggetto che agisce in nome e per conto della stessa con le connesse responsabilità (ancor più esposte in questa fase di emergenza sanitaria), dall'altro non prevede alcun compenso, anche solo di natura indennitaria, per lo svolgimento di funzioni essenziali per la vite delle Istituzioni. Tale disciplina appare irragionevole e pone a rischio l'individuazione di soggetti interessati a ricoprire tale carica e, quindi, il puntuale assolvimento dei doveri collegati alla stessa. L'impegno e la responsabilità assunti con la carica di Presidente di un'Istituzione AFAM devono infatti



adeguatamente essere retribuiti, in conformità del resto con i noti principi costituzionali di riferimento.

La modifica prevede la rideterminazione dei compensi e le indennità spettanti al Direttore, al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, così come stabiliti dal Decreto Interministeriale 3 agosto 2016 n. 610.

In relazione al comma 4, si rimette di seguito una ipotesi di individuazione dei compensi indicati dalla norma, parametrati rispetto ai valori antecedenti alla soppressione della norma che ne abilitava la corresponsione. A tal riguardo, si precisa che il risparmio atteso dalla disposizione che qui si abroga – e che, dunque, costituisce il parametro per la compensazione dei maggiori oneri determinati dalla presente disposizione – era pari a 1.450.000 euro annui. Di seguito, in ogni caso, una quantificazione degli oneri, da porsi a carico dei bilanci delle istituzioni AFAM, scaturenti dal presente comma.

A	B	C = A x 0,2	D	E	F = (A x B + C) x E	G	H = F x G	I	J
Organi	Indirizzo Istituzioni AFAM STATALI	Indirizzo Istituzioni AFAM REGIONALI e LOCALI	Incremento 20% per le Istituzioni AFAM STATALI e REGIONALI e LOCALI a partire da 1/1/2018	Incremento 20% per le Istituzioni AFAM REGIONALI e LOCALI a partire da 1/1/2018	Quantità personale personale seduta CDA	Costo totale per n. 81 Istituzioni AFAM STATALI e REGIONALI e LOCALI a partire da 1/1/2018 e previsionali	Costo totale per n. 81 Istituzioni AFAM REGIONALI e LOCALI a partire da 1/1/2018 e previsionali	TOTALE ONERI	TOTALE ONERI compresi oneri AFAM, APS, ASP e DAS
Pres. Senato	81	13.200	2.600	57	1.200.200	102.102	178.216	278.318	1.479.552
Componenti CDA	81	90	10	57	252.460	12.659	36.654	49.654	202.314
Direttore	81	15.300	2.600	57	1.200.200	102.102	250.696	392.792	1.591.392
TOTALE									1.479.552

Comma 5. Il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, all'art. 10 comma 2, lettera b), prevede che il Nucleo di Valutazione rediga "una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario [ora ANVUR]; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari". Lo stesso art. 10 del D.P.R. n. 132 definisce la composizione del suddetto organo: tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione. All'art. 4, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 132 si prevede che i componenti di tale organo siano destinatari di un compenso: il limite di tale compenso è stato definito con il Decreto Interministeriale prot. 2026 del 20 marzo 2007. La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) è intervenuta nella suddetta disciplina modificandola in alcune sue parti. Nello specifico il comma 645 della suddetta Legge recita: il comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è sostituito dal seguente: «1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza». Si evidenzia la criticità di tale modifica normativa e, in particolare, la sua illogicità, atteso che da un lato si richiede un'alta qualificazione professionale dei componenti del Nucleo di valutazione, e nel contempo si prevede che non possano essere retribuiti per il lavoro che svolgono nelle Istituzioni AFAM. L'introduzione del divieto di retribuzione dei componenti del nucleo di valutazione ha creato e continua a creare non poche difficoltà alle Istituzioni che non riescono più a reperire esperti di comprovata qualificazione. Conseguentemente, si sta verificando un abbassamento del livello di qualificazione dei suddetti esperti nel settore AFAM in un momento nel quale, come noto, la valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo delle Istituzioni e la verifica dell'utilizzo ottimale delle risorse è divenuta



essenziale per la valorizzazione del sistema anche in sintonia con l'azione dell'ANVUR. Tanto più che nell'ambito del processo di riforma delle istituzioni AFAM, che a partire dall'istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca ha avuto nuovo impulso, è previsto il potenziamento del ruolo del nucleo di valutazione nell'ambito della valutazione interna delle istituzioni e nel raccordo con l'ANVUR. Inoltre, nell'ambito della revisione del vigente DPR n. 132 del 2003 (governance) è prevista l'attribuzione di ulteriori competenze in capo al nucleo di valutazione tra le quali l'attribuzione allo stesso della valutazione dell'attività didattica, artistica, culturale e professionale dei docenti dell'istituzione che presentino domanda per fare parte delle commissioni per l'abilitazione artistica nazionale, ai sensi e in base ai criteri di cui all'articolo 2 del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Conseguentemente, si rende necessario prevedere la possibilità di retribuire la prestazione lavorativa svolta dai membri del Nucleo di valutazione delle AFAM. L'intervento normativo sancisce dunque l'abrogazione del comma 645 dell'art. 1 della citata L. 205/2017, e statuisce espressamente l'attribuzione di un compenso ai componenti del nucleo di valutazione da definirsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e da porsi a carico dei bilanci delle istituzioni AFAM.

Dati relativi al costo dei nuclei di valutazione:

nucleo di valutazione:				
Presidente	1.800	7	12.600	
	2.160	73	157.680	+ 20% bilancio < 600.000
Componenti	1.500	14	21.000	
	1.800	146	262.800	+ 20% bilancio < 600.000
			454.080	

Gli oneri connessi all'attuazione dei commi 4 e 5 risultano pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2022.

Comma 6. Il comma 892 dell'art. 1 della L. 178/2020 ha stanziato 15 milioni annui a decorrere dall'anno accademico 2021/2022 per l'inserimento nelle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM statali di alcune figure tecniche: accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo, tecnici di laboratorio. Queste figure, invero essenziali per il funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, non sono infatti presenti nelle dotazioni organiche e non esistono come profili professionali nel CCNL, costringendo le istituzioni a reclutare tale personale con contratti di prestazione d'opera e generando così una notevole mole di precariato e di conseguente contenzioso e procedure di infrazione UE. La norma della L. 178/2020 demandava al CCNL la disciplina del rapporto di lavoro e a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca il riparto del fondo tra le istituzioni statali. Occorre considerare che tale innovazione si sovrappone a un diverso processo che riguarda le istituzioni AFAM non statali. Infatti, in seguito all'adozione del d.P.C.M. previsto dall'art. 22-bis del D.L. 50/2017, si è riavviato l'iter della statizzazione di 17 ex "istituti musicali pareggiati" e di 5 accademie di belle arti "storiche". Il d.P.C.M. citato contiene i criteri con cui saranno definite le dotazioni organiche e con cui sarà successivamente inquadrato nei ruoli dello Stato il personale attualmente in servizio presso tali istituzioni. Le dotazioni organiche saranno inevitabilmente definite in base ai profili attualmente esistenti nel CCNL. Occorre quindi che, in seguito alla statizzazione, il riparto del fondo previsto dall'art. 1 comma 892 della L. 178/2020 riguardi anche le istituzioni ormai statizzate, affinché non si generino disparità tra istituzioni statali in merito alla presenza o meno negli organici dei tecnici di laboratorio e degli accompagnatori al pianoforte. Poiché il fondo era stato stanziato in riferimento alle esigenze delle attuali istituzioni statali, occorre procedere da un lato a un incremento del fondo, dall'altro a prevedere esplicitamente che il riparto del fondo riguardi anche le istituzioni attualmente in fase di statizzazione.

Si specifica che, attualmente, sono occupati con contratti precari circa 300 accompagnatori soltanto nei conservatori. L'accompagnamento è necessario per tutte le classi di canto, per gli esami di canto e strumento, nonché per parte delle classi di strumento. Quindi la dotazione per ogni istituzione dovrà essere sufficiente a coprire tutto il fabbisogno, considerando che, per quanto riguarda i conservatori, vi saranno due distinte figure



di accompagnatori (l'accompagnatore al piano e l'accompagnatore al clavicembalo) e che i tecnici AFAM non saranno solo gli accompagnatori al piano, bensì anche i tecnici di laboratorio per le accademie di belle arti, figura anch'essa scomparsa a seguito del passaggio degli ex "assistenti di laboratorio" a docenti (di seconda fascia). Pertanto, sulla base del quadro illustrato, si era calcolato in occasione della L. 178/2020 un fabbisogno non inferiore a n.329 unità di personale per le sole istituzioni statali.

L'aumento del fondo da 15 a 20 milioni viene definito in base al numero di istituzioni in fase di statizzazione (22, di cui 17 istituti superiori di studi musicali e coreutici). In particolare si rapporta lo stanziamento attuale (15 milioni annui) al numero di istituzioni musicali (55), mentre le istituzioni musicali diventeranno 72 (+31%). Inoltre le accademie di belle arti (interessate dall'inserimento in organico dei tecnici di laboratorio) sono attualmente 20, mentre diventeranno 25 (+25%). Si ritiene quindi che le maggiori esigenze saranno non inferiori a +30%.

Il numero di figure inseribili negli organici diventerebbe pari a 427, ovvero in media circa 4 a istituzione.

45.577 euro (costo pro capite) x 427 = 19.461.379 euro.

In ragione di quanto rappresentato, tenuto conto che la presente disposizione, incide, estendendone le esigenze, su una autorizzazione di spesa pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2022, emergono maggiori oneri per 4,5 milioni a decorrere dal 2022.

Comma 7. Con tale disposizione si intende destinare risorse aggiuntive per valorizzare il personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica. L'esigenza di tale intervento economico trova la sua ragion d'essere nel processo, tuttora in atto, di progressiva riqualificazione di tale personale, al fine di allinearli agli standard retributivi delle amministrazioni statali, o, quanto meno del restante personale del comparto della formazione superiore. In ragione di ciò si rende indispensabile un intervento compensativo che possa integrare l'adeguamento contrattuale, ed equilibrare il livello di incremento di tale personale rispetto agli altri comparti. A tal fine si prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano individuati i criteri di riparto delle risorse tra i singoli enti, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale, che è conclusivamente rimessa ai criteri definiti nell'ambito della contrattazione integrativa. L'autorizzazione indicata dal presente comma, pari a 8,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, costituisce un mero limite di spesa.

Articolo 104

(Misure a sostegno della ricerca)

Comma 1. La disposizione reca un incremento del FOE per 90 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2025. Le successive lettere a), b) e c) specificano la ripartizione delle predette risorse.

Lettera a). Dispone che una quota pari a 30 milioni di euro per il 2022, 2023 e 2024 ed una quota pari a 40 milioni di euro a decorrere dal 2025, siano ripartite tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, ad eccezione del CNR. Nell'ambito di tale incremento, una quota pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2022 è destinata, quale limite di spesa, al completamento delle procedure di stabilizzazione del personale.

Lettera b). Prevede che una quota pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sia destinata allo sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello degli enti pubblici di ricerca, al fine di dare attuazione agli interventi in materia di revisione della disciplina di reclutamento del personale degli enti pubblici di ricerca.

L'autorizzazione indicata dal presente comma, pari a 40 milioni di euro, costituisce un limite di spesa, entro il quale potranno essere intraprese, attraverso successivi provvedimenti normativi, le misure connesse alla realizzazione della nuova disciplina del preuolo.

Lettera c). Con tale disposizione si intende vincolare risorse aggiuntive al fine di valorizzare il personale tecnico amministrativo degli EPR. L'autorizzazione indicata dal presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2022, costituisce limite di spesa. L'esigenza di tale intervento trova la sua ragion d'essere nell'impianto normativo vigente che prevede che gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale in merito all'aumento contrattuale del personale delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, calcolato in base a quanto stanziato per le amministrazioni statali, sia posto interamente a carico dei bilanci delle singole amministrazioni. Tale circostanza ha reso, nel tempo, gli incrementi contrattuali per tale personale



comparativamente minori rispetto agli aumenti ottenuti da altri comparti. In ragione di ciò si rende indispensabile un intervento compensativo che possa integrare l'adeguamento contrattuale, ed equilibrare il livello di incremento di tale personale rispetto agli altri comparti.

A tal fine si prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano individuati i criteri di riparto delle risorse tra i singoli enti, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo, che è conclusivamente rimessa ai criteri definiti nell'ambito della contrattazione integrativa.

Comma 2. La disposizione incrementa la dotazione del Fondo italiano per la scienza, assegnando ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2024.

Comma 3. La disposizione istituisce il "Fondo italiano per le scienze applicate" con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Comma 4. La disposizione si prefigge l'obiettivo di sostenere l'incremento qualitativo delle attività scientifiche degli Enti vigilati, alimentando le risorse destinate a finanziamenti aggiuntivi e premiali rispetto al FOE. Essa, infatti, va a rifinanziare il Fondo premiale per gli enti di ricerca, previsto dall'articolo 19, comma 5, del d.lgs. 218 del 2016, dopo anni di mancato finanziamento. L'autorizzazione indicata dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, costituisce limite di spesa.

Comma 5. Viene disposta l'abrogazione delle disposizioni normative inerenti la disciplina dell'agenzia nazionale della ricerca, i cui stanziamenti sono impiegati a copertura di talune disposizioni della presente legge. L'abrogazione comporta risparmi di spesa pari a 183,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Articolo 105

(Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche – C.N.R.)

Il **comma 1** prevede che il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) adotti uno specifico piano di riorganizzazione e rilancio del CNR con la procedura indicata al comma 5.

Il **comma 2** prevede l'istituzione di Comitato strategico per il rilancio dell'ente (*Supervisory Board*), composto da cinque esperti, italiani o stranieri, di comprovata competenza ed esperienza, anche gestionale, acquisite nel settore della ricerca nazionale ed internazionale. A tali componenti viene riconosciuto un compenso di 20.000 euro annui, oltre al rimborso delle spese documentate di missione, nel limite massimo complessivo di 100.000 euro annui (regime individuato in analogia a quello definito per i componenti del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240).

La quantificazione dell'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 232.700 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, tiene conto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione per quanto riguarda i compensi previsti, cui si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 8 della norma in esame.

I **commi 3 e 5** disciplinano le modalità di approvazione del Piano ed il relativo contenuto.

Il **comma 4** dispone che ai fini della predisposizione del suddetto Piano, il Presidente del CNR, nonché il Comitato di cui al comma 2, possano avvalersi anche di soggetti esterni all'Amministrazione, con incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, fino a un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico a valere sulle risorse di cui al comma 8, lettera b).

Il **comma 6** stabilisce che si svolga uno specifico monitoraggio sulle azioni indicate nel piano, prevedendo che il mancato raggiungimento degli obiettivi ivi previsti impedisce che il CNR possa beneficiare del finanziamento aggiuntivo previsto al **comma 9**.

Il **comma 8** prevede la concessione di un contributo in favore del CNR pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2022. Una quota di questo contributo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, è, tuttavia, vincolata alla conclusione delle procedure di stabilizzazione del personale. Di converso, si prevede che i restanti 50 milioni di euro a decorrere dal 2022 possano finanziare esclusivamente le azioni di riorganizzazione e di rilancio contenute nel piano e le spese di cui al comma 2.

Il **comma 9** reca un ulteriore contributo a beneficio del CNR, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui, tuttavia, l'ente potrà avvalersi solo in caso di valutazione positiva delle azioni di monitoraggio previste dal comma 6.



Articolo 106

(Contrasto della "Xylella fastidiosa")

La disposizione autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a beneficio delle attività di ricerca del CNR finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo "Xylella fastidiosa". Tale ammontare costituisce il limite di spesa in relazione agli interventi indicati dalla disposizione normativa.

Articolo 107

(Misure connesse all'emergenza epidemiologica nell'ambito scolastico)

La norma dispone l'incremento di 300 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 235 del DL 34/2020 finalizzato a consentire la proroga della misura prevista dall'art. 58, comma 4-ter, lettera a) del DL 73/2021 nel periodo gennaio-giugno 2022, ossia degli incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato finalizzati al recupero degli apprendimenti in base alle effettive esigenze delle istituzioni scolastiche.

In assenza di elementi puntuali, alla data attuale, sui contratti autorizzati dai dirigenti degli uffici scolastici regionali per il recupero degli apprendimenti, per i quali potrà essere prevista la proroga per effetto della norma in esame, la disposizione autorizza prudenzialmente una spesa di euro 300 milioni per il 2022 (periodo gennaio-giugno 2022), utile alla copertura di circa 18.000 contratti considerando quale costo medio mensile di un docente l'importo di euro 2.709,79 (lordo Stato), in attesa dell'apposito monitoraggio del Ministero dell'Istruzione che individui l'esatto numero di contratti attivati per la finalità di cui all'articolo 58, comma 4-ter, lettera a) del DL n. 73/2021. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2022, provvede al monitoraggio delle spese sostenute per la proroga dei contratti a tempo determinato dei docenti per il recupero degli apprendimenti, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la quota parte delle risorse di cui al secondo periodo (300 milioni di euro) che in base al monitoraggio risulta non spesa è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato iscritto sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 108

(Valorizzazione della professionalità dei docenti)

La norma dispone che lo stanziamento previsto nell'apposita sezione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, istituita dall'articolo 1, comma 592 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sia incrementato di un importo pari a 210 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, che costituisce limite di spesa per l'attuazione della misura.

Articolo 109

(Insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria)

L'articolo in esame prevede la graduale introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nelle classi IV (a partire dall'a.s. 2022/2023) e V (a partire dall'a.s. 2023/2024) della scuola primaria da parte di docenti in possesso dei titoli e dei CFU/CFA indicati al comma 3 che abbiano superato apposita procedura concorsuale bandita nel 2022 e 2023 ai sensi del comma 6. L'educazione motoria sarà introdotta prevedendo non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive e nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché di quelle di personale definite con il decreto di cui al successivo comma 7. L'introduzione di tale insegnamento, infatti, potrà avvenire gradualmente, anche considerato che ad oggi non tutte le scuole primarie hanno la disponibilità di palestre, e successivamente all'adozione del decreto interministeriale MI/MEF che annualmente individua il numero di posti, ad invarianza di dotazione organica complessiva, da destinare al citato insegnamento nell'ambito delle cessazioni del personale, in considerazione delle risorse già destinate al comparto istruzione che si libereranno come conseguenza della denatalità nell'arco dei prossimi anni, in linea con quanto affermato dal PNRR, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 64 del DL n. 112/2008. In particolare, l'invarianza finanziaria dell'introduzione del citato insegnamento nelle classi IV e V della scuola primaria è garantita dal decreto interministeriale MI MEF (di cui al comma 7), che



si pone quale atto preliminare alla misura in esame e provvede a rilevare, anche mediante dati trasmessi in formato elaborabile al Ministero dell'economia e delle finanze in occasione del concerto, il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, nonché quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento.

Si precisa, inoltre, che -laddove le procedure concorsuali per l'assunzione dei docenti da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria non vengano concluse in tempi utili all'assunzione del citato personale-, si provvede, subordinatamente all'adozione del citato DI di cui al comma 7, ad attribuire contratti a tempo determinato anche ai soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per classi di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A049 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado. In considerazione delle numerosità dei soggetti collocati nelle graduatorie provinciali, nell'attribuzione dei predetti contratti va considerata la possibile esigenza di dover provvedere, in corso di anno scolastico, alla sostituzione dei docenti supplenti.

In ultimo, si prevede che il Ministero dell'istruzione svolga annualmente, a partire dal 2023, un monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni in esame comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Articolo 110

(Incremento del FUN per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici)

Il **comma 1** prevede un incremento di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dello Stato, destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. Tale incremento è stato stimato tenuto conto dei risultati di un apposito monitoraggio, effettuato dal Ministero dell'istruzione, per l'a.s. 2020/2021, presso gli Uffici scolastici regionali, sulla situazione retributiva della posizione connessa alla complessità delle istituzioni scolastiche, così come individuata dai decreti dei direttori generali degli uffici scolastici regionali. Da tale monitoraggio sono emersi i seguenti elementi:

- numero istituzioni scolastiche graduate per fasce di complessità (A, B, C e D) per ciascun Ufficio scolastico regionale;
- retribuzione di posizione di parte variabile per ciascuna fascia di complessità e per ciascun Ufficio scolastico regionale;
- sommatoria complessiva dell'ammontare della retribuzione di posizione di parte variabile

Il dato della sommatoria complessiva della retribuzione di posizione parte variabile della dirigenza scolastica è stato posto a confronto con il medesimo dato riferito alla dirigenza di livello non generale del Ministero dell'istruzione tenendo conto del fatto che per entrambe le tipologie di dirigenti è prevista una graduazione delle posizioni variabili in quattro fasce retributive collegate ai diversi livelli di complessità. Si è altresì tenuto in considerazione il fatto che, per la dirigenza scolastica, gli importi corrispondenti ad una medesima fascia retributiva, tra le quattro previste, sono diversificati a livello regionale. Viceversa, per la dirigenza ministeriale di seconda fascia gli importi di ciascuna delle 4 fasce retributive sono omogenei a livello nazionale. Il predetto monitoraggio ha consentito di tenere conto di tali specificità regionali che caratterizzano la retribuzione della dirigenza scolastica.

Il **comma 2** prevede che per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, continuino ad operare le Contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali rappresentative, ai fini della definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, sempre sulla base del riparto regionale della risorsa disponibile sul Fondo unico nazionale, di cui all'art. 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, disposto dal Ministero dell'istruzione in applicazione dell'articolo 25 del C.C.N.L. 15 luglio 2010 dell'Area V della dirigenza pubblica – dirigenti scolastici. Si rende necessario prevedere tale norma posto che non è stato emanato il provvedimento sui criteri per la graduazione nazionale della complessità delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, in applicazione dell'art. 42 del C.C.N.L. 8 luglio 2019, relativo al personale dell'area istruzione e ricerca – sezione dirigenza scolastica - triennio 2016-2018. Pertanto, dall'anno 2109/2020, sino al corrente anno scolastico 2021/2022 vigono i provvedimenti emanati dagli Uffici



scolastici regionali di individuazione del grado di complessità delle istituzioni scolastiche, sulla base dei quali è individuata la relativa retribuzione di posizione destinata ai dirigenti scolastici. La disposizione non comporta, pertanto, maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 111

(Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi)

La disposizione prevede di estendere all'anno scolastico 2022/2023, con riferimento all'art. 19, commi 5 e 5 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2021, la riduzione del parametro minimo utilizzato per determinare l'assegnazione alle istituzioni scolastiche autonome di dirigenti scolastici a tempo indeterminato e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.) alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Tale parametro, corrispondente a 600 unità di studenti, ridotto fino a 400 in alcuni specifici casi, è portato a 500 unità di studenti, ridotto fino a 300 in alcuni specifici casi.

La norma proroga per un altro anno scolastico la trasformazione di 247 istituti scolastici, finora classificati come sottodimensionati, in istituti normodimensionati, con diritto all'assegnazione in via esclusiva di un dirigente scolastico e di un DSGA titolare.

La norma non dispone l'incremento delle facoltà assunzionali e non dispone l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato.

Con la modifica dell'art. 1, commi 978 e 979 della legge 178/2020, la copertura finanziaria è prevista per un ulteriore anno scolastico.

La stima delle istituzioni scolastiche da considerarsi come normodimensionate per l'anno scolastico 2022/2023 è stata effettuata prendendo a riferimento il dato dell'anno scolastico 2020/2021, dal quale si rileva che il numero degli istituti sottodimensionati è cresciuto rispetto al precedente anno scolastico 2019/2020 di 74 unità. Dalla distribuzione delle singole istituzioni scolastiche in base al numero di iscritti si rileva che circa il 62% degli istituti scolastici ossia nel numero di 46 sarebbero normodimensionati. Allo stesso modo, con riferimento alle istituzioni scolastiche definite sottodimensionate nell'anno scolastico 2020/2021, che ad oggi risulta pari a 398 unità, applicando lo stesso criterio di trasformazione sopra indicato si determina un aumento degli istituti normodimensionati di 247 unità.

Alla disposizione sono associati oneri aggiuntivi, rispetto ai sopra citati commi 978 e 979, stimati in 13,61 milioni di euro nell'anno 2022 e di 27,23 milioni di euro nell'anno 2023 assumendo che il valore dello stipendio di un DSGA riferito alla classe stipendiale iniziale 0-8 è pari ad euro 37.426,00 (al lordo degli oneri riflessi, della tredicesima mensilità, dell'elemento perequativo e dell'IVCP) ed il valore del trattamento economico di un dirigente scolastico è in media pari a euro 101.926,00 (al lordo degli oneri riflessi e della tredicesima mensilità).

Di conseguenza, viene autorizzata la spesa di 13,61 milioni di euro annui per l'anno 2022 e di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2023.

Articolo 112

(Misure per rafforzare il diritto allo studio in classi numerose)

La disposizione in esame intende lenire le difficoltà che gli studenti incontrano nelle scuole uniformemente caratterizzate da una situazione socio-economico-culturale difficile e/o da elevati livelli di dispersione scolastica attraverso la riduzione della dimensione delle classi particolarmente numerose. Si tratta, cioè, di prevedere la possibilità per gli studenti in questione di frequentare classi di dimensione non superiore a una data soglia, da individuare annualmente in ragione delle risorse disponibili di seguito dettagliate, cosicché i docenti possano seguire ciascuno studente, personalizzando la didattica in ragione delle difficoltà individuali, incluse quelle derivanti dalle condizioni familiari ed economiche.

Per ciascun anno scolastico saranno individuate sia la soglia massima del numero di studenti per classe da rispettare, in deroga a quella prevista a legislazione vigente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, anche distintamente per grado di istruzione, nonché le condizioni di contesto che daranno accesso a tale deroga.

Sia la soglia, sia le condizioni di contesto saranno definite con un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.



In particolare, le risorse che saranno disponibili a regime per tale intervento sono quelle liberate dall'andamento decrescente della popolazione residente in età scolare.

Secondo le previsioni demografiche predisposte dall'ISTAT, si verificherà una consistente riduzione nella popolazione residente tra 3 e 19 anni di età, derivante dal calo delle nascite, non più compensato dal fenomeno migratorio.

Tale riduzione della popolazione residente si rifletterà anche nel numero di studenti iscritti nelle scuole statali. Ciò consentirà, ad invarianza di organico complessivo del personale docente ed amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di costituire classi più piccole. La misura in esame prevede di concentrare tale beneficio nelle scuole che ne hanno maggiormente bisogno, perché collocate in zone svantaggiate o caratterizzate da elevati livelli di dispersione scolastica.

La disposizione non comporta maggiori spese per il funzionamento delle scuole né di edilizia scolastica, giacché è previsto che la riduzione nella dimensione massima delle classi avvenga a parità di tali tipologie di spesa, ad es. solo nelle scuole che dispongono già delle aule necessarie. Non comporta maggiori spese di personale scolastico, poiché è previsto che le classi aggiuntive siano autorizzate nel limite della dotazione organica disponibile a legislazione vigente.

Gli indicatori da utilizzare per individuare le scuole che potranno beneficiare della deroga al numero massimo di alunni per classe -ora previsto dal decreto del presidente della Repubblica n. 81 del 2009-, saranno individuati con uno o più decreti di cui al comma 2, nel limite delle risorse di cui al decreto previsto all'articolo 109, comma 7. In sede di redazione di tale decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si darà dimostrazione della compatibilità finanziaria delle specifiche deroghe che saranno individuate con le risorse umane (dotazione organica), finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, tenuto altresì conto delle destinazioni già previste per tali risorse, ivi incluse quella destinata all'istituzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, come previsto dal menzionato articolo 109.

Quanto alla valutazione dell'impatto prevista dal comma 4, avverrà nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione e degli enti strumentali che saranno eventualmente coinvolti. INVALSI, ad es., già svolge tutti gli anni una valutazione censuaria, anziché semplicemente campionaria, degli apprendimenti, e ben può adattarla, senza bisogno di altre risorse, alla nuova necessità di verificare l'adeguatezza della presente disposizione rispetto all'obiettivo di incrementare il successo negli apprendimenti nelle scuole poste in zone particolarmente svantaggiate.

Per quanto sopra illustrato, la disposizione, essendo subordinata all'adozione del citato decreto di cui al comma 7 dell'articolo 109, non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

Titolo VIII

Cultura, turismo, informazione e innovazione

Articolo 113

(Misure per il cinema e per la cultura)

Comma 1. Potenziamento industria cinematografica e cultura. Nel disporre l'incremento del complessivo ammontare delle risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge n. 220 del 2016, comporta oneri pari a 110 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022.

Tra le varie linee di intervento da esso finanziate, rientrano i crediti d'imposta di cui al capo II – sezione II – articoli da 15 a 21 - della legge n. 220 del 2016.

In particolare, il credito d'imposta destinato alla produzione nazionale e il credito d'imposta per l'attrazione di investimenti internazionali in Italia stanno accompagnando una crescita divenuta impetuosa della produzione cinematografica e audiovisiva. Ciò comporta una crescita considerevole del fabbisogno di risorse finanziarie.

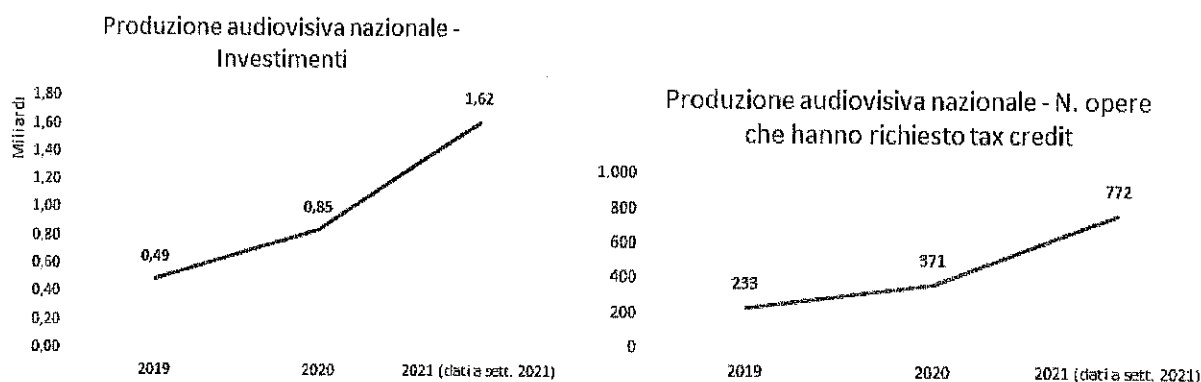
In particolare, il fabbisogno della misura per l'anno 2021, alla data del 30 settembre 2021, ammonta complessivamente ad euro 804.473.415,63 a fronte di uno stanziamento disponibile quantificato in euro 516.584.385,21.

Riassumendo, alla data odierna, per rispondere positivamente alle domande di tax credit produzione nazionale ed internazionale presentate, occorrerebbe disporre di ulteriori euro 287.889.030,42 per il 2021; somma, questa,



che tra l'altro non considera le domande relative all'ultimo trimestre dell'anno.

Il tax credit riguardante la produzione audiovisiva (produzione di opere cinematografiche, televisive e web) previsto dalla legge n. 220 del 2016 è stato applicato a partire dalla seconda metà del 2018; in ragione di tanto, sono disponibili dati completi solo a partire dall'anno 2019. I dati relativi agli investimenti e al numero di opere per cui è stato richiesto il credito è costantemente aumentato, arrivando a settembre 2021 a valori più che triplicati rispetto all'intero anno 2019.



Inoltre, secondi i dati elaborati dalle associazioni di categoria (es. Associazione Produttori Audiovisivi), la produzione continuerà ad aumentare nei prossimi anni e, in special modo, la produzione di serie tv, che però richiede investimenti ancora più consistenti.

Il tax credit ha potenziato, altresì, la competitività del prodotto italiano sul mercato internazionale, favorendo le coproduzioni con grandi player internazionali. Le coproduzioni sono passate da 3 nell'anno 2019 a 23 nell'anno 2021.

Parallelamente, ha favorito la crescita degli investimenti delle produzioni straniere per opere estere girate in Italia.

Entrambi questi ultimi due risultati sono legati a doppio filo alla presenza di un tax credit forte e competitivo; in mancanza, gli investimenti privati nazionali subirebbero una drastica riduzione e quelli internazionali tendenzialmente si azzererebbero (com'era nell'era precedente l'esistenza dei crediti d'imposta), dato che tutti i Paesi europei offrono strumenti simili per attrarre investimenti esteri, quindi le produzioni sceglierebbero il Paese che offre incentivi più competitivi.

Analogamente, data la forte tendenza alla delocalizzazione che caratterizza il settore, senza incentivi pubblici le stesse produzioni italiane potrebbero scegliere di portare all'estero una parte rilevante dei loro investimenti. I prodotti audiovisivi, in special modo quelli con forte *appeal* internazionale, hanno poi un forte impatto anche in termini di immagine dell'Italia, con ricadute significative sul sistema turistico.

Più in generale, con riferimento agli effetti economici di tipo diretto, indiretto e indotto, anticipando alcune analisi contenute nella valutazione d'impatto, ogni euro di tax credit alla produzione audiovisiva 2020 genera un effetto moltiplicatore pari a 2,79 sul valore della produzione e a 3,41 sul valore aggiunto.

Comma 2. Fondo cultura. La previsione comporta oneri pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, relativi al rifinanziamento del fondo per la cultura istituito dall'articolo 184 del decreto-legge n. 3 del 2020 nello stato di previsione del Ministero della cultura.

A seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico per la selezione dei progetti da finanziare con le risorse di cui al Fondo in esame sono stati invece presentati 341 progetti esecutivi, di sicura e immediata realizzazione, per un totale complessivo di richieste di cofinanziamento dello Stato di euro 146.430.127,67, importo ben oltre superiore alle risorse messe a disposizione pari a euro 30.000.000.

Da qui, la necessità di stabilizzare il finanziamento del "Fondo Cultura", al fine di rispondere in maniera più adeguata al flusso di domande.

Comma 3. Sostegno alle biblioteche. La disposizione autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la promozione della lettura e per il sostegno della filiera dell'editoria già sperimentata nel corso degli anni 2020 e 2021 con l'adozione dei decreti ministeriali n. 267 del 2020 e n. 191



del 2021, nell'ambito delle iniziative intraprese dal Ministero della cultura a seguito della pandemia da COVID-19.

Si rappresenta che i citati decreti ministeriali, riguardanti il riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria, hanno previsto che le risorse, nei limiti della spesa ivi autorizzata, fossero assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri fino a un massimo di:

- a) 1.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi;
- b) 3.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 5.000 volumi e fino a 20.000 volumi;
- c) 7.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi.

Al 31 dicembre 2020 risultavano censiti nell'anagrafe delle biblioteche italiane tenuta dall'ICCU 11.934 istituti, dei quali i seguenti ricadono tra i beneficiari della norma: 6.253 enti territoriali, 2.190 biblioteche dello Stato (sono ricomprese le scuole, unità locali del Ministero dell'istruzione, ma non le università, soggetti della P.A. non ricadenti nel perimetro statale) e circa 600 istituti culturali beneficiari dei contributi di cui alla legge n. 534 del 1996 e n. 549 del 1995. La platea teorica ammonta, quindi, a 9.043 istituti.

Articolo 114

(Tax credit librerie)

La norma in esame reca modifiche all'articolo 1, comma 319 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevedendo che il credito di imposta in favore di esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1, sia incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

La disposizione comporta, pertanto, un onere di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Articolo 115

(Fondo per il sostegno economico temporaneo dei lavoratori dello spettacolo - SET)

La disposizione prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2022 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2023, al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.182, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvederà a dare attuazione all'intervento previsto.

Articolo 116

(Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne)

Il **comma 1**, che prevede, in via sperimentale per gli anni 2022 e 2023, per gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, un contributo per il pagamento dell'imposta municipale propria dovuta sugli immobili posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.

La misura comporta oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023.

Dal **comma 2** non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal momento che si introduce la possibilità per lo Stato, le Regioni le province autonome e gli enti locali di consegnare in comodato beni immobili di propria proprietà non utilizzati per fini istituzionali agli esercenti di commercio al dettaglio e agli artigiani che intendano operare stabilmente nei comuni di cui al comma 1.

Il **comma 3** prevede che le agevolazioni in questione si applicano nei limiti consentiti dalle norme europee in materia di aiuti di Stato.

Il **comma 4** prevede che il contributo di cui al comma 1 è erogato dalle imprese beneficiarie nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e che con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e



con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate.

Articolo 117

(App18)

Comma 1. La disposizione prevede l'assegnazione del cd. Bonus cultura a tutti i residenti in Italia, nell'anno del compimento del diciottesimo anno, mediante l'attribuzione di una carta elettronica da utilizzare per la fruizione di prodotti culturali. La Carta è assegnata nel limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Tale stanziamento, che costituisce limite massimo di spesa, corrisponde alle risorse destinate alla misura in oggetto nelle precedenti edizioni: prendendo in considerazione le ultime tre edizioni dell'iniziativa, per l'anno 2021 sono stati stanziati 220 milioni di euro con legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'anno 2020 220 milioni con legge 27 dicembre 2019, n. 160, e per l'anno 2019 240 milioni con legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per le prime edizioni dell'iniziativa, invece, sono stati stanziati 290 milioni annui per il 2016, 2017 e 2018.

La quantificazione delle risorse ha tenuto conto dei dati ISTAT annuali relativi alla platea dei beneficiari e dell'importo della carta elettronica che è sempre stato confermato nel valore di 500 euro dai decreti attuativi adottati per ciascuna edizione, in modo da non creare differenze tra i beneficiari nati nei diversi anni.

In ogni caso, nei decreti attuativi delle varie edizioni, è stato espressamente previsto che, nell'eventualità di esaurimento delle risorse disponibili che costituiscono un limite massimo di spesa, non si può procedere a ulteriori attribuzioni del beneficio.

I beneficiari sono i residenti nel territorio nazionale (in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità) che compiono diciotto anni di età nell'anno di riferimento.

In considerazione della sostanziale complessiva conferma dei caratteri della misura nel corso degli anni e tenuto conto, in particolare, degli strumenti già realizzati per la sua attuazione e dei risultati conseguiti, l'Amministrazione ritiene opportuno agire in continuità, quantificando gli oneri previsti per le attività necessarie al funzionamento, da una parte, della piattaforma *online* (curata da SOGEI) e, dall'altra, dei sistemi di verifica e fatturazione (curati da CONSAP) in misura pari a 200.000 euro annui per ciascuna società. Mentre gli oneri per le attività di comunicazione istituzionale, informazione e assistenza all'utenza – svolte dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri nelle edizioni 2016, 2017 e 2018 e dal Ministero della cultura nell'edizione 2021 di imminente avvio – sono quantificati nel limite massimo di 100.000 euro annui a legislazione vigente (a valere sulle risorse stanziare annualmente per l'iniziativa).

Tenuto conto dell'ammontare medio del plafond impegnato e dei buoni validati, nonché della platea dei beneficiari, l'autorizzazione di spesa di cui alla proposta normativa in esame risulta congrua a soddisfare il riconoscimento del beneficio.

Il **comma 2**, nel prevedere che il Ministero della cultura e la Guardia di finanza possono stipulare apposito protocollo d'intesa volto a consentire al Corpo l'accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo della Carta elettronica, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 118

(Fondazioni lirico sinfoniche)

Il **comma 1** prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della cultura, di un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023, per l'assegnazione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310.

Il **comma 2** stabilisce che una quota del fondo di cui al comma 1, non inferiore a 100 milioni di euro, è destinata a quelle fondazioni che nel bilancio consuntivo dell'esercizio 2021 evidenziano una delle seguenti condizioni contabili:

- a) un patrimonio netto negativo o un patrimonio disponibile negativo;
- b) una riserva indisponibile iscritta al passivo dello stato patrimoniale o un patrimonio indisponibile, inferiori alla corrispondente voce intangibile dell'attivo patrimoniale denominata "diritto d'uso illimitato del teatro" riveniente dall'atto di trasformazione da ente autonomo in fondazione di diritto privato.



La quota del fondo indicata al comma 2 è stata calcolata sulla scorta delle risultanze contabili di cui seguente tabella.

FONDAZIONI	PATRIMONIO NETTO 2020 ESPOSTO IN BILANCIO 2020	DIRITTO D'USO IMUNITATO DEGLI IMMOBILI	PATRIMONIO NETTO DISPONIBILE 2020 (patrimonio netto - diritto d'uso illimitato degli immobili)	PATRIMONIO NETTO INDISPONIBILE O RISERVA INDISPONIBILE	PATRIMONIO DISPONIBILE (patrimonio netto - patrimonio indisponibile)	RETENUTA PER RISERVA (INDISPONIBILE INSUFFICIENTE)	TOTALE MINIMO DI RICAPITALIZZAZIONE
Fondazione Teatro Comunale di Bologna	38.890.699	37.155.252	1.735.447	37.155.252	1.735.447	0	0
Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino	4.465.263	40.000.000	-35.534.737	40.000.000	-35.534.737	0	-35.534.737
Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova	21.831.116	48.090.492	-26.199.376	40.197.399	-18.366.283	-7.833.093	-26.199.376
Fondazione Teatro alla Scala di Milano	141.803.273	67.236.490	44.566.783	67.236.490	44.566.783	0	0
Fondazione Teatro di S. Carlo in Napoli	21.668.434	48.185.429	-26.517.995	nessuna riserva indisponibile	21.668.434	-48.185.429	-26.517.995
Fondazione Teatro Massimo di Palermo	48.713.265	41.316.552	7.396.713	41.316.552	7.396.713	0	0
Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale	6.443.974	16.736.534	-10.292.560	16.736.534	-10.292.560	0	-10.292.560
Fondazione Teatro Regio di Torino	31.183.981	40.725.209	-9.591.228	40.725.209	-9.591.228	0	-9.591.228
Fondazione Teatro Lirico "G. Verdi" di Trieste	18.302.487	28.895.759	-10.593.272	28.895.759	-10.593.272	0	-10.593.272
Fondazione Teatro La Fenice di Venezia	51.506.587	44.725.167	6.781.420	44.725.167	6.781.420	0	0
Fondazione Arena di Verona	24.921.089	28.181.788	-3.260.699	28.181.788	-3.260.699	0	-3.260.699
Fondazione Accademia Nazionale di S. Cecilia	56.762.807	46.000.000	10.762.807	46.000.000	10.762.807	0	0
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari	17.741.081	16.991.432	749.649	12.795.214	4.945.867	-4.196.218	0
Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari	7.688.272	nessun diritto d'uso	7.688.272	nessuna riserva indisponibile	7.688.272	0	0
TOTALE	461.864.928	504.140.104			17.939.561	-60.214.740	-121.956.167

Mc: compresa immobilizzazione materiali indispensabili (collezioni museali € 157.257)
 RM: a partire dal 2030, il diritto d'uso gratuito viene considerato al netto della quota di ammortamento (la unica fondazione ad applicare l'ammortamento)
 TS: l'azione traziata del Teatro di euro 28.855.759, con perdita del 2007 risulta incrementata di 2 mln di euro (28.855.759) per i lavori effettuati
 CA: come il movimento indichiamo unica la riserva indisponibile che risulta creata da perdita di esercizio procedendo diritto d'uso del teatro è pari ad euro 10.941.437

Il **comma 3** stabilisce che la restante quota del fondo è destinata prioritariamente alle fondazioni lirico-sinfoniche che non riportano una delle situazioni di difficoltà economico-patrimoniale individuate, per finanziare investimenti destinati ad incrementare l'attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attività di spettacolo dal vivo.

Il **comma 4** prevede che le modalità di assegnazione e di erogazione delle risorse, nonché le modalità di impiego delle risorse assegnate e di relativa rendicontazione sono stabilite con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, adottati sulla base di un'istruttoria propedeutica svolta dal Commissario straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91.

Il **comma 5**, infine, prevede che, laddove le fondazioni lirico-sinfoniche destinatarie della quota di cui al comma 2 producano nuovo disavanzo d'esercizio che riduce il patrimonio indisponibile, anche per un solo anno, il Ministro della cultura, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, dispone lo scioglimento degli organi di indirizzo e di gestione delle stesse, procedendo alla loro gestione commissariale in regime di amministrazione straordinaria.

Articolo 119

(Potenziamento e adeguamento degli immobili degli Archivi di Stato)

Il **comma 1** autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2022, 45 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro per il 2025, per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e sismico degli istituti archivistici nonché per l'acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato già in possesso delle necessarie caratteristiche antisismiche e dotati di impianti adeguati alla normativa vigente.

Il **comma 2** prevede che con DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, siano individuati gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al comma 1 nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Si prevede, infine, che le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al D.lgs. 229/2011 e sistemi collegati.



Articolo 120

(Fondo unico nazionale per il turismo)

Il **comma 1** istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo da ripartire denominato Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente con una dotazione pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni di euro per l'anno 2024.

Il **comma 2** individua le finalità alla cui realizzazione sono destinate le risorse del predetto Fondo.

Il **comma 3** prevede l'istituzione di un fondo da ripartire denominato Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. In relazione a tali risorse, si prevede che con il decreto di riparto di cui al **comma 4** sia individuato un Piano recante gli interventi, i soggetti attuatori, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o mancato rispetto dei termini previsti. Infine, si prevede che le informazioni necessarie per l'attuazione dei citati interventi siano rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al D.lgs. 229/2011.

Si prevede, infine, che il Ministro del turismo presenti ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta e sulle risorse impiegate dei fondi di cui ai commi 1 e 3.

Articolo 121

(Banca dati strutture ricettive)

La disposizione di cui al **comma 1** modifica l'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, concernente la previsione di una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, prevedendo la competenza attuativa e gestionale in capo al Ministero del Turismo e rendendo accessibili i dati in essa contenuti agli enti creditori, per le loro finalità istituzionali, in relazione al contrasto all'evasione fiscale.

Per tali nuove finalità, il **comma 2** autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Articolo 122

(Fondo editoria)

La norma istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2022 e 140 milioni di euro per l'anno 2023, destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, l'ingresso di giovani professionisti nel campo dei nuovi media, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali, ammortizzatori sociali e la domanda di informazione.

Articolo 123

(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)

La disposizione estende, anche per gli anni 2022 e 2023, la misura introdotta dall'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente il credito di imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici per l'acquisto della carta dei giornali, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Articolo 124

(Incremento del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione)

La disposizione incrementa di un importo pari a 5 milioni per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 20 milioni per l'anno 2024 la dotazione del fondo per l'innovazione tecnologica e digitale, di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che già reca uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.



Titolo IX
Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organismi internazionali

Articolo 125
(Cooperazione allo sviluppo)

La norma in esame, alla lettera a), si prefigge di riallineare progressivamente l'aiuto pubblico allo sviluppo alla percentuale dello 0,7% del reddito nazionale lordo, fissato nel 2015 dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 99 milioni per l'anno 2022, di euro 199 milioni per l'anno 2023, di euro 249 milioni per l'anno 2024, di euro 299 milioni per l'anno 2025, di euro 349 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.

La successiva lettera b), ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8), reca modifiche alla legge 11 agosto 2014, n. 125. Trattasi di modifiche di natura ordinamentale che, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il numero 2) della medesima lettera b) pone a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del MAECI le attività e servizi di comunicazione finalizzati alla valorizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e le attività di valutazione d'impatto delle iniziative di cooperazione. Per la realizzazione delle suddette attività, il numero 3) autorizza la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Articolo 126
(Partecipazione italiana ad EXPO OSAKA 2025)

La disposizione autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026.

Nella quantificazione degli oneri a carico del Commissariato è necessario considerare gli oneri per la costituzione del Commissariato, le spese per la costruzione del Padiglione e le spese di funzionamento. Nella quantificazione dei costi si è tenuto conto del dato storico desumibile dalle precedenti esperienze di partecipazione italiana a Esposizioni universali e, in particolare, dell'ultima Expo, in corso a Dubai.

1. Oneri per il personale del Commissariato

A) Si prevede che il Commissariato si comporrà di 24 unità, così suddivise:

- un Commissario generale di sezione per l'Italia per Expo 2025 Osaka;
- un Commissario di sezione aggiunto, funzionario della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in posizione di fuori ruolo;
- un direttore amministrativo, in posizione di fuori ruolo;
- fino a quattro dipendenti di livello non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di assegnazione temporanea ai sensi dell'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- diciassette unità di personale, reclutate mediante forme contrattuali flessibili a tempo determinato per lo svolgimento, dei seguenti compiti: n. 7 figure professionali specializzate nelle relazioni istituzionali, comunicazione, marketing, affari legali, segreteria tecnico-organizzativa, coadiuvati da n. 10 unità con compiti di "executive assistants".

Il Commissariato è assistito da un Comitato di monitoraggio, composto da un membro designato dal Presidente della Corte dei conti, in qualità di presidente, da un componente designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati"

Al Commissario generale è corrisposto un compenso forfettario pari a 200.000 euro, che considerati gli oneri riflessi è pari a 276.760 euro. Il compenso è stabilito in tale misura dall'articolo 1, comma 587, quinto periodo, della legge n. 145/2018.

Nella tabella 1A), di seguito riportata, sono quantificati gli oneri per il compenso del commissario generale e il trattamento accessorio per il Commissario aggiunto e per il Direttore amministrativo (articolo 1, comma 587, quarto periodo, della legge n. 145/2018, richiamato dalla disposizione in esame).



Tabella 1A:

Compenso del Commissario e trattamento accessorio del Commissario aggiunto e del Direttore Amministrativo					
Funzione	Compenso forfettario *				Totale inclusi oneri riflessi 38,38%
Commissario Generale	€ 200.000,00				€ 276.760,00
Funzione	Parametrizzazione ai fini del trattamento economico	Retribuzione di posizione	Retribuzione di risultato	Totale accessorio lordo	Totale inclusi oneri riflessi 38,38% su posizione e 32,70% su risultato
Commissario aggiunto	posizioni di cui alla lettera c) del D.M. 1518/2013	€ 54.000,00	€ 44.101,47	€ 98.101,47	€ 133.247,85
Funzione	Parametrizzazione ai fini del trattamento economico	Retribuzione di posizione	Retribuzione di risultato	Totale accessorio lordo	Totale inclusi oneri riflessi 38,38% su posizione e 32,70% su risultato
Direttore Amministrativo	posizioni di cui all'articolo 9-bis comma 2, lettera b) DPR 95/2010	€ 68.200,00	€ 2.306,64	€ 70.506,64	€ 97.436,07
Totale					€ 507.443,92

B) Nella successiva tabella 1B è stato quantificato il trattamento economico stabilito dall'articolo 170, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per un posto funzione in Giappone di livello corrispondente al grado o qualifica rivestiti, spettante ai componenti del Commissariato dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i periodi di servizio prestati in Giappone di durata pari o superiore a sessanta giorni consecutivi. Per l'anno 2024 è prevista la permanenza in Giappone per 6 mesi per il commissario aggiunto di sezione e per 3 mesi per gli altri componenti; per l'anno 2025 è prevista la permanenza in Giappone per 12 mesi per il commissario aggiunto di sezione per 6 mesi per gli altri componenti.

Tabella 1B

	Ise netta mensile	Oneri sociali a carico dipendente	Oneri sociali a carico amministrazione	Irpef su Ise	Totale lordo amministrazione	Maggiorazione abitazione	Totale mensile	Anno 2024	Anno 2025
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a)+(b)+(c)+(d)	(f)	(g) = (e)+(f)	(g) x mensilità previste *	(g) x mensilità previste **
Comm.agg. / Min. consigliere	€ 12.155	€ 272	€ 672	€ 1.192	€ 14.291	€ 4.258	€ 18.549	€ 111.297	€ 222.594
Dir. Amm. II fascia/Esperto amministrativo	€ 10.249	€ 227	€ 558	€ 829	€ 11.863	€ 3.538	€ 15.401	€ 46.204	€ 92.408
Funz.amm. contabile F2/Vice	€ 7.775	€ 170	€ 416	€ 409	€ 8.771	€ 2.638	€ 11.409	€ 34.227	€ 68.453
Comm.Amm. Contabile I Gruppo	€ 7.111	€ 157	€ 380	€ 362	€ 8.010	€ 2.410	€ 10.420	€ 31.260	€ 62.521
Funz.amm. contabile F2/Vice	€ 7.111	€ 157	€ 380	€ 362	€ 8.010	€ 2.410	€ 10.420	€ 31.260	€ 62.521
Comm.Amm. Contabile II Gruppo	€ 7.111	€ 157	€ 380	€ 362	€ 8.010	€ 2.410	€ 10.420	€ 31.260	€ 62.521
Coll. Amm.vo contabile F4 II Gruppo	€ 6.718	€ 148	€ 359	€ 338	€ 7.564	€ 2.277	€ 9.841	€ 29.522	€ 59.044
Coll. Amm.vo contabile F2 II Gruppo	€ 5.877	€ 131	€ 315	€ 295	€ 6.618	€ 1.994	€ 8.612	€ 25.836	€ 51.671
TOTALE	€ 49.885	€ 1.106	€ 2.700	€ 3.426	€ 57.117	€ 17.115	€ 74.232	€ 278.345	€ 556.690

* 6 mensilità per commissario aggiunto, 3 mensilità per gli altri componenti

** 12 mensilità per commissario aggiunto, 6 mensilità per altri componenti

C) Per le 17 unità di personale reclutato mediante forme contrattuali flessibili a tempo determinato gli oneri annui sono stati così quantificati. A titolo prudenziale, si considera l'intero onere per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026; per il 2023, si considera invece, per ciascuna categoria, un totale di mesi-uomo ridotto a 3/4



dell'onere a regime, in quanto nelle prime fasi alcune professionalità non saranno necessarie.

Tabella 1C:

Personale reclutato mediante forme contrattuali flessibili				
	Costo unitario medio	n. persone	Totale anno 2023 (3/4 degli anni di piena attività)	Totale annuo per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026
a.	130.000	2	195.000	260.000
b.	100.000	5	375.000	500.000
c.	56.000	10	420.000	560.000
Totale		17	990.000	1.320.000

D) Si prevede infine l'effettuazione di missioni in Giappone, nel numero massimo indicativo di 5 missioni annue della durata media di 8 giorni ciascuna per ciascuno degli anni 2023 e 2026 e 10 missioni annue della medesima durata per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il numero medio di partecipanti di ciascuna missione è previsto pari a 3 persone. Il totale complessivo risulta dalla seguente tabella D

Tabella 1D:

Voce di spesa	n.	n. persone	costo unitario	anno 2023	anno 2024	anno 2025	anno 2026
Volo A/R business class	1	3	€ 4.000	€ 60.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 60.000
Pernottamento*	7	3	€ 300	€ 31.500	€ 63.000	€ 63.000	€ 31.500
Pasti**	16	3	€ 80	€ 19.200	€ 38.400	€ 38.400	€ 19.200
Trasporti da e per aeroporto	2	3	€ 100	€ 3.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 3.000
Totale				€ 113.700	€ 227.400	€ 227.400	€ 113.700

2. Oneri per attività connesse alla progettazione del padiglione nazionale e per spese di funzionamento

Gli oneri previsti, quantificati sulla base del costo storico della partecipazione italiana ad eventi analoghi, in particolare di Expo Dubai 2020 possono essere riassunti nella tabella seguente.

Tabella 2

Voci	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Spese generali di funzionamento del Commissariato	€ 150.000	€ 250.000	€ 500.000	€ 250.000
Progettazione, costruzione e manutenzione del Padiglione	€ 200.000	€ 11.500.000	€ 14.000.000	€ 0
Allestimenti e arredi	€ 0	€ 500.000	€ 1.500.000	€ 0
Accoglienza	€ 0	€ 0	€ 1.500.000	€ 0
Pulizia	€ 0	€ 0	€ 800.000	€ 0
Sicurezza	€ 0	€ 0	€ 700.000	€ 0
Gestione, organizzazione eventi	€ 0	€ 0	€ 2.000.000	€ 0
Costo smantellamento allestimenti			€ 1.000.000	€ 700.000
Totale	€ 350.000	€ 12.250.000	€ 22.000.000	€ 950.000
Imprevisti	€ 38.856	€ 416.811	€ 388.466	€ 108.856
TOTALE ONERI PER INTERVENTI (compresi imprevisi)	€ 388.856	€ 12.666.811	€ 22.388.466	€ 1.058.856

3. Riepilogo

Di seguito il riepilogo oneri a carico del Commissariato:

Tabella 3:



Riepilogo oneri a carico del Commissariato				
	2023	2024	2025	2026
1A) Compenso del commissario generale e trattamento accessorio del commissario aggiunto e del direttore amministrativo	€ 507.444	€ 507.444	€ 507.444	€ 507.444
1B) Indennità per assegnazioni brevi		€ 278.345	€ 556.690	
1C) Personale con forme contrattuali flessibili	€ 990.000	€ 1.320.000	€ 1.320.000	€ 1.320.000
1D) Oneri per missioni	€ 113.700	€ 227.400	€ 227.400	€ 113.700
2) Oneri per interventi (compresi imprevisti)	€ 388.856	€ 12.666.811	€ 22.388.466	€ 1.058.856
TOTALE	€ 2.000.000	€ 15.000.000	€ 25.000.000	€ 3.000.000

Articolo 127

(Partecipazione dell'Italia al Conto speciale CEDU e ai programmi del Fondo monetario internazionale)

Il **comma 1** autorizza la spesa di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2022, per la concessione da parte dello Stato italiano di un contributo annuale da destinare al Conto speciale della Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

Il **comma 2** autorizza la Banca d'Italia a concedere un nuovo prestito nei limiti di 1 miliardo di Diritti Speciali di Prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il *Poverty Reduction and Growth Trust* (PRGT), secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 3** autorizza la Banca d'Italia a concedere risorse a titolo di dono al Fondo Monetario Internazionale tramite il *Poverty Reduction and Growth Trust* (PRGT), nei limiti di euro 101 milioni, equivalenti a 83 milioni di Diritti Speciali di Prelievo da ripartire in 5 versamenti annuali di pari importo (euro 20,2 milioni annui) a decorrere dall'anno 2022. Il tasso di cambio SDR/EUR preso a riferimento, circa 1,219 è quello pubblicato dal FMI alla data dell'8 ottobre 2021 (ultimo cambio disponibile quando l'Italia ha manifestato al FMI l'intenzione di contribuire al PRGT). Detto importo è interamente trasferito alla Banca d'Italia dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il mese di marzo di ciascun anno, preventivamente al versamento da parte della predetta Banca di quanto dovuto al FMI. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 20,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Relativamente al prestito di cui al comma 2, è utile evidenziare come esso sia erogato al FMI dalla Banca d'Italia a valere sulle proprie risorse, non gravando quindi direttamente sul Bilancio dello Stato. Tuttavia, come indicato al **comma 4**, si rende necessario prevedere l'attivazione della garanzia dello Stato in favore della Banca d'Italia, a fronte degli impegni assunti dal nostro paese in sede internazionale. Nel caso del PRGT, tutte le operazioni finanziarie si svolgono in valuta DSP e pertanto non comportano rischi di cambio in relazione all'accordo di prestito; pertanto, la garanzia è accordata unicamente per i rischi inerenti al rimborso del capitale e agli interessi maturati. In virtù dell'estremamente contenuto rischio di insolvibilità da parte del FMI, che beneficia dello status di creditore privilegiato, nonché della particolare struttura del PRGT, che prevede l'accantonamento di riserve a fronte dei prestiti in essere, è ragionevole ipotizzare che la concessione della garanzia in favore della Banca d'Italia, a tutela del rimborso del capitale e degli interessi, non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica. In ogni caso, a presidio della garanzia sono poste le risorse, pari a 100 milioni di euro, identificate inizialmente per il prestito bilaterale BBA del 2011 (con l'articolo 25, comma 6, del decreto-legge n. 216/2011 convertito con L. n. 14/2012), disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e poi confermate in occasione del rinnovo del citato prestito nel 2016. Non essendo state tuttora utilizzate, tali risorse rimangono tuttora disponibili e, in caso di escussione della garanzia, saranno versate



all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 5 autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze a rimborsare alla Banca d'Italia l'importo di euro 49 milioni con valuta antergata al 29 giugno 2021, data del versamento da parte della Banca d'Italia al Fondo Monetario Internazionale dell'importo di 40.456.401,00 di Diritti Speciali di Prelievo da essa detenuti presso lo stesso FMI, per far fronte all'impegno assunto dall'Italia in relazione al programma del FMI per il Sudan nell'ambito dell'iniziativa HIPC sulla cancellazione del debito dei paesi più poveri fortemente indebitati. Il tasso di cambio SDR/EUR preso a riferimento, pari a 1,1995, è quello pubblicato dalla BCE alla data del 29 giugno 2021. Il rimborso alla Banca d'Italia verrà liquidato all'inizio del 2022.

Articolo 128

(Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa)

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo per finanziare l'approntamento e l'impiego degli assetti ad alta ed altissima prontezza operativa, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Tale fondo è ripartito tra le diverse finalità di impiego con decreto del Ministro della difesa, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Le predette risorse sono destinate alle Forze armate per far fronte agli elevati costi di approntamento e mantenimento delle Unità operative, inserite nel complessivo bacino delle forze costituendo gli impegni JRRFs per il triennio 2022-2024, in relazione al livello di prontezza previsto con preavvisi d'impiego brevissimi.

La dotazione del fondo dall'anno 2023 è destinata alle attività volte a garantire adeguato sostegno alla Very High Readiness Joint Task Force (YJTF), appartenente al basket JRRF, nella considerazione che l'Italia sarà, nel 2025, Nazione guida del citato assetto. In tale contesto, già nel 2024 si svilupperà la fase di preparazione nazionale (cd. fase di "STAND-UP"); nel 2025 la fase di rischieramento e condotta delle attività (cd. fase di "STAND-BY") e nel 2026 la fase di mantenimento (cd. fase di "STAND/DOWN").

Dalla disposizione, pertanto, derivano oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Il fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le diverse finalità di impiego con decreto del Ministro della difesa previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 129

(Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)

La disposizione incrementa la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, di 29.981.100 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).

L'attivazione di nuovi progetti è programmata a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Tenuto conto che il costo medio *pro capite/pro die* dell'accoglienza di un richiedente asilo nel SAI è pari a € 41,07, gli oneri si determinano nel modo che segue.

Anno	Posti	Costo medio <i>pro-capite pro-die</i>	Giorni accoglienza	TOTALE (Posti*costo medio*giorni accoglienza)
2022	2.000	€ 41,07	365	€ 29.981.100
2023	2.000	€ 41,07	365	€ 29.981.100
2024	2.000	€ 41,07	365	€ 29.981.100
TOTALE GENERALE				€ 89.943.300

Articolo 130

(Partecipazione italiana al programma ASI-ARTEMIS)

La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di



80 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024.

Titolo X
**Misure in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili, transizione ecologica, energia e
sisma**

Articolo 131

***(Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la
riduzione delle emissioni)***

La disposizione è finalizzata a prevedere interventi necessari per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni per l'attuazione della strategia europea "Fit for 55".

A tal fine, si prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un apposito Fondo denominato "Fondo per la strategia di mobilità sostenibile", con una dotazione complessiva di 2.000 milioni di euro di cui di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034.

E', altresì, previsto che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l'entità delle risorse destinate tra l'altro al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, all'adozione di carburanti alternativi per l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto.

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, "Fit for 55" risulta, infatti, necessario procedere al rinnovo integrale del parco autobus con mezzi elettrici/idrogeno per i centri urbani, a metano per gli extraurbani, al completamento delle ciclovie previste dal Piano nazionale delle ciclovie ed estesa la rete dei biciplan urbani, al fine di favorire lo shift modale in ambito urbano, alla sostituzione dei mezzi diesel per autotrasporto con mezzi a idrogeno o, almeno per un primo periodo transitorio, a metano nonché assicurare lo sviluppo del trasporto merci intermodale al fine di accrescere la quota del trasporto su ferro, attraverso interventi infrastrutturali e sul materiale rotabile e le attrezzature di tutta la filiera.

Viene infine previsto che con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse assegnate ad ogni singolo settore, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale, e che le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 132

(Metropolitane nelle grandi aree urbane)

Si prevede, al fine di promuovere la sostenibilità della mobilità urbana, l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa nelle città di Genova, Milano (linee M1, M2, M4), di Napoli (collegamento con Afragola), di Roma (linea C) e di Torino (linea 2), ivi comprese le attività di progettazione e l'acquisto o il rinnovo del materiale rotabile.

A tal fine, la disposizione autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036.

In particolare:



Il Comune di Genova ha in esercizio la linea metropolitana tra Brin e Brignole ed in corso di realizzazione due prolungamenti verso est e ovest, rispettivamente Brignole-Martinez e Brin Canepari. Per dare completezza alla linea il Comune ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economico di un ulteriore prolungamento ad ovest, oltre Canepari, fino a Rivarolo nonché di un ampliamento della stazione Martinez per consentire il collegamento con il quartiere di Terralba. Analoga priorità è attribuibile al collegamento tra l'Aeroporto, la rete ferroviaria e il polo scientifico ed industriale di Erzelli e agli altri interventi valutati positivamente nell'ambito dell'avviso n. 2.

Nel Comune di Milano sono in esercizio 4 linee metropolitane (M1, M2, M3, M5) ed è in corso di realizzazione la linea M4. Il Comune ha stimato un fabbisogno ulteriore di risorse per i seguenti interventi:

- Linea M1: prolungamento quartiere Baggio-Olimi-Valsesia:
L'intervento è già stato oggetto di finanziamento statale a valere sulle risorse del Fondo Investimenti di cui al comma 1072 della L. 205/2017, ma appaiono necessarie ulteriori risorse per la relativa realizzazione.
- Linea M4: prolungamento Linate Segrate:
L'intervento costituisce il prolungamento della linea 4 (attualmente aperta in configurazione transitoria tra Forlanini FS e Linate) da Linate verso il territorio di Segrate, ed in particolare il collegamento, di circa 3 km, dall'aeroporto di Linate alla futura stazione ferroviaria in progetto a Segrate, che diventerà la nuova "stazione porta" dell'est Milano, nella quale fermeranno tutti i servizi ferroviari regionali e l'Alta Velocità del corridoio TEN-T Torino-Milano-Venezia.
- Linea M2: Prolungamento a Vimercate con light rail transport
L'intervento in esame costituisce il collegamento tra l'attuale capolinea di Cologno Nord della metropolitana linea 2 e il comune di Vimercate, realizzato con un sistema di tipo "ferrovia leggera", eliminando quasi tutte le interferenze a raso con la viabilità e prevedendo la protezione della marcia con segnalamento su larga parte del percorso, allo scopo di incrementarne le prestazioni.
- Progettazione dello sviluppo infrastrutturale tranviario e metropolitano Sud Milano (M6) e estensione di M3 direttrice Paullese.

La Regione Campania ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica della linea metropolitana automatica Napoli-Afragola. Il suddetto intervento si pone l'obiettivo di collegare la stazione Afragola dell'Alta Velocità con il centro di Napoli, interconnettendosi con la linea 1 della metropolitana già in esercizio ed in parte in costruzione.

Nella città di Roma, la "linea C" è attualmente in esercizio tra MonteCompatri/Pantano e San Giovanni (tratte denominate T4-T5-T6-T7) e in corso di realizzazione tra S. Giovanni e Fori Imperiali (tratta denominata T3). Roma Capitale ha manifestato già da tempo la volontà di prolungare la linea da Fori Imperiali a Piazzale Clodio (tratta T2), attraversando l'importante nodo di Piazza Venezia.

Il Comune di Torino ha beneficiato di risorse per ME 828 per la progettazione e realizzazione della linea 2 della metropolitana, per la quale risulta già disponibile il progetto di fattibilità tecnico-economica. In relazione alle disponibilità, le risorse sono state destinate alla progettazione definitiva della prima fase funzionale Rebaudengo-Politecnico e alla realizzazione della sub-tratta Rebaudengo-Novara. Al fine di consentire il completamento della prima fase funzionale fino a Politecnico, importante polo attrattore, e di completare la progettazione definitiva per l'intera linea, il Comune di Torino ha stimato un ulteriore fabbisogno.

Si prevede poi che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2022, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse da destinare, in via prioritaria, alla predisposizione ovvero al completamento dell'attività di progettazione, e sono individuati gli interventi e il soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente comma, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Viene altresì previsto che le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati.



(Alta velocità e alta capacità della linea ferroviaria Adriatica)

La disposizione ha la finalità di realizzare specifici interventi di velocizzazione lungo la direttrice Taranto/Lecce – Brindisi – Bari – Pescara – Ancona – Bologna, risolvendo gli attuali limiti di capacità delle tracce e adeguando l'infrastruttura agli standard prestazionali europei per i traffici merci. Inoltre, nel prevedere che le risorse siano immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione tende ad incentivare la modalità di trasporto su ferro e lo *shift* modale gomma-ferro, garantendo la realizzazione di un itinerario merci di collegamento verso il nord dei porti del sud-est del Paese (Taranto, Brindisi).

A tal fine, è autorizzata la spesa complessiva di 5.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 450 milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 450 milioni di euro per l'anno 2035. Le risorse di cui al presente articolo sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La quantificazione è stata effettuata tenendo conto della tipologia di opere d'arte (ponti, viadotti, gallerie etc.) che dovranno essere realizzati nei singoli lotti funzionali e del contesto territoriale ed ambientale, che determinano un costo unitario chilometrico, non parametrizzabile sull'intero sviluppo del tracciato, se non in termini medi, quantificabile in 60 milioni di euro/km.

Articolo 134

(Contratto di programma RFI)

Il **comma 1** autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 230 milioni di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036, per il finanziamento del contratto di programma RFI- parte investimenti per gli anni 2022-2026.

Il **comma 2** della disposizione autorizza la spesa complessiva di 5,1 miliardi di euro, di cui 500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e di 600 milioni di euro per l'anno 2027 per il finanziamento del contratto di programma RFI-parte servizi 2022-2027.

Articolo 135

(Contratto di programma ANAS)

La disposizione autorizza la spesa complessiva di 4,55 miliardi di euro, di cui 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 250 milioni di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036, per il finanziamento del contratto di programma ANAS 2021-2025.

Articolo 136

(Incremento del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)

La disposizione apporta modifiche all'articolo 1-septies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, (*Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici*) finalizzate a consentire alle imprese di poter portare a compensazione, anche in deroga a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, per tutto il 2021 (e non solo per il primo semestre come previsto attualmente nell'articolo 1-septies) i maggiori costi sopportati a causa delle eventuali variazioni dei prezzi in aumento dei materiali da costruzione individuati con appositi decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. A tal fine, è prevista l'adozione, entro il 31 marzo 2022, di un ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per individuare eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione per il secondo semestre del 2021.

Pertanto, si provvede ad incrementare il fondo di cui al comma 8, del citato all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 73 del 2021 di 100 milioni di euro per il 2022.



Articolo 137

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali)

Il **comma 1** autorizza la spesa di 200 milioni di euro, articolati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a titolo di contributo pubblico, per assicurare l'equilibrio del piano economico – finanziario della concessione rilasciata alla società Autostrada tirrenica Spa, fino alla sua scadenza, nonché per risolvere definitivamente le criticità derivanti dalla procedura di infrazione n. 2014/4011.

Ai fini della quantificazione del contributo massimo, si è tenuto conto in via prudenziale del valore netto dei cespiti devolvibili risultanti dal bilancio di esercizio alla data del 31 dicembre 2020 della società concessionaria (pari a 165 milioni di euro), nonché dell'entità del credito da poste figurativi (stimato in 35 milioni di euro) commisurato ai minori livelli tariffari attualmente applicati.

Il **comma 2** prevede che la misura effettiva del contributo è determinata, nel predetto limite di 200 milioni di euro, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili del raggiungimento delle condizioni di equilibrio del Piano economico finanziario, da predisporre a cura della società concessionaria entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il **comma 3** dispone che l'erogazione del contributo è subordinata al perfezionamento della procedura di approvazione degli atti convenzionali ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alla rinuncia da parte di Società Autostrada tirrenica Spa di tutti i giudizi pendenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche relativi al rapporto concessorio.

Articolo 138

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture autostradali regionali)

La disposizione di cui al **comma 1** autorizza, per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana, la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per l'anno 2027, quale contributo massimo a favore della regione Emilia-Romagna.

La regione Emilia Romagna, con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 64 del 5 luglio 2006, in attuazione dell'articolo 164 della Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, ha programmato la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana. Con avviso spedito all'Ufficio Pubblicazioni delle Comunità Europee in data 20 luglio 2006, pubblicato anche sul sito internet della Regione, la stessa Regione rendeva nota la sua intenzione di affidare in regime di concessione la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'Autostrada Regionale Cispadana dal casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara sud sulla A13 (la "Concessione") e a tal fine, con il medesimo avviso e sulla base delle indicazioni tecniche desumibili dallo studio di fattibilità dalla stessa elaborato, sollecitava la presentazione di proposte, ai sensi e per gli effetti degli artt. 152 e segg. del D.Lgs. 163/2006, da parte dei soggetti in possesso della relativa qualificazione.

Tra le proposte pervenute la regione in data 27 luglio 2007 ha ritenuto di pubblico interesse e selezionato quella presentata dall'Associazione Temporanea di Imprese con capogruppo Autostrada del Brennero S.p.A.

Con bando spedito all'Ufficio Pubblicazioni delle Comunità Europee in data 8 aprile 2008, e pubblicato altresì su Gazzetta Ufficiale Italiana n° 45 del 16 aprile 2008 e Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 22 aprile 2008 (il "Bando") la Regione ha quindi indetto, sulla base del Progetto Preliminare presentato dal Promotore, la gara per l'individuazione dei soggetti ammessi alla procedura negoziata da svolgere con il Promotore stesso per l'aggiudicazione della Concessione, precisando anche fasi ed adempimenti procedurali necessari per il perfezionamento e l'approvazione dei livelli di progettazione.

L'esito della gara e della successiva negoziazione ha visto aggiudicata la Concessione all'Associazione Temporanea di Imprese con capogruppo Autostrada del Brennero S.p.A.

In virtù di quanto previsto dal Bando ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs. 163/2006, l'aggiudicatario ha costituito, una Società di Progetto denominata Autostrada Regionale Cispadana Spa (ARC).

La regione, ha successivamente provveduto all'indizione di apposita conferenza di servizi preliminare - anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14-bis della legge 241/1990 - sul progetto preliminare oggetto di aggiudicazione, al fine della indicazione delle integrazioni, modifiche ed adeguamenti necessari alla definitiva approvazione del progetto preliminare da parte della regione e successivamente, previo esperimento della procedura di VIA, all'approvazione del progetto definitivo.



La regione, con delibera di giunta regionale 1867 del 19 dicembre 2011, ha approvato il progetto preliminare dell'opera, nella versione coordinata ed integrata con le varianti apportate a seguito della Conferenza dei Servizi preliminare non ritenute rinviabili al successivo livello di progettazione.

Con richiesta del 20 dicembre 2011 invitava quindi la società Autostrada Regionale Cispadana S.p.A a procedere con l'elaborazione del progetto definitivo, unitamente al relativo Studio di Impatto Ambientale.

La società concessionaria ha provveduto a predisporre il progetto definitivo, in relazione al quale è intervenuto il provvedimento di compatibilità ambientale con prescrizioni, giusto decreto 25 luglio 2017 n. 190 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Attualmente è in fase di conclusione la fase approvativa del progetto definitivo.

Tanto premesso, la disposizione prevede il riconoscimento di un contributo statale in favore della regione Emilia Romagna nella misura massima di 200 milioni di euro complessivi, di cui 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per l'anno 2027 per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana.

In relazione alla quantificazione del contributo, nella misura massima di 200 milioni di euro complessivi, occorre innanzitutto premettere che dalla data di sottoscrizione della convenzione di costruzione e gestione dell'opera - anche a causa del lungo iter che ha caratterizzato la procedura di valutazione di impatto ambientale, iniziata nel 2012 e conclusasi con D.M. n. 190 del 25 luglio 2017- le condizioni macroeconomiche che garantivano la sostenibilità dell'opera sono notevolmente mutate, essendosi verificate due crisi economiche globali, di cui una ancora in atto discendente dalla pandemia da Covid 19, nonché il sisma del 2012 che ha interessato il territorio su cui l'opera si svilupperà.

Inoltre, l'opera, a seguito dell'adeguamento del progetto definitivo alle prescrizioni VIA, ha subito un incremento di costo di 100 milioni di euro che, pertanto, risulta essere complessivamente pari a 1.308 milioni di euro.

Al riguardo, si evidenzia che la Concessionaria ARC S.P.A, tenuto anche conto degli aggiornamenti relativi alle stime dei dati di traffico che vedono nei prossimi anni una riduzione di circa il 20 % rispetto a quanto stimato nell'anno 2007 (con un impatto negativo sui ricavi stimato in oltre 50 milioni di euro complessivi), dell'incremento del costo dell'opera derivante dall'adeguamento alle prescrizioni VIA nonché dall'aggiornamento dei costi di gestione capitalizzati, dall'allineamento alle norme nel frattempo sopravvenute e dal considerevole aumento del prezzo dei materiali da costruzione (che complessivamente determinano un incremento stimato dei costi per circa 150 milioni di euro complessivi), ha rappresentato che il Piano Economico finanziario presentato dal medesimo concessionario in sede di gara, non risulterebbe attualmente in equilibrio e conseguentemente asseverabile.

In tale contesto, la partecipazione finanziaria della regione Emilia-Romagna pari ad euro 179,7 milioni, finalizzata a garantire il ripristino dell'equilibrio finanziario nonché, come si evince dalla relazione sulla gestione del bilancio di esercizio 2020, la previsione dell'ulteriore impegno della medesima regione concorrere al riequilibrio della Concessione attraverso l'integrazione di ulteriori 100 milioni di euro da erogarsi eventualmente a SAL, unitamente all'impegno della Concessionaria ARC ad un aumento del proprio capitale sociale, pari ad altrettanti 100.000.000, non risultano sufficienti a garantire l'equilibrio economico finanziario del PEF.

Per tali ragioni, anche sulla base delle diverse simulazioni effettuate dal Concessionario e sottoposte sia alla Regione che agli istituti finanziari per una pre-verifica della bancabilità dell'opera, il contributo nella misura massima di 200 milioni di euro risulta necessario per il ripristino dell'equilibrio economico finanziario.

Il **comma 2** subordina l'erogazione del contributo, da includere nel Piano economico finanziario della società concessionaria Autostrada Regionale Cispadana Spa, al perfezionamento della procedura di approvazione dell'aggiornamento degli atti convenzionali, previa attestazione da parte di un primario istituto finanziario delle condizioni di bancabilità del progetto e di sostenibilità economico-finanziaria della concessione. Tale ultima disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 139

(Infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, delle province e delle città metropolitane)

La norma è finalizzata a fornire a regioni, province e città metropolitane le risorse necessarie per effettuare gli



interventi, di propria competenza, relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso.

Il **comma 1** prevede, per il finanziamento di tali interventi, un'autorizzazione di spesa di complessivi 3,350 miliardi di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni per ciascuno degli anni 2031-2036.

Il **comma 2** dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2022, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle predette risorse.

Articolo 140

(Messa in sicurezza strade)

Il **comma 1**, nell'assegnare contributi ai comuni per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, comporta oneri a carico del bilancio dello Stato in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023.

Si prevede che tali contributi siano assegnati ai comuni con decreto del Ministero dell'interno.

I **commi 2 e 3** non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 4** stabilisce che i contributi vengano erogati dal Ministero dell'interno ai comuni beneficiari per l'80 per cento - previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il **comma 5** dispone la revoca, in tutto o in parte, con decreto del Ministero dell'interno, del contributo, entro il 30 settembre 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per l'anno 2023, nel caso in cui il comune beneficiario non rispetti il predetto termine di inizio di esecuzione dei lavori o in caso di parziale utilizzo dello stesso.

Il **comma 6** prevede che il monitoraggio degli investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano di cui ai commi da 1 a 5 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022».

Il **comma 7** dispone che il controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del richiamato contributo è effettuato dal Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il **comma 8**, infine, prevede che i comuni rendano noti la fonte di finanziamento, l'importo e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche, e che il sindaco sia tenuto a comunicare tali informazioni al Consiglio comunale nella prima seduta utile. Non trova applicazione l'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267.

Articolo 141

(Rifinanziamento progettazione)

La disposizione in esame interviene sull'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo a contributi per progettazione definitiva ed esecutiva a favore degli enti locali. In particolare, incrementa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, le risorse ivi previste al fine di favorire la tempestiva realizzazione delle opere pubbliche finanziate, tra l'altro, dal PNRR.

Articolo 142

(Fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici)

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per



la progettazione, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici.

Si prevede che il funzionamento del Fondo e i criteri e le modalità di riparto, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti, tra le Regioni e le Province autonome, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 143

(Completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi stoccati nel deposito ex Cemerad)

La disposizione autorizza un ulteriore finanziamento di euro 8.800.000 per l'anno 2022 in favore del Commissario straordinario di cui al DPCM 19 novembre 2015, per consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi presenti nel deposito dell'area ex Cemerad.

Articolo 144

(Rifinanziamento Aree interne)

La disposizione incrementa le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lett. c) punto 12 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 1° luglio 2021, n. 101, di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni di euro per l'anno 2024. Vengono, inoltre, precisate le norme del decreto-legge n. 59 del 2021 da applicarsi ai fini del riparto delle risorse e procedurali.

Articolo 145

(Giubileo 2025)

La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo di conto capitale con una dotazione di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 330 milioni per il 2025, e 140 milioni di euro per il 2026.

Essa istituisce, altresì, un fondo di parte corrente per assicurare il coordinamento operativo e le spese relative a servizi da rendere ai partecipanti all'evento, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 70 milioni per il 2025, e 10 milioni di euro per il 2026.

Articolo 146

(Gran Premio del made in Italy e dell'Emilia Romagna)

Il **comma 1**, per le finalità ivi indicate, autorizza la Federazione sportiva nazionale-ACI a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1, a valere sulle risorse complessivamente iscritte nel proprio bilancio, anche attivando adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione e senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio.

La disposizione, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2**, per le medesime finalità indicate al comma 1, riconosce un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI.

Articolo 147

(Candidatura Roma Expo 2030)

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della PCM, con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per le attività e gli adempimenti connessi alla candidatura della città di Roma ad ospitare



l'Esposizione universale internazionale del 2030. Pertanto, comporta oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

Articolo 148

(Rifinanziamento degli interventi di protezione civile connessi agli stati di emergenza di rilievo nazionale)

La disposizione autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 per gli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 1 del 2018 a favore di privati e imprese.

L'intervento si rende necessario per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, a seguito di eventi calamitosi verificatisi nel 2019 e nel 2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e per i quali i Commissari hanno effettuato la ricognizione dei fabbisogni.

L'assegnazione delle risorse avverrà in proporzione alla ricognizione dei citati fabbisogni, secondo criteri e modalità previsti dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2016, mediante ordinanze di protezione civile.

Articolo 149

(Disposizioni in materia di eventi sismici)

Comma 1. La disposizione, in deroga alla durata massima dello stato di emergenza previsto dal Codice di protezione civile, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2022 dello stato di emergenza per gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. La norma si rende necessaria per consentire la prosecuzione in un regime giuridico coerente con la situazione emergenziale ancora in atto nelle zone colpite dal sisma del 2016.

Al fine di far fronte agli oneri relativi all'assistenza alla popolazione, alla mobilitazione delle strutture del Servizio Nazionale di Protezione Civile, al personale di Regioni, Province e Comuni, alle strutture abitative emergenziali e alle opere di messa in sicurezza, viene previsto che con delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provveda all'assegnazione delle necessarie risorse, nel limite di 173 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.

Comma 2. La disposizione, modificando il comma 990 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 prevede la proroga al 31 dicembre 2022 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016, incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2021 così determinati:

- a. 18,5 milioni di euro complessivi al fine di fare fronte agli oneri di cui all' articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016, riguardante la dotazione di personale della struttura commissariale, pari a n. 255 unità complessive, oltre al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, pari a 17 unità, comprensive di tre dirigenti, e a 10 esperti;
- b. 16,47 milioni complessivi, al fine di fare fronte alle spese di personale degli uffici speciali per la ricostruzione, di cui all'articolo 3, del decreto legge n. 189 del 2016, come modificato dall'articolo 1 ter del decreto legge n. 123 del 2019 e dall'articolo 57, commi 3 ter e 3 quater del decreto legge 104 del 2020;
- c. 37,3 milioni complessivi, destinati all'assunzione, da parte dei comuni colpiti dagli eventi sismici, di personale, ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto legge n. 189 del 2016, oltre alle 200 unità massime con rapporto di lavoro a tempo determinato previste dal comma 1-ter del medesimo articolo 50-bis.
- d. 7,5 milioni complessivi destinati all'utilizzo mediante convenzione di personale Invitalia e Fintecna, ai sensi dell'art. 50 comma 9-quater del DL 189/2016 già previsti a legislazione vigente per l'anno 2022;
- e. 0,2 milioni complessivi destinati ai compensi da corrispondere ai due sub-commissari ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del DL 76/2020 già previsti a legislazione vigente anche per l'anno 2022.

L'onere complessivo derivante dalla proroga al 2022 è, pertanto, pari a 72,27 milioni di euro, come da tabella riepilogativa sotto riportata.

Norma	2022
-------	------



DL 189/2016 art. 50 comma 8	18,5 mln
DL 189/2016 art. 3, DL 123 2019 art. 1 ter e DL 104/2020 art. 57 commi 3 ter e 3 quater	16,47 mln
DL 189/2016 art. 50 bis comma 1 ter	8,3 ml
DL 189/2016 ART. 50 bis comma 1	29 mln
Totale	72,27 mln

Comma 3. La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza e le gestioni commissariali concernenti le attività di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 nei territori delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, in analogia con la precedente proroga disposta per gli anni 2020 e 2021 dall'articolo 15, comma 6, del decreto-legge n. 162 del 2019. Conseguentemente, al fine di garantire il fabbisogno di risorse umane necessario per supportare i commissari straordinari, le Prefetture, gli enti locali e gli uffici territoriali del Ministero della Cultura durante l'intera durata dello stato di emergenza, sono prorogate fino a tutto il 2022 le disposizioni dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016, già prorogate fino al 2021 dall'articolo 57, comma 12, del decreto-legge n. 104 del 2020. Analogamente, per continuare a garantire il pagamento degli straordinari alla quota di personale degli Enti locali impegnato nelle attività inerenti alla ricostruzione post-sisma per l'intera durata dello stato di emergenza, si prorogano fino a tutto il 2022 le disposizioni dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 n. 244 del 2016, già prorogate fino al 2021 dall'articolo 57, comma 13, del decreto-legge n. 104 del 2020.

Il relativo onere è quantificato per l'anno 2022 in 15,3 mln di euro, di cui:

- 15 mln destinati alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, del decreto legge n. 113 del 2016, relativamente all'autorizzazione ai Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e ai i comuni colpiti dal sisma e le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia di assumere personale con contratto di lavoro flessibile.

Trattasi di risorse indispensabili a garantire il fabbisogno di capitale umano necessario per le attività di ricostruzione, suddivise secondo il criterio di riparto tra le Regioni interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 previsto dal DPCM 12 febbraio 2014.

Più in dettaglio, in continuità rispetto alle precedenti proroghe, per il territorio dell'Emilia-Romagna il personale, impegnato nelle attività di ricostruzione pubblica e privata, è impiegato anzitutto dalle Prefetture, dagli uffici territoriali del Ministero della Cultura, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, dalla Regione Emilia-Romagna, nonché dalle Unioni dei Comuni e dai singoli Enti locali del territorio, quest'ultimi così come ridotti dall'ordinanza del Commissario per l'Emilia Romagna n. 8 del 17/03/2021.

Per quanto concerne il territorio della regione Lombardia, il personale continuerà ad essere impiegato presso la Struttura Commissariale ed i Comuni interessati dagli eventi tellurici.

La previsione è di impiegare a tempo determinato 130 figure professionali di categoria C, per un costo unitario di 37.778 euro, e 220 di categoria D, per un costo unitario di 40.775 euro, onnicomprensivi (salario lordo, contributi a carico dell'ente, salario accessorio annuale, buoni pasto ecc.).

Al totale complessivo di circa 13,88 mln di euro si sommano i compensi per le figure individuate come quadri e per tre figure dirigenziali, oltre alla previsione per rinnovo del contratto per il pubblico impiego previsto il 2022, per cui il totale complessivo dell'onere risulta pari a 15 milioni di euro.

- 0,3 mln destinati alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto legge n.244 del 2016, in relazione alla possibilità, per i commissari delegati, di riconoscere compensi per prestazioni di lavoro straordinario alle unità lavorative in servizio presso la Regione e gli Enti Territoriali interessati dal sisma dell'Emilia del 2012. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2022.

Ai fini della quantificazione dell'onere per prestazioni di lavoro straordinario è stata stimata una platea di destinatari pari a circa 50 unità, a cui potranno essere attribuite fino a 30 ore mensili di lavoro straordinario per 11 mesi ed è stato considerato un costo medio orario di lavoro straordinario pari a 13,7 euro. Di seguito il relativo dettaglio.

Unità	Ore mensili	Mesi	Costo orario	Onere Mensile	Onere Annuo	Onere annuo complessivo oneri a
-------	-------------	------	--------------	---------------	-------------	---------------------------------



			medio			carico dello Stato
50	30	11	13,7	20.550	226.050	299.968,35

Comma 4. La disposizione prevede che la gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'area di Ischia nel anno 2017, cessa entro la data del 31 dicembre 2022, prorogando di 1 anno la precedente scadenza. La disposizione comporta un onere pari a 4,95 milioni di euro per l'anno 2022, corrispondente al limite di spesa previsto.

Comma 5. La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2022 la gestione straordinaria finalizzata all'attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017. Conseguentemente vengono rideterminati i limiti di spesa annuali, sulla base dei consuntivi di spesa e delle previsioni della struttura commissariale, già previsti nelle norme sotto richiamate, fissandoli, per l'anno 2022, a 2,92 milioni di euro.

Di seguito il dettaglio:

- 1.400.000 euro per le spese di funzionamento della struttura commissariale (articolo 31 del decreto-legge. n. 109 del 2018);
- 820.000 euro per i rimborsi della TARI non riscossa dai Comuni (articolo 32, comma 3, del decreto-legge. n. 109 del 2018);
- 700.000 euro per garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, dei comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, attraverso il mantenimento di 14 unità di personale (articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41).

Comma 6. La disposizione proroga lo stato di emergenza nei territori dell'Area Enea, colpiti dall'evento sismico 26 dicembre 2018, sino al 31 dicembre 2022. In particolare, la norma interviene sulla proroga già prevista dall'articolo 57, comma 8, del decreto-legge n. 104 del 2020. Si rileva che per il sisma del 14 agosto 2018 che ha interessato il Molise, disciplinato dal medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, che regola la ricostruzione dell'Area Etnea, non risulta necessaria la proroga dello stato di emergenza, in quanto lo stesso è cessato lo scorso 6 settembre 2021. Alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziata a legislazione vigente.

Comma 7. La disposizione proroga per due eventi sismici, quello del 14 agosto 2018 che ha interessato il Molise e quello del 26 dicembre 2018 che ha colpito l'Area Etnea, le relative gestioni commissariali, previste dal decreto-legge n. 32 del 2019 che costituisce il riferimento normativo per entrambi i sismi, portando al 31 dicembre 2022 l'attuale termine del 31 dicembre 2021. La norma nel prolungare la durata della gestione commissariale conferma, in analogia con le attuali previsioni, i limiti di spesa per il funzionamento della struttura commissariale (articolo 18 del decreto-legge 32/2019) e per il personale aggiuntivo di supporto a comuni interessati (articolo 14-bis del decreto-legge 32/2019). La norma, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, prevede l'automatica proroga di tutto personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto. La disposizione prevede maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per complessivi 2,60 milioni di euro annui per l'anno 2022 finanziando la proroga delle due gestioni commissariali relative ai sismi del 2018, tenuto conto che gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi ai due Commissari restano a carico delle risorse disponibili sulle rispettive contabilità speciali.

Di seguito il dettaglio delle assegnazioni annuali di spesa alle due strutture commissariali.

Commissario ricostruzione area Etnea – sisma 2018	Anno 2022
Struttura commissariale	616.500,00 euro
Spese di funzionamento	60.000 euro
Comuni	1.660.000 euro
Totale	2.336.500 euro



Commissario ricostruzione Molise – sisma 2018	Anno 2022
Struttura commissariale	233.500,00 euro
Spese di funzionamento	30.000 euro
Totale	263.500 euro

Comma 8. La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2022 il termine relativo alla dotazione di risorse umane assegnata agli Uffici speciali per la ricostruzione relativi al Sisma 9 aprile 2009 – Aquila, già prorogato fino al 31 dicembre 2021 dall'articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Nella proroga sono ricompresi anche i contratti a tempo determinato del direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila e del direttore dell'Ufficio per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere.

La disposizione, comporta maggiori oneri per l'anno 2022 pari a 2,32 milioni di euro, importo determinato in analogia con le disposizioni previste dall'articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 in relazione alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, nonché dei conseguenti contratti a tempo determinato stipulati con tale personale.

Comma 9. La disposizione prevede uno stanziamento pari a 0,8 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per l'esercizio delle funzioni relative all'attuazione del Piano complementare per le aree del sisma 2009 e 2016, ai sensi dell'art.1 comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 59/2021 e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge n. 77/2021. Si prevede che la ripartizione delle risorse sia disposta con provvedimento del capo del Dipartimento "Casa Italia" in esito alla puntuale individuazione degli interventi e del relativo soggetto attuatore.

Comma 10. La disposizione determina un incremento dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera a) del comma 362 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, di 200 milioni di euro annui dal 2022 al 2046 per 25 anni, e di ulteriori 100 milioni di euro annui dal 2024 al 2048 per 25 anni, al fine di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016.

Comma 11. La disposizione chiarisce che – limitatamente all'anno 2022 - i contratti a tempo determinato prorogati, compresi i contratti di lavoro a tempo determinato derivanti da convenzioni con società, si intendono in deroga al limite massimo di 36 mesi previsto per i contratti a termine del settore pubblico e del limite di 24 mesi previsto per il settore privato.

La disposizione di natura ordinamentale non determina effetti finanziari.

Comma 12. La disposizione dispone la riduzione di 4,95 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Comma 13. La disposizione comporta un onere pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022. Si prevede la concessione anche nel 2022 di un contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere sisma 2009, riconoscendo rispettivamente 7 milioni di euro per il Comune dell'Aquila e 1 milione di euro per gli altri comuni del cratere sisma 2009.

L'evento sismico del 2009 ha determinato mutamenti nella gestione dei bilanci degli enti del cratere e, per far fronte a tale situazione, il legislatore ha riconosciuto negli anni successivi al sisma del 2009 un contributo straordinario al fine di consentire a tali enti di poter far fronte alle maggiori spese e minori entrate, quale effetto conseguente all'evento sismico, per assicurare gli equilibri di bilancio.

Nel corso degli anni tale contributo è stato più volte rideterminato, e da ultimo è stato determinato per il Comune dell'Aquila nell'importo di 10 milioni, dal 2018 al 2021, e in 1 mln di euro per l'anno 2021 per i restanti comuni del cratere.

Per l'anno 2022, in linea con il progredire del processo di ricostruzione si prevede una riduzione del contributo straordinario, pari a 8 milioni di euro complessivi, in diminuzione rispetto al 2021. Il trend è riportato nelle tabelle seguenti:

Contributo straordinario Comune dell'Aquila

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 - 2021	2022
------	------	------	------	------	------	------	------	----------------	------



30 mln	26 mln	26 mln	24,5 mln	17 mln	16 mln	12 mln	10 mln	10 mln	7 mln

Contributo straordinario Comuni cratere

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2 mln	2 mln	2 mln	2 mln	1,5 mln	1 mln	1 mln

Comma 14. La disposizione è finalizzata ad assicurare per l'anno 2022 la proroga dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila, dagli altri comuni del cratere sismico 2009, in virtù delle speciali disposizioni normative che nel corso degli anni hanno consentito a tali Enti di potersi avvalere di personale assunto con contratto a tempo determinato, in deroga alle ordinarie disposizioni applicabili in materia, nelle more della conclusione dei processi di stabilizzazione del predetto personale previste dall'articolo 57 del DL 104/2020.

Considerato che l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila, dai Comuni del Cratere è stata prorogata al 31.12.2021 dall'art. 57, comma 9, del citato DL 104/2020 per un importo pari a 2,9 milioni di euro e che delle predette procedure potrà beneficiarne una percentuale non superiore al 50%, la disposizione, pertanto, determina oneri pari a 1,45 milioni di euro per l'anno 2022.

Comma 15. Si prevede la proroga, anche per l'annualità 2022, della possibilità per il Comune dell'Aquila di avvalersi di personale a tempo determinato in deroga all'articolo 9, comma 28, del DL 78/2010, autorizzando la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.

Articolo 150

(Rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico)

La disposizione prevede il rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

La ripartizione delle risorse ed il relativo utilizzo sono disciplinati con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che definisce il programma degli interventi sulla base di un apposito Piano presentato dalle Regioni ed individua il cronoprogramma dei lavori, le modalità di monitoraggio degli interventi, nonché le modalità di revoca dei finanziamenti in caso di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale e di mancato affidamento degli incarichi o della progettazione.

Articolo 151

(Finanziamento Piano triennale lotta attiva contro gli incendi boschivi)

La disposizione di cui al **comma 1** istituisce un fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, con il fine di realizzare il Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, così come previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120.

La dotazione del fondo in parola è stabilita in 40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle Regioni.

La disposizione di cui al **comma 2** statuisce che, ai fini dell'adozione del primo Piano speditivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 120/2021, il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1 viene



stabilito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge 120/2021, tenuto conto anche delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'interno finalizzate al rinnovo della flotta elicotteri, all'aggiornamento tecnologico dei velivoli e all'aumento della capacità operativa delle squadre del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Articolo 152

(Ammodernamento parco infrastrutturale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza)

La disposizione di cui al **comma 1** prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, per un ammontare complessivo di euro 700 milioni in 15 anni. Il fondo è finalizzato per la realizzazione di un programma ultra decennale per la costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle già esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata.

La disposizione di cui al **comma 2** prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, per un ammontare complessivo di euro 340 milioni in 15 anni. Il fondo è finalizzato alla realizzazione di un programma ultra decennale per la costruzione di nuove caserme demaniali per la Guardia di finanza, con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi, e la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle già esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata.

Articolo 153

(Fondo per il sostegno alla transizione industriale)

La norma è volta ad istituire un fondo diretto ad assicurare agevolazioni per la realizzazione di investimenti nell'efficientamento energetico, anche tramite trasformazione dei processi produttivi nell'ottica di ridurre le emissioni in atmosfera. La dotazione del fondo è pari a 150 milioni a decorrere dall'anno 2022.

Le risorse del fondo potranno essere usate per concedere agevolazioni a fondo perduto alle imprese per investimenti volti a ridurre le emissioni di gas serra dei processi produttivi tramite:

- la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico;
- il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate;
- la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO₂

Si prevede che le modalità attuative per l'utilizzo del Fondo saranno definite con un decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e Ministro per la transizione ecologica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento.

Articolo 154

(Fondo Italiano per il Clima)

La disposizione è concepita allo scopo di contribuire al raggiungimento degli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale nel quadro degli accordi sul clima e tutela ambientale e di incrementare sensibilmente le risorse finanziarie destinate al sostegno di iniziative di adattamento e contrasto al cambiamento climatico. A tal fine, la disposizione prevede, al **comma 1**, l'istituzione del Fondo Italiano per il Clima ("Fondo"), di natura rotativa, con una dotazione pari a 840 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dal 2027, gestito da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP).

Ai sensi del **comma 3**, una quota del fondo, nel limite di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, è destinata alla erogazione di misure a fondo perduto nonché agli oneri e alle spese di gestione del fondo.

Il Fondo può essere ulteriormente integrato, ai sensi del comma 9, da apporti eventuali di soggetti pubblici o privati, anche con risorse proprie di organismi europei o internazionali.

Il Fondo può intervenire a favore di soggetti privati e pubblici destinati a promuovere investimenti in uno dei



142 Paesi beneficiari di assistenza allo sviluppo ufficiale, individuati dal Comitato di Aiuto allo Sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC), nonché negli ulteriori paesi individuati dal Comitato di Indirizzo del Fondo tra quelli previsti dagli accordi internazionali sul clima, attraverso:

- assunzione di capitale di rischio anche mediante fondi di investimento o fondi di fondi o assunzione di capitale di debito
- finanziamento indiretto attraverso istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie multinazionali e sovranazionali, fondi multilaterali di sviluppo
- finanziamento diretto di iniziative e programmi ad elevato impatto volti a realizzare le finalità del Fondo, come definiti dal Comitato di Indirizzo;
- erogazione di garanzie, entro un limite massimo delle risorse del Fondo, su operazioni finanziarie differenti da quelle realizzate ai sensi dei punti precedenti, conformemente alla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie. La necessità di prevedere che il rilascio della garanzia da parte del Fondo avvenga in relazione ad operazioni non riconducibili a interventi in equity, finanziamenti diretti e indiretti del Fondo è da ricondurre all'esigenza di garantire la sussistenza del rapporto trilaterale garante/garantito/beneficiario insito negli strumenti di garanzia pubblica ed espressamente previsto dalla disciplina europea. Altrimenti, potrebbe verificarsi una sovrapposizione tra soggetto garantito e soggetto garante, realizzando uno schema in cui il Fondo sarebbe tanto erogatore dell'operazione finanziaria, e quindi creditore, quanto garante della stessa. La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

Inoltre, al fine di contribuire al raggiungimento degli stessi obiettivi del Fondo e di potenziarne la capacità d'impatto, la disposizione prevede che:

- CDP possa impiegare le risorse della propria Gestione Separata per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal Fondo, sia attraverso finanziamenti sotto qualsiasi forma, sia mediante il co-finanziamento di singole iniziative (**comma 6**);
- il perimetro operativo della Gestione Separata di CDP sia esteso, intervenendo sulla disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge del 20 settembre 2003, n. 269, per consentire a CDP di utilizzare in modo permanente le proprie risorse al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati nell'ambito degli accordi internazionali cui l'Italia ha aderito su clima e tutela ambientale, anche in modo autonomo rispetto all'operatività del Fondo stesso (**comma 7**).

La norma prevede, altresì, che uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabiliscano condizioni, criteri e modalità di intervento del Fondo (**comma 1**), nonché il funzionamento del Comitato di Indirizzo del Fondo; la composizione e il funzionamento del Comitato Direttivo che delibera le singole operazioni (**comma 8**).

Inoltre, la norma prevede al comma 2 la garanzia di ultima istanza dello Stato, da attivarsi esclusivamente nel caso di default del Fondo: ciò al fine di assicurare la c.d. "ponderazione zero" e la conseguente migliore mitigazione del rischio. La garanzia di ultima istanza dello Stato è inserita nell'elenco di cui all'articolo 31, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. A copertura delle perdite attese riconducibili agli impegni assunti dal fondo sub specie di garanzie, è prevista l'istituzione, da parte del gestore, di un apposito fondo di accantonamento costituito con parte degli stanziamenti pluriennali previsti dalla legge e a cui affluiscono i premi versati al Fondo medesimo, a fronte del rilascio delle garanzie.

La norma prevede, altresì, al comma 5, che i rapporti tra il MiTE e CDP siano regolati con apposita convenzione, che definisca, l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il piano annuale di attività e gli oneri e spese di gestione a carico della quota del Fondo di cui al comma 3.

L'introduzione di tale Fondo consente di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche nazionali, in linea con le *best practice* di altri Paesi europei, dotando l'Italia di un meccanismo di intervento analogo a quelli utilizzati dalle *Development Finance Institution* (DFI) di tali Paesi. Tipicamente, nel quadro di tali meccanismi, le risorse pubbliche permettono di intervenire in un'ottica di addizionalità, catalizzando anche capitali privati in quei



contesti in cui altrimenti il mercato non indirizzerebbe le proprie risorse e incrementando in tal modo le risorse complessivamente destinate al raggiungimento degli obiettivi fissati nell'ambito degli accordi internazionali sul clima.

La disposizione comporta un onere in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno pari alla dotazione del fondo (840 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dal 2027), mentre, ai fini dell'indebitamento netto, l'effetto è limitato all'importo della quota di cui al comma 3 (40 milioni di euro a decorrere dal 2022), in quanto la restante parte della dotazione del fondo è destinata a operazioni finanziarie che non hanno effetto su tale saldo.

Il **comma 8** già richiamato prevede l'istituzione, presso il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un Comitato di indirizzo e di un Comitato direttivo. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si prevede espressamente che ai componenti del Comitato di indirizzo e al Comitato direttivo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 155

(Istituzione del Fondo per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico)

La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, di un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035, finalizzato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico da adottare ai sensi della direttiva UE 2016/2284 relativa alla riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici nonché anche per lo sviluppo degli accordi tra Stato, Regioni e Province autonome e per il co-finanziamento dei Piani regionali.

Articolo 156

(Misure a sostegno dell'avvio dei centri di preparazione per il riutilizzo)

Al **comma 1** viene istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinato ad incentivare l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo, di cui agli articoli 181 e 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Al **comma 2** sono individuati i soggetti beneficiari del contributo e le modalità di accesso allo stesso.

Al **comma 3** è prevista l'emanazione di un decreto da parte del Ministero della transizione ecologica per disciplinare le modalità di riparto del fondo.

In considerazione dell'attuale esiguità di impianti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti nonché delle richieste da parte delle Regioni di promuovere detti centri, è stato quantificato il fabbisogno del fondo in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale fabbisogno è stato determinato ipotizzando che l'investimento iniziale per l'avvio del centro di preparazione per il riutilizzo possa richiedere l'erogazione di un importo massimo pari a 60.000 euro per beneficiario, tenuto conto della tipologia delle operazioni previste e delle quantità dei rifiuti impiegabili.

Infine, si è ipotizzato che tale previsione possa interessare all'incirca 50 beneficiari/anno (piccole e medie imprese).

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 157

(Ricerca contrasto specie esotiche invasive)

La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un "Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive", con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Relativamente alla determinazione dell'importo si è preso come riferimento l'estensione delle aree afferenti alla Rete Natura 2000, individuate ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 09/147/CE. Si tratta delle aree di



maggior pregio per la conservazione della biodiversità, includendo in larga misura anche i diversi tipi di aree protette rispondenti alla normativa nazionale.

Articolo 158

(Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas)

La norma, al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel primo trimestre 2022, dispone che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provveda a ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema fino a concorrenza dell'importo di 2.000 milioni di euro, contestualmente prevedendone il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 febbraio 2022.

La disposizione, pertanto, comporta un onere pari a 2 miliardi di euro per l'anno 2022.

Articolo 159

(Finanziamento per le emergenze ambientali e per la semplificazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica)

La disposizione di cui al **comma 1** istituisce un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 da destinare ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi.

Le modifiche di cui al **comma 2** sono finalizzate a semplificare e razionalizzare il funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica (FNEE), istituito dall'articolo 15 del D.lgs. 102/2014, rendendolo un fondo a natura mista e prevedendo l'introduzione di una quota di finanziamento a fondo perduto, nei limiti della disciplina degli Aiuti di Stato, per un valore massimo di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Il comma 2 ha effetti di pari ammontare sul fabbisogno e sull'indebitamento.

Titolo XI

Misure in materia di politiche agricole

Articolo 160

(Fondo mutualistico nazionale contro i rischi catastrofali nel settore agricolo)

Con i **commi da 1 a 4**, viene istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un fondo di mutualizzazione nazionale per la copertura dei danni catastrofali finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f) e 76 del Regolamento (UE) recante "Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), con una dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2022.

La gestione del fondo è affidata ad Ismea, che la esercita attraverso una società di capitali dedicata, insieme a Sin spa, da quando diventerà società in house a controllo analogo tra Mipaaf e Agea, così come previsto dall'articolo 15 bis del d.lgs. n. 74/2018.

Le risorse iscritte sul Fondo sono assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e saranno trasferite dal medesimo Ministero sul conto corrente di tesoreria centrale intestato alla società di capitali di cui al **comma 2**.

Al **comma 5** vengono stanziati 178,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, destinati al cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, al fine di coprire il fabbisogno finanziario aggiuntivo relativo all'istituzione del Fondo di mutualizzazione di cui al **comma 1** e alla misura delle assicurazioni agevolate a fronte dei maggiori oneri previsti dalla normativa europea che dispone un incremento della contribuzione pubblica e l'abbassamento della soglia minima di danno per l'accesso al risarcimento

Articolo 161

(Proroga per l'anno 2022 della decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40)

La presente disposizione proroga anche per il 2022 la misura di cui all'articolo 1, comma 503 della legge n.



160/2019, a mente della quale è stata prevista, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Lo sgravio contributivo di cui in premessa è disciplinato dai seguenti riferimenti normativi:

- art. 1, commi 344 e 345, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), con il quale è stata introdotta questa agevolazione per le nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2017 e per quelle dell'anno 2016 relative ad aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate;

- art. 1, commi 117 e 118, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), con il quale è stata estesa tale agevolazione alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2018;

- art. 1, comma 503, della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), con il quale è stata estesa tale agevolazione anche alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2020;

- art. 1, comma 33 della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) con il quale è stata estesa tale agevolazione anche alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2021.

Si fa presente che l'esonero contributivo in esame non è cumulabile con altri sgravi previsti dalla normativa vigente ed è riconosciuto a partire dal 1° gennaio 2022.

Si ricorda che la contribuzione I.V.S. dovuta da questa categoria di lavoratori si determina applicando l'aliquota contributiva vigente al prodotto tra il numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l'azienda ed il reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli. L'aliquota contributiva vigente a decorrere dall'anno 2018 è pari al 24%.

Il reddito medio convenzionale per l'anno 2021 (decreto del 10 giugno) è stato fissato nella misura pari ad euro 59,66.

È inoltre dovuto un contributo IVS addizionale giornaliero, ai sensi della Legge 160/75, nel limite massimo di n.156 giornate annue; tale importo per il 2021 è pari ad euro 0,68.

Sulla base dei dati rilevati dagli archivi dell'Istituto riguardanti le nuove iscrizioni agricole verificatesi nel 2019 ed utilizzando altresì le analoghe informazioni riferite al periodo 2016-2018 per ricavare delle indicazioni in merito al completamento dei dati presenti negli archivi stessi, si è stimata prudenzialmente una platea di 10.000 nuovi iscritti nell'anno 2022 con età inferiore a 40 anni. Più nello specifico tale contingente si è ipotizzato costituito da 7.800 individui nella categoria CD e 2.200 nella categoria IAP.

Per quanto riguarda il reddito medio convenzionale da utilizzare ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, il dato relativo all'anno 2021 è stato lasciato prudenzialmente invariato per l'anno 2022, a fronte di indicazioni più pessimiste fornite dalla Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2021 (deliberata il 29 settembre 2021) e sviluppato invece secondo le indicazioni fornite da questo documento per gli anni successivi.

Per quanto concerne invece l'aspetto demografico, in considerazione della giovane età dei beneficiari ed anche al fine di ottenere una stima cautelativa, non è stata applicata la mortalità al contingente dei nuovi ingressi.

Gli effetti fiscali conseguenti all'esonero contributivo in esame, infine, sono stati valutati sulla base della normativa vigente in materia.

Le risultanze sono riportate in termini di cassa e tengono conto sia delle regole vigenti in termini di tariffazione che delle modalità stesse di pagamento dei contributi agricoli, con importi predefiniti e suddivisi in 4 rate secondo le seguenti scadenze:

1° rata 16 luglio

2° rata 16 settembre

3° rata 16 novembre

4° rata 16 gennaio (dell'anno successivo).

Nella tavola che segue sono riportati i risultati della valutazione.

ANNO	ONERE (lordo fisco)	ONERE (netto fisco)
2022	8,3	8,3
2023	27,1	25,8
2024	18,9	14,5



2025	0	0,9
2026	0	0

Articolo 162

(Incentivi all'imprenditoria agricola femminile e altre misure di ISMEA per il potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare)

Comma 1 - Competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare

La norma proposta autorizza, per l'anno 2022, 50 milioni di euro da trasferire per le attività svolte dall'ISMEA per effettuare interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società, anche cooperative, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione, nonché nella distribuzione e nella logistica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole individuati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Gli interventi finanziari sono rivolti a società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente.

Lo strumento, oltre a rafforzare la competitività delle società del settore agricolo e agroalimentare, ha la finalità di favorire e sostenere finanziariamente i progetti di investimento, consolidamento o sviluppo delle imprese stesse che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, nonché nella distribuzione e nella logistica.

Le nuove risorse andranno a ricostituire la dotazione finanziaria in esaurimento con l'ultimo bando in corso, a seguito dei numerosi progetti, finanziati dall'Istituto.

Comma 2 - Accesso al credito delle imprese agricole

La norma proposta incrementa di 10 milioni di euro per il 2022 le risorse finanziarie dedicate alle attività svolte da ISMEA per la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale del T.U. *delle leggi in materia bancaria e creditizia*, nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario, e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo e della pesca, anche a fronte di transazioni commerciali. Con tali risorse le garanzie saranno concesse a titolo gratuito nei limiti previsti dalla disciplina unionale per gli aiuti *de minimis*.

Commi 3, 4 e 5 - Imprenditoria femminile in agricoltura

La proposta riguarda le misure agevolative previste dal Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e consistenti nella concessione di mutui agevolati sugli investimenti, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, unitamente a contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile.

La norma, da una parte, emenda l'art. 9 del D.lgs. 185/2000, armonizzandolo all'attuale formulazione dell'art. 10 *bis* dello stesso decreto, per come modificato dall'art. 68, comma 9, del D.L. n. 73/2021 (c.d. *Decreto sostegni bis*), che ha esteso la misura in parola, inizialmente prevista solo in favore dei giovani imprenditori, anche alle donne di tutte le età.

Dall'altra parte, la norma emenda la lettera c) del richiamato art. 10 *bis*, comma 2, per meglio definire, ampliandola, la platea dei soggetti beneficiari delle dette misure agevolative alle società che siano composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, da donne.

Con il quarto comma si stabilisce che le risorse del «Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura», di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano destinate alle predette misure agevolative previste dal Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, riservandole alle sole imprese a prevalente o totale partecipazione femminile, per preservarne la destinazione all'interno di un unico strumento che opera sull'intero territorio nazionale e incrementandone la dotazione per l'anno 2022 di 5 milioni di euro.

Considerato che lo strumento agevolativo, originariamente riservato alle sole imprese del Sud, è stato esteso dal cd. «Decreto semplificazioni» DL. 76/2020 all'intero territorio nazionale, con conseguente allargamento della platea di beneficiari, il quinto comma della norma ne incrementa la dotazione finanziaria per il 2022 di



15 milioni di euro.

Comma 6 - Monitoraggio prezzi

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune di mercato prevede misure di intervento a favore di taluni prodotti agricoli, finalizzate a prevenire o gestire situazioni di crisi o gravi turbative di mercato. La conoscenza dei prezzi nell'arco dell'intero percorso di filiera e il loro monitoraggio continuo è elemento fondamentale per guidare le Amministrazioni pubbliche nell'assumere le necessarie decisioni.

Lo stesso regolamento prevede che per particolari prodotti ortofrutticoli siano giornalmente rilevati i prezzi di mercato nella fase di importazione al fine di consentire alla Commissione europea di gestire il regime dei prezzi di entrata.

I regolamenti della Commissione, delegati o di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1308/2013, definiscono i dettagli per la rilevazione dei prezzi, anche al fine di garantire la trasparenza di mercato per particolari prodotti sensibili tra i quali: olio di oliva, arance, pesche pomodori, mele, cereali, riso, carni, latte e prodotti lattiero caseari.

Tutto ciò comporta un consistente lavoro e la gestione di una rete di rilevatori in grado di coprire l'intero territorio nazionale.

La politica agricola comune, come riformulata dai recenti regolamenti del Consiglio e del Parlamento europeo in corso di pubblicazione, stabiliscono che ogni stato membro adotti un piano strategico nazionale unico per tutti i comparti produttivi che include anche interventi specifici a sostegno di alcuni settori, tra cui l'ortofrutticolo, il vitivinicolo e l'olivicolo. Per una corretta definizione delle misure attuative del piano strategico nazionale nel suo insieme e degli interventi settoriali, le Amministrazioni pubbliche hanno bisogno di dati, studi particolareggiati e scenari di operatività che possono essere garantiti da un organismo qualificato quale è l'Ismea.

Per consentire l'esercizio delle predette attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022, di cui 50.000 euro riservati alle attività di rilevazione nel settore dell'olio.

Articolo 163

(Iva agevolata per la cessione di bovini e suini)

La disposizione prevede la proroga per il 2022 delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina previste per il 2021 nella misura non superiore al 9,5%.

La misura determina, in coerenza con la valutazione relativa al 2021, una perdita di gettito IVA per il 2022 pari a circa 74,5 milioni di euro.

Articolo 164

(Esercizio delle funzioni in materia di pesca marittima per le Capitanerie di porto- Guardia costiera)

La misura è finalizzata ad assicurare il finanziamento strutturale al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera affinché sia garantito con continuità lo svolgimento delle attività svolte in dipendenza funzionale dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, a tal proposito si autorizza la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per assicurare l'assolvimento del complesso delle funzioni in materia di pesca marittima.

La quantificazione della spesa, inerente all'esercizio delle funzioni attribuite dal quadro ordinamentale svolte sotto la dipendenza funzionale dal MIPAAF, è stata calcolata facendo riferimento alla quota parte della spesa totale sostenuta dal Corpo per spese di funzionamento ed aggiungendo le spese sostenute per le attività di controllo calcolate secondo la tabella di onerosità dei mezzi navali, terrestri, aerei sostenute nell'anno 2020. L'impatto è stato commisurato alla percentuale delle aree infrastrutturali occupate/destinate alle attività di pesca che è pari al 2,2% della superficie totale.

Quindi sono stati assunti a base di calcolo gli output medi delle attività svolte nel 2020, desunte dal sistema di controllo di gestione (COGESTAT) utilizzato dal Corpo, al netto delle maggiori attività derivanti dalla programmazione europea in tema di controllo pesca richieste in quanto rimborsate dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAM)



Nella tabella sottostante è riportata la spesa sostenuta per l'esercizio delle funzioni in materia di pesca marittima.

Spese sostenute anno 2020		Tabella n° 1
COSTI AMMINISTRATIVI		
Totale superfici destinate attività amministrativa pesca		447.068
Totale superfici destinate ad altre attività amministrativa		9.835
percentuale globale occupazione		2,20%
Costi totali per consumi intermedi CdR 4		79.926.428,00 €
Costi totale amministrativo pesca (a)		1.749.928,42 €
MEZZI AEREI		
Totale ore di volo per attività controllo PESCA		43,39
Costo ora di volo (TAB-A)		3.204,50 €
TOTALE (b)		139.043,25 €
MEZZI TERRESTRI		
Totale Km percorsi per controllo Pesca		433.463
Costo medio Km (SMD-L-029)		0,31 €
TOTALE (c)		134.373,53 €
MEZZI NAVALI		
Totale ore di moto per attività controllo PESCA		20.592
Costo medio ora di moto (Costal patrol boat) (TAB-A)		349,90 €
TOTALE (d)		7.205.140,8 €
TOTALE (a + b + c + d)		9.228.486 €
Somme rimborsate		5.228.486 €
Differenza		4.000.000 €

Articolo 165

(Attuazione Strategia forestale nazionale di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022- 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 per l'attuazione della strategia forestale nazionale prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

La definizione dei criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Titolo XII Regioni e Enti locali



Articolo 166
(Ponti e viadotti)

Comma 1 La disposizione al fine di garantire la continuità degli interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, autorizza una spesa a carico del bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.

Il **comma 2** rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità di riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Articolo 167
(Manutenzione scuole)

Le disposizioni in esame comportano oneri a carico del bilancio dello Stato in misura pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 260 milioni di euro per l'anno 2030, 335 milioni di euro per l'anno 2031 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036.

Detti contributi sono assegnati sulla base dei criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2029.

Articolo 168

(Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti)

Le disposizioni di cui ai **commi da 1 a 9**, che assegnano contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e per migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale comportano oneri nella misura di 300 milioni di euro per l'anno 2022.

Articolo 169

(Accordi tra il Governo e le Autonomie Speciali in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi e disposizioni di interpretazione autentica in materia di finanziamento della spesa sanitaria)

Il **comma 1**, nel recepire l'accordo sottoscritto tra il Governo e la Regione Sardegna in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, determina il contributo posto a carico della Regione a decorrere dall'anno 2022 nell'ammontare di 306,400 milioni di euro annui, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio, pari a 383 milioni di euro, l'accordo determina una riduzione del concorso a carico della Regione pari a 76,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Il **comma 2** non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le risorse attribuite alla Regione risultano già stanziare dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il **comma 3**, nel recepire l'accordo sottoscritto tra il Governo e la regione Siciliana in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, determina il contributo alla finanza pubblica posto a carico della Regione a decorrere dall'anno 2022 nell'ammontare di 800,8 milioni di euro annui, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio, pari a 1.001 milioni di euro, l'accordo determina una riduzione del concorso a carico della Regione pari a 200,20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Il **comma 4** non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le risorse attribuite alla Regione risultano già stanziare dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il **comma 5** non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita ad ampliare il novero degli interventi cui finalizzare le risorse già riconosciute alla regione Siciliana dal comma 883 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018.

Il **comma 7, lettera a)**, modifica a regime, a decorrere dall'anno 2022, l'ordinamento finanziario delle Province



autonome di Trento e Bolzano (articolo 75, comma 1, lettera g), dello Statuto) estendendo la compartecipazione delle medesime Province alle entrate derivanti dalla raccolta del gioco con vincita in denaro di natura extra tributaria in quanto costituite da utile erariale. In particolare, la modifica statutaria interviene nella determinazione della base di riferimento sulla quale operare la compartecipazione alle entrate spettanti a ciascuna provincia specificando, relativamente alle entrate derivanti dalla raccolta del gioco con vincita in denaro, che essa è costituita sia da quelle di natura certamente tributaria sia da quelle di natura, invece, extra tributaria giacché costituite da utile erariale. Vale precisare, al riguardo, che sono entrate da gioco costituenti utile erariale quelle, proprie di alcune sole tipologie di gioco con vincite in denaro, determinate dalla differenza fra la raccolta lorda derivante da tali tipologie di gioco e l'ammontare complessivo delle vincite legate alle stesse tipologie, nonché degli aggi che spettano ai concessionari che effettuano la raccolta delle medesime tipologie di gioco. Comporta oneri pari a complessivi 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Il comma 7, lettere b) e c), nel recepire il nuovo accordo tra il Governo, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, ridetermina il contributo posto a carico del sistema territoriale regionale integrato (costituito dalla Regione, dalle Province autonome, dagli enti locali e da tutti gli altri enti dipendenti) a decorrere dall'anno 2022 nell'ammontare di 713,71 milioni di euro annui. Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio, pari a 905,315 milioni di euro, l'accordo determina una riduzione del concorso a carico dei predetti enti pari a 191,605 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Il comma 8 definisce la metodologia di individuazione delle quote di entrata di spettanza provinciale con riferimento alle entrate derivanti dalla raccolta del gioco di cui al comma 7, lettera a), e dovendosi necessariamente fare riferimento a parametri diversi a seconda del fatto che il gioco venga raccolto in rete fisica ovvero a distanza. Nel primo caso, l'individuazione avverrà mediante contabilizzazione delle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia. Nel secondo, attraverso la contabilizzazione delle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia. Il secondo periodo del comma 8 specifica a fini di maggior chiarezza quali sono le tipologie di giochi con vincite in denaro che vengono in rilievo ai fini dell'applicazione del comma 7 in rassegna, fatto ovviamente salvo il gettito spettante alla regione ai sensi dell'articolo 69, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972. Infine, il terzo periodo, con una disposizione a tutta evidenza di chiusura, dispone per il caso che, relativamente ad alcune tipologie di giochi con vincita in denaro, non sia possibile la quantificazione della quota del gettito spettante alle province. La disposizione precisa che, in tale caso, la quota di gettito di spettanza provinciale viene determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale. La norma non comporta oneri aggiuntivi.

Il comma 9 stabilisce l'erogazione a favore di ciascuna Provincia autonoma di 20 milioni di euro annui, a titolo di restituzione delle riserve all'erario di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fino a concorrenza dell'intero importo da restituire. Le riserve da restituire sono quantificate sulla base dei dati disponibili, in attesa del relativo riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate, in circa 669 milioni per la Provincia di Trento e circa 634 milioni per la Provincia di Bolzano. Tenuto conto che nell'anno 2021 sono stati erogati alle Province autonome 60 milioni di euro ciascuna a titolo di restituzione delle riserve in parola, si riporta di seguito il profilo temporale della restituzione.

BOLZANO

2021	60.000.000,00
2022	20.000.000,00
2023	20.000.000,00
2024	20.000.000,00
2025	20.000.000,00
2026	20.000.000,00
2027	20.000.000,00
2028	20.000.000,00

TRENTO

2021	60.000.000,00
2022	20.000.000,00
2023	20.000.000,00
2024	20.000.000,00
2025	20.000.000,00
2026	20.000.000,00
2027	20.000.000,00
2028	20.000.000,00



2029	20.000.000,00		2029	20.000.000,00
2030	20.000.000,00		2030	20.000.000,00
2031	20.000.000,00		2031	20.000.000,00
2032	20.000.000,00		2032	20.000.000,00
2033	20.000.000,00		2033	20.000.000,00
2034	20.000.000,00		2034	20.000.000,00
2035	20.000.000,00		2035	20.000.000,00
2036	20.000.000,00		2036	20.000.000,00
2037	20.000.000,00		2037	20.000.000,00
2038	20.000.000,00		2038	20.000.000,00
2039	20.000.000,00		2039	20.000.000,00
2040	20.000.000,00		2040	20.000.000,00
2041	20.000.000,00		2041	20.000.000,00
2042	20.000.000,00		2042	20.000.000,00
2043	20.000.000,00		2043	20.000.000,00
2044	20.000.000,00		2044	20.000.000,00
2045	20.000.000,00		2045	20.000.000,00
2046	20.000.000,00		2046	20.000.000,00
2047	20.000.000,00		2047	20.000.000,00
2048	20.000.000,00		2048	20.000.000,00
2049	20.000.000,00		2049	20.000.000,00
2050	13.837.021,18	633.837.021,18	2050	20.000.000,00
			2051	20.000.000,00
			2052	8.947.709,01
				668.947.709,01

Il **comma 10** ha natura ordinamentale di salvaguardia stabilendo che l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 è subordinata all'effettiva sottoscrizione degli Accordi in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi ivi richiamati.

Le disposizioni di cui ai **comma da 11 a 14**, nel recepire l'accordo tra il Governo e la regione Friuli Venezia Giulia in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, definiscono il contributo posto a carico del "sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia" quantificando lo stesso nell'ammontare complessivo di 432,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 436,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e di 432,7 milioni di euro per l'anno 2026, intendendo con tale importo integralmente assolto il concorso di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 154/2019, nonché il concorso di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In particolare, il concorso alla finanza pubblica del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia è comprensivo di una quota del concorso alla finanza pubblica di cui al comma 850 del citato articolo 1 della legge n.178/2020, pari a 4 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2025 e, conseguentemente, il concorso previsto a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 850 del citato articolo 1 della legge n.178/2020 è rideterminato al netto della quota di 4 milioni di euro posta a carico della Regione Friuli Venezia Giulia. Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio, pari a 836 milioni di euro annui, l'accordo determina una riduzione del concorso a carico della Regione pari a 403,3 milioni di euro per ciascuno degli



anni dal 2022 al 2026, a cui si fa fronte per 100 milioni di euro con le risorse di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (**comma 15**) e per 86,1 milioni di euro con le risorse di cui all'articolo 1, comma 875-septies, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (**comma 16**). Pertanto, i commi da 11 a 16 comportano un onere di 217,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per gli anni successivi al 2026 si ipotizza che la base di riferimento per i successivi accordi sarà costituita dall'accordo per gli anni dal 2022 al 2026 in esame e, pertanto, si prevede che il predetto onere annuo di 217,2 milioni di euro sia a regime in attesa della definizione dei nuovi accordi.

Le disposizioni di cui al **comma 17**, nel recepire l'accordo tra il Governo e la regione Valle d'Aosta in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, definiscono il contributo posto a carico della Regione a decorrere dall'anno 2022, quantificando lo stesso nell'ammontare complessivo di 82,246 milioni di euro annui, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio, pari a 102,807 milioni di euro, l'Accordo determina una riduzione del concorso a carico della Regione pari a 20,561 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Il **comma 18** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 170

(Finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane)

La norma in esame determina un onere di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per l'anno 2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 300 milioni di euro per l'anno 2028, di 400 milioni di euro per l'anno 2029, di 500 milioni di euro per l'anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, corrispondente alle risorse destinate al finanziamento e allo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane.

Articolo 171

(Incremento fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali)

La norma, che comporta il correlato incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale disposto dall'articolo 172, determina un onere di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52 milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029, di 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030. Tali risorse sono finalizzate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna.

Articolo 172

(Incremento dotazione fondo di solidarietà comunale per potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili)

La norma non determina oneri, in quanto meramente finalizzata a riallineare la dotazione complessiva del fondo di solidarietà comunale all'incremento delle risorse destinate nell'ambito del fondo stesso al potenziamento degli asili nido (articolo 44), dei servizi in materia sociale (articolo 171) e del trasporto dei disabili (articolo 45).

Articolo 173

(Rifinanziamento del fondo cui all'articolo 53 del decreto legge n. 104/2020 ed estensione ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna)

L'articolo 53 del decreto legge n. 104 del 2020 e il comma 775 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115/2020, hanno previsto l'istituzione di un fondo (100 milioni di euro per l'anno 2020, 150 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022) per favorire il risanamento finanziario dei comuni delle regioni a statuto ordinario in predissesto, il cui deficit



strutturale è imputabile sostanzialmente alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative.

La disposizione in esame, pertanto, considerate le difficoltà strutturali dei predetti comuni e la necessità per gli stessi di predisporre il bilancio di previsione 2022-2024, prevede un rifinanziamento dell'intervento stesso estendendo nel contempo l'intervento in parola anche ai comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna, esclusi originariamente dal riparto delle risorse, con previsione di introduzione delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard nei predetti territori (250 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni di euro per l'anno 2023).

Considerato, come sopra evidenziato, che i comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna non hanno partecipato al riparto delle risorse previste per le medesime finalità negli anni precedenti, si prevede inoltre che agli stessi enti sia attribuito l'importo di 50 milioni per l'anno 2022.

Conseguentemente, la proposta in esame determina un onere complessivo di 300 milioni per l'anno 2022 e di 150 milioni per l'anno 2023.

Articolo 174

(Incremento risorse comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche)

La norma in esame determina un onere di 50 milioni di euro per l'anno 2022 pari alla dotazione del fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno in favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in difficoltà economiche secondo i parametri indicati nella norma stessa.

Articolo 175

(Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali)

Il **comma 1** prevede che a decorrere dall'anno 2024 l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza Stato-Regioni, il cui importo massimo è stato fissato in euro 13.800 mensili per dodici mensilità, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale e nelle seguenti misure per ciascuna tipologia di ente individuata:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

Inoltre, in sede di prima applicazione per il biennio 2022-2023, la disposizione prevede che l'indennità di funzione dei sindaci è adeguata agli importi a regime previsti a decorrere dall'anno 2024, rispettivamente nelle misure del 45 per cento per l'anno 2022 e del 68 per cento per l'anno 2023. A decorrere dal 2022 la predetta indennità può essere corrisposta nelle integrali misure di cui alle lettere precedenti nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Il **comma 2** prevede che conseguentemente anche le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, applicando le percentuali previste per le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno del 4 aprile 2000, n. 119.

Il **comma 3** prevede che a titolo di concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni per l'incremento delle indennità di funzione da corrispondere ai sindaci ed agli amministratori locali, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto n. 124/2019, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, e di 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Il **comma 4** prevede che le risorse di cui al **comma 3** sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di



Conferenza Stato-città ed autonomie locali e, nel caso in cui tali risorse non siano integralmente utilizzate per le predette finalità, le stesse sono riversate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Tabella 1 – Indennità sindaci

Abitanti	Compens o vigente (pro- capite)	% su presid enti giunte region i	Nuovo compenso (pro- capite)	Incremento mensile compenso (pro-capite)	Incremento annuale compenso (pro-capite)	Incremento annuale comprensivo del rateo di fine mandato	Comuni per fascia regioni a statuto ordinario	STIMA MAGGIORI ONERI	Concorso finanziario a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2022	Concorso finanziario a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2023	Concorso finanziario a carico del bilancio dello Stato a decorrenza dall'anno 2024
fino a 3.000	1.659,38	16	2.208,00	548,62	6.583,44	7.132,06	3.628	25.875.113,68	11.643.801,16	17.585.077,30	25.875.113,68
da 3.001 a 5.000	1.952,21	22	3.036,00	1.083,79	13.005,48	14.089,27	899	12.666.253,73	5.699.814,18	8.613.052,54	12.666.253,73
da 5.001 a 10.000	2.509,98	29	4.002,00	1.492,02	17.904,24	19.396,26	1.008	19.551.430,08	8.798.143,54	13.294.972,45	19.551.430,08
da 10.001 a 30.000	2.788,87	30	4.140,00	1.351,13	16.213,56	17.564,69	776	13.630.199,44	6.133.589,75	9.268.535,62	13.630.199,44
da 30.001 a 50.000 (non capoluogo)	3.114,23	35	4.830,00	1.715,77	20.589,24	22.305,01	122	2.721.211,22	1.224.545,05	1.850.423,63	2.721.211,22
da 50.001 a 100.000 (non capoluogo)	3.718,49	45	6.210,00	2.491,51	29.898,12	32.389,63	44	1.425.143,72	641.314,67	969.097,73	1.425.143,72
da 100.001 a 250.000 (non capoluogo)	4.596,46	45	6.210,00	1.613,54	19.362,48	20.976,02	1	20.976,02	9.439,21	14.263,69	20.976,02
da 250.001 a 500.000	5.205,89										
oltre 500.000	7.018,65										
capoluoghi di provincia fino a 50.000	3.718,49			-3.718,49	-44.621,88	-48.340,37	18	870.126,66	391.557,00	-591.686,13	870.126,66
capoluoghi di provincia da 50.001 a 100.000	4.596,46			-4.596,46	-55.157,52	-59.753,98	34	2.031.635,32	914.235,89	-1.381.512,02	2.031.635,32
capoluoghi di provincia oltre 100.000	5.205,89			-5.205,89	-62.470,68	-67.676,57	25	1.691.914,25	761.361,41	-1.150.501,69	1.691.914,25
capoluoghi di regione e città metropolitane	7.018,65			-7.018,65	-84.223,80	-91.242,45	15	1.368.636,75	615.886,54	-930.672,99	1.368.636,75
capoluoghi di provincia fino a 100.000		70	9.660,00	9.660,00	115.920,00	125.580,00	52	6.530.160,00	2.938.572,00	4.440.508,80	6.530.160,00
capoluoghi di provincia oltre 100.000		80	11.040,00	11.040,00	132.480,00	143.520,00	24	3.444.480,00	1.550.016,00	2.342.246,40	3.444.480,00
capoluoghi di regione		80	11.040,00	11.040,00	132.480,00	143.520,00	6	861.120,00	387.504,00	585.561,60	861.120,00
sindaci metropolitani		100	13.800,00	13.800,00	165.600,00	179.400,00	10	1.794.000,00	807.300,00	1.219.920,00	1.794.000,00
TOTALE							6.570	82.557.774,91	37.150.998,71	56.139.286,94	82.557.774,91

Tabella 2 – Indennità amministratori



Abitanti		Compenso vigente (pro- capite)	Nuovo compenso (pro-capite)	Incremento (pro-capite)	Incremento mensile massimo	Incremento annuale massimo	Numero comuni statutari o ordina	STIMA MAGGIORI ONERI	Concorso finanziario a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2022	Concorso finanziario a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2023	Concorso finanziario a carico del bilancio dello Stato a decorrenza dall'anno 2024
fino a 1.000	vicesindaco	248,91	331,20	82,29	82,29	987,52	1.549	1.529.662,28	688.348,03	1.040.170,35	1.529.662,28
	1 assessore	165,94	220,80	54,86	54,86	658,34		1.019.774,86	458.898,69	693.446,90	1.019.774,86
	Pres. Consiglio										
da 1.001 a 3.000	vicesindaco	331,88	441,60	109,72	109,72	1.316,69	2.079	2.737.394,35	1.231.827,46	1.861.428,16	2.737.394,35
	1 assessore	248,91	331,20	82,29	82,29	987,52		2.053.045,76	923.870,59	1.396.071,12	2.053.045,76
	Pres. Consiglio										
da 3.001 a 5.000	vicesindaco	390,44	607,20	216,76	216,76	2.601,10	899	2.338.385,30	1.052.273,39	1.590.102,01	2.338.385,30
	2 assessori	292,83	455,40	162,57	162,57	3.501,64		3.507.577,96	1.578.410,08	2.385.153,01	3.507.577,96
	Pres. Consiglio										
da 5.001 a 10.000	vicesindaco	1.254,99	2.001,00	746,01	746,01	8.952,12	1.008	9.023.736,96	4.060.681,63	6.136.141,13	9.023.736,96
	3 assessori	1.129,49	1.800,90	671,41	671,41	24.170,72		24.364.089,79	10.963.840,41	16.567.581,06	24.364.089,79
	Pres. Consiglio										
da 10.001 a 30.000	vicesindaco	1.533,88	2.277,00	743,12	743,12	8.917,46	776	6.919.947,41	3.113.976,33	4.705.564,24	6.919.947,41
	4 assessori	1.254,99	1.863,00	608,01	608,01	29.184,41		22.647.100,61	10.191.195,27	15.400.028,41	22.647.100,61
	Pres. Consiglio	1.254,99	1.863,00	608,01	608,01	7.296,10		5.661.775,15	2.547.798,82	3.850.007,10	5.661.775,15
da 30.001 a 50.000 (eccettuati i capoluoghi)	vicesindaco	1.712,83	2.656,50	943,67	943,67	11.324,08	122	1.381.538,00	621.692,10	939.445,84	1.381.538,00
	6 assessori	1.401,40	2.173,50	772,10	772,10	55.590,95		6.782.095,66	3.051.943,05	4.611.825,05	6.782.095,66
	Pres. Consiglio	1.401,40	2.173,50	772,10	772,10	9.265,16		1.130.349,28	508.657,17	768.637,51	1.130.349,28
da 50.001 a 100.000 (eccettuati i capoluoghi)	vicesindaco	2.788,87	4.657,50	1.868,63	1.868,63	22.423,59	44	986.637,96	443.987,08	670.913,81	986.637,96
	8 assessori	2.231,09	3.726,00	1.494,91	1.494,91	143.510,98		6.314.482,94	2.841.517,32	4.293.848,40	6.314.482,94
	Pres. Consiglio	2.231,09	3.726,00	1.494,91	1.494,91	17.938,87		789.310,37	355.189,67	536.731,05	789.310,37
da 100.001 a 250.000 (eccettuati i capoluoghi)	vicesindaco	3.447,35	4.657,50	1.210,16	1.210,16	14.521,86	1	14.521,86	6.534,84	9.874,86	14.521,86
	8 assessori	2.757,88	3.726,00	968,12	968,12	92.939,90		92.939,90	41.822,96	63.199,13	92.939,90
	Pres. Consiglio	2.757,88	3.726,00	968,12	968,12	11.617,49		11.617,49	5.227,87	7.899,89	11.617,49
capoluoghi prov. fino a 50.000	vicesindaco	2.045,17	5.313,00	3.267,83	3.267,83	39.213,97	18	705.851,39	317.633,12	479.978,94	705.851,39
	8 assessori	1.673,32	4.347,00	2.673,68	2.673,68	256.673,23		4.620.118,18	2.079.053,18	3.141.680,36	4.620.118,18
	Pres. Consiglio	1.673,32	4.347,00	2.673,68	2.673,68	32.084,15		577.514,77	259.881,65	392.710,04	577.514,77
capoluoghi prov. da 50.001 a 100.000	vicesindaco	3.447,35	7.245,00	3.797,66	3.797,66	45.571,86	34	1.549.443,24	697.249,46	1.053.621,40	1.549.443,24
	8 assessori	2.757,88	5.796,00	3.038,12	3.038,12	291.659,90		9.916.436,74	4.462.396,53	6.743.176,98	9.916.436,74
	Pres. Consiglio	2.757,88	5.796,00	3.038,12	3.038,12	36.457,49		1.239.554,59	557.799,57	842.897,12	1.239.554,59
capoluoghi prov. oltre 100.000	vicesindaco	3.904,42	8.280,00	4.375,58	4.375,58	52.506,99	24	1.260.167,76	567.075,49	856.914,08	1.260.167,76
	8 assessori	3.383,83	7.176,00	3.792,17	3.792,17	364.048,46		8.737.163,14	3.931.723,41	5.941.270,93	8.737.163,14
	Pres. Consiglio	3.383,83	7.176,00	3.792,17	3.792,17	45.506,06		1.092.145,39	491.465,43	742.658,87	1.092.145,39
capoluoghi di	vicesindaco	5.263,99	8.280,00	3.016,01	3.016,01	36.192,15	6	217.152,90	97.718,81	147.663,97	217.152,90
	8 assessori	4.211,19	6.624,00	2.412,81	2.412,81	231.629,76		1.389.778,56	625.400,35	945.049,42	1.389.778,56
	Pres. Consiglio	4.211,19	6.624,00	2.412,81	2.412,81	28.953,72		173.722,32	78.175,04	118.131,18	173.722,32
città metropolitane	vicesindaco	5.263,99	10.350,00	5.086,01	5.086,01	61.032,15	10	610.321,50	274.644,68	415.018,62	610.321,50
	10 assessori	4.562,12	8.970,00	4.407,88	4.407,88	528.945,30		5.289.453,00	2.380.253,85	3.596.828,04	5.289.453,00
	Pres. Consiglio	4.562,12	8.970,00	4.407,88	4.407,88	52.894,53		528.945,30	238.025,39	359.682,80	528.945,30
TOTALE							6.570	137.213.752,67	61.746.188,70	93.305.351,81	137.213.752,67

Articolo 176

(Versamento ristori minori entrate da lotta all'evasione)

La norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto nei conti pubblici tendenziali, il versamento annuale dei ristori ricevuti dalle Regioni a statuto ordinario nel 2020 per le minori entrate derivanti dalla lotta all'evasione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è scontato per un importo complessivo pari a quello previsto nella tabella 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Articolo 177

(Fondo per iniziative in favore della legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori)

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 per consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate. Viene rinviato ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro



dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione del Fondo.
La disposizione comporta oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

Articolo 178

(Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali)

Le disposizioni, di natura regolamentare, non producono effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 179

(Disposizioni concernenti le modalità per il riparto delle risorse LEP da assegnare agli enti territoriali)

La norma in esame non determina effetti finanziari in quanto incide esclusivamente sulla procedura per la definizione delle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, nelle funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni, nonché ai relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio.

Parimenti risulta finanziariamente neutrale la prevista integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 con i rappresentanti delle Amministrazioni interessate per le specifiche funzioni, in quanto tale integrazione è disposta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 180

(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)

La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro nell'anno 2022, 200 milioni a decorrere dall'anno 2023, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, un fondo denominato "Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane", con la finalità di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente o parzialmente montani. Al finanziamento del Fondo confluiscono, al fine di una razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse, il Fondo nazionale per la montagna (articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97), per 20 milioni di euro per l'anno 2022 e per 5 milioni di euro dal 2025 al 2034, e il Fondo integrativo per i comuni montani (legge 24 dicembre 2012, n. 228; art. 1, commi 319,320,321), per 9,51 milioni di euro annui dal 2022 al 2030 e per 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

La disposizione individua altresì le finalità alle quali devono corrispondere i finanziamenti disposti attingendo al predetto Fondo. Quanto alla ripartizione delle risorse del fondo, ad esse si procede con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che individua la quota del fondo destinata agli interventi di competenza statale e ripartisce la restante quota fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per il finanziamento degli interventi di competenza regionale e locale. In questo caso il decreto va adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Articolo 181

(Rinegoziazione anticipazioni di liquidità Enti territoriali)

La norma consente al Ministero dell'economia e delle finanze e a Cassa Depositi e Prestiti di modificare i termini finanziari delle anticipazioni di liquidità concesse nel corso degli anni alle Regioni e agli Enti locali per il pagamento dei debiti commerciali.

Attualmente le Regioni e gli Enti locali pagano tassi di interesse fissi, determinati al momento della concessione delle anticipazioni, corrispondenti ai rendimenti di mercato dei BTP a cinque anni rilevati al momento del perfezionamento delle anticipazioni medesime. Tali tassi presentano livelli mediamente molto più alti rispetto ai tassi correnti di mercato.

La norma consente di rinegoziare le anticipazioni di liquidità ad un tasso pari o superiore al 3%, in modo tale che il debito residuo al 31 dicembre 2021 venga rimborsato a rate costanti in un periodo di trenta anni, al tasso di interesse pari al rendimento del BTP di durata finanziaria più vicina a quella del nuovo piano di ammortamento dell'anticipazione.



La riduzione delle quote interessi autorizzata dalla norma rispetto a quelle previste nei piani di ammortamento originari richiede copertura in termini di saldo netto da finanziare, di indebitamento e di fabbisogno, in quanto determina minori entrate per il bilancio dello Stato e minori spese degli enti nei confronti dello Stato, sostituite da altre spese all'esterno delle Amministrazioni pubbliche, con effetti negativi sui predetti saldi.

Considerando un tasso di interesse allineato a quello dei BTP di pari durata finanziaria, il differenziale dovuto alla riduzione della quota interessi richiede copertura sui tre saldi per un ammontare pari a:

- 46,1 milioni di euro nel 2022;
- 177,9 milioni di euro nel 2023;
- 171 milioni di euro nel 2024.

Per gli anni successivi si rinvia alle tabelle n. 1 e 2.

A seguito della rinegoziazione prevista dalla norma, la riduzione delle quote capitale rispetto a quelle previste nei piani di ammortamento originari richiede copertura:

- in termini di saldo netto da finanziare solo per la maggiore spesa per interessi passivi del bilancio dello Stato dovuta alla più lenta riduzione del debito in quanto, nel bilancio dello Stato, le quote capitale delle anticipazioni di liquidità affluiscono al Fondo Ammortamento Titoli di Stato;
- in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, sia per la maggiore spesa per interessi passivi del bilancio dello Stato sopra indicata, sia per l'ampliamento della capacità di spesa degli enti all'esterno delle Amministrazioni pubbliche determinato dalla minore spesa per il rimborso della quota capitale allo Stato non compensata dalla riduzione dell'utilizzo del Fondo anticipazioni di liquidità iscritto ogni anno in entrata dei bilanci degli enti per un importo pari al rimborso della quota capitale dell'esercizio precedente. Infatti, a seguito della rinegoziazione, nel bilancio degli enti si riducono, anche se non per il medesimo importo, la spesa per il rimborso delle quote capitale delle rate di ammortamento e tra le entrate, l'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità.

Nel triennio 2022-2024, la spesa del bilancio dello Stato per maggiori interessi determinata dalla riduzione della quota capitale e dal conseguente più lento afflusso di disponibilità nel Fondo Ammortamento Titoli di Stato, stimata prudentemente con i tassi forward del BTP a 5 anni, ammonta a:

- 82 mila euro nel 2022;
- 445 mila euro nel 2023;
- 1.109 mila euro nel 2024.

Anche in questo caso per gli anni successivi si rinvia alle **tabelle n. 1 e 2**.

Nel triennio 2022-2024, gli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno determinati dalla riduzione della quota capitale delle rate di ammortamento, pari alla differenza tra la riduzione delle quote capitale e la riduzione dell'utilizzo del FAL, ammontano a:

- 39,7 milioni di euro nel 2022;
- 29,6 milioni di euro nel 2023;
- 6,1 milioni di euro nel 2024.

Per gli anni successivi si rinvia alla **tabella n. 2**.

Alle minori entrate e alle maggiori spese fin qui conteggiate, occorre aggiungere – per il 2022 – la maggiore spesa di 300 mila euro da corrispondere a Cassa Depositi e Prestiti per le attività espletate in forza dell'atto aggiuntivo stipulato dal MEF e dalla medesima Cassa.

La norma di cui al comma 7, che ridisciplina la chiusura della gestione commissariale della Regione Piemonte non determina effetti sui saldi di finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli considerati con riferimento ai commi precedenti.

Gli effetti complessivi della norma sui tre saldi ammontano a:



(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO	FABBISOGNO
2022	46,40	86,10	86,10
2023	178,30	207,90	207,90
2024	172,00	178,10	178,10

Per gli anni successivi si rinvia alla tabella n. 3.

tabella n. 1

ONERI IN TERMINI DI SALDO NETTO DETERMINATI PER REGIONI E ENTI LOCALI:				
	DALLA VARIAZIONE DEGLI INTERESSI ATTIVI	DAGLI INTERESSI PASSIVI	SPESA PER L'ATTIVITA' SVOLTA DA CDP spa	TOTALE
2022	46.054.369,00	81.523,00	300.000,00	46.435.892,00
2023	177.873.376,00	444.284,00		178.317.660,00
2024	170.924.916,00	1.108.271,00		172.033.187,00
2025	163.706.748,00	2.072.713,00		165.779.461,00
2026	156.179.035,00	3.365.441,00		159.544.476,00
2027	148.329.990,00	4.970.697,00		153.300.687,00
2028	140.148.132,00	6.928.321,00		147.076.453,00
2029	131.626.321,00	9.156.387,00		140.782.708,00
2030	122.791.079,00	11.670.443,00		134.461.522,00
2031	113.587.827,00	14.447.516,00		128.035.343,00
2032	104.003.787,00	17.469.633,00		121.473.420,00
2033	94.006.969,00	20.754.537,00		114.761.506,00
2034	83.698.159,00	24.364.045,00		108.062.204,00
2035	73.068.595,00	28.394.971,00		101.463.566,00
2036	62.010.162,00	32.882.635,00		94.892.797,00
2037	50.504.845,00	37.997.553,00		88.502.398,00
2038	38.536.938,00	43.742.116,00		82.279.054,00
2039	26.094.213,00	50.076.218,00		76.170.431,00
2040	13.166.412,00	56.983.884,00		70.150.296,00
2041	-273.129,00	63.992.365,00		63.719.236,00



2042	-14.246.096,00	70.901.662,00		56.655.566,00
2043	-29.839.089,00	73.674.363,00		43.835.274,00
2044	-39.698.708,00	0		-39.698.708,00
2045	-40.442.411,00	0		-40.442.411,00
2046	-34.899.742,00	0		-34.899.742,00
2047	-29.280.583,00	0		-29.280.583,00
2048	-23.583.881,00	0		-23.583.881,00
2049	-17.808.563,00	0		-17.808.563,00
2050	-11.953.547,00	0		-11.953.547,00
2051	-6.017.731,00	0		-6.017.731,00



tabella n. 2

ONERI IN TERMINI DI FABBISOGNO NETTO E INDEBITAMENTO NETTO PER LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI DETERMINATI:

	DALLA RIDUZIONE DELLA SPESA PER INTERESSI ATTIVI	DALLA RIDUZIONE DELLA SPESA PER LA QUOTA CAPITALE NON COMPENSATA DALLA RIDUZIONE DELL'UTILIZZO DEL FAL	SPESA PER L'ATTIVITA' SVOLTA DA CDP spa	DAGLI INTERESSI PASSIVI	TOTALE
2022	46.054.368,75	39.631.863,18	300.000,00	81.522,74	86.067.754,67
2023	177.873.376,31	29.583.953,39		444.282,84	207.901.612,53
2024	170.924.915,58	6.032.102,83		1.108.270,48	178.065.288,89
2025	163.706.747,79	7.197.114,63		2.072.712,49	172.976.574,91
2026	156.179.034,76	7.527.705,62		3.365.440,81	167.072.181,18
2027	148.329.990,21	7.849.036,24		4.970.696,15	161.149.722,61
2028	140.148.131,52	8.041.576,74		6.928.321,27	155.118.029,53
2029	131.626.321,11	7.236.414,14		9.156.386,67	148.019.121,92
2030	122.791.079,26	8.835.234,22		11.670.442,52	143.296.756,01
2031	113.587.827,09	9.195.081,31		14.447.515,41	137.230.423,80
2032	104.003.786,75	9.584.030,23		17.469.632,40	131.057.449,38
2033	94.006.968,72	7.628.756,64		20.754.536,90	122.390.262,26
2034	83.698.158,62	7.118.740,51		24.364.044,55	115.180.943,68
2035	73.068.594,80	10.543.074,53		28.394.970,29	112.006.639,62
2036	62.010.162,20	11.058.423,45		32.882.634,75	105.951.220,41
2037	50.504.844,92	11.505.306,75		37.997.552,99	100.007.704,66
2038	38.536.937,85	11.848.941,30		43.742.115,66	94.127.994,81
2039	26.094.213,07	12.129.263,65		50.076.217,45	88.299.694,18
2040	13.166.412,07	12.906.744,31		56.983.883,07	83.057.039,45
2041	-273.129,36	13.385.302,05		63.992.364,88	77.104.537,57
2042	-14.246.096,50	13.897.353,51		70.901.662,17	70.552.919,19
2043	-29.839.088,73	-141.382.615,98		73.674.361,91	-97.547.342,80
2044	-39.698.707,62	-299.970.809,57		0,00	-339.669.517,19
2045	-40.442.410,94	-216.544.843,27		0,00	-256.987.254,21
2046	-34.899.741,35	-5.542.669,58		0,00	-40.442.410,93
2047	-29.280.582,93	-5.619.159,43		0,00	-34.899.741,36
2048	-23.583.880,11	-5.696.702,82		0,00	-29.280.582,93
2049	-17.808.562,80	-5.775.317,31		0,00	-23.583.880,11
2050	-11.953.546,10	-5.855.016,69		0,00	-17.808.562,79
2051	-6.017.730,18	-5.935.315,91		0,00	-11.953.546,10



tabella n. 3

EFFETTI FINANZIARI DERIVANTI DALLA RINEGOZIAZIONE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' DI CUI AL DL 35/2013 E SUCC. INTEGRAZIONI PER REGIONI E ENTI LOCALI			
	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO	FABBISOGNO
2022	46.435.891,49	86.067.754,67	86.067.754,67
2023	178.317.659,14	207.901.612,53	207.901.612,53
2024	172.033.186,06	178.065.288,89	178.065.288,89
2025	165.779.460,28	172.976.574,91	172.976.574,91
2026	159.544.475,57	167.072.181,18	167.072.181,18
2027	153.300.686,36	161.149.722,61	161.149.722,61
2028	147.076.452,79	155.118.029,53	155.118.029,53
2029	140.782.707,78	148.019.121,92	148.019.121,92
2030	134.461.521,79	143.296.756,01	143.296.756,01
2031	128.035.342,49	137.230.423,80	137.230.423,80
2032	121.473.419,15	131.057.449,38	131.057.449,38
2033	114.761.505,62	122.390.262,26	122.390.262,26
2034	108.062.203,17	115.180.943,68	115.180.943,68
2035	101.463.565,09	112.006.639,62	112.006.639,62
2036	94.892.796,95	105.951.220,41	105.951.220,41
2037	88.502.397,92	100.007.704,66	100.007.704,66
2038	82.279.053,51	94.127.994,81	94.127.994,81
2039	76.170.430,54	88.299.694,18	88.299.694,18
2040	70.150.295,14	83.057.039,45	83.057.039,45
2041	63.719.235,52	77.104.537,57	77.104.537,57
2042	56.655.565,68	70.552.919,19	70.552.919,19
2043	49.835.273,18	-97.547.342,80	-97.547.342,80
2044	-39.693.707,62	-339.669.517,19	-339.669.517,19
2045	-40.442.410,94	-256.987.254,21	-256.987.254,21
2046	-34.899.741,35	-40.442.410,93	-40.442.410,93
2047	-29.280.582,93	-34.899.741,36	-34.899.741,36
2048	-23.583.880,11	-29.280.582,93	-29.280.582,93
2049	-17.808.562,80	-23.583.880,11	-23.583.880,11
2050	-11.953.546,10	-17.808.562,79	-17.808.562,79
2051	-6.017.730,18	-11.953.546,10	-11.953.546,10

Titolo XIII

Pubblica amministrazione e lavoro pubblico

Articolo 182

(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)

L'articolo 3, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6



agosto 2021, n. 113, dispone che i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità.

La disposizione in esame, in attuazione del citato articolo 3, prevede che le risorse destinate ai trattamenti accessori di competenza di ciascun anno a partire dal 2022 possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021 (intendendosi per tali quelle di competenza del medesimo anno determinate nel rispetto del limite di spesa di cui al citato articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75 del 2017), con le modalità e i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinarsi, per le amministrazioni statali, compreso il personale scolastico, nei limiti di una spesa complessiva di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Per le restanti amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 165/2001, l'incremento, operato a valere sui bilanci delle stesse, è attuato con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi di rispettivi Comitati di settore.

L'incremento percentuale massimo da applicare al monte salari del 2018 delle amministrazioni statali (calcolato sulla base della retribuzione media e delle unità al 31.12. 2018 come da conto annuale 2018) per garantire il rispetto del limite di spesa complessivo di 200 milioni di euro (tenendo conto anche degli effetti indotti su altre categorie di personale) è pari a 0,22%. Poiché tale percentuale deve applicarsi anche ai fini della determinazione dell'incremento massimo consentito per le restanti pubbliche amministrazioni pubbliche, gli oneri complessivi derivanti dalla norma con riferimento a tali amministrazioni non statali sono stimati in 160 milioni di euro a decorrere dal 2022 considerando il corrispondente monte salari dell'anno 2018. La norma, prevedendo la possibilità di incrementare i trattamenti accessori di un importo pari allo 0,22 per cento del monte salari 2018, anche in virtù dell'articolo 11 del decreto legge 135 del 2018 dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, operando, di fatto, un innalzamento del limite di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 75 del 2017 di un importo pari alla predetta misura.

Articolo 183

(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione)

La misura è volta a costituire un Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, le cui risorse saranno ripartite, sulla base delle esigenze pervenute dalle amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 184

(Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali)

La disposizione di cui al primo periodo del **comma 1** determina in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico confermando il finanziamento del fondo contratti nella misura già prevista dalla legge di bilancio del 2021 per la sola copertura degli oneri per l'indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio 2022 – 2024 e per i relativi effetti indotti. In coerenza con quanto sopra il secondo periodo del medesimo comma stabilisce che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024 e a valere sulle predette risorse, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e degli analoghi trattamenti previsti dai provvedimenti negoziali relativi al personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico. La citata anticipazione è determinata, tenendo conto dei criteri previsti dai vigenti CCNL e provvedimenti negoziali, sulla base dell'IPCA per l'anno 2022 stimato dall'ISTAT a maggio 2021, nella



misura, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022

L'ultimo periodo del comma 1 precisa che gli stanziamenti previsti comprendono gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni (contributi ai fini previdenziali e IRAP) e concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge n. 196/2009.

Il **comma 2** prevede che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri relativi alla medesima finalità - ossia il pagamento, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, della predetta indennità di vacanza contrattuale da determinarsi sulla base dei criteri di cui al comma 1 - sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165/2001.

Il **comma 3** stabilisce che le disposizioni di cui al **comma 2** si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Articolo 185

(Ordinamento professionale)

La disposizione integra le risorse stanziata dalla legislazione vigente per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego per il triennio 2019 – 2021 di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, appartenente alle amministrazioni statali, i nuovi ordinamenti professionali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 nel limite di una spesa complessiva corrispondente allo 0,33% del monte salari 2018 (calcolato sulla base della retribuzione media e delle unità al 31.12.2018 come da Conto annuale 2018).

Per il personale non dirigente contrattualizzato in regime privatistico dipendente dalle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale alle finalità di cui al precedente periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai CCNL 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi Comitati di settore ai sensi dell'art. 47, comma 2 dello stesso decreto legislativo nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 sopra indicata pari allo 0,33%. Ciò stante l'onere complessivo massimo derivante dalla norma con riferimento a tali amministrazioni non statali è pari a circa 160 milioni di euro a decorrere dal 2022 considerando il corrispondente monte salari dell'anno 2018.

Articolo 186

(Risorse per la formazione)

La disposizione prevede un incremento delle risorse destinate alla formazione dei dipendenti della pubblica amministrazione al fine di conseguire l'obiettivo di una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Pertanto, viene istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Articolo 187

(Incremento del ruolo organico della magistratura)

La disposizione in esame, tenuto conto dell'aumento dei procedimenti giudiziari, prevede di destinare in maniera mirata un contingente ulteriore di 50 unità di magistrato ai tribunali e di 20 unità alle corti di appello. Inoltre, l'emergenza sanitaria SARS-Covid2 che ha colpito e che ancora investe il Paese ha inevitabilmente avuto ripercussioni sulla realtà carceraria e sul ruolo della magistratura di sorveglianza, chiamata ad applicare le nuove disposizioni introdotte della decretazione di urgenza al fine di rendere compatibile l'esecuzione della pena con la situazione pandemica in atto.

Al fine di fronteggiare l'incrementato ricorso alla magistratura di sorveglianza, la disposizione in esame prevede un incremento di ulteriori 10 unità della relativa dotazione organica.



Inoltre, in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, sui PED e da ultimo il decreto-legge 118/2021, la disposizione prevede l'incremento di 2 posti di legittimità per le competenze relative alla Procura europea.

L'attuazione della disposizione normativa in esame rileva, sotto il profilo finanziario, nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato; a tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 5.777.557 per l'anno 2023, di euro 6.908.200 per l'anno 2024, di euro 7.555.182 per l'anno 2025, di euro 7.703.931 per l'anno 2026, di euro 9.625.139 per l'anno 2027, di euro 9.831.582 per l'anno 2028, di euro 10.008.533 per l'anno 2029, di euro 10.214.976 per l'anno 2030, di euro 10.391.927 per l'anno 2031 e di euro 10.598.370 a decorrere dall'anno 2032.

Gli oneri sono stati quantificati come meglio rappresentato della seguente tabella.

Pertanto la Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 **verrebbe aggiornata come di seguito:**

Tabella B

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità	442 (440+2)
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati.	9.721 (9.641+80)
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	10.853



Proiezione decennale per l'assunzione di nr. 82 unità di

	ANNO	MESI	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DI	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	STO UNITA	82	ONERE
Magistrato ordinario in tirocinio	2023	6	0	26.697,01	11.316,31	6.907,76	44.921,08	3.818,29	10.870,90	1.516,39	385,89	16.591,47	61.512,55	6	30.756,27	2.522.014,53	
	2023	6	0	26.697,01	11.316,31	13.815,52	51.828,84	4.405,45	12.542,58	1.516,39	385,89	18.850,31	70.679,15	6	35.339,57	2.897.845,03	
	2023		13^	2.224,75	943,03		3.167,78	269,26	766,6	126,37	32,16	1.194,39	4.362,16	13^	4.362,16	357.697,34	5.777.556,90
	2024	6	0	26.697,01	11.316,31	13.815,52	51.828,84	4.405,45	12.542,58	1.516,39	385,89	18.850,31	70.679,15	6	35.339,57	2.897.845,03	
Magistrato ordinario	2024	6	0	37.454,20	11.973,31	13.815,52	63.243,03	5.375,66	15.304,81	2.127,40	408,29	23.216,16	86.459,19	6	43.229,59	3.544.826,76	6.908.199,41
	2024		13^	3.121,18	997,78		4.118,96	350,11	996,79	177,28	34,02	1.558,21	5.677,17	13^	5.677,17	465.527,63	
	2025	12	0	37.454,20	11.973,31	13.815,52	63.243,03	5.375,66	15.304,81	2.127,40	408,29	23.216,16	86.459,19	12	86.459,19	7.089.653,52	
	2025		13^	3.121,18	997,78		4.118,96	350,11	996,79	177,28	34,02	1.558,21	5.677,17	13^	5.677,17	465.527,63	7.555.181,14
	2026	6	0	37.454,20	11.973,31	13.815,52	63.243,03	5.375,66	15.304,81	2.127,40	408,29	23.216,16	86.459,19	6	43.229,59	3.544.826,76	
	2026	6	1	39.701,45	11.973,31	13.815,52	65.490,28	5.566,67	15.848,65	2.255,04	408,29	24.078,65	89.568,93	6	44.784,47	3.672.326,29	7.703.930,59
	2026		13^	3.308,45	997,78		4.306,23	366,03	1.042,11	187,92	34,02	1.630,08	5.936,31	13^	5.936,31	486.777,55	
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità	2027	7	0	51.980,94	12.860,49	13.815,52	78.656,95	6.685,84	19.034,98	2.952,52	438,54	29.111,88	107.768,83	7	62.865,15	5.154.942,50	
	2027	5	1	55.099,80	12.860,49	13.815,52	81.775,81	6.950,94	19.789,75	3.129,67	438,54	30.308,90	112.084,71	5	46.701,96	3.829.560,97	9.625.138,83
	2027		13^	4.591,65	1.071,71		5.663,36	481,39	1.370,53	260,81	36,55	2.149,27	7.812,63	13^	7.812,63	640.635,36	
	2028	12	1	55.099,80	12.860,49	13.815,52	81.775,81	6.950,94	19.789,75	3.129,67	438,54	30.308,90	112.084,71	12	112.084,71	9.190.946,32	
	2028		13^	4.591,65	1.071,71		5.663,36	481,39	1.370,53	260,81	36,55	2.149,27	7.812,63	13^	7.812,63	640.635,36	9.831.581,68
	2029	7	1	55.099,80	12.860,49	13.815,52	81.775,81	6.950,94	19.789,75	3.129,67	438,54	30.308,90	112.084,71	7	65.382,75	5.361.385,35	
	2029	5	2	58.218,66	12.860,49	13.815,52	84.894,67	7.216,05	20.544,51	3.306,82	438,54	31.505,92	116.400,59	5	48.500,25	3.977.020,15	10.008.532,70
	2029		13^	4.851,56	1.071,71		5.923,26	503,48	1.433,43	275,57	36,55	2.249,02	8.172,28	13^	8.172,28	670.127,20	
	2030	12	2	58.218,66	12.860,49	13.815,52	84.894,67	7.216,05	20.544,51	3.306,82	438,54	31.505,92	116.400,59	12	116.400,59	9.544.848,35	
	2030		13^	4.851,56	1.071,71		5.923,26	503,48	1.433,43	275,57	36,55	2.249,02	8.172,28	13^	8.172,28	670.127,20	10.214.975,55
	2031	7	2	58.218,66	12.860,49	13.815,52	84.894,67	7.216,05	20.544,51	3.306,82	438,54	31.505,92	116.400,59	7	67.900,34	5.567.828,21	
	2031	5	3	61.337,52	12.860,49	13.815,52	88.013,53	7.481,15	21.299,27	3.483,97	438,54	32.702,94	120.716,47	5	50.298,53	4.124.479,33	10.391.926,57
	2031		13^	5.111,46	1.071,71		6.183,17	525,57	1.496,33	290,33	36,55	2.348,77	8.531,94	13^	8.531,94	699.619,03	
	2032	12	3	61.337,52	12.860,49	13.815,52	88.013,53	7.481,15	21.299,27	3.483,97	438,54	32.702,94	120.716,47	12	120.716,47	9.998.750,39	
	2032		13^	5.111,46	1.071,71		6.183,17	525,57	1.496,33	290,33	36,55	2.348,77	8.531,94	13^	8.531,94	699.619,03	10.598.369,42

Considerando che le assunzioni avverranno non prima del 1° gennaio 2023, l'onere decennale è stato quantificato come di seguito:

Onere decennale

2023 (dal 1° gennaio 2023)	€ 5.777.557,00
2024	€ 6.908.200,00
2025	€ 7.555.182,00
2026	€ 7.703.931,00
2027	€ 9.625.139,00
2028	€ 9.831.582,00
2029	€ 10.008.533,00
2030	€ 10.214.976,00
2031	€ 10.391.927,00
2032	€ 10.598.370,00

Articolo 188

(Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso)

La norma prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 310 posti, bandito con D.M. 29/10/2019, le cui prove scritte si sono svolte dal 12 al 16 luglio 2021.

Si tratta dell'unica procedura concorsuale attualmente pendente e, in considerazione del fatto che le prove scritte ai sensi del decreto-legge n. 44 del 2021, sono state eccezionalmente limitate a due, si prevede che la Commissione esaminatrice riesca a terminare la procedura entro l'anno 2022.

Per quanto premesso, si stima prudenzialmente che le previste assunzioni avverranno con decorrenza 1° novembre 2022 e che i relativi oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, potranno essere riferiti ad un contingente massimo di n. 150 unità, come da tabella allegata, ritenendosi, infatti, che attraverso l'utilizzo



delle risorse del turnover (sulla base del numero delle cessazioni rilevate entro il 31 dicembre 2021) è possibile fornire idonea copertura per 160 dei 310 posti di magistrato messi a concorso.

Proiezione decennale per l'assunzione di 150 unità di personale di Magistratura ordinaria

	ANNO	MESI	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIF.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	150	ONERE
Magistrato ordinario in tirocinio	2022	6	0	26.697,01	11.316,31	6.907,76	44.921,08	3.818,29	10.870,90	1.516,39	385,89	16.591,47	61.512,55	6	30.756,27	4.613.441,21	10.568.701,64
	2022	6	0	26.697,01	11.316,31	13.815,52	51.828,84	4.405,45	12.542,58	1.516,39	385,89	18.850,31	70.679,15	6	35.339,57	5.300.936,03	
	2022		13^	2.224,75	943,03		3.167,78	269,26	766,6	126,37	32,16	1.194,39	4.362,16	13^	4.362,16	654.324,40	
	2023	6	0	26.697,01	11.316,31	13.815,52	51.828,84	4.405,45	12.542,58	1.516,39	385,89	18.850,31	70.679,15	6	35.339,57	5.300.936,03	12.636.950,15
Magistrato ordinario	2023	6	0	37.454,20	11.973,31	13.815,52	63.243,03	5.375,66	15.304,81	2.127,40	408,29	23.216,16	86.459,19	6	43.229,59	6.484.439,19	
	2023		13^	3.121,18	997,78		4.118,96	350,11	996,79	177,28	34,02	1.558,21	5.677,17	13^	5.677,17	851.574,93	
	2024	12	0	37.454,20	11.973,31	13.815,52	63.243,03	5.375,66	15.304,81	2.127,40	408,29	23.216,16	86.459,19	12	86.459,19	12.968.878,39	13.820.453,31
	2024		13^	3.121,18	997,78		4.118,96	350,11	996,79	177,28	34,02	1.558,21	5.677,17	13^	5.677,17	851.574,93	
	2025	6	0	37.454,20	11.973,31	13.815,52	65.490,28	5.566,67	15.848,63	2.255,04	408,29	23.216,16	86.459,19	6	43.229,59	6.484.439,19	14.092.555,96
	2025	6	1	39.701,45	11.973,31	13.815,52	65.490,28	5.566,67	15.848,63	2.255,04	408,29	24.078,65	89.568,93	6	44.784,47	6.717.670,03	
	2025		13^	3.308,45	997,78		4.306,23	366,03	1.042,11	187,92	34,02	1.630,08	5.936,31	13^	5.936,31	890.446,73	
	2026	7	0	51.980,94	12.860,49	13.815,52	78.656,95	6.685,84	19.034,98	2.952,52	438,54	29.111,88	107.768,83	7	62.865,15	9.429.772,87	17.606.961,27
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità	2026	5	1	55.099,80	12.860,49	13.815,52	81.775,81	6.950,94	19.789,75	3.129,67	438,54	30.308,90	112.084,71	5	46.701,96	7.005.294,45	
	2026		13^	4.591,65	1.071,71		5.663,36	481,39	1.370,53	260,81	36,55	2.149,27	7.812,63	13^	7.812,63	1.171.893,95	
	2027	12	1	55.099,80	12.860,49	13.815,52	81.775,81	6.950,94	19.789,75	3.129,67	438,54	30.308,90	112.084,71	12	112.084,71	16.812.706,68	17.984.600,64
	2027		13^	4.591,65	1.071,71		5.663,36	481,39	1.370,53	260,81	36,55	2.149,27	7.812,63	13^	7.812,63	1.171.893,95	
	2028	7	1	55.099,80	12.860,49	13.815,52	81.775,81	6.950,94	19.789,75	3.129,67	438,54	30.308,90	112.084,71	7	63.382,75	9.807.412,23	18.308.291,52
	2028	5	2	58.218,66	12.860,49	13.815,52	84.894,67	7.216,05	20.544,51	3.306,82	438,54	31.505,92	116.400,59	5	48.500,25	7.275.036,86	
	2028		13^	4.851,56	1.071,71		5.923,26	503,48	1.433,43	275,57	36,55	2.249,02	8.172,28	13^	8.172,28	1.225.842,43	
	2029	12	2	58.218,66	12.860,49	13.815,52	84.894,67	7.216,05	20.544,51	3.306,82	438,54	31.505,92	116.400,59	12	116.400,59	17.460.088,45	18.685.930,89
	2029		13^	4.851,56	1.071,71		5.923,26	503,48	1.433,43	275,57	36,55	2.249,02	8.172,28	13^	8.172,28	1.225.842,43	
	2030	7	2	58.218,66	12.860,49	13.815,52	84.894,67	7.216,05	20.544,51	3.306,82	438,54	31.505,92	116.400,59	7	67.900,34	10.185.051,60	19.009.621,77
	2030	5	3	61.337,52	12.860,49	13.815,52	88.013,53	7.481,15	21.299,27	3.483,97	438,54	32.702,94	120.716,47	5	50.298,53	7.544.779,26	
	2030		13^	5.111,46	1.071,71		6.183,17	525,57	1.496,33	290,33	36,55	2.348,77	8.531,94	13^	8.531,94	1.279.790,91	
	2031	12	3	61.337,52	12.860,49	13.815,52	88.013,53	7.481,15	21.299,27	3.483,97	438,54	32.702,94	120.716,47	12	120.716,47	18.107.470,22	19.387.261,14
	2031		13^	5.111,46	1.071,71		6.183,17	525,57	1.496,33	290,33	36,55	2.348,77	8.531,94	13^	8.531,94	1.279.790,91	

Considerato che le assunzioni avverranno non prima del 1° novembre 2022, l'onere decennale è stato quantificato come di seguito:

Onere decennale

2022 (dal 1° novembre 2022)	€ 1.761.450,00
2023	€ 12.636.951,00
2024	€ 13.820.454,00
2025	€ 14.092.556,00
2026	€ 17.606.962,00
2027	€ 17.984.601,00
2028	€ 18.308.292,00
2029	€ 18.685.931,00
2030	€ 19.009.622,00
2031	€ 19.387.262,00

Articolo 189

(Attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)

La disposizione prevede uno stanziamento aggiuntivo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per l'attuazione dell'area negoziale dirigenziale, per il rinnovo relativo al triennio 2021-2023. Tali risorse incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 190 (Strade sicure)



L'operazione "Strade sicure" prevede, fino al 30 giugno 2022, un dispositivo di 6.000 unità e dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, un dispositivo di 5.000 unità di personale delle Forze armate, che vigilano su circa 751 siti e obiettivi sensibili, come disposto dall'articolo 1, commi 1023 e 1024, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Per lo svolgimento di quest'attività, secondo quanto stabilito dalle citate disposizioni della legge di bilancio 2021, compete al personale della Forza armata impiegato un'indennità onnicomprensiva pari all'indennità di ordine pubblico riconosciuta alle Forze di polizia, più un tetto di 40 ore di straordinario mensili¹, a fronte di turnazioni che comportano l'effettuazione di circa 60 ore di straordinario mensili pro-capite.

Dall'esame degli elementi relativi all'articolazione del servizio e all'effettivo impiego del dispositivo "Strade sicure" emerge che il personale, al termine del periodo di impiego in operazione (pari a 6 mesi) accumula, mediamente circa:

- 120 ore in eccedenza all'orario di lavoro (oltre le 240 ore remunerate con compenso per lavoro straordinario, che derivano dalle 40 ore mensili pagate per 6 mesi);
- 40 giorni di recupero per festività e giorni non lavorativi,

per un totale di oltre 55 giorni lavorativi di assenza dal servizio tra recuperi di festività non fruiti ed ore di straordinario non remunerate. Di fatto, tra approntamento, impiego in operazione e recupero, nell'arco di un anno solare, alle unità operative resta ben poco tempo da dedicare alle attività addestrative, con evidenti negative ricadute sull'operatività dello strumento militare.

Con l'articolo 35, comma 8, lettera 0a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. decreto Sostegni), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è stato previsto, attraverso la modifica del citato articolo 1, comma 1024², della legge n. 178 del 2020, l'incremento dello stanziamento di euro 10.051.789 per riconoscere e finanziare la corresponsione di ulteriori 7 ore/mese medie pro-capite di straordinario, a favore dell'intero dispositivo di personale delle Forze armate "Strade sicure" posto a disposizione dei Prefetti. Pertanto, con tale disposizione, è stato elevato il tetto del compenso per lavoro straordinario da 40 ore mensili a 47 ore, al fine di:

- gratificare il personale militare impiegato nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, impegnato sempre più assiduamente oltre il normale orario di servizio e tenuto conto del particolare contesto in cui opera anche alla luce del periodo storico ed emergenziale in atto;
- ridurre i giorni di assenza dai Reparti operativi per recuperi maturati, contribuendo ad elevare il livello di efficienza e di operatività dello strumento militare.

Pertanto, salvaguardando il principio di equidistribuzione retributiva, la rimodulazione finanziaria della norma per il 2022 e 2023, in armonia con il contingente previsto e con quanto già disposto per il 2021 a mente del citato articolo 35, comma 8, lettera 0a), del decreto-legge n. 41 del 2021, prevede l'adeguamento del monte ore pro-capite di straordinario del personale effettivamente impiegato nei servizi di vigilanza di siti ed obiettivi sensibili, portandolo da 40 a 47 ore mensili, che potranno essere corrisposte anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.

Per effetto di quanto sopra esposto, si riportano in relazione tecnica gli oneri discendenti per l'impiego del personale delle Forze armate nell'ambito del dispositivo "Strade sicure", riferito all'anno 2022 e all'anno 2023.

Gli oneri stimati per le Forze armate, come meglio dettagliati nelle schede allegate, ammontano a **euro 147.250.547** per l'anno 2022 ed **euro 134.600.000** per l'anno 2023.

Per la loro quantificazione sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di PERSONALE:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'articolo 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986) e euro 13 per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;
- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale massimo mensile di 47 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di euro 13,31 in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP: 8,5%), per un costo medio orario di 17,66 euro.

Spese di FUNZIONAMENTO:

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a € 2,40;
- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero è stato ricondotto a € 2,10;



- equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego e sono stati utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora); in tali oneri sono incluse anche le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.;
- una tantum:
 - a) indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di:
 - € 202.135 circa per 5.000 militari impiegati, fuori dalla sede di servizio, nel primo semestre 2022, prevedendo la corresponsione per 3/5 giorni (4 giorni in media), al costogiornaliero di € 62.000 circa;
 - € 189.223 circa per 4.200 militari impiegati, fuori dalla sede di servizio, nel secondo semestre 2022, prevedendo la corresponsione per 3/5 giorni (4 giorni in media), al costo giornaliero di € 52.300 circa;
 - € 463.037 circa per 4.200 militari impiegati per l'anno 2023 fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di € 52.300 circa;
 - b) acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi e adeguamento infrastrutture per un onere complessivo di circa € 135.000, per il 2022, e di circa € 110.000 per l'anno 2023;
 - c) acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 75.000, per il 2022, e di circa € 50.000 per l'anno 2023.

LOCALITA' MISSIONE : VARIECITTA'

MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI

**MILITARI IN SEDE STANZIALE
STRADESICURE1000INSEDE1°SEM.2022**

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	1.000	17,25	517.500	3.122.250
Straordinario	1.000	17,66	830.020	5.007.787
TOTALE SPESE PERSONALE			1.347.520	8.130.037

ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
Viveri	1.000	2,40	72.000	434.400
servizi generali	1.000	2,10	63.000	380.100
equipaggiamento/vestiario	1.000	1,45	43.500	262.450
funzionamento automezzi	71	20,00	42.600	257.020
ONERI DI FUNZIONAMENTO			221.100	1.333.970

ONERI UNA TANTUM	
TOTALE ONERI UNA TANTUM	0

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
ONERI DI PERSONALE	1.347.520	8.130.037
ONERI DI FUNZIONAMENTO	221.100	1.333.970



TOTALE ONERI	1.568.620	9.464.007
ONERI UNA TANTUM	0	0
TOTALE GENERALE	1.568.620	9.464.007

LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'

MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI

MILITARI FUORI SEDE STANZIALE

STRADE SICURE 5000 FUORI SEDE 1° SEM. 2022

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
Onnicomprensiva/O. P. fuori sede	5.000	29,44	4.416.000	26.643.200
Straordinario	5.000	17,66	4.150.100	25.038.937
TOTALE SPESE PERSONALE			8.566.100	51.682.137
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
Viveri	4.250	4,8	612.000	3.692.400
Vitto strutture civili	750	15	337.500	2.036.250
Alloggio strutture civili	750	35	787.500	4.751.250
servizi generali	4.250	6,25	796.875	4.807.814
equipaggiamento/veicolo	5.000	1,45	217.500	1.312.251
funzionamento automezzi	357	20	214.200	1.292.340
ONERI DI FUNZIONAMENTO			2.965.575	17.892.305
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				202.135
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				70.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				40.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				312.135
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
ONERI DI PERSONALE			8.566.100	51.682.137
ONERI DI FUNZIONAMENTO			2.965.575	17.892.305
TOTALE ONERI			11.531.675	69.574.442
ONERI UNA TANTUM				312.135
TOTALE GENERALE			11.531.675	69.886.577
RIEPILOGO ONERI				costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE				9.464.007
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE				69.886.577
TOTALE 1° SEMESTRE				79.350.584



LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'
MISSIONE: STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI

MILITARI IN SEDE STANZIALE

STRADE SICURE 800 IN SEDE 2°SEM. 2022

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	800	17,25	414.000	2.539.200
Straordinario	800	17,66	664.016	4.072.631
TOTALE SPESE PERSONALE			1.078.016	6.611.831

ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
Viveri	800	2,40	57.600	353.280
servizi generali	800	2,10	50.400	309.120
equipaggiamento/vestiario	800	1,45	34.800	213.440
funzionamento automezzi	57	20,00	34.200	209.760
ONERI DI FUNZIONAMENTO			177.000	1.085.600

ONERI UNA TANTUM	
TOTALE ONERI UNA TANTUM	0

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
ONERI DI PERSONALE	1.078.016	6.611.831
ONERI DI FUNZIONAMENTO	177.000	1.085.600
TOTALE ONERI	1.255.016	7.697.431
ONERI UNA TANTUM	0	0
TOTALE GENERALE	1.255.016	7.697.431

LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI

MILITARI FUORI SEDE STANZIALE
STRADE SICURE 4200 FUORI SEDE 2°SEM. 2022



ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
Onnicomprensiva/O. P. fuori sede	4.200	29,44	3.709.440	22.751.232
Straordinario	4.200	17,66	3.486.084	21.381.315
TOTALE SPESE PERSONALE			7.195.524	44.132.547
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
Viveri	3.500	4,8	504.000	3.091.200
Vitto strutture civili	700	15	315.000	1.932.000
Alloggio strutture civili	700	35	735.000	4.508.000
servizi generali	3.500	6,25	656.250	4.026.001
equipaggiamento/veicolo	4.200	1,45	182.700	1.120.561
funzionamento automezzi	300	20	180.000	1.104.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO			2.572.950	15.780.762
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				189.223
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				65.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				35.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				289.223
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
ONERI DI PERSONALE			7.195.524	44.132.547
ONERI DI FUNZIONAMENTO			2.572.950	15.780.762
TOTALE ONERI			9.768.474	59.913.309
ONERI UNA TANTUM				289.223
TOTALE GENERALE			9.768.474	60.202.532
RIEPILOGO ONERI				costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE				7.697.431
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE				60.202.532
TOTALE 2° SEMESTRE				67.899.963
TOTALE ANNO 2022				147.250.547

LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'
MISSIONE: STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI

MILITARI IN SEDE STANZIALE
ANNO 2023

ONERI DI PERSONALE



	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2023 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	800	17,25	414.000	5.037.000
Straordinario	800	17,66	664.016	8.078.861
TOTALE SPESE PERSONALE			1.078.016	13.115.861

ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2023 (365 gg.)
Viveri	800	2,40	57.600	700.800
servizi generali	800	2,10	50.400	613.200
equipaggiamento/vestiario	800	1,45	34.800	423.400
funzionamento automezzi	57	20,00	34.200	416.100
ONERI DI FUNZIONAMENTO			177.000	2.153.500

ONERI UNA TANTUM	
TOTALE ONERI UNA TANTUM	0

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2023 (365 gg.)
-----------	---------------------	---------------------------------------

ONERI DI PERSONALE	1.078.016	13.115.861
ONERI DI FUNZIONAMENTO	177.000	2.153.500
TOTALE ONERI	1.255.016	15.269.361
ONERI UNA TANTUM	0	0
TOTALE GENERALE	1.255.016	15.269.361

LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'

MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI

MILITARI FUORI SEDE STANZIALE ANNO 2023



ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2023 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O. P. fuori sede	4.200	29,44	3.709.440	45.131.520
Straordinario	4.200	17,66	3.486.084	42.414.022
TOTALE SPESE PERSONALE			7.195.524	87.545.542
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2023 (365 gg.)
Viveri	3.510	4,8	505.440	6.149.520
Vitto strutture civili	690	15	310.500	3.777.750
Alloggio strutture civili	690	35	724.500	8.814.750
servizi generali	3.510	6,25	658.125	8.007.189
equipaggiamento/veicolo	4.200	1,45	182.700	2.222.851
funzionamento automezzi	300	20	180.000	2.190.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO			2.561.265	31.162.060
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				463.037
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				110.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				50.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				623.037
RIEPILOGO		costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2023 (365 gg.)	
ONERI DI PERSONALE		7.195.524	87.545.542	
ONERI DI FUNZIONAMENTO		2.561.265	31.162.060	
TOTALE ONERI		9.756.789	118.707.602	
ONERI UNA TANTUM			623.037	
TOTALE GENERALE		9.756.789	119.330.639	
RIEPILOGO ONERI			costo dal 1/1 al 31/12/2023 (365 gg.)	
SUB TOTALE ONERI IN SEDE			15.269.361	
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE			119.330.639	
TOTALE PER L'ANNO 2023			134.600.000	

Per quanto riguarda il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare, è stato previsto l'impiego di 250 unità, di cui 50 in sede e 200 unità fuori sede.
L'onere, pari complessivamente a euro 2.470.683 per l'anno 2023, concerne il pagamento dell'indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ed è calcolato in base al costo unitario



giornaliero per dipendente pari a 17,25 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede a euro 29,44 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per quelli fuori sede.

Per quanto sopra l'articolo determina oneri complessivi pari a 8.200.000 euro per l'anno 2022, pari alla differenza tra l'importo complessivo aggiornato di 147.250.547 euro e l'importo di 139.050.547 euro già autorizzato per l'anno 2022, per il personale militare, dall'articolo 1, commi 1023 e 1024, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), e per complessivi 137.070.683 euro per l'anno 2023.

Titolo XIV Disposizioni in materia di entrate

Articolo 191

(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)

Ai fini della stima degli effetti della proposta normativa sono stati analizzati i dati dei versamenti F24 dell'imposta sostitutiva al 3% per il codice tributo 1858 - imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati- art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, istituito dall'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 29/E del 30 aprile 2021, ed è stata rilevato un importo a titolo di imposta sostitutiva pari a circa 2.455 milioni di euro.

Dalle informazioni desunte dai bilanci dei maggiori contribuenti interessati, è plausibile ritenere che tale versamento si riferisca alla prima di tre rate. L'imposta sostitutiva complessiva risulta quindi pari a circa 7.365 milioni di euro e corrisponde a maggiori valori per circa 245,5 miliardi di euro, di cui sono considerati, in base alle informazioni desunte dai bilanci, circa 220,9 miliardi di euro, dopo aver escluso - in linea con quanto previsto dalla disposizione- i valori relativi ai beni materiali.

Posto che la proposta normativa prevede che la deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo dei maggiori valori, e tenuto conto inoltre della previsione di coerenza della deducibilità in caso di cessione del bene, gli effetti finanziari sono riportati nella Tabella seguente (in milioni di euro):

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 – 2054
Imposta sostitutiva	2.209,5	2.209,5	2.209,5	0	0	0	0	0
IRES	0	-1.731,0	-989,1	-989,1	-989,1	-989,1	-989,1	-989,1
IRPEF	0	-125,0	-71,4	-71,4	-71,4	-71,4	-71,4	-71,4
IRAP	0	-327,0	-176,8	-176,8	-176,8	-176,8	-176,8	-176,8
Totale	2.209,5	26,5	972,2	-1.237,3	-1.237,3	-1.237,3	-1.237,3	-1.237,3

Sulla base delle modifiche proposte, la disposizione nel suo complesso avrebbe il seguente andamento finanziario:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2054
Imposta sostitutiva	3.166,0	3.166,0	3.166,0	0	0	0	0	0
IRES	0	-4.211,4	-2.406,5	-2.406,5	-2.406,5	-2.406,5	73,9	-989,1
IRPEF	0	-304,0	-173,7	-173,7	-173,7	-173,7	5,3	-71,4
IRAP	0	-795,6	-324,8	-373,2	-373,2	-373,2	-9,8	-176,8
Totale	3.166,0	-2.145,0	260,9	-2.953,4	-2.953,4	-2.953,4	69,4	-1.237,3



La Tabella seguente riporta le stime degli effetti scontati nelle previsioni della NADEF 2021:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2039
Imposta sostitutiva	3.150,0	3.000,0	3.000,0	0	0	0	0	0
IRES	0	-7.461,1	-4.263,5	-4.263,5	-4.263,5	-4.263,5	-2.131,7	-3.045,3
IRPEF	0	-538,6	-307,8	-307,8	-307,8	-307,8	-153,9	-219,9
IRAP	0	-1.409,5	-761,9	-761,9	-761,9	-761,9	-359,2	-544,2
Totale	3.150,0	-6.409,2	-2.333,2	-5.333,2	-5.333,2	-5.333,2	-2.644,8	-3.809,4

Gli effetti differenziali conseguenti alla disposizione sarebbero i seguenti (in milioni di euro):

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2039
Imposta sostitutiva	16,0	166,0	166,0	0	0	0	0	0
IRES	0	3.249,7	1.857,0	1.857,0	1.857,0	1.857,0	2.205,6	2.056,2
IRPEF	0	234,6	134,1	134,1	134,1	134,1	159,2	148,5
IRAP	0	613,9	437,1	388,7	388,7	388,7	349,4	367,4
Totale	16,0	4.264,2	2.594,2	2.379,8	2.379,8	2.379,8	2.714,2	2.572,1

L'allungamento del periodo di ammortamento determina uno spostamento degli effetti finanziari fino al 2072 con un ulteriore differenziale annuo pari a circa -1.237,3 milioni di euro fino al 2071 e un recupero di circa 945,7 milioni di euro nel 2072 per effetto dell'ultimo acconto del 2071.

Con riferimento alla disposizione che prevede la possibilità di mantenere un profilo temporale di ammortamento pari a 18 anni dietro versamento dell'integrazione dell'imposta sostitutiva versata rispetto a quella prevista dall'articolo 176, comma 2-ter del TUIR, non si stimano prudenzialmente effetti finanziari.

Infine, il **comma 3**, in considerazione dei rilevanti impatti sulle decisioni di investimento delle imprese, in via opzionale, consente agli interessati di revocare l'affrancamento dei valori fiscali e/o del saldo di rivalutazione esercitando il diritto alla restituzione delle imposte sostitutive versate secondo modalità e termini che saranno resi noti con un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Conseguentemente, con il provvedimento in esame, nell'ambito della Sezione II, sono stati adeguati prudenzialmente, nella misura di 500 milioni di euro per l'anno 2022 gli ordinari stanziamenti di bilancio presenti sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per far fronte agli oneri derivanti da eventuali richieste di revoca.

Articolo 192

(Disposizioni in materia di contributo unificato)

La disposizione introduce modifiche al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in materia di contributo unificato.

Le modifiche all'articolo 16 del d.P.R. 115, di cui alle lettere a) e b) della presente disposizione, introducono l'obbligo per il personale incaricato di cancelleria di non procedere all'iscrizione a ruolo del procedimento civile nel caso di verifica dell'omesso pagamento del contributo unificato del soggetto obbligato o qualora l'importo del contributo versato non sia corrispondente al valore della causa dichiarato dalla parte.

Si introduce quindi una disposizione analoga a quella stabilita per il pagamento dei diritti di copia, del diritto di certificato, e delle spese per la notificazione a richiesta d'ufficio nel processo civile, ai sensi dell'articolo 285 del DPR 115/2002.

Attualmente l'entrata a regime del processo civile telematico ha determinato (con la possibilità dell'iscrizione telematica a ruolo della causa) un progressivo aumento della evasione dal pagamento del CU, obbligo tributario



generalmente assolto mediante apposizione di marca sull'atto di iscrizione a ruolo, annullata dalla cancelleria. Con l'intervento si realizzerebbero diverse e meritorie finalità: viene evitato un adempimento per la cancelleria e per Equitalia giustizia connesso alla farraginosa procedura di recupero dell'omesso pagamento del contributo unificato che prevede anche la prenotazione a debito derivante dalla notifica dell'atto attraverso l'Ufficiale giudiziario, si realizza un'immediata riscossione dell'importo del contributo dovuto e si contraggono notevolmente i tempi di svolgimento dei processi.

La norma, quindi, realizzerà un flusso di entrate in via più celere e puntuale nelle casse dell'Erario sebbene allo stato il maggior gettito risulta di difficile quantificazione, nonché l'effetto positivo di incremento della capacità di Equitalia Giustizia S.p.A. di smaltire il cospicuo arretrato accumulato nel "magazzino dei crediti di giustizia nell'intervallo 2015-2020" proprio in ragione delle complesse procedure di recupero dell'omesso pagamento del contributo unificato.

Dall'analisi dei dati di consuntivo il gettito del contributo unificato è andato progressivamente diminuendo, a decorrere dall'anno 2014, secondo l'andamento rappresentato dalla seguente tabella:

Capitolo 3321				
CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI				
		COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE VERSATO
2008	Versato	244,99	19,26	264,25
2009	Versato	263,69	25,4	289,09
2010	Versato	301,95	21,73	323,68
2011	Versato	353,97	24,78	378,75
2012	Versato	465,15	34,06	499,21
2013	Versato	463,05	45,91	508,96
2014	Versato	450,69	46,66	497,35
2015	Versato	453,63	43,39	497,02
2016	Versato	443,26	49,85	493,11
2017	Versato	424,63	49,04	473,67
2018	Versato	375,03	49,28	424,31
2019	Versato	360,41	39,67	400,08
2020 *	Versato	300,22	38,10	338,32

*dato aggiornato al rendiconto generale dello Stato (legge 142 del 24 settembre 2021).

Le modifiche all'articolo 208, comma 1, del d.P.R. 115/2002, di cui alla lettera c) della presente proposta normativa, sono finalizzate a disciplinare le modalità di recupero del contributo unificato nei casi in cui la Corte di Cassazione non possa a tal fine avvalersi del giudice o della diversa autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, in quanto si tratti di autorità -come, a titolo esemplificativo, il Consiglio Nazionale Forense e la Corte dei Conti- presso la quale non è previsto il versamento del contributo unificato e che non svolge attività di recupero delle spese di giustizia. La modifica andrebbe a colmare una lacuna normativa e consentirebbe di recuperare entrate stimate in circa €104.000/120.000 all'anno, oltre l'arretrato costituito dalle somme fino ad oggi non rimosse, senza aggravio per la Corte di Cassazione, che, per espressa previsione normativa, non svolge attività di riscossione e dunque non possiede strutture idonee allo scopo.

Tanto premesso, merita evidenziare che l'attuale iter di recupero del contributo unificato prevede coinvolti i seguenti soggetti istituzionali con diversi compiti operativi/gestionali: la cancelleria civile; l'ufficio recupero crediti; Equitalia Giustizia S.p.a.



Al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato e deve ottemperare al versamento entro 30 giorni dal deposito dell'atto in cancelleria. La parte o il proprio difensore deve recarsi in cancelleria per consegnare la ricevuta di versamento.

La cancelleria quindi deve: verificare l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda; verificare la ricevuta di versamento e se trattasi di marca da bollo annullarla ai sensi dell'art. 12 T.U. n.642/1972; verificare se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa; verificare se nel processo viene introdotta una domanda idonea a modificare il valore della causa e conseguentemente aggiornare il fascicolo processuale.

Se la parte non ottempera al versamento del contributo unificato entro 30 giorni dal deposito dell'atto in cancelleria, quest'ultima provvede ad inviare il fascicolo all'ufficio recupero crediti per l'attivazione del recupero del contributo unificato ai sensi dell'art. 248 comma 1 del D.P.R. 115/2002.

Se la parte o il proprio difensore deposita in ritardo in cancelleria la ricevuta di versamento pagata contestualmente all'iscrizione a ruolo della causa, la cancelleria deve comunicarlo all'ufficio recupero crediti. L'ufficio recupero crediti riceve dalla cancelleria civile il fascicolo relativo al recupero del contributo unificato e in seguito alla stipula della Convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, invia la nota di trasmissione modello A1 ad Equitalia Giustizia.

La trasmissione del modello A1 comporta per l'ufficio giudiziario la verifica e la comunicazione:

- della data di iscrizione a ruolo della causa;
- delle parti del procedimento;
- dell'importo che deve essere riscosso;
- del domicilio eletto del debitore;
- dei dati anagrafici del debitore tenuto al pagamento attraverso la consultazione dell'anagrafe tributaria.

Dal canto suo, Equitalia Giustizia s.p.a., una volta ricevuta dagli uffici giudiziari la richiesta di recupero del contributo, attiva il procedimento di recupero che si articola in sei distinte fasi procedurali:

- registrazione della partita di credito sul registro SIAMM (Sistema Informativo per le Amministrazioni)
- notifica dell'invito al pagamento ai sensi dell'art.247 e seguenti del Testo Unico, utilizzando il modello C tramite pec o ai sensi dell'art.137 e seguenti del c.p.c. avvalendosi dell'Ufficio notifiche e protesti (U.N.E.P.) della Corte d'Appello di Roma;
- iscrizione a ruolo del contributo unificato scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento;
- determinazione dell'importo della sanzione ai sensi dell'art.16, comma 1-bis del Testo Unico e annotazione dello stesso nel registro SIAMM, decorso inutilmente il termine di novanta giorni, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento;
- notifica della sanzione al debitore utilizzando il modello D tramite l'U.N.E.P della Corte d'Appello di Roma;
- iscrizione a ruolo della sanzione in caso di mancato pagamento entro il quarantesimo giorno successivo alla data di notifica dell'invito al pagamento modello D.

Così ricostruito l'articolato iter procedimentale volto al recupero del contributo unificato, deve essere osservato che nelle ipotesi di impossibilità per la Corte di cassazione di avvalersi degli uffici amministrativi del giudice o della diversa autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, in quanto si tratti di autorità -come, a titolo esemplificativo, il Consiglio Nazionale Forense e la Corte dei Conti- presso la quale non è previsto il versamento del contributo unificato, le operazioni di recupero, in difetto di una norma attributiva della competenza, incontrano un insormontabile ostacolo nella mancanza di un ufficio di recupero crediti che possa "lavorare" le segnalazioni inviate dalla cancelleria civile della Corte di cassazione, al fine della trasmissione ad Equitalia Giustizia s.p.a.

Onde ovviare al descritto inconveniente, la disposizione in esame individua una competenza residuale in capo alla Corte d'appello di Roma, che, stante la esigua consistenza numerica del fenomeno descritto, comporterebbe un aggravio del carico di lavoro di detto ufficio assolutamente sostenibile.

Dal punto di vista finanziario, le proposte in esame non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, contribuendo anzi ad incrementare il gettito erariale.



Titolo XV Fondi

Articolo 193

(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi –parte corrente/conto capitale)

La disposizione dispone che gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2022-2024, siano determinati, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 come indicato dalle tabelle A e B, allegate alla presente legge.

Articolo 194

(Fondo esigenze indifferibili)

Viene incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 195

(Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia)

La disposizione incrementa di 10.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 9.050 milioni di euro per l'anno 2023, la dotazione del fondo per l'attuazione del programma Next Generation EU, istituito dal comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178

Articolo 196

(Disposizioni in materia di magistratura onoraria)

La disposizione in esame si muove nell'ottica di dare una risposta alle sollecitazioni provenienti dalla Commissione europea in ordine alle problematiche relative al rapporto di impiego dei magistrati onorari in servizio di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, attraverso misure coerenti con le anzidette sollecitazioni sovranazionali e nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento interno.

A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con una dotazione di euro 1.000.000 per l'anno 2022, di euro 18.000.000 per l'anno 2023, di euro 58.000.000 per l'anno 2024, di euro 85.000.000 per l'anno 2025, di euro 80.000.000 per l'anno 2026, di euro 77.000.000 per l'anno 2027, di euro 70.000.000 per l'anno 2028, di euro 63.000.000 per l'anno 2029, di euro 62.000.000 per l'anno 2030, di euro 53.000.000 per l'anno 2031 e di euro 47.000.000 a decorrere dall'anno 2032 al fine di dare attuazione agli interventi, anche di natura economica, tesi a modificare taluni aspetti della disciplina del magistrato onorario. Si ipotizza di indire delle procedure concorsuali tese alla conferma dei magistrati onorari in servizio la cui spesa viene quantificata in euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Di seguito il dettaglio delle spese per le procedure concorsuali:

DESCRIZIONE SPESA	2022	2023	2024
Locazione locali	718.565	718.565	718.565
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	119.760	119.760	119.760
Cancelleria e stampati	11.975	11.975	11.975
Oneri per Commissioni e Assistenza in aula	149.700	149.700	149.700
Totale	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Ai fini della quantificazione finanziaria si ipotizza che ai magistrati onorari confermati possa essere corrisposta un'indennità equiparata al trattamento economico spettante al personale amministrativo giudiziario, al cui onere si provvede in parte mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a



legislazione vigente nel limite degli stanziamenti iscritti all'U.d.V. 1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria – Azione Magistratura onoraria, sul pertinente capitolo 1362 p.g. 1 "Indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunali e vice procuratori onorari comprensive degli oneri sociali e dell'Irap a carico dello Stato" dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, che recano importi pari a euro 197.449.725 per il triennio 2022/2024, e per la restante parte, rispetto agli stanziamenti previsti a legislazione vigente, mediante le risorse del Fondo di cui sopra, che reca una previsione di euro 1.000.000 per l'anno 2022 (per l'espletamento delle procedure concorsuali), di euro 18.000.000 per l'anno 2023 (comprensivo di 1.000.000 di euro per l'espletamento delle procedure concorsuali), di euro 58.000.000 per l'anno 2024 (comprensivo di 1.000.000 di euro per l'espletamento delle procedure concorsuali), di euro 85.000.000 per l'anno 2025, di euro 80.000.000 per l'anno 2026, di euro 77.000.000 per l'anno 2027, di euro 70.000.000 per l'anno 2028, di euro 63.000.000 per l'anno 2029, di euro 62.000.000 per l'anno 2030, di euro 53.000.000 per l'anno 2031 e di euro 47.000.000 a decorrere dall'anno 2032.

Titolo XVI Disposizioni finanziarie e finali

Articolo 197

(Fondo per la regolazione contabile delle Sovvenzioni del Tesoro alle Poste)

La norma produce effetti solo sul saldo netto da finanziare per un ammontare di 4.300 milioni di euro per l'anno 2022, 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 3.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 1.000 milioni di euro per l'anno 2031, di 1.320,629 milioni di euro per l'anno 2032. Gli effetti sul fabbisogno del settore statale e sull'indebitamento netto sono stati già registrati nel momento in cui sono stati effettuati i pagamenti delle pensioni a favore dei beneficiari.

Articolo 198

(Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279)

La norma dispone la proroga al 31 dicembre 2025 del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista, che l'articolo 1, comma 877, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 aveva fissato al 31 dicembre 2021. La disposizione determina un miglioramento del fabbisogno del settore statale e pubblico pari a 6.000 milioni nel 2022 e a 3.000 milioni nel 2023.

L'effetto migliorativo dei saldi dovuto alla minore spesa per interessi per lo Stato, conseguente al permanere della liquidità in tesoreria, segue il profilo temporale distintamente per i diversi saldi di finanza pubblica, come riportato nella seguente tabella.

<i>(milioni di euro)</i>	2022	2023	2024	2025	2026
Effetti in termini di fabbisogno	-5,11	-31,26	-50,57	-66,61	-79,80
Effetti in termini di indebitamento netto	-12,75	-40,98	-61,84	-80,08	-94,20
Effetti in termini di saldo netto da finanziare	-5,11	-31,24	-48,88	-66,17	-78,89

A fronte di tali risparmi di spesa, si determinano, per lo Stato, maggiori oneri per interessi sulle giacenze presso la tesoreria statale pari a 0,04 milioni di euro nel 2023, a 0,07 milioni nel 2024-2026, a 0,02 nel 2027. Tali importi si riferiscono all'effetto sul saldo netto da finanziare, ma si valuta un pari effetto negativo sugli altri saldi, dovuto al fatto che con la disposizione in esame viene meno per la PA un introito (gli interessi attivi) che sarebbe provenuto dal settore privato, sostituito da un introito proveniente da un'altra pubblica amministrazione.



Articolo 199

(Modifiche all'articolo 1, commi 289-bis, 289-ter e 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156)

Le disposizioni prevedono la conclusione del programma cashback determinando un risparmio di spesa di 1.499,25 milioni di euro per l'anno 2022.

Si precisa che dallo stanziamento originario previsto con norma sono stati decurtati, in via conservativa, 3 milioni di euro, da trattenersi sul fondo di cui all'articolo 1, comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 a copertura degli oneri e delle spese di gestione a carico di PagoPa e Consap.

Viene istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022 per dare applicazione delle disposizioni di cui al comma 6. La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



PARTE II

Sezione II



I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente¹

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente sono illustrati sinteticamente di seguito, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009.

Si precisa che sono incluse nei saldi del bilancio dello Stato le voci di entrata e di spesa relative alle regolazioni contabili e debitorie. Tali voci troveranno esplicitazione, ai fini del raccordo con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nella nota tecnico illustrativa al disegno di legge di bilancio.

Entrate

Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l'ammontare dei proventi tributari (titolo I) e non tributari (titoli II e III) con riferimento alle disposizioni che la normativa in vigore prevede direttamente operanti per il 2022 e per gli anni successivi.

Per le entrate di natura tributaria, e in particolare quelle derivanti dall'attività ordinaria di gestione, le previsioni tendenziali sono in linea con quelle contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. La scansione temporale della programmazione individua nel Documento di economia e finanza (DEF) e nella successiva Nota di Aggiornamento il punto di partenza per le stime dell'anno corrente e di quelle per il triennio successivo. Le previsioni dell'anno di presentazione del predetto Documento e della successiva Nota di Aggiornamento utilizzano come dati di base quelli relativi all'anno precedente. I dati sono proiettati per gli anni successivi sulla base delle previsioni delle variabili macroeconomiche. Vengono inclusi, inoltre, gli effetti delle manovre di finanza pubblica introdotte in corso d'anno.

L'elaborazione delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato viene effettuata attraverso un modello di previsione che assume come unità elementare il capitolo/articolo di bilancio, fornendo le previsioni delle entrate tributarie per i singoli tributi.

Le stime sono state elaborate operando una distinzione tra l'anno corrente e gli anni successivi. Tale distinzione deriva dal fatto che, per l'anno in corso, la revisione delle stime contenute nel DEF si basa sul monitoraggio dell'andamento delle entrate e sulla conseguente proiezione su base annua del gettito registrato. In questo modo, l'anno in corso diventa l'anno base per la previsione del triennio successivo; la revisione di quest'ultimo è poi determinata anche sulla base del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti delle manovre fiscali.

Le previsioni delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato sono costruite:

- sulla base del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi (capitoli/articoli di bilancio), con particolare attenzione alle imposte autoliquidate (IRPEF, IRES), alle altre imposte dirette, con scadenze predeterminate di versamento, e a quelle indirette versate mensilmente;
- elaborando una proiezione dei gettiti sull'intero anno anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati in sede di autoliquidazione;
- considerando i fattori legislativi intervenuti nell'anno i cui effetti si riflettono sul livello delle entrate tributarie dell'esercizio finanziario corrente;
- con riferimento agli anni successivi
- calcolando l'effetto base, ossia l'impatto dell'eventuale variazione risultante dall'elaborazione della proiezione dell'anno corrente sugli anni successivi;
- tenendo conto dei nuovi andamenti macroeconomici tendenziali;
- considerando gli effetti correlati a provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alle previsioni già formulate nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato al Parlamento.

¹ Indicazioni sulla predisposizione del disegno di legge di bilancio sono fornite nella circolare n. 16 della Ragioneria generale dello Stato del 25 maggio 2021, concernente le Previsioni di bilancio per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024 e Budget per il triennio 2022-2024 nonché le proposte per la manovra 2022.



Le previsioni di entrata per il triennio 2022-2024 sono state, quindi, rielaborate rispetto a quelle contenute nel DEF per tener conto:

1. degli aggiornamenti delle variabili del quadro macroeconomico;
2. dell'andamento delle entrate monitorate nel corso del 2021.

Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie e quelle da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti, si tiene conto dei fattori che influenzano l'andamento delle singole voci. In particolare, per questa tipologia di entrate, le cui componenti sono fortemente eterogenee, le previsioni sono elaborate tenendo conto dei risultati registrati nell'ultimo anno di consuntivo, dell'andamento degli incassi effettivi realizzati nell'anno in corso, nonché degli effetti derivanti da specifiche disposizioni previste dalla legislazione vigente al momento della formulazione delle previsioni.

La struttura classificatoria delle entrate è stata operata in ossequio a quella prevista dalla legge n. 196 del 2009 ed è sostanzialmente in linea con quella adottata per il bilancio 2021. La nota integrativa dello stato di previsione dell'entrata è corredata dallo schema sintetico di classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato, definito in base alle classificazioni adottate per costruzione dei conti del settore della pubblica amministrazione secondo i criteri di contabilità nazionale.

Spese

Per le spese, la previsione considera l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nella Nota di aggiornamento al DEF e gli effetti finanziari attesi, per il triennio di previsione considerato, delle disposizioni legislative adottate nel 2021 e negli esercizi precedenti.

La definizione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente tiene conto della tipologia e della natura della spesa.

Per le spese cosiddette di **oneri inderogabili** (ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate dalla legge: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui, nonché quelle la cui determinazione è vincolata a particolari meccanismi che autonomamente ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi²), la quantificazione degli stanziamenti di bilancio è definita in relazione all'andamento atteso delle determinanti della spesa (ad esempio, variabili demografiche, numerosità dei beneficiari di particolari trattamenti previsti dalla legge, ecc.), dati i parametri e i meccanismi indicati dalla sottostante disposizione normativa. La definizione degli stanziamenti di bilancio per questa tipologia di spesa considera inoltre le informazioni disponibili più recenti rilevate attraverso il monitoraggio dell'evoluzione delle stesse uscite.

In particolare, tra questa tipologia di uscite, per le **spese per redditi da lavoro dipendente** la previsione tiene conto della evoluzione della consistenza dei dipendenti pubblici, considerata la legislazione vigente in materia di turn-over e delle nuove assunzioni autorizzate per il triennio di riferimento, e delle componenti retributive da corrispondere in relazione alla normativa contrattuale prevista per i diversi comparti, ivi compresa la componente connessa all'indennità di vacanza contrattuale. Gli stanziamenti considerano, oltre alla componente dei contributi previdenziali e assistenziali, anche le risorse legate alla **contribuzione aggiuntiva**, commisurata ad una aliquota del 16 per cento, fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze del 12 luglio 2000, quale contributo al fabbisogno delle gestioni previdenziali del settore del pubblico impiego.

Relativamente alla **spesa per interessi**, la previsione risente della consistenza e della struttura del debito per scadenze, dell'evoluzione dei tassi di interesse attesi sui mercati e degli andamenti tendenziali del fabbisogno di

² Articolo 21, comma 5, lettera a) legge n. 196 del 2009, così come sostituito dall'art.1 comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 90 del 2016.



cassa delle amministrazioni pubbliche. Più specificamente, nella formulazione della previsione a legislazione vigente si è tenuto conto:

- con riferimento alla struttura del debito, delle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre 2021 e di quelle programmate per il secondo semestre e per i successivi esercizi finanziari;
- con riferimento all'evoluzione dei tassi, delle ipotesi contenute nel DEF 2021 e nella relativa Nota di aggiornamento.

Tra gli oneri inderogabili rientrano i **trasferimenti a Enti Previdenziali**. Concorrono a determinare il livello dei trasferimenti i provvedimenti legislativi che hanno inciso sulle prestazioni erogate dagli Enti, il cui ammontare è determinato in coerenza con le valutazioni effettuate nelle relative relazioni tecniche. Detti trasferimenti si riferiscono, nella loro quasi totalità, a spese di natura assistenziale poste a carico dello Stato da disposizioni di legge. Questi, di norma, vanno a regolare prestazioni già erogate dagli Enti Previdenziali in anni precedenti, rilevate sulla base dei rendiconti presentati dagli Enti stessi che certificano la spesa effettivamente sostenuta. Può accadere di operare compensazioni tra voci di spesa in relazione all'effettivo andamento delle prestazioni erogate, funzionali ad una corretta allocazione in bilancio delle risorse da trasferire agli enti medesimi.

Tra i trasferimenti agli Enti Previdenziali, vanno evidenziati quelli relativi all'**anticipazione di bilancio a favore dell'INPS**, finalizzata alla copertura del fabbisogno di cassa eccedente le risorse che l'Ente riceve attraverso i contributi sociali versati dai lavoratori e dai datori di lavoro al netto dei trasferimenti dello Stato. Influenzano lo stanziamento dell'anticipazione, altresì, le misure poste in essere allo scopo di fronteggiare l'emergenza epidemiologica, quali ad esempio l'anticipo del pagamento delle pensioni presso gli sportelli postali quale strumento di mitigazione del rischio di contagio da Covid19. Lo stanziamento disposto con il disegno di legge di bilancio è valutato sulla base dell'evoluzione della spesa erogata dall'INPS in relazione all'andamento stimato delle componenti demografiche aventi diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali disposte dalla legge.

Il bilancio dello Stato concorre al **finanziamento del Servizio sanitario nazionale**, il cui livello rappresenta l'ammontare di risorse idonee a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza.

La dotazione del Fondo è stabilita dalla legge³ ed è finanziata da diverse fonti, tra le quali si segnalano:

- 1) il gettito dell'IRAP ad aliquota standard, al netto della componente destinata, ai sensi della legislazione vigente, al finanziamento di funzioni extra-sanitarie;
- 2) il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF ad aliquota standard;
- 3) la compartecipazione delle regioni a statuto speciale. A legislazione vigente le autonomie speciali partecipano al finanziamento per la quota di fabbisogno residuale (data dal fabbisogno finanziario sanitario, al netto dei gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), con esclusione della Regione Sicilia.

La componente a carico del bilancio dello Stato è commisurata, a legislazione vigente:

- 1) alla compartecipazione delle regioni all'IVA, al netto della componente destinata al finanziamento di funzioni extra-sanitarie ai sensi della legislazione vigente (tale fonte è destinata alle regioni a statuto speciale);
- 2) all'ammontare di risorse necessarie a dare copertura al fabbisogno finanziario sanitario residuo della Regione Sicilia che non trova copertura nell'IRAP, nell'addizionale regionale all'IRPEF e nella compartecipazione regionale, nonché a soddisfare le quote vincolate nell'ambito del finanziamento sanitario complessivo a specifiche finalità (per esempio obiettivi di piano sanitario nazionale, finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, medicina penitenziaria, etc.), attraverso lo stanziamento del fondo sanitario nazionale;

³ Il livello del finanziamento viene ripartito fra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei fabbisogni standard che sono essenzialmente legati alla popolazione residente (in parte secondo il valore assoluto e in parte secondo il valore ponderato per classi di età per tenere conto dei profili di consumo sanitario).

Livelli di spesa sanitaria regionale superiori rispetto a quelli compatibili con il livello del finanziamento complessivo fissato dalla legge e con i fabbisogni standard regionali conseguentemente individuati, restano a carico dei singoli bilanci regionali.



3) all'eventuale ammontare di risorse occorrenti per la dotazione del fondo di garanzia per le regioni a statuto ordinario e la Regione Sicilia diretto a coprire l'eventuale deficit di gettiti fiscali effettivi rispetto ai gettiti stimati in considerazione del fatto che i gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono necessariamente stimati nel singolo anno di riferimento (nel caso di gettiti effettivi superiori ai gettiti stimati, è previsto un recupero operato dallo Stato a carico delle regioni).

Per la spesa relativa ai **trasferimenti agli Enti locali**, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è determinata prendendo a riferimento i trasferimenti erariali a favore dei comuni - che nell'anno 2011, per effetto del decreto legislativo n. 23 del 2011, sono stati oggetto di fiscalizzazione -, tenuto conto delle successive manovre di revisione della spesa che hanno interessato i comuni negli anni successivi, nonché degli effetti sulle entrate comunali connessi alle diverse modifiche del quadro normativo che disciplina l'imposizione immobiliare.

Per la parte relativa ai **trasferimenti alle regioni**, gli stanziamenti sono definiti in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente per i diversi ambiti in cui lo Stato è chiamato al concorso delle spese sostenute da tali Enti in relazione ai livelli di servizio minimi richiesti agli stessi (ad esempio, per i trasferimenti riguardanti il diritto allo studio, i libri di testo e le politiche sociali).

Gli stanziamenti riguardanti i trasferimenti alle Autonomie speciali sono determinati sulla base dei dati più aggiornati del Dipartimento delle Finanze (Struttura di gestione, Monopoli e Dogane) riguardanti i tributi erariali spettanti statutariamente e delle previsioni DEF riguardanti gli andamenti di tali tributi.

Con riferimento alle risorse per i **trasferimenti alle imprese pubbliche** (tra le altre, Ferrovie e Poste), gli stanziamenti di bilancio sono definiti in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dei servizi e delle opere infrastrutturali richieste alle imprese con i rispettivi contratti di servizio (per la parte corrente) e contratti di programma (per il conto capitale).

Gli stanziamenti di bilancio relativi alle **spese di fattore legislativo** sono stabiliti, nella dimensione finanziaria e nel termine temporale, dalle disposizioni vigenti al momento della predisposizione del disegno di legge di bilancio. Questa tipologia di stanziamenti trova allocazione nell'ambito di tutte le voci del bilancio, in particolare quello in c/capitale in relazione alla previsione della legge autorizzativa. Per queste spese, al fine di rendere maggiormente efficiente l'allocazione delle risorse di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera a) della legge n. 196 del 2009, le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi possono essere rimodulate in via compensativa (orizzontalmente e verticalmente) da ciascuna amministrazione, nell'ambito del proprio stato di previsione, rimanendo precluso - al fine di preservare la qualità della spesa - l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Le spese di **adeguamento al fabbisogno**, infine, sono quantificate, nell'ipotesi di invarianza dei servizi resi e delle prestazioni effettuate, tenendo conto delle effettive esigenze delle amministrazioni e delle informazioni più recenti disponibili dal monitoraggio degli effettivi andamenti di tali spese per l'esercizio in corso al momento della formulazione delle previsioni.

Anche per la **cassa** le previsioni sono formulate attraverso la predisposizione del citato piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento. La dotazione di cassa dei capitoli di bilancio considera, inoltre, la consistenza di residui passivi e il relativo presumibile tasso di smaltimento e le giacenze di eventuali conti di tesoreria collegati ai singoli capitoli.

Giova ricordare che, con riferimento alla determinazione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, tenuto conto delle innovazioni disposte con la riforma della legge di contabilità in materia di flessibilità di bilancio, è prevista la possibilità⁴ di adeguare, per le autorizzazioni di spesa, le dotazioni di competenza di ciascun anno al cronoprogramma dei pagamenti, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.

⁴ Articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 196 del 2009, comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2016.



Le previsioni considerano, inoltre, la facoltà concessa alle amministrazioni con la nuova disciplina di bilancio di disporre, nei limiti delle compatibilità con i saldi di finanza pubblica, l'iscrizione, nella competenza degli esercizi successivi, di stanziamenti determinati a seguito della eliminazione, con la procedura di riaccertamento annuale di cui all'art. 34-ter della legge n. 196 del 2009, delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti⁵. Inoltre, per gli stanziamenti relativi ad autorizzazioni di spese pluriennali non aventi carattere permanente, non impegnati alla chiusura dell'esercizio, è prevista, oltre alla possibilità di conservare le risorse attraverso i residui di stanziamento, anche quella di richiedere con il disegno di legge di bilancio, dopo il giudizio di parificazione della Corte dei conti, la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi. Tale facoltà estesa anche alle spese annuali e pluriennali a carattere permanente, limitatamente agli anni 2019-2021, ai sensi dell'articolo 4-quater, comma 1, lett. c) del decreto legge n. 32 del 2019, è stata prolungata anche all'anno 2022 dall'articolo 15, comma 5 del decreto-legge n. 77 del 2021 che ha modificato il citato articolo 4-quater del decreto legge n. 32 del 2019.

Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative

Come noto, l'art. 21, comma 12-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede, tra le altre cose, che alla relazione tecnica al disegno di legge di bilancio sia allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative (definanziamenti e rifinanziamenti) disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009.

In considerazione di ciò, si rinvia al predetto allegato conoscitivo e si riportano di seguito sinteticamente gli effetti dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio, per un periodo temporale anche pluriennale, relativi ad autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b), della legge n. 196 del 2009 (inglobando, sostanzialmente, i contenuti delle preesistenti tabelle C, D, ed E della legge di stabilità prima della riforma).

Nel suddetto prospetto non sono ricomprese, in quanto già considerate a legislazione vigente, le rimodulazioni pluriennali delle leggi di spesa in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti e le rimodulazioni compensative nell'anno, delle dotazioni finanziarie relative ad autorizzazioni di spesa, proposte entrambe nel rispetto del limite di spesa complessivo previsto dalla legge (art. 23, comma 3, lettera a), della legge n. 196 del 2009).

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di tali rimodulazioni già considerate a legislazione vigente è data evidenza, oltre che nelle apposite colonne del bilancio da deliberare, anche nella relazione illustrativa al presente disegno di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 3-bis, della legge n. 196 del 2009, sono altresì incluse nella legislazione vigente le cosiddette regolazioni meramente quantitative, la cui quantificazione è rinviata alla legge di bilancio da leggi vigenti.

Ciò premesso, si riporta a seguire il prospetto riassuntivo, all'unità di euro, degli effetti derivanti dalle riprogrammazioni e dalle altre variazioni quantitative disposte nella seconda sezione della legge di bilancio con l'esclusione del definanziamento di sola cassa che ha riguardato il *Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente*, di cui all'articolo 6, comma 2, del Decreto Legge 7 ottobre 2008,

⁵ L'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009 prevede che, annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti ai residui passivi perenti eliminati dal Conto del patrimonio possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.



n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, il quale è stato ridotto per l'importo di 400 milioni di euro per l'anno 2022



SEZIONE II - RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	2022	2023	2024	TOTALI PER INTERVENTO	ANNI SUCCESSIVI (DAL 2025 AL 2036)	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Fondo per l'inclusione delle persone sorde o con ipoacusia	MEF	c	4.000.000	4.000.000	4.000.000	60.000.000	48.000.000	2022	A DECORRERE
Promozione attività sportiva di base nei territori	MEF	c	20.000.000			20.000.000	-	2022	2022
Fondo per le politiche giovanili	MEF	c	50.000.000	50.000.000	25.000.000	425.000.000	300.000.000	2022	A DECORRERE
Sinatura di missione della Presidenza del Consiglio, dedicata alla celebrazione degli eventi e anniversari nazionali e alla valorizzazione della dimensione partecipativa delle giovani generazioni	MEF	c	2.000.000	2.000.000		4.000.000	-	2022	2023
Fondo missioni internazionali di pace	MEF	c		1.200.000.000	300.000.000	1.500.000.000	-	2023	2024
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù	MEF	c	1.000.000	1.000.000	2.000.000	28.000.000	24.000.000	2022	A DECORRERE
Servizio di conduzione reso dalla CGUE ai sensi dell'art. 260 par. 2 e 3 TFRUE - Sanzioni	MEF	c	261.000.000	311.000.000	250.000.000	822.000.000	-	2022	2024
Rifornimento contributi pluriennali a favore della Gdf nei comparti aeronautico, motorizzazione, infrastrutture e telematica	MEF	k	55.000.000	70.000.000	80.000.000	1.000.000.000	795.000.000	2022	2035
Sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione contabile amministrativa di banche di ridotto dimensionamento	MEF	k	200.000.000			200.000.000	-	2022	2022
Sinest - Fondo 295 contributo c/interessi	MEF	k	50.000.000	50.000.000	50.000.000	250.000.000	100.000.000	2022	2026
Consiglio parafiscale	MEF	c	8.000.000	8.000.000	8.000.000	120.000.000	96.000.000	2022	A DECORRERE
FSC competenza	MEF	k	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	23.500.000.000	14.500.000.000	2022	2029
Fondo violenza donne	MEF	c		2.900.819	4.900.819	66.611.466	58.809.828	2023	A DECORRERE
Continuità operativa del sistema di allerta COVID App (MM/UNI)	MEF	c	3.000.000			3.000.000	-	2022	2022
Minore utilizzo eredità di imposte Social bonus - (Definizione dal 2022 al 2024)	MEF	c				9.100.000	9.100.000	2022	2025
Acquisto e ristrutturazione per rilascio degli immobili dei Fondi FIP e Patrimonio I da parte di Amministrazioni pubbliche alla scadenza dei relativi contratti fissati al 2022 e 2023	MEF	k	50.000.000	75.000.000	75.000.000	650.000.000	450.000.000	2022	2030
Fondo accompagnamento uscita pandemia	MEF	c	145.000.000			145.000.000	-	2022	2022
Fondo restituzione sostitutiva per rivalutazione marchi	MEF	c	500.000.000			500.000.000	-	2022	2022
Oneri derivanti dalla partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali	MEF	k	700.000.000			700.000.000	-	2022	2022
Edilizia sanitaria	MEF	k			20.000.000	2.000.000.000	1.980.000.000	2024	2035
Programma complementare di azione e coesione - Supporto tecnico operativo all'attuazione del PNRR	MEF	k	15.000.000	15.000.000	10.000.000	50.000.000	10.000.000	2022	2026
FISPE - Fondo per interventi strutturali di politica economica	MEF	c		75.000.000	120.000.000	1.635.000.000	1.440.000.000	2022	A DECORRERE
Fondo crisi d'impresa	MISE	k	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.500.000.000	1.200.000.000	2022	2036
Contratti di sviluppo	MISE	k	400.000.000	250.000.000	100.000.000	1.950.000.000	1.200.000.000	2022	2036
Fondo IPCEI - Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo	MISE	k	250.000.000	250.000.000		500.000.000	-	2022	2023
Politiche di sviluppo dei settori ad alta valenza tecnologica per la difesa e sicurezza nazionale	MISE	k		100.000.000	150.000.000	3.850.000.000	3.600.000.000	2023	2036
Autoimprenditorialità giovanile e femminile	MISE	k	50.000.000	50.000.000	50.000.000	150.000.000	-	2022	2024
Manutenzione, potenziamento e messa in sicurezza dei servizi informatici - parte capitale	MISE	k	8.000.000	7.000.000		15.000.000	-	2022	2023
Ristoro biglietti Alitalia	MISE	c	50.000.000			50.000.000	-	2022	2022
Terzo settore	MILPS	c	5.000.000	5.000.000	5.000.000	75.000.000	60.000.000	2022	A DECORRERE



SEZIONE II - RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	2022	2023	2024	TOTALI PER INTERVENTO	ANNI SUCCESSIVI (DAL 2025 AL 2035)	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Care Oiver	MILPS	c	50.000.000	50.000.000	50.000.000	750.000.000	600.000.000	2022	A DECORRERE
Edificio giudiziario - "Polo della Giustizia di Bari" mediante ristrutturazione ex Caserma "Capozzi" e "Milano"	GIUSTIZIA	k	35.000.000	75.000.000	100.000.000	310.000.000	100.000.000	2022	2025
Acquisto di edifici da adibire a sede di uffici giudiziari a Modena e Ancona	GIUSTIZIA	k	10.000.000	20.000.000	20.000.000	80.000.000	30.000.000	2022	2026
Lingua 4.0 - Società Dento Alighieri	MAECI	c	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000	-	2022	2024
Rifinanziamento del Fondo migrazioni	MAECI	c	20.000.000	30.000.000	30.000.000	140.000.000	60.000.000	2022	2026
Efficientamento energetico e modernizzazione architettura informatica Farnesini	MAECI	k	6.000.000	9.000.000	14.000.000	29.000.000	-	2022	2024
Scuola paritaria alunni con disabilità	ISTRUZIONE	c	70.000.000	70.000.000	-	140.000.000	-	2022	2023
Gratuità libri di testo superiori	ISTRUZIONE	c	30.000.000	30.000.000	30.000.000	450.000.000	360.000.000	2022	A DECORRERE
Fondo edilizia scolastica	ISTRUZIONE	k	-	-	10.000.000	2.000.000.000	1.990.000.000	2024	2036
Spese di straordinaria manutenzione, costruzione, acquisizione, miglioramenti o adattamenti di immobili	INTERNO	k	9.000.000	20.000.000	25.000.000	69.000.000	15.000.000	2022	2026
Dispositivi per il potenziamento della lotta agli incendi; rinnovo flotta elicotteri, all'aggiornamento tecnologico dei velivoli ad ala fissa e ad ala rotante, all'acquisto di 10 avioniformatori, l'impiego di sistemi robotizzati e le nuove apparecchiature tecnologiche	INTERNO	k	62.000.000	65.000.000	70.000.000	229.500.000	32.500.000	2022	2025
Ammodernamento navale costiera SAR. Rinnovo flotta navale Capitanerie di Porto	MIMS	k	-	18.000.000	21.000.000	300.000.000	261.000.000	2023	2032
Piano investimenti	MIMS	k	40.000.000	80.000.000	80.000.000	440.000.000	240.000.000	2022	2027
Trasporto rapido di massa	MIMS	k	50.000.000	50.000.000	50.000.000	1.000.000.000	850.000.000	2022	2032
Torino - Lione: completamento IV lotto e opere compensative	MIMS	k	11.400.000	11.400.000	11.400.000	57.000.000	22.800.000	2022	2026
Olimpiadi Milano Cortina 2026	MIMS	k	81.000.000	81.000.000	81.000.000	324.000.000	81.000.000	2022	2025
Fondo prosecuzione opere	MIMS	k	30.000.000	30.000.000	30.000.000	150.000.000	60.000.000	2022	2026
Incremento fondo nazionale Trasporti (TFL)	MIMS	c	100.000.000	200.000.000	300.000.000	5.350.000.000	4.750.000.000	2022	A DECORRERE
A24-A25 Strada dei Parchi	MIMS	k	-	-	10.000.000	1.000.000.000	990.000.000	2024	2030
Rifinanziamento Programmi Difesa o nuovi progetti	DIFESA	k	400.000.000	550.000.000	600.000.000	12.200.000.000	10.650.000.000	2022	2036
Rifinanziamento del Fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale	DIFESA	k	100.000.000	200.000.000	250.000.000	580.000.000	30.000.000	2022	2025
Investimenti Arma dei Carabinieri - mezzi e programmi di investimento	DIFESA	k	30.000.000	30.000.000	40.000.000	700.000.000	600.000.000	2022	2036
Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura	MIPAAF	c	4.000.000	4.000.000	-	8.000.000	-	2022	2023
Piano triennale pesca	MIPAAF	c	3.220.000	3.220.000	-	6.440.000	-	2022	2023
Piano triennale pesca	MIPAAF	k	780.000	780.000	-	1.560.000	-	2022	2023
Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura	MIPAAF	k	80.000.000	80.000.000	-	160.000.000	-	2022	2023
Diretti cibo	MIPAAF	k	140.000.000	-	-	140.000.000	-	2022	2022
Finanziamento istituti culturali	CULTURA	c	20.000.000	20.000.000	20.000.000	300.000.000	240.000.000	2022	A DECORRERE
Rifinanziamento Fondo unico spettacolo (FUS)	CULTURA	c	20.000.000	20.000.000	20.000.000	300.000.000	240.000.000	2022	A DECORRERE



SEZIONE II - RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	2022	2023	2024	TOTALI PER INTERVENTO	ANNI SUCCESSIVI (DAL 2025 AL 2036)	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Fondo per la tutela del patrimonio culturale	CULTURA	k	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.500.000.000	1.200.000.000	2022	A DECORRERE
Acquisto immobili e mobili	CULTURA	k	25.000.000	25.000.000		50.000.000	-	2022	2023
Emergenza e progetto sicurezza	CULTURA	c	1.800.000	4.800.000	4.800.000	69.000.000	57.600.000	2022	A DECORRERE
Fondazioni	CULTURA	c		8.000.000	8.000.000	112.000.000	96.000.000	2023	A DECORRERE
Pieno arie contemporanea	CULTURA	k	3.000.000	3.000.000	3.000.000	45.000.000	36.000.000	2022	A DECORRERE
Musei	CULTURA	c	3.000.000	3.000.000	3.000.000	45.000.000	36.000.000	2022	A DECORRERE
Museo Nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah	CULTURA	c	2.000.000	2.000.000	2.000.000	30.000.000	24.000.000	2022	A DECORRERE
Misure di sostegno a favore dei siti e degli elementi UNESCO	CULTURA	k	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000	-	2022	2024
Triennale per il Museo nazionale della fotografia	CULTURA	c	1.000.000	1.000.000	1.000.000	15.000.000	12.000.000	2022	A DECORRERE
Studi finanziari e Archivio	CULTURA	c	200.000	200.000	200.000	3.000.000	2.400.000	2022	A DECORRERE
Contributo in favore dell'Istituto storico italiano per il medioevo	CULTURA	c	200.000	200.000	200.000	3.000.000	2.400.000	2022	A DECORRERE
Sequenziamento genomico	SALUTE	c	10.000.000	10.000.000	10.000.000	150.000.000	120.000.000	2022	A DECORRERE
TOTALE PARTE CORRENTE		c	1.386.420.000	2.117.320.819	1.200.100.819	13.340.151.466	8.636.309.828		
TOTALE CONTO CAPITALE		k	6.093.180.000	5.417.180.000	5.152.400.000	57.686.060.000	41.023.300.000		
TOTALE RIFINANZIAMENTI			7.479.600.000	7.534.500.819	6.352.500.819	71.026.211.466	49.659.609.828		
SEZIONE II - RIPROGRAMMAZIONI	STP	c/k	2022	2023	2024	TOTALI PER INTERVENTO	ANNI SUCCESSIVI (DAL 2025 AL 2036)	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Fondo realizzazione progetti efficienza energetica	MITE	k	50.000.000	50.000.000		-	-	2022	2023
Riprogrammazione stanziamenti di bilancio - RFI	MEF	k		2.000.000.000	2.000.000.000	-	-	2023	2024
Riprogrammazione stanziamenti di bilancio - Programmi Difesa	DIFESA	k		500.000.000	500.000.000	-	-	2024	2025
TOTALE PARTE CORRENTE		c	-	-	-	-	-		
TOTALE CONTO CAPITALE		k	50.000.000	2.550.000.000	2.500.000.000	-	-		
TOTALE RIPROGRAMMAZIONI			50.000.000	2.550.000.000	2.500.000.000	-	-		
SEZIONE II - DEFINANZIAMENTI	STP	c/k	2022	2023	2024	TOTALI PER INTERVENTO	ANNI SUCCESSIVI (DAL 2025 AL 2036)	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Riduzione stanziamenti FS	MEF	k	1.100.000.000	400.000.000		1.500.000.000	-	2022	2023
Riduzione stanziamenti Programmi Difesa	DIFESA	k	340.000.000			340.000.000	-	2022	2022
Minore utilizzo credito di imposta Social bonus - (Rimborzato nel 2025)	MEF	c	29.900.000	19.900.000	3.000.000	52.800.000	-	2022	2025
Riduzione del Fondo perenti MUR	MUR	k	62.000.000	62.000.000		124.000.000	-	2022	2023
TOTALE PARTE CORRENTE		c	29.900.000	19.900.000	3.000.000	52.800.000	-		
TOTALE CONTO CAPITALE		k	1.502.000.000	462.000.000	-	1.964.000.000	-		
TOTALE DEFINANZIAMENTI			1.531.900.000	481.900.000	3.000.000	2.016.800.000	-		



A seguire si riporta una tabella riepilogativa degli effetti complessivi della sezione II (in milioni di euro) suddivisi per categoria economica.

DES_TIT	CAT	DES_CAT	DEFINANZIAMENTO			RIFINANZIAMENTO			RIPROGRAMMAZIONE			TOTALE EFFETTI SEZIONE II		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
TITOLO I - SPESE CORRENTI	2	CONSUMI INTERMEDI				1,9	4,9	4,8				1,9	4,9	4,8
	4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				250,4	330,3	406,3				250,4	330,3	406,3
	5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-29,9	-19,9	-3,0	79,3	37,3	36,4				49,4	17,4	33,4
	6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE				78,8	78,8	2,6				78,8	78,8	2,6
	7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO				20,0	30,0	30,0				20,0	30,0	30,0
	10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE				500,0						500,0		
	12	ALTRE USCITE CORRENTI				456,0	1.636,0	720,0				456,0	1.636,0	720,0
	TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale		-29,9	-19,9	-3,0	1.386,4	2.117,3	1.200,1				1.366,5	2.097,4	1.197,1
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	21	INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	-340,0			643,0	1.192,0	1.323,0	-50,0	550,0	-500,0	453,0	1.742,0	623,0
	22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				3.236,0	3.303,0	3.328,0				3.236,0	3.303,0	3.328,0
	23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	-1.100,0	-400,0		1.032,2	642,2	471,4		2.000,0	-2.000,0	-67,8	2.242,2	-1.528,6
	26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	-62,0	-62,0		280,0	280,0	30,0				218,0	218,0	30,0
	31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE				700,0						700,0		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale			-1.502,0	-462,0		6.093,2	5.417,2	5.152,4	-50,0	2.550,0	-2.500,0	4.541,2	7.506,2	2.652,4
Totale complessivo			-1.531,9	-481,9	-3,0	7.479,6	7.534,5	6.352,5	-50,0	2.550,0	-2.500,0	5.897,7	9.602,6	3.849,5



Effetti finanziari del decreto-legge 146 del 2021

Riepilogo effetti del D.L. 146/2021 (milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
INTERVENTI	6.487	6.114	6.103	6.454	6.114	6.103
MINORI ENTRATE	163	47	36	163	47	36
MAGGIORI SPESE	6.324	6.067	6.067	6.290	6.067	6.067
- correnti	6.323	6.067	6.067	6.289	6.067	6.067
- capitali	2	0	0	2	0	0
COPERTURE	6.511	6.118	6.133	6.470	6.141	6.156
MAGGIORI ENTRATE	70	70	97	426	93	120
MINORI SPESE	6.441	6.048	6.036	6.045	6.048	6.036
- correnti	6.429	6.038	6.036	6.033	6.038	6.036
- capitali	12	10	0	12	10	0
SALDO FINALE	24	4	30	17	27	54
VARIAZIONE NETTA ENTRATE	-93	23	61	263	46	85
VARIAZIONE NETTA SPESE	-117	19	31	246	19	31
- variazione netta spesa corrente	-107	29	31	256	29	31
- variazione netta spesa capitale	-10	-10	0	-10	-10	0

Il decreto-legge del 21 ottobre 2021, n. 146, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", ha prorogato il termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 e alcuni interventi, già previsti da precedenti provvedimenti, per la tutela dei lavoratori in relazione agli effetti determinati dall'emergenza epidemiologica. Tale provvedimento, tra l'altro, ha anticipato al 2021 alcune spese che si prevedeva di sostenere negli anni successivi, relative a contributi in conto impianti a Ferrovie dello Stato per gli investimenti sulla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, e al completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale (complessivamente 1,84 miliardi nel 2021). Con il disegno di legge di bilancio sono state corrispondentemente ridotte le risorse previste per le medesime finalità nelle annualità 2022 e 2023. Il decreto-legge destina per un importo pari a 6 miliardi, le risorse del Fondo delega riforma fiscale e per le maggiori entrate per la fedeltà fiscale, assegno unico per il finanziamento dell'assegno universale e i servizi alla famiglia all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia. Nel complesso il provvedimento determina nel triennio di programmazione un lieve miglioramento del saldo del bilancio dello Stato e dell'indebitamento netto che integrano gli effetti finanziari della manovra di finanza pubblica 2022-2024.

Approvazione stati di previsione

Articoli da 200 a 219

Si tratta delle norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di altre norme formali aventi carattere gestionale riprodotte annualmente.



Elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici

La tavola **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2022-2024** rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 settembre 2021. Si tratta in sostanza del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro generale riassuntivo del DLB, e l'indebitamento netto dello Stato programmatico⁶, ossia comprensivo degli effetti della manovra⁷ di finanza pubblica sul comparto Stato, e tra questo e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso.

La rappresentazione che viene data per il triennio 2022-2024 nella presente tavola⁸ **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico** prevede l'illustrazione dei passaggi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, per ciascuno degli anni del bilancio di previsione.

La tavola di raccordo tra SNF e indebitamento PA programmatico è organizzata in modo da esporre nelle righe i livelli delle previsioni relativi agli aggregati - entrate finali e spese finali - e ai corrispondenti saldi a essi applicabili. Le prime tre righe si riferiscono al bilancio dello Stato e le successive al conto del comparto Stato di contabilità nazionale e al conto PA.

I valori esposti nella **riga 1** ("Previsioni integrate" del Bilancio dello Stato) per le entrate finali e per le spese finali sono quantificati in corrispondenza al disegno di legge di bilancio integrato che comprende le sezioni I e II come definite dall'art. 21 della legge n. 196/2009; tali valori includono le regolazioni contabili e debitorie. Si evidenzia per il 2022 un saldo netto da finanziare di competenza pari a 202 miliardi dovuto a entrate finali pari a 628 miliardi e spese finali pari a 830 miliardi. Nel 2023 il saldo netto da finanziare è pari a 179 miliardi (le entrate finali si attestano a 638 miliardi e le spese finali a 818 miliardi). Nel 2024 il saldo netto da finanziare è pari a 116 miliardi: le entrate finali si attestano a 645 miliardi e le spese finali a 761 miliardi.

La **riga 2** ("SEC 2010 Previsioni integrate" del Bilancio dello Stato), espone l'effetto sulle entrate finali e sulle spese finali (e di conseguenza sul saldo netto da finanziare) determinato dal passaggio alle definizioni previste dal SEC 2010 (Regolamento UE 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti economici e nazionali). Infatti, nell'ammontare dei due aggregati, entrate finali e spese finali, sono inclusi gli effetti di riclassificazione che vengono operati sulle categorie economiche del bilancio dello Stato per definire le voci economiche delle entrate e della spesa secondo le regole dei conti nazionali. Nella costruzione del raccordo tra il bilancio dello Stato e conto economico dello Stato di contabilità nazionale sono considerati alcuni passaggi dovuti ai differenti schemi di classificazione e all'adozione di diversi principi contabili tra il bilancio dello Stato e la contabilità nazionale. Il contenuto della riga 2 distingue, quindi, tra operazioni di natura finanziaria e operazioni di tipo economico (solo queste ultime rilevanti ai fini della costruzione dell'indebitamento netto), e vengono effettuate riclassificazioni nell'ambito delle operazioni di tipo economico da una voce ad un'altra per motivi di coerenza con le definizioni previste dal SEC 2010, ad esempio da investimenti a contributi agli investimenti e viceversa. Viene data, inoltre, specifica evidenza a alcuni tipi di spese che nel bilancio dello Stato sono considerate come parti di altre categorie economiche mentre nel conto Stato di contabilità nazionale hanno rilevanza propria; si tratta, tipicamente, del caso delle prestazioni sociali, sia in denaro sia in natura, che sono parte dei trasferimenti alle famiglie e alle istituzioni sociali private all'interno delle spese correnti del bilancio dello Stato.

⁶ L'obiettivo programmatico considerato in questa sezione corrisponde a quello esposto nel Documento programmatico di bilancio (DPB) 2022. In occasione del quale è stato aggiornato, rispetto alla NADEF, il quadro di finanza pubblica a legislazione vigente per tenere conto degli effetti del dl 130/2021, che sono stati attribuiti alle singole voci di entrata e di spesa del conto, e di informazioni di monitoraggio aggiornate per le entrate. Per ulteriori approfondimenti si faccia riferimento al par. 1.3 del DPB 2022 'Aggiornamento del quadro di finanza pubblica a legislazione vigente'.

⁷ Le previsioni programmatiche del conto economico dello Stato e della PA considerano l'impatto delle risorse previste dal PNRR, sia sulle entrate sia sulle spese. Il trattamento di tali risorse si basa sull'ipotesi di attribuzione ai diversi livelli di governo interessati adottata nel DPB 2022.

⁸ I dati riportati nella tavola sono espressi in miliardi. Questa modalità di presentazione potrebbe determinare la non corrispondenza di alcuni saldi rispetto alle componenti che li determinano per questioni di arrotondamenti; lo stesso potrebbe verificarsi rispetto alle tavole presenti in questa relazione tecnica e nella relazione illustrativa al DLB dove i valori sono espressi all'euro.



In sostanza, tali quantificazioni, pur rimanendo ancora legate alle valutazioni per competenza finanziaria tipiche del bilancio statale, permettono di delimitare le operazioni economiche utili a definire il conto dello Stato per le valutazioni di finanza pubblica ai fini dell'ordinamento europeo, in termini del SEC 2010. In generale si osserva sia per le entrate finali che per le spese finali un livello inferiore rispetto ai corrispondenti aggregati del bilancio dello Stato determinato principalmente dall'esclusione nelle definizioni delle voci economiche SEC 2010 di gran parte delle poste correttive e compensative, ivi incluse le regolazioni contabili e debitorie, sia per le entrate sia per le spese e per l'esclusione delle partite finanziarie. Le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2022 pari a 550 miliardi, inferiori di 79 miliardi alla corrispondente voce del bilancio dello Stato; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2022 pari a 751, inferiori di 79 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2023 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 561 miliardi, inferiori di 78 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 740, inferiori di 78 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2024 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 567 miliardi, inferiori di 78 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 683, inferiori di 78 miliardi alla corrispondente voce del bilancio.

Avendo definito il perimetro delle operazioni di entrata e di spesa rilevanti per la predisposizione del conto dello Stato di contabilità nazionale, il saldo di bilancio rappresentativo degli aggregati esaminati diviene l'indebitamento netto, anche se a questo stadio è ancora riferito a valutazioni basate sul bilancio finanziario. La **riga 3**, infatti, esclude dagli aggregati di cui alla riga 2 le poste finanziarie, eliminando dalle entrate e dalle spese le partite finanziarie (corrispondenti alle categorie economiche 15 delle entrate - Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro e 31 delle spese - Acquisizione attività finanziarie) permettendo così di calcolare l'indebitamento netto del bilancio integrato riclassificato per il SEC 2010 (196 miliardi di euro nel 2022, 175 miliardi di euro nel 2023 e 114 miliardi di euro nel 2024).

Nella **riga 4 "Raccordo per il passaggio al conto economico di CN"**, sono quantificate le rettifiche che vanno applicate ai dati della riga 3 - entrate finali e spese finali del bilancio dello Stato riportate alle definizioni SEC 2010 al netto delle poste finanziarie - per definire gli aggregati del comparto Stato secondo il principio della competenza economica, momento di valorizzazione delle entrate e delle spese previsto dal SEC 2010. In tale passaggio sono compresi anche gli effetti dell'inclusione nel perimetro statale degli altri enti o organi a livello centrale che, pur avendo indipendenza contabile, consentono la rappresentazione complessiva dei poteri statali: esecutivo, legislativo, impositivo e di controllo. Si tratta degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, della Presidenza del consiglio dei ministri e delle agenzie fiscali. L'inclusione di tali enti nel comparto Stato avviene con una procedura di consolidamento dei loro dati contabili con quelli del bilancio dello Stato attraverso l'eliminazione dei trasferimenti a loro erogati e considerando direttamente l'impatto stimato della loro spesa che, nel caso del raccordo effettuato in corrispondenza al rendiconto, considera direttamente i dati desumibili dai relativi bilanci.

Tale raccordo evidenzia, in generale, livelli più bassi degli aggregati rispetto a quelli del bilancio finanziario. Per il 2022 il livello delle entrate, nel passaggio al conto del comparto Stato SEC 2010, è più basso di 32 miliardi e di 124 miliardi per le spese, determinando un effetto migliorativo sull'indebitamento netto, pari a 92 miliardi. Nel 2023 la riduzione delle entrate finali si attesta a 23 miliardi e quella delle spese a 122 miliardi; l'effetto migliorativo sull'indebitamento netto è pari a 100 miliardi. Infine, nel 2024, le entrate sono più basse di 29 miliardi, le spese di 78 miliardi e l'indebitamento ha un miglioramento di poco più di 49 miliardi.

La **riga 5**, denominata "Conto economico programmatico - Comparto Stato", definisce le entrate finali e le spese finali del Conto del comparto Stato programmatico SEC 2010, a partire dai conti a legislazione vigente cui vengono applicate le disposizioni relative allo Stato previste nella manovra di finanza pubblica. L'indebitamento netto del conto economico del comparto Stato, saldo di riferimento valido a livello europeo, si attesta a 104 miliardi nel 2022 con un livello di entrate finali pari a 517 miliardi e spese finali di 621 miliardi, a 76 nel 2023



con un livello di entrate finali pari a 538 miliardi e spese finali di 613 miliardi e a 65 nel 2024 con un livello di entrate finali pari a 537 e di spese finali di 603 miliardi.

La riga 6 ("Conto economico programmatico della Pubblica amministrazione"), espone per la pubblica amministrazione nel complesso, i valori delle entrate finali e delle spese finali comprensivi degli effetti della manovra, applicata al quadro tendenziale. Il dettaglio dell'articolazione del conto nei tre sottosettori: amministrazioni centrali, amministrazioni locali, enti di previdenza che la compongono viene poi esaminato negli approfondimenti contenuti nella Nota tecnico illustrativa, prevista dall'articolo 11, comma 9, della legge 196 del 2009.

Nel 2022, le entrate finali per la PA sono pari a 891 miliardi, le spese finali ammontano a 996 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 105 miliardi; nel 2023 le entrate finali sono pari a 926 miliardi, le spese finali ammontano a 1.002 e l'indebitamento si attesta su 76 miliardi; nel 2024 le entrate finali sono pari a 934 miliardi, le spese finali ammontano a 1.001 e l'indebitamento si attesta su 66 miliardi.

Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2022-2024

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2022 - Competenza			Aggregati		Saldi di bilancio	
(miliardi di euro)			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2022	628	830	-202	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2022	550	751	-202	
3		al netto delle poste finanziarie	549	745		-196
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-32	-124		92
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	517	621		-104
6		Conto economico programmatico - PA	891	996		-105

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2023 - Competenza			Aggregati		Saldi di bilancio	
(miliardi di euro)			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2023	638	818	-179	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2023	561	740	-179	
3		al netto delle poste finanziarie	560	735		-175
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-23	-122		100
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	538	613		-76
6		Conto economico programmatico - PA	926	1.002		-76

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2024 - Competenza			Aggregati		Saldi di bilancio	
(miliardi di euro)			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2024	645	761	-116	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2024	567	683	-116	
3		al netto delle poste finanziarie	567	680		-114
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-29	-78		48
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	537	603		-65
6		Conto economico programmatico - PA	934	1.001		-66

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

 POSITIVO

I NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

11 NOV. 2021

